Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLIII - N. 45

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 8 novembre 2006 **€ 3,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 040/3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 040/3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

I06
06_45_1_LRE_21

LEGGE REGIONALE 6 novembre 2006, n. 21.

Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(Finalità e obiettivi)

1. Con la presente legge la Regione, nel quadro delle proprie funzioni di promozione e organizzazione delle attività culturali e di valorizzazione e conservazione dei beni culturali, definisce principi e indirizzi generali per la programmazione degli interventi a favore del cinema e delle attività di produzione cinematografica e audiovisiva, nel perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) diffusione e sostegno dell'attività di promozione cinematografica e della conoscenza delle opere della storia della cinematografia quale forma di espressione artistica e culturale e quale strumento di comunicazione sociale che concorre in modo rilevante all'educazione delle giovani generazioni e alla crescita civile della comunità, nonché allo sviluppo di relazioni culturali e di cooperazione della società regionale con i paesi vicini e in ambito internazionale;

b) raccolta e conservazione dei beni appartenenti al patrimonio cinematografico e audiovisivo di interesse artistico, storico e documentario, nonché qualificazione dei servizi per la fruizione pubblica, avuto riguardo anche alla funzione di supporto alle attività educative e didattiche in ambito scolastico, universitario e nelle attività di formazione e autoformazione;

c) promozione e sostegno dell'attività di produzione cinematografica e audiovisiva nel territorio del Friuli Venezia Giulia, quale fattore rilevante per la valorizzazione economica delle risorse culturali e ambientali della regione, per lo sviluppo di attività innovative nel tessuto imprenditoriale locale, per la crescita e la qualificazione tecnica e professionale degli operatori del settore e il sostegno dell'occupazione in comparti tecnologicamente avanzati;

d) promozione, sviluppo e razionale distribuzione dei luoghi e delle strutture adibiti allo spettacolo cinematografico, sostegno alla loro innovazione tecnologica e garanzia di una equilibrata diffusione nel territorio, con particolare attenzione alle necessità dei centri storici, delle aree urbane e svantaggiate, nonchè all'esigenza di garantire allo spettatore una diversificata e qualificata offerta di opere cinematografiche.

Capo II

Promozione del cinema di qualità

Art. 2

(Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)

1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale che si svolgono stabilmente nel proprio territorio.

2. Le manifestazioni di cui al comma 1 sono individuate dalla Giunta regionale, sentito il parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo e tenuto conto delle linee guida di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a).

3. Per il sostegno dell'attività istituzionale degli enti senza fine di lucro, operanti nella regione da almeno tre anni, che curano l'organizzazione delle iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, l'Amministrazione regionale interviene con appositi finanziamenti, di entità commisurata alle dimensioni, alla durata e alla rilevanza culturale ed economica delle iniziative stesse.

4. I finanziamenti sono subordinati alla collaborazione degli enti beneficiari con la Regione nell'ambito delle iniziative da essa avviate per la promozione coordinata di iniziative culturali, turistiche ed economiche che si svolgono nel suo territorio. Gli enti danno adeguata evidenza del sostegno ricevuto dalla Regione nelle manifestazioni culturali di cui al comma 1.

Art. 3

(Circuito regionale del cinema di qualità)

1. La Regione riconosce nella diffusione del cinema di qualità un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali.

2. Per favorire e promuovere lo sviluppo di un circuito regionale del cinema di qualità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con appositi contributi finanziari alla realizzazione di progetti qualificati, con articolazione stagionale, annuale o pluriennale, proposti da enti culturali stabilmente operanti nel Friuli Venezia Giulia finalizzati alla circolazione e al coordinamento in ambiti territoriali di livello sovraprovinciale di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di particolare valore storico, artistico e culturale. Tra le iniziative da promuovere sono comprese quelle finalizzate ad avvicinare allo spettacolo cinematografico il mondo della scuola. La concessione del finanziamento è disposta previa valutazione e parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, in osservanza delle disposizioni del regolamento di cui al comma 5.

3. Per le finalità di cui al comma 1 e per favorire il rinnovamento e l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche riconosciute d'essai ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche, che aderiscono alle attività del circuito regionale del cinema di qualità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale dispone, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, la concessione di contributi straordinari una tantum agli organismi gestori, per il miglioramento della dotazione strutturale e l'acquisto di attrezzature tecniche, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 100.000 euro.

4. Al fine di sostenere e qualificare la funzione dell'esercizio cinematografico quale elemento importante per la qualità sociale delle città e del territorio, l'Amministrazione regionale concede, previo parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, contributi per le spese di promozione e valorizzazione dell'attività delle sale situate nei centri urbani, nelle aree montane e svantaggiate del Friuli Venezia Giulia.

5. Con regolamento, da emanarsi, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, sono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione ai finanziamenti e la procedura valutativa.

Art. 4

(Sostegno degli enti di cultura cinematografica)

1. Per favorire la promozione delle iniziative di cultura cinematografica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti di cultura cinematografica, senza fini di lucro, contributi per favorire la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale.

2. La concessione del contributo avviene sentita la Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo e tenuto conto del regolamento di cui al comma 3.

3. Con regolamento da emanarsi, previo parere della Commissione consiliare competente in materia di cultura, sono individuati i requisiti soggettivi e oggettivi per il riconoscimento di ente di cultura cinematografica d'interesse regionale, per l'ammissione al finanziamento, i criteri di priorità nella concessione dei contributi, la possibilità di destinare parte dei contributi alle spese di funzionamento dell'ente, nonchè le modalità di applicazione della procedura valutativa.

Art. 5

(Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo)

1. La Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, istituita presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, svolge le seguenti funzioni:

a) predispone le linee guida di attività cinematografica, anche tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dal Ministero per i beni e le attività culturali e dall'Associazione Festival Italiani di Cinema (AFIC);

b) formula il parere di cui all'articolo 2, comma 2;

c) valuta ed esprime parere sui progetti predisposti dagli enti culturali al fine di favorire lo sviluppo dei circuito regionale del cinema di qualità di cui all'articolo 3, comma 2;

d) formula il parere sulla concessione dei contributi di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, e sulle iniziative di sostegno agli enti di cultura cinematografica ai sensi dell'articolo 4;

e) esprime il parere sul regolamento previsto dall'articolo 7, comma 2, per l'accreditamento dei centri che si qualificano come mediateca di sistema.

2. La Commissione è composta da:

a) quattro esperti indicati dalle associazioni di cultura cinematografica definite al comma 3, in rappresentanza delle rispettive aree provinciali;

b) un esperto indicato dalla Cineteca del Friuli;

c) un rappresentante regionale dell'Associazione Videoteche e Mediateche Italiane;

d) quattro esperti individuati fra docenti e ricercatori nelle discipline attinenti il linguaggio audiovisivo e la storia del cinema delle Università della Regione, in rappresentanza delle diverse sedi territoriali;

e) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di cultura;

f) un rappresentante delle associazioni di cultura cinematografica riconosciute di rilevanza primaria o di riferimento per le minoranze linguistiche sulla base della normativa vigente.

3. Per associazioni di cultura cinematografica si intendono gli enti di cultura cinematografica d'interesse regionale, nonché gli enti e le istituzioni riconosciuti di rilevanza primaria o di riferimento per le minoranze linguistiche sulla base della normativa vigente.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, e resta in carica per la durata della legislatura. La Commissione si riunisce almeno due volte

all'anno. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.

Capo III

Valorizzazione e conservazione del patrimonio cinematografico di interesse regionale

Art. 6

(Cineteca regionale)

1. In armonia con le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la Regione promuove e concorre direttamente alla realizzazione dell'attività di conservazione e di valorizzazione dei beni del patrimonio cinematografico e audiovisivo presente nel proprio territorio o di particolare interesse per il Friuli Venezia Giulia.

2. Per le finalità del comma 1 la Regione riconosce all'Associazione Cineteca del Friuli, quale organismo in possesso dei requisiti di alta qualificazione scientifica e culturale in materia cinetecaria, la funzione di polo di riferimento regionale per le attività di ricerca, raccolta, catalogazione, studio, conservazione, valorizzazione e deposito legale, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico), e successive modifiche, del patrimonio filmico e audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e ne sostiene l'attività istituzionale e di servizio pubblico, mediante specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti in un'apposita convenzione.

3. La convenzione di cui al comma 2, di durata quinquennale, rinnovabile, per garantire il conseguimento delle finalità di servizio pubblico della sua attività:

a) individua forme e modalità per l'indirizzo scientifico, per la programmazione e la verifica annuale delle attività;

b) definisce le modalità dell'eventuale collaborazione fra la Cineteca del Friuli, il Laboratorio di restauro dei film dell'Università di Udine, sede di Gorizia, e il Centro regionale per la catalogazione e il restauro, nel quadro delle politiche regionali di valorizzazione dei beni culturali.

4. Copia delle opere realizzate con i benefici della presente legge è depositata obbligatoriamente entro un anno dalla presentazione in pubblico, almeno su supporto digitale, presso la Cineteca del Friuli, con diritto d'uso per scopi non commerciali.

Art. 7

(Rete di mediateche pubbliche)

1. Nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 1 e 6, la Regione promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche operanti almeno a livello provinciale quali organismi qualificati e tecnologicamente adeguati per la gestione di servizi per:

a) l'accesso alle opere e ai documenti audiovisivi da parte delle istituzioni scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio) e successive modifiche;

b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo;

c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;

d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in collaborazione con il Centro regionale per la catalogazione e il restauro e con la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF).

2. Con regolamento regionale, emanato previo parere della Commissione regionale per il cinema e l'audiovisivo, sono definiti i criteri per l'accreditamento di centri che si qualificano come mediateca di sistema, operanti a livello almeno provinciale presso enti pubblici o privati senza fine di lucro e per il loro sostegno mediante la concessione di contributi per il funzionamento e l'acquisto di beni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 8

(Didattica del linguaggio audiovisivo e cinematografico)

1. La Regione promuove la ricerca e l'innovazione per la diffusione e lo sviluppo della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo, nel quadro delle sperimentazioni avviate a livello nazionale dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, mediante specifici interventi a favore delle programmazioni didattiche, curricolari ed extracurricolari, delle istituzioni scolastiche autonome di ogni ordine e grado, nell'ambito della più ampia azione regionale a sostegno dell'autonomia scolastica e formativa.

2. Al fine di sostenere l'offerta coordinata di servizi qualificati a supporto della didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nel sistema scolastico, l'Amministrazione regionale promuove la costituzione di un organismo di coordinamento scientifico tra l'Ufficio scolastico regionale, la Direzione centrale competente in materia d'istruzione, le istituzioni scolastiche, le mediateche pubbliche accreditate ai sensi dell'articolo 7, l'Università, gli enti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e dal Ministero dell'università e della ricerca e le associazioni di cultura cinematografica come definite dall'articolo 5 comma 3.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale concede appositi finanziamenti nell'ambito dei programmi di promozione e sviluppo dell'offerta formativa delle istituzione scolastiche autonome previsti dalla normativa vigente.

4. Nell'ambito dell'azione promozionale prevista per le finalità del presente articolo, è altresì autorizzata la concessione di contributi disciplinati da specifico regolamento per la realizzazione di pubblicazioni, opere comunque edite su qualsiasi supporto e di studi inerenti il cinema e il mondo dell'audiovisivo con particolare riguardo per la storia e gli autori del Friuli Venezia Giulia.

Capo IV

Sostegno alla produzione audiovisiva nel Friuli Venezia Giulia

Art. 9

(Film Commission)

1. L'Amministrazione regionale, per valorizzare il territorio regionale attraverso la realizzazione di opere audiovisive e sostenere le attività di produzione di audiovisivi regionali, è autorizzata sulla base di apposita convenzione di durata quinquennale, a destinare all'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission specifici finanziamenti, riconoscendo tale soggetto come Film Commission regionale che svolge attività di servizio pubblico per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva.

2. La Film Commission presenta annualmente alla Direzione centrale competente in materia di cultura e alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive una relazione sulle attività di finanziamento svolte ai sensi degli articoli 10 e 11, evidenziando i risultati ottenuti rispetto alle finalità previste dai medesimi articoli.

Art. 10

(Valorizzazione del territorio regionale attraverso la realizzazione di opere audiovisive)

1. Al fine di valorizzare il patrimonio di risorse naturali e ambientali del Friuli Venezia Giulia e di attrarre nel territorio iniziative imprenditoriali di produzione audiovisiva che favoriscono l'occupazione e lo sviluppo dell'economia turistica, la Regione sostiene la realizzazione di opere audiovisive dirette alla valorizzazione del territorio regionale.

2. Per le finalità del comma 1, l'Amministrazione regionale assegna alla Film Commission un apposito stanziamento denominato Film Fund destinato:

a) per l'attuazione di iniziative dirette a promuovere il territorio regionale quale sede per la realizzazione di opere audiovisive;

b) per il finanziamento delle spese aventi a oggetto la prestazione di servizi a soggetti pubblici e privati che realizzano opere audiovisive nel territorio regionale;

c) per la partecipazione a iniziative di promozione delle opere audiovisive realizzate nella regione.

3. La Regione è altresì autorizzata a disporre specifici finanziamenti per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale della Film Commission.

4. Con regolamento regionale, emanato previo parere della competente Commissione consiliare, sono disciplinati modalità e criteri per la concessione e per l'erogazione dei relativi finanziamenti regionali.

Art. 11

(Sostegno alle attività di produzione audiovisiva regionale)

1. Allo scopo di favorire la crescita delle imprese del territorio che operano nel settore della produzione audiovisiva, anche in un'ottica di razionalizzazione degli interventi della Regione in questo settore, nonché di contribuire alla qualificazione delle relative risorse professionali, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione delle seguenti opere audiovisive:

a) opere da realizzare nei formati considerati a maggiore vocazione regionale, quali cortometraggi, documentari e film di animazione;

b) opere che sviluppano tematiche legate al territorio;

c) opere che valorizzano, con l'uso delle corrispondenti lingue, le minoranze linguistiche storiche presenti nel territorio della regione di cui alla legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

d) opere di particolare interesse e rilevanza per il Friuli Venezia Giulia tali da suscitare attenzione in ambito nazionale e internazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione assume iniziative con la sede regionale Rai per il Friuli Venezia Giulia e con le emittenti televisive locali per valorizzare nella propria programmazione le opere prodotte dalle imprese del territorio che operano nel settore audiovisivo.

3. Nell'ambito delle attività indicate al comma 1, con specifico riferimento al sostegno delle fasi di sviluppo del progetto, di preproduzione e di distribuzione, l'Amministrazione regionale, tramite la Film Commission, concede a soggetti operanti in Friuli Venezia Giulia, contributi fino alla misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile, a sollievo dei costi per:

a) attività di ideazione e di progettazione del prodotto audiovisivo;

b) oneri di produzione finalizzati a rendere l'opera competitiva nei mercati nazionali e internazionali;

c) promozione e marketing delle opere realizzate e loro circuitazione nei festival, nelle rassegne e nei premi dedicati al settore;

d) partecipazione a corsi di formazione delle professionalità del settore, con particolare riguardo a quelle di sceneggiatore, regista, produttore esecutivo, montatore, operatore di ripresa e tecnico del suono.

4. Nell'ambito degli interventi del comma 3, lettera d), è prevista l'istituzione di borse di studio per la partecipazione, in Italia e all'estero, a iniziative formative d'eccellenza nelle discipline creative, tecniche, gestionali e amministrative, tipiche del settore audiovisivo e cinematografico.

5. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 3 e 4 l'Amministrazione destina alla Film Commission uno specifico stanziamento denominato Fondo regionale per l'audiovisivo. In questo ambito la Film Commission assolve ai compiti di:

a) coordinare le procedure per l'istruttoria, la valutazione e la selezione dei progetti;

b) monitorare l'iter e i risultati dei finanziamenti del Fondo regionale per l'audiovisivo;

c) promuovere e sostenere la formazione professionale;

d) svolgere la funzione di sportello del cinema per le informazioni necessarie all'accesso dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei.

6. I criteri e le modalità per la gestione degli interventi, nel rispetto degli obiettivi e dei limiti indicati ai commi 1, 3 e 4, sono definiti da un regolamento regionale.

Art. 12

(Comitato tecnico)

1. Al Comitato tecnico, costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, compete l'analisi e la valutazione della qualità e originalità dei contenuti delle iniziative proposte e dei requisiti di fattibilità dei progetti presentati ai sensi dell'articolo 9, nonché la scelta dei progetti e delle iniziative da ammettere ai contributi e ai finanziamenti del Fondo indicato all'articolo 11, comma 5.

2. Il Comitato, nominato dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, di concerto con l'Assessore competente in materia di cultura, è composto:

a) dal Presidente dell'Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission, o da un suo delegato;

b) da quattro esperti, anche docenti universitari, di qualificate competenze artistiche e tecniche nella produzione audiovisiva.

3. La composizione del Comitato deve assicurare un'equilibrata presenza delle diverse professionalità e garantire la presenza di almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche di cui alla legge 482/1999.

4. Il Comitato rimane in carica per la durata della legislatura. I componenti possono essere riconfermati.

5. Con la deliberazione di cui al comma 2 è individuato il componente che assume le funzioni di Presidente del Comitato e sono stabiliti l'ammontare del gettone di presenza spettante ai componenti del Comitato, il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista dalla normativa regionale in materia di funzionamento di organismi collegiali.

6. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario della Direzione centrale competente in materia di attività produttive.

Capo V

Localizzazione e apertura delle sale cinematografiche

Art. 13

(Piano regionale delle sale cinematografiche)

1. La Regione approva il Piano regionale delle sale cinematografiche che nel perseguire le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) determina:

a) il rapporto tra popolazione e numero dei posti delle sale a livello provinciale e regionale;

b) i criteri per la localizzazione delle aree destinate a proiezioni cinematografiche;

c) la dimensione, la qualità e la completezza dell'offerta nel bacino di utenza;

d) le caratteristiche della viabilità e del traffico e dei parcheggi delle aree da destinate alle proiezioni cinematografiche;

e) il livello degli impianti, delle attrezzature e degli strumenti tecnologici necessari;

f) i termini entro i quali il Nucleo tecnico regionale esprime il parere di cui all'articolo 14, comma 2;

g) le ipotesi di decadenza o sospensione della autorizzazione di cui all'articolo 14, le condizioni di rilascio e i termini di efficacia;

h) le eventuali ipotesi di deroga alla procedura di autorizzazione di cui all'articolo 14 e i criteri di semplificazione delle procedure di autorizzazione per luoghi di proiezioni con un limitato numero di posti, per i cinecircoli, per i cinestudi e per altri spazi a carattere associativo;

i) le eventuali ipotesi di competenza regionale al rilascio dell'autorizzazione, definendone la procedura di autorizzazione;

j) il periodo massimo di apertura delle arene cinematografiche.

2. Il Piano regionale delle sale cinematografiche è approvato con decreto del Presidente della Regione, previo parere della Conferenza delle autonomie locali di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006 n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), tenendo conto dei seguenti criteri:

a) centralità dello spettatore che possa contare su una rete di sale efficiente e diversificata sul territorio;

b) favorire una fruizione diversificata delle opere cinematografiche, avuto riguardo al contesto sociale, ambientale e infrastrutturale;

c) assicurare la priorità dei trasferimenti delle sale e arene esistenti nello stesso territorio provinciale, nel rispetto dei parametri di cui alle lettere a) e b) del comma 1;

d) valorizzare la funzione sociale dell'esercizio cinematografico;

e) favorire la localizzazione delle sale cinematografiche nei centri storici, nelle aree urbane e svantaggiate;

f) coordinare lo sviluppo delle aree destinate alle proiezioni cinematografiche con la normativa in materia di Piano territoriale regionale;

g) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio assicurando il rispetto del principio della libera concorrenza;

h) promuovere l'innovazione tecnologica con particolare riferimento all'introduzione di sistemi di trasmissione digitale;

i) garantire lo spazio destinato alle proiezioni riservate ai cinecircoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 28/2004, in conformità alla normativa sulla sicurezza;

j) attuare il principio di sussidiarietà e la semplificazione dei procedimenti.

3. Il Piano è modificato sulla base dei dati acquisiti dal sistema informativo della rete distributiva e di monitoraggio, posto in essere dalla Direzione centrale competente in materia di cultura, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 14, comma 4, e delle altre informazioni acquisite dalla SIAE e dall'AGIS, che sono oggetto della relazione annuale delle tendenze e dell'andamento dei consumi cinematografici, da trasmettersi al Presidente della Regione e al Nucleo tecnico regionale.

Art. 14

(Autorizzazione)

1. I Comuni rilasciano le autorizzazioni per gli interventi di realizzazione, trasformazione di immobili o aree da destinare a proiezioni cinematografiche, nonché per la ristrutturazione e per l'ampliamento di sale e arene già in attività.

2. L'autorizzazione è rilasciata in osservanza delle indicazioni del Piano regionale delle sale cinematografiche e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 2, e previo parere del Nucleo tecnico regionale.

3. I Comuni determinano con proprio regolamento il procedimento per il rilascio della autorizzazione, che tenga conto del rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, accesso delle persone disabili, tutela dell'ambiente, dei beni culturali e del paesaggio e di urbanistica.

4. I Comuni comunicano alla Direzione centrale competente in materia di cultura le autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 1 e gli eventuali ulteriori provvedimenti di modifica e cessazione di efficacia delle autorizzazioni stesse.

Art. 15

(Nucleo tecnico regionale)

1. La Regione costituisce, presso la Direzione centrale competente in materia di cultura, il Nucleo tecnico regionale per la predisposizione del Piano regionale delle sale cinematografiche e per il rilascio dei pareri di cui all'articolo 14, comma 2.

2. Il Nucleo tecnico regionale è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, resta in carica per tre anni ed è composto da:

a) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di cultura;

b) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di pianificazione territoriale;

c) un rappresentante della Direzione centrale competente in materia di attività produttive;

d) un rappresentante dell'ANCI;

e) un rappresentante dell'UPI;

f) un rappresentante dell'AGIS-ANEC delegazione regionale;

g) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.

3. Il Presidente della Regione nel decreto di cui al comma 2 individua le modalità di funzionamento del Nucleo tecnico regionale. Le funzioni di segreteria spettano a un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura.

4. Il trattamento dei componenti esterni del Nucleo tecnico regionale è disciplinato dalle disposizioni della legge regionale 63/1982, e successive modifiche.

Capo V

Disposizioni finanziarie e norme finali

Art. 16

(Norme finanziarie)

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di 3.400.000 euro suddivisa in ragione di 1.700.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5426 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione "Finanziamenti agli enti senza fine di lucro che curano l'organizzazione di manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale per il sostegno dell'attività istituzionale".

2. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base

8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5427 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione "Contributi ad enti culturali stabilmente operanti nel Friuli Venezia Giulia per favorire il circuito regionale del cinema di qualità".

3. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, all'unità previsionale di base 8.2.300.2.281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito "per memoria" a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5428 (1.1.242.3.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese di investimento - con la denominazione "Contributo straordinario agli organismi gestori delle sale cinematografiche riconosciute d'essai ai sensi del dlgs n. 28/2004, per la spesa sostenuta per il miglioramento della dotazione strutturale e l'acquisto di attrezzature tecniche".

4. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito "per memoria" a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5429 (1.1.162.2.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione "Contributi per le spese di promozione e valorizzazione dell'attività delle sale cinematografiche situate nei centri urbani, nelle aree montane e svantaggiate del Friuli Venezia Giulia".

5. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 è istituito "per memoria" a decorrere dall'anno 2007 il capitolo 5434 (1.1.162.2.06.06) nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione "Contributi a enti di cultura cinematografica senza fini di lucro per favorire la valorizzazione del cinema come momento di promozione culturale".

6. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2, e articolo 15 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.300.1.549 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9805 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Per le finalità previste dall'articolo 6, è autorizzata la spesa complessiva di 370.000 euro suddivisa in ragione di 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5433 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - con la denominazione "Finanziamento alla Associazione Cineteca del Friuli per l'attività istituzionale e di servizio pubblico".

8. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 280.000 euro suddivisa in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.2.300.1.283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5431 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 195 - Conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale catalogazione e restauro beni culturali - spese correnti - con la denominazione "Contributi ad organismi senza fine di lucro per il funzionamento, la dotazione patrimoniale e tecnologica necessaria allo svolgimento dell'attività istituzionale per la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche pubbliche".

9. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 8.1.300.2.268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5039 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

10. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro suddivisa in ragione di 30.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 a carico dell'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento al capitolo 5432 (1.1.162.2.06.06) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 300 - Servizio n. 194 - Attività culturali - spese correnti - con la denominazione "Contributi per la realizzazione di pubblicazioni, opere comunque edite su qualsiasi supporto e di studi inerenti il cinema e il mondo dell'audiovisivo con particolare riguardo per la storia e gli autori del Friuli Venezia Giulia".

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 1, e dell'articolo 10, commi 2 e 3, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9198 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è sostituita con la seguente «Finanziamenti alla Associazione Friuli Venezia Giulia Film Commission per il sostegno della produzione cinematografica e audiovisiva, per le iniziative previste dal Film Fund e per le spese connesse allo svolgimento dell'attività istituzionale».

12. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11, comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1300 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9207 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

13. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 12, fanno carico all'unità previsionale di base 14.3.360.1.1111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 9188 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

14. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, lettera b), della legge regionale 4/1999 come modificata dall'articolo 18, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5400 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «del cinema,» sono soppresse.

15. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6, comma 5, lettera c), della legge regionale 4/1999 come modificata dall'articolo 18, comma 3, fanno carico all'unità previsionale di base 8.3.300.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 5401 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nella cui denominazione le parole «, del cinema» sono soppresse.

16. All'onere complessivo di 4.480.000 euro suddiviso in ragione di 2.240.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 1, 2, 6, 7 e 9, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5400 - 560.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5406 - 370.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5408 - 295.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5410 - 475.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5415 - 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5413 - 185.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.2.300.1.283 capitolo 5305 - 140.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
- UPB 8.3.300.1.291 capitolo 5394 - 30.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.

Art. 17

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 14, 15 e 16 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali);

b) l'articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);

c) l'articolo 38 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 (modificativo dell'articolo 49 della legge regionale 4/1984);

d) l'articolo 68 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19 (modificativo dell'articolo 49 della legge regionale 4/1984);

e) l'articolo 103 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (modificativo dell'articolo 49 della legge regionale 4/1984);

f) i commi 82, 83 e 84 dell'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);

g) i commi 77 e 78 dell'articolo 7 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003);

h) i commi 14 e 15 dell'articolo 7 della legge regionale 18 gennaio 2006 , n. 2 (Legge finanziaria 2006);

i) il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (modificativo del comma 14 dell'articolo 7 della legge regionale 2/2006).

Art. 18

(Modifiche alle leggi regionali 68/1981 e 4/1999)

1. La lettera a) del primo comma dell'articolo 2, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è sostituita dalla seguente:

«a) le attività musicali e teatrali;».

2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), le parole «del cinema,» sono soppresse.

3. Alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999 le parole «, del cinema» sono soppresse.

Art. 19

(Norme transitorie e finali)

1. I procedimenti in corso e quelli avviati prima dell'approvazione dei rispettivi regolamenti previsti dalla presente legge sono regolati dalla normativa previgente. Le abrogazioni di cui all'articolo 17 e le modifiche di cui all'articolo 18 hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di attuazione della presente legge.

2. Nelle more dell'approvazione del Piano regionale delle sale cinematografiche di cui all'articolo 13, le autorizzazioni di cui all'articolo 14, sono rilasciate sulla base della normativa vigente fino alla data di approvazione del Piano medesimo.

3. Con apposite convenzioni con la Cineteca del Friuli di cui all'articolo 6 e con le mediateche pubbliche riconosciute ai sensi dell'articolo 7 la Regione provvede a disciplinare il trasferimento e le modalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo regionale.

4. I contributi di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 6 novembre 2006

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 6

– Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come da ultimo modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 157/2006, è il seguente:

Art. 5

(Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale)

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero.

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei princìpi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice.

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.

– Il testo dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252, è il seguente:

Art. 26

(Deposito dei film - Soggetti obbligati e istituti depositari)

1. Il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca Nazionale una copia positiva nuova, conforme al negativo o al master, dei documenti di cui all'articolo 2, lettera f), numero 4). Nel caso di film riconosciuti di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche consegna alla Cineteca nazionale anche una copia negativa del film.

2. Per i film ammessi ai benefici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, il produttore di opere filmiche assolve all'obbligo di deposito legale mediante la consegna della copia di cui all'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 28 del 2004.

3. L'esportazione definitiva dei negativi originali di film è comunicata alla Cineteca nazionale, alla quale il produttore di opere filmiche, o i suoi aventi causa, garantiscono il libero accesso in perpetuo ai negativi originali, a fini di duplicazione conservativa e restauro.

4. Un'ulteriore copia dei documenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 4), è consegnata ad istituti della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato, provvisti di idonee strutture di conservazione ed individuati, per ciascuna regione, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con le modalità indicate all'articolo 4.

Nota all'articolo 13

– Il testo dell'articolo 18 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è il seguente:

Art. 18

(Associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica)

1. Per circolo di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita anche con atto privato registrato, che svolge attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni.

2. Per associazione nazionale di cultura cinematografica si intende l'associazione senza scopo di lucro, costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.

3. Ai fini del presente decreto, il Direttore generale competente provvede al riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica e, triennalmente, all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

4. Le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell'àmbito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale.

5. Alle associazioni nazionali di cui al comma 2 viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all'articolo 19, commisurato alla struttura organizzativa dell'associazione, nonché all'attività svolta dalla stessa nell'anno precedente, secondo modalità tecniche definite con il decreto ministeriale di cui all'articolo 19, comma 3.

6. Le associazioni nazionali ed i circoli ad esse aderenti possono assumere, per il perseguimento dei fini sociali, la gestione di sale cinematografiche e video riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di film.

Note all'articolo 17

– La legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, reca: "Modificazioni ed integrazioni di normative e di procedure vigenti in diversi settori di intervento dell'Amministrazione regionale nonché ulteriori disposizioni finanziarie".

– La legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, reca: "Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l'anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali".

– La legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990)".

– La legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)".

– La legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)".

– La legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, reca: "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2006)".

– La legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, reca: "Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7".

Note all'articolo 18

– Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

(Settori di intervento)

Per il raggiungimento delle finalità enunciate all'articolo precedente l'Amministrazione regionale promuove direttamente e sostiene mediante l'erogazione di contributi e finanziamenti le seguenti attività:

a) l*e attività musicali e teatrali*;

b) le attività di promozione culturale - produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;

c) le attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive di particolare rilevanza e significato a livello regionale, nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli - Venezia Giulia fuori del territorio regionale;

d) le attività intese allo sviluppo degli scambi culturali e le attività giovanili internazionali di natura culturale;

e) le attività volte alla tutela e alla valorizzazione della lingua e cultura friulana e delle altre lingue e culture locali.

– Il testo dell'articolo 6, commi da 4 a 11, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1999)), come da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 55, della legge regionale 1/2005, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

(Riordino del finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e della formazione professionale)

- omissis -

4. Gli enti, le istituzioni e gli organismi operanti nei settori delle attività culturali e di spettacolo che sono riconosciuti di interesse regionale possono beneficiare di contributi annui a sostegno della propria attività istituzionale. Il riconoscimento di organismo culturale di interesse regionale e la relativa determinazione dell'importo complessivo dei mezzi finanziari a essi destinati dal bilancio regionale avviene mediante iscrizione in apposita tabella, approvata dal Consiglio regionale quale allegato alla legge finanziaria e sottoposta a revisione periodica a cadenza annuale.

4 bis. La tabella individua distintamente gli organismi per i quali la gestione dell'intervento finanziario di promozione e sostegno della relativa attività istituzionale spetta alle Province, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite nelle materie di cui ai titoli II, III e VI della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), e indica in modo corrispondente l'importo complessivo delle risorse da trasferire a ciascuna Provincia a titolo di concorso regionale nel finanziamento dell'intervento contributivo di competenza della Provincia medesima.

5. Possono essere riconosciuti ai sensi del comma 4 gli enti, le istituzioni e gli organismi culturali e di spettacolo, senza fine di lucro, che svolgano da almeno un triennio la propria attività e che appartengano a una delle seguenti categorie:

a) associazioni ed enti che curano la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale e la corrispondente programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;

b) associazioni ed enti che organizzano festival, rassegne o altre manifestazioni a carattere concorsuale, di livello internazionale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore;

c) associazioni ed istituti che operano in modo permanente per l'organizzazione di attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, della musica e dello spettacolo;

d) associazioni costituite per la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale;

e) associazioni ed istituti che svolgono in modo permanente attività di organizzazione di iniziative culturali e di divulgazione della cultura umanistica, letteraria e scientifica;

f) istituti di studi e ricerche nelle discipline della storiografia, delle scienze giuridiche, economiche e sociali.

6. I soggetti interessati al riconoscimento presentano domanda documentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro il 30 giugno di ciascun anno;

7. (ABROGATO)

8. Gli organismi inseriti nella Tabella di cui al comma 4 sono sottoposti al controllo della Direzione regionale dell'istruzione e cultura per quanto riguarda la destinazione dei fondi loro assegnati e sono tenuti a presentare annualmente alla stessa Direzione i seguenti documenti:

a) relazione riassuntiva dell'attività svolta nell'anno precedente, unitamente alla documentazione a rendiconto del contributo ricevuto e al conto consuntivo dell'ente;

b) programma di attività per l'anno di riferimento e relativo bilancio preventivo.

9. Il contributo annuale della Regione a favore di ciascuno dei soggetti individuati ai sensi del comma 4 è concesso ed erogato in unica soluzione anticipata all'inizio di ciascun esercizio, di norma entro sessanta giorni dalla data di presentazione della corrispondente istanza da parte del legale rappresentante dell'ente beneficiario, corredata della documentazione indicata al comma 8. Con distinto provvedimento l'ufficio competente provvede, altresì, sulla base della verifica della documentazione di cui al comma 8, lettera a), all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente. Il provvedimento di concessione è emesso con la espressa riserva che il contributo può essere oggetto di revoca o rideterminazione qualora, a conclusione del procedimento amministrativo di verifica della documentazione presentata a rendiconto dell'attività realizzata nell'esercizio precedente, venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative vigenti in materia.

10. A decorrere dall'esercizio 2001, ai fini della determinazione della misura massima dei contributi da concedere agli enti, istitu-

zioni e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale si applica il limite indicato all'articolo 29, primo comma, della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68.

10 bis. A decorrere dall'esercizio 2001 il limite di cui al comma 10 è elevato all'85 per cento con riferimento agli enti operanti nei settori della cultura umanistica, letteraria e scientifica e agli istituti di studi e ricerche nel settore della storiografia.

11. Le istituzioni e gli enti culturali destinatari di contributi ordinari annuali della Regione, individuati sulla base di specifiche disposizioni di legge, sono esclusi da altri contributi o sovvenzioni previsti da norme regionali generali in materia di promozione delle attività culturali.

- omissis -

LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge n. 180

- d'iniziativa dei consiglieri Colussi, Alzetta, Blasina, Canciani, Metz, Tonutti, Zorzini, presentato al Consiglio regionale il 3 febbraio 2006;
- assegnato alla VI Commissione permanente il 16 febbraio 2006, con parere della II Commissione permanente.
- esaminato dalla VI Commissione permanente nelle sedute del 21 luglio 2006 e del 19 settembre 2006 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza del consigliere Colussi e, di minoranza, del consigliere Camber;
- esaminato e approvato a maggioranza con modifiche dal Consiglio regionale nella seduta del 4 ottobre 2006.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/7560/06 del 25 ottobre 2006

O02
06_45_1_DPR_313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2006, n. 0313/Pres.

Art. 24 Accordo Collettivo Nazionale per i rapporti con i medici pediatri di libera scelta. Istituzione comitato regionale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, il rapporto tra il Servizio Sanitario Nazionale ed i medici pediatri di libera scelta è disciplinato da apposita convenzione, di durata triennale, conforme all'Accordo Collettivo Nazionale stipulato ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

RILEVATO che:

- il vigente Accordo Collettivo Nazionale (di seguito denominato Accordo) per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta è stato reso esecutivo, in conformità alle disposizioni recate dall'art. 2-nonies, della legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottata il 15 dicembre 2005 ed è entrato in vigore nella data medesima;
- l'anzidetto Accordo, in sede di prima applicazione, concerne il triennio economico 2001-2003 ed il bien-

nio normativo ed economico 2004-2005, mentre, a regime, avrà durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte economica, ai sensi dell'art. 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO l'art. 24 del succitato Accordo, il quale dispone che:

- in ciascuna Regione è istituito un Comitato permanente regionale composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali, domiciliati nella Regione, di cui all'art. 22, comma 10;
- la composizione del comitato prevede, oltre alla presenza di un rappresentante per ogni sigla sindacale firmataria dell'accordo collettivo nazionale, una quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse OO.SS. firmatarie, definita nell'ambito degli accordi regionali, direttamente proporzionale alla rispettiva consistenza associativa, purché espressione di almeno il 10% del numero complessivo degli iscritti alle OO.SS.;
- il Comitato permanente è preposto:

  a) alla definizione degli Accordi regionali;

  b) a formulare proposte ed esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme del presente Accordo e degli Accordi regionali;

  c) a fornire indirizzi sui temi di formazione di interesse regionale;

  d) a collaborare per la costituzione di gruppi di lavoro, composti da esperti delle Aziende e da pediatri di libera scelta, per la verifica degli standard erogativi e d'individuazione degli indicatori di qualità.
- l'attività del Comitato permanente è comunque prioritariamente finalizzata a fornire indirizzi uniformi alle Aziende per l'applicazione dell'Accordo nazionale e degli Accordi regionali ed è sede di osservazione degli Accordi aziendali.
- la Regione fornisce il personale, i locali e quant'altro necessario per assicurare lo svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale;

CONSTATATO che il summenzionato Accordo non indica il numero dei componenti del Comitato regionale, limitandosi a stabilire, come su evidenziato, che esso è costituito da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle Organizzazioni sindacali, di cui all'art. 22, comma 10, demandando, alla contrattazione regionale, la definizione dei contenuti e delle modalità d'attuazione dei compiti ad esso assegnati dall'Accordo medesimo;

VISTO l'art. 22, dell'Accordo in parola che, al comma 10, precisa che sono legittimate alla trattativa, alla definizione e alla firma degli Accordi regionali le organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo, in possesso dei requisiti di rappresentatività a livello nazionale (numero di iscritti non inferiore al 5% delle deleghe complessive per la ritenuta del contributo sindacale);

PRESO ATTO che, ai sensi del su citato art. 22, comma 10, risultano legittimate alla trattativa regionale, per aver sottoscritto l'Accordo, le Organizzazioni sindacali FIMP e CIPE;

ATTESO che, per quanto concerne le regole sul funzionamento del Comitato regionale, in mancanza di specifiche previsioni nelle disposizioni contrattuali del summenzionato Accordo, possono trovare applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 12, comma 4, limitatamente all'espletamento delle funzioni di segretario, e commi 5 e 6 e nell'art. 14, comma 1, limitatamente alla durata in carica del Comitato, e commi 2 e 3 del D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613;

PRESO ATTO che:

- la Direzione centrale salute e protezione sociale ha indetto, in data 23 maggio 2006, una riunione, tenutasi, a Trieste, presso la Direzione centrale medesima, con le OO.SS. legittimate alla trattativa, per stabilire la rispettiva quota aggiuntiva di rappresentanti, in base a quanto previsto dal comma 2, del su citato art. 24 dell'Accordo;
- l'anzidetta Direzione, con nota del 29.5.2006, prot.n. 11963/SPS/AMM., ha interpellato la S.I.Sa.C.

(Struttura interregionale sanitari convenzionati) in quanto, nel corso della suddetta riunione, la CIPE ha sostenuto che la trattativa sindacale per la stipula dell'accordo regionale, deve avvenire in due fasi. Alla prima parteciperebbero le organizzazioni sindacali, rappresentate paritariamente; solo nella seconda fase interverrebbe il Comitato regionale che, sostanzialmente, si limiterebbe a prendere atto della conclusione delle trattative e, quindi, a sottoscrivere l'accordo regionale;

- la S.I.Sa.C., con nota del 7.6.2006, prot. n. 865/2006, ha chiarito che: "non è nella ratio, né tanto meno nell'intenzione dei contraenti al momento della sottoscrizione dell'ACN in oggetto, la previsione di una contrattazione regionale distinta in due fasi (trattativa e presa d'atto)";

- l'Assessore alla salute e alla protezione sociale:

    - con nota del 29 giugno 2006, prot. n. 3031/S/06, nel comunicare, alle anzidette OO.SS., la risposta dalla S.I.Sa.C., le ha invitate ad accordarsi sul numero dei rispettivi rappresentanti in seno all'organo collegiale in argomento;

    - non avendo ricevuto risposta all'anzidetta nota, ha convocato, nuovamente, in data 6 settembre 2006, a Trieste, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la FIMP e la CIPE affinché provvedessero all'anzidetto adempimento. Nel corso dell'incontro la CIPE ha confermato di voler designare due rappresentanti e la FIMP a sua volta ne ha indicati otto;

    - considerato che la composizione del Comitato è da sempre paritetica e che, quindi, accogliendo le proposte delle OO.SS, i componenti sarebbero sedici, configurandosi un organo collegiale troppo numeroso e, quindi, poco funzionale, ha invitato la parte sindacale a ridurre il numero dei propri rappresentanti avvertendo che, qualora le OO.SS. non modificassero il proprio orientamento, sarebbe stato costretto ad intervenire, stabilendo che la composizione del Comitato sarebbe stata di tre rappresentanti della FIMP e uno della CIPE;

RILEVATO che l'Assessore alla salute e alla protezione sociale, non avendo le suindicate organizzazioni sindacali modificato il loro orientamento, ha comunicato, al Vicedirettore centrale salute e protezione sociale, con nota prot.n. 3265/S del 3.10.2006:

- i tre nominativi dei componenti FIMP e il nominativo del componente CIPE, di seguito indicati, tenendo, comunque, conto delle designazioni effettuate, con le note dell'11.9.2006 e del 13.3.2006, dalle anzidette OO.SS.:

Membri titolari	Membri supplenti
Dott. Giuseppe MONTANARI (FIMP)	Dott. Daniele VENIER (FIMP)
Dott. Giancarlo BESOLI (FIMP)	Dott. Paolo LUBRANO (FIMP)
Dott.ssa Lorena LOSCHI (FIMP)	Dott.ssa Daniela ROSENWIRTH (FIMP)
Dott. Vincenzo COLACINO (CIPE)	Dott.ssa Stefania SANSOTTA (CIPE)

- i nominativi dei componenti da lui designati quali rappresentanti della Regione in seno al Comitato in parola, di seguito elencati:

Membri titolari	Membri supplenti
Dott. Ezio Beltrame (Presidente)	Dott. Giorgio SIMON (A.R.S.)
Dott. Cesare Beniamino Stumpo (Regione FVG – DCSPS)	Dott. Rosario Blanco (Regione FVG – DCSPS)
Dott.ssa Isabella LANZONE (A.S.S. 2 Isontina)	Dott. Romano BLARZINO (A.S.S. 3 Alto Friuli)
Dott. Massimo SIGON (A.S.S. 4 Medio Friuli)	Dott. Luciano PLETTI (A.S.S. 5 Bassa Friulana)

CONSTATATO che dalle dichiarazioni rilasciate, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, ai sensi dell'art. 55, della L.R. n. 1/2000, dai soggetti designati a far parte del Comitato in parola, risulta che per nessuno di essi sussistono motivi di incompatibilità;

ATTESO che, venendo adottato il presente provvedimento, per cause non imputabili all'Amministrazione regionale, con notevole ritardo rispetto alla tempistica prevista dall'Accordo, appare opportuno, sulla falsariga di quanto già avvenuto per i medici di medicina generale, demandare, al Comitato regionale, il compito di individuare, ove lo ritenga necessario, un gruppo di lavoro ristretto, di non più di quattro componenti, due di parte pubblica e due di parte sindacale, nell'intento di agevolare e accelerare l'attività negoziale del Comitato stesso;

ATTESO che l'art. 21, del precitato Accordo, dispone:

- al comma 1, che: "Ai componenti di parte medica, convenzionati per la pediatria di famiglia, presenti nei Comitati e Commissioni, previsti dal presente Accordo e da normative nazionali, regionali o aziendali, è rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi nella misura prevista dagli Accordi regionali e le spese di viaggio nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme delle pubblica amministrazione";
- al comma 2, che il suddetto onere è posto a carico dell'Azienda di iscrizione del pediatra;

RITENUTO, per quanto sin qui esposto:

- di istituire il Comitato regionale, di cui al precitato art. 24 dell'Accordo, nella composizione innanzi indicata;
- di rinviare, per quanto concerne il suo funzionamento, alle regole contenute nel D.P.R. n. 613/1996, innanzi richiamate;
- di demandare, al Comitato regionale, il compito di istituire un gruppo di lavoro ristretto, di non più di quattro componenti;
- di corrispondere, ai componenti di parte medica, del Comitato regionale e del gruppo di lavoro, qualora istituito, la misura del rimborso spettante per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, ammontante a € 103,29 (centotre/29), stabilito negli Accordi regionali recepiti e resi esecutivi con Deliberazione giuntale del 23 maggio 2003, n. 1547, che, per effetto della Norma transitoria n. 4, dell'Accordo, conservano i loro effetti giuridici ed economici fino all'entrata in vigore dei successivi Accordi regionali, nonché le spese di viaggio nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione;

RITENUTO, altresì, di confermare, rispettivamente, come segretario effettivo e segretario supplente, le sig.re Daniela Odomiri e Majda Gregori, entrambe dipendenti regionali, addette alla Direzione centrale salute e protezione sociale, che già in precedenza svolgevano tale funzione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 2006, n. 2344;

DECRETA

1. È istituito, ai sensi dell'art. 24 dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta, inerente al triennio economico 2001-2003 e al biennio normativo ed economico 2004-2005, reso esecutivo mediante intesa nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, adottata il 15 dicembre 2005, il Comitato regionale che, in base a quanto indicato in narrativa, è così composto:

Delegazione di parte pubblica

Membri titolari	Membri supplenti
Dott. Ezio Beltrame (Presidente)	Dott. Giorgio SIMON (A.R.S.)
Dott. Cesare Beniamino Stumpo (Regione FVG – DCSPS)	Dott. Rosario Blanco (Regione FVG – DCSPS)
Dr.ssa Isabella LANZONE (A.S.S. 2 Isontina)	Dott. Romano BLARZINO (A.S.S. 3 Alto Friuli)
Dott. Massimo SIGON (A.S.S. 4 Medio Friuli)	Dott. Luciano PLETTI (A.S.S. 5 Bassa Friulana)

Delegazione di parte sindacale

Membri titolari	Membri supplenti
Dott. Giuseppe MONTANARI (FIMP)	Dott. Daniele VENIER (FIMP)
Dott. Giancarlo BESOLI (FIMP)	Dott. Paolo LUBRANO (FIMP)
Dott.ssa Lorena LOSCHI (FIMP)	Dott.ssa Daniela ROSENWIRTH (FIMP)
Dott. Vincenzo COLACINO (CIPE)	Dott.ssa Stefania SANSOTTA (CIPE)

Segretario

Segretario effettivo Daniela Odomiri	Segretario supplente Majda Gregori

2. Si dà atto che tutti i soggetti designati a far parte del Comitato hanno dichiarato, ai sensi dell'art. 55 della L.R. n. 1/2000, l'insussistenza di motivi di incompatibilità.

3. Si fa rinvio, per quanto concerne il funzionamento del Comitato regionale alle disposizioni contenute nell'art. 12, comma 4, limitatamente all'espletamento delle funzioni di segretario, e commi 5 e 6 e nell'art. 14, comma 1, limitatamente alla durata in carica del Comitato, e commi 2 e 3 del D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613.

4. È indicata, quale sede del Comitato regionale, la Direzione centrale salute e protezione sociale, sita in Trieste, Riva Nazario Sauro n. 8.

5. È demandata, al Comitato regionale, l'eventuale istituzione di un gruppo di lavoro ristretto, di non più di quattro componenti, due di parte pubblica e due di parte sindacale, nell'intento di agevolare e accelerare l'attività negoziale del Comitato stesso.

6. È stabilito che, ai componenti di parte sindacale, del Comitato regionale e del gruppo di lavoro, qualora istituito, sia rimborsata, con onere a carico delle rispettive Aziende d'iscrizione, la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, nell'importo di € 103,29 (centotre/29), stabilito negli Accordi regionali recepiti e resi esecutivi con Deliberazione giuntale del 23 maggio 2003, n. 1547, che, per effetto della Norma transitoria n. 4, dell'Accordo, conservano i loro effetti giuridici ed economici fino all'entrata in vigore dei successivi Accordi regionali, nonché le spese di viaggio nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 ottobre 2006

ILLY

B03
06_45_1_DPR_315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2006, n. 0315/Pres.

Iscrizione a Bilancio di fondi statali erogati per il finanziamento delle spese relative all'attività dei consiglieri di parità ai sensi dell'art. 9, comma 1 decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di data 28 aprile 2006, ha ri-

partito tra le regioni e le province autonome le risorse del Fondo nazionale per l'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità disponibili nell'esercizio finanziario 2006 e ciò in attuazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196;

ATTESO che, in base a tale atto, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia spettano per le finalità innanzi indicate risorse pari a €113.785,72-;

VERIFICATO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia risultano già istituiti appropriati capitoli di entrata (numero 749) e di spesa (numero 8549), nell'ambito di definite unità previsionali di base di entrata (2.3.814) e di spesa (9.2.320.1.2972), aventi lo specifico scopo di accogliere i fondi erogati dallo Stato in attuazione della legge citata;

RITENUTO pertanto necessario procedere alle opportune iscrizioni allo scopo di far affluire al bilancio regionale le indicate risorse;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.3.814, con riferimento al capitolo 749, è iscritto lo stanziamento di euro 113.785,72 per l'anno 2006.

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 9.2.320.1.2972, con riferimento al capitolo 8549, è iscritto lo stanziamento di euro 113.785,72 per l'anno 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 ottobre 2006

ILLY

A04
06_45_1_DPR_316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2006, n. 0316/Pres.

Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della L.R. 14/2003, art. 6, comma 4. Approvazioni modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres. con il quale è stato approvato il "Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli Elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4";

VISTO l'articolo 8 del suddetto regolamento relativo ai parametri produttivi dei vigneti giovani ed in particolare i commi 2 e 3;

CONSIDERATO che, a termini dell'articolo 1, comma 4, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune di mercato vitivinicolo la campagna vitivinicola inizia il 1° agosto di ogni anno e si conclude il 31 luglio dell'anno successivo;

ATTESO che normalmente, l'impianto di un vigneto nel caso di posa a dimora di barbatelle, si effettua nei mesi primaverili che vanno da marzo a giugno come pure, talvolta, in alcune località della regione, anche nei mesi di novembre e dicembre, mentre impiegando piantine in vaso allo stato vegetativo l'impianto può essere realizzato anche nel mese di luglio;

CONSIDERATO che, facendo riferimento alla campagna viticola per quanto concerne l'entrata in produzione di un vigneto giovane, alla luce delle diverse tempistiche di impianto, si può porre i produttori nella condizione di rivendicare produzioni che taluni vigneti in molti casi non sono in grado di conseguire;

RITENUTO, pertanto, di elevare di una campagna viticola la decorrenza della entrata in piena produzione di un vigneto come pure quella relativa al primo periodo giovanile dello stesso;

SENTITE le Camere di Commercio della Regione, le Organizzazioni professionali agricole e gli Organismi vitivinicoli operanti sul territorio regionale;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., da ultimo modificato dal D.P.Reg. 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2360 dd. 06/10/2006;

DECRETA

Sono approvate le modifiche al "Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT)", in esecuzione della L.R. 14/2003, art. 6, comma 4", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni quali modifiche a Regolamento della Regione

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 ottobre 2006

ILLY

A04
06_45_1_DPR_316_ALL

Modifiche al Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 del D.P.Reg. 062/2006)

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 62/Pres. la parola "terza" è sostituita dalla parola "quarta".

2. Al comma 3 dell'articolo 8 del D.P.Reg. 62/2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto e quella successiva sono pari a zero";

b) alla lettera b) la parola "prima" è sostituita dalla parola "seconda";

c) alla lettera c) la parola "seconda" è sostituita dalla parola "terza";

d) alla lettera d) la parola "terza " è sostituita dalla parola "quarta".

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

A15
06_45_1_DPR_317

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2006, n. 0317/Pres.

L.R. 45/1985, art. 2. Riconoscimento di avversità atmosferica di carattere eccezionale per l'evento "venti impetuosi" verificatosi nella provincia di Pordenone il 29 giugno 2006 e delimitazione dei territori danneggiati.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102 "Nuovo Fondo di solidarietà nazionale";

VISTA la legge 3 agosto 2004, n. 204;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 recante "Nuove norme per gli interventi diretti alla pronta ripresa delle aziende e delle infrastrutture agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

CONSIDERATO che il 29 giugno 2006 la provincia di Pordenone è stata interessata da "venti impetuosi", evento calamitoso che per la sua intensità ha arrecato notevoli danni alle strutture aziendali;

VISTE le risultanze degli accertamenti effettuati dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna tramite l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone;

VISTA la DGR 29 settembre 2006, n. 2290, recante all'oggetto "Dlgs 102/2004, art. 6, comma 1 e L 204/2004: Richiesta allo Stato di dichiarazione dell'esistenza di eccezionale avversità atmosferica per l'evento venti impetuosi verificatosi in provincia di Pordenone il 29 giugno 2006. Delimitazione dei territori danneggiati ed individuazione delle provvidenze da applicare" di cui è stata inoltrata copia al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota prot. RAF/9/7.13/101667 dd. 16.10.2006;

RAVVISATA la necessità di applicare il disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e ritenuto di dover emanare il decreto che costituisce condizione per la concessione delle provvidenze previste dalla precitata legge regionale n. 45/85, all'evento "venti impetuosi" verificatosi nella provincia di Pordenone il 29 giugno 2006;

DECRETA

1) Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta avversità atmosferica di carattere eccezionale l'evento "venti impetuosi" verificatosi nella provincia di Pordenone il 29 giugno 2006.

2) È delimitato come territorio danneggiato i Comuni e le località riportati nel prospetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, unitamente alla specificazione delle provvidenze da applicare tra quelle previste dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

3) Nelle località danneggiate dei Comuni di cui al precedente punto 2) si potranno concedere tutte le provvidenze previste dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle di cui agli articoli 7 e 9 della legge stessa.

4) Le domande per il conseguimento delle provvidenze di cui ai punti 2) e 3) dovranno essere presentate, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pordenone, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di declaratoria dell'esistenza di eccezionali avversità atmosferiche per l'evento “venti impetuosi” verificatosi nella provincia di Pordenone il 29 giugno 2006. Detto termine è previsto dall'articolo 5, comma 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 ottobre 2006

ILLY

A15
06_45_1_DPR_317_ALL

"venti impetuosi" del 29 giugno 2006

PROVINCIA DI PORDENONE

Comuni, località interessate dall'evento e provvidenze invocate

Comuni danneggiati	Località danneggiate	Provvidenze invocate Decr. Lgs. 102/04
Aviano	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Budoia	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Fontanafredda	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Maniago	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Montereale Valcellina	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Pinzano al Tagliamento	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Polcenigo	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Roveredo in Piano	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
San Giorgio della Richinvelda	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
San Martino al Tagliamento	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
San Quirino	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Vivaro	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3
Zoppola	Intero territorio comunale	art. 5, comma 3

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

O02
06_45_1_DPR_318

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2006, n. 0318/Pres.

L.R. 9/2003, art. 2 - Nomina Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche (F.R.I.E.).

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 con il quale sono state trasferite alla Regione Friuli Venezia Giulia le funzioni amministrative relative al Fondo di rotazione per iniziative economiche (F.R.I.E.) di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908 e successive modificazioni ed integrazioni;

RILEVATO che la legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 ha disciplinato la composizione e la nomina dell'organo di amministrazione del Fondo;

CONSIDERATO che l'articolo 2 della citata legge regionale prevede che il Comitato di gestione sia nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze e sia composto da: un Presidente, quattro membri designati dalla Giunta regionale, scelti su terne di esponenti delle attività economiche indicati rispettivamente dalle Camere di Commercio di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, sei membri designati dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, di cui due in rappresentanza delle minoranze;

PRESO ATTO che i componenti del Comitato durano in carica tre anni, possono essere confermati e che gli stessi devono essere in possesso dei requisiti previsti dal regolamento emanato con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 marzo 1998, n. 161, recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione;

CONSIDERATO che il Comitato attualmente in carica è stato nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0384/Pres. di data 21 ottobre 2003 ed è prossimo alla sua naturale scadenza (21 ottobre 2006);

ATTESO che la Giunta per le nomine del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, nella seduta del 26 settembre 2006 tenuto conto:

- dei requisiti professionali e degli incarichi precedentemente svolti risultanti dal "curriculum";
- degli indirizzi di gestione indicati nella relazione illustrativa;

ha espresso parere favorevole sulla riconferma alla nomina del rag. Mario Zarli a Presidente del Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli-Venezia Giulia - FRIE;

PRESO ATTO che, con nota prot. n. 8/6841-06 di data 5 ottobre 2006, il Presidente del Consiglio regionale ha comunicato che nella seduta del 2 ottobre 2006, il Consiglio regionale ha proceduto all'elezione di sei Componenti, di cui due in rappresentanza delle minoranze, del Comitato di gestione del FRIE ai sensi della L.R. 9/2003 e che sono risultati eletti:

- in rappresentanza della maggioranza, i signori:

BIGOT MAURO;

SOINI LUIGI;

LIVA RENZO;

LONGO BRUNO;

- in rappresentanza delle minoranze, i signori:

QUINTO MICHELA;

CARBONE FABIO;

CONSIDERATO che, a fronte della richiesta prot. REF. 13.935/III//D-O/17 dd. 25 luglio 2006, per la nomina del nuovo Comitato di gestione del FRIE le C.C.I.A.A. hanno fatto pervenire le seguenti indicazioni, complete dei relativi curricula:

C.C.I.A.A. TRIESTE (nota 4.10.2006):
AZZARITA rag. MAURO
STANISSA dott. WALTER
GIORGI CLAUDIO

C.C.I.A.A. UDINE (nota 28.9.2006):
FANTINI rag. GUIDO
LUCI ADRIANO
ZANIRATO SERGIO

C.C.I.A.A. GORIZIA (nota 26.9.2006)
FLAMIO dott. FLAVIO
NANUT cav. ERVINO
BRESSAN dott. GIORGIO

C.C.I.A.A. PORDENONE (nota 28.9.2006):
MAZZARIOL dott. MASSIMO
ORNELLA dott. GIANLUIGI
FREALDO dott. GIORDANO

VISTO il proprio decreto n. 0297/Pres. di data 16 settembre 2004 con il quale sono stati stabiliti gli importi dell'indennità annuale di carica, nonché del gettone di presenza per i componenti del Comitato di gestione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2415 dd. 12 ottobre 2006;

DECRETA

È nominato il Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE), con durata di tre anni, nella seguente composizione:

MARIO ZARLI (Presidente)

Componenti designati dal Consiglio regionale:

MAURO BIGOT
FABIO CARBONE
RENZO LIVA
BRUNO LONGO
MICHELA QUINTO
LUIGI SOINI

Componenti scelti nell'ambito delle terne proposte dalle rispettive C.C.I.A.A.:

AZZARITA rag. MAURO (TRIESTE)
FANTINI rag. GUIDO (UDINE)
FLAMIO dott. FLAVIO (GORIZIA)
MAZZARIOL dott. MASSIMO (PORDENONE)

Sono confermate le indennità e le competenze dei componenti del Comitato di gestione del Fondo di rotazione per iniziative economiche (FRIE), di cui al precedente decreto n. 0297/Pres. di data 16 settembre 2004, nella misura di:

INDENNITÀ ANNUA DEL PRESIDENTE € 35.000,00

INDENNITA' ANNUA DEL VICE PRESIDENTE€		12.000,00
INDENNITA' ANNUA COMPONENTE DI COMITATO	€	5.000,00

COMPETENZE

GETTONE DI PRESENZA (MEDAGLIA PER RIUNIONE)	€	250,00
DIARIE		
1. in Provincia di residenza	€	-
2. fuori Provincia di residenza, nella Regione Friuli Venezia Giulia	€	200,00
3. fuori Regione Friuli Venezia Giulia		
- onnicomprensiva senza rimborso del pernottamento	€	700,00
- con rimborso del pernottamento (pié di lista)	€	450,00
RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO		
uso auto propria (a Km)	€	0,60
uso altri mezzi rimborso a presentazione di documentazione		

Gli oneri relativi alle indennità di carica, gettoni di presenza e rimborsi spese di viaggio dei componenti del Comitato fanno carico al Fondo di rotazione per iniziative economiche - F.R.I.E. - (gestione fuori bilancio) c/c n. 105.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 ottobre 2006

ILLY

I01
06_45_1_DPR_319

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2006, n. 0319/Pres.

Regolamento per l'attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei Capi III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati). Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), ed in particolare l'articolo 30, il quale stabilisce che i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi contributivi previsti dalla legge stessa vengano definiti con regolamento da approvare previo parere della competente Commissione consiliare;

VISTE inoltre le norme dei Capi III e IV della legge citata, che prevedono l'attuazione di numerosi interventi contributivi per i quali risulta necessario dettare una puntuale disciplina dei criteri e delle modalità di gestione, e specificamente, in tale ambito, le disposizioni di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 comma 8, 24, 25 e 28;

RITENUTO di definire in un quadro unitario ed organico la disciplina attuativa delle disposizioni sopraindicate, mediante l'adozione di un unico testo regolamentare;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) ed in particolare l'articolo 30;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2403 del 12 ottobre 2006, adottata previo parere favorevole espresso dalla III Commissione consiliare permanente;

DECRETA

È approvato il "Regolamento per l'attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei Capi III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 20 ottobre 2006

ILLY

I01
06_45_1_DPR_319_ALL

Regolamento per l'attuazione di interventi in materia di immigrazione, ai sensi dei Capi III e IV della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2005, n 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati), di seguito denominata legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei seguenti contributi:

a) interventi in materia di discriminazione e protezione sociale, previsti dagli articoli 13, 14, 16, 17, 18 e 19 della legge;

b) interventi di politica abitativa di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, della legge;

c) interventi in materia di servizi territoriali, previsti dall'articolo 21 della legge;

d) interventi di politica sociale, previsti dall'articolo 22 della legge;

e) interventi per la creazione di servizi di mediazione culturale in ogni ente del servizio sanitario regionale, di cui all'articolo 23, comma 8, della legge;

f) interventi in materia di istruzione ed educazione interculturale, previsti dall'articolo 24 della legge;

g) interventi di formazione di cui all'articolo 25 della legge;

h) interventi in materia di integrazione e comunicazione interculturale, previsti dall'articolo 28 della legge.

Art. 2

(Soggetti attuatori degli interventi)

1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 si provvede mediante la concessione di contributi per il finanziamento delle iniziative progettuali proposte dai seguenti soggetti:

a) Comuni, anche in forma associata, per gli interventi di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 20, commi 4 e 5, 21, 22, 24 e 28 della legge;

b) Province e altri enti pubblici, per gli interventi di cui agli articoli 13, 16 e 17 della legge; Province, per gli interventi di cui agli articoli 21, 22, 24 e 28 della legge;

c) Enti del servizio sanitario regionale, per gli interventi di cui agli articoli 22 e 23, comma 8, della legge;

d) Associazioni ed Enti iscritti all'Albo regionale di cui all'articolo 10 della legge, per gli interventi di cui agli articoli 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 comma 4, 21, 22, 25 e 28 della legge;

e) Istituzioni scolastiche statali , paritarie e altri enti pubblici, per gli interventi di cui agli articoli 24 e 25 della legge;

f) ATER per gli interventi di cui all'articolo 20, comma 4, della legge;

g) Enti di formazione accreditati presso la Regione, per gli interventi di cui all'articolo 25 della legge.

Art. 3

(Oggetto degli interventi e spese ammissibili)

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 si suddividono come segue:

a) interventi che sviluppano azioni di carattere generale, da attuare mediante il finanziamento di progetti proposti da soggetti appartenenti alle categorie indicate all'articolo 2;

b) interventi che sviluppano azioni volte al perseguimento di obiettivi specifici di particolare interesse per l'Amministrazione regionale, mediante il finanziamento di progetti mirati.

2. I progetti di cui al comma 1 devono contenere:

a) l'indicazione dell'ente attuatore e della persona responsabile per l'organizzazione;

b) l'illustrazione dell'oggetto dell'iniziativa prevista e dei risultati attesi, corredata da un preventivo di spesa analitico, recante la specificazione risorse da reperire e delle tipologie di spesa da sostenere;

c) l'indicazione dei tempi di realizzazione.

3. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dai soggetti attuatori, direttamente riferibili alla realizzazione del progetto, rientranti nelle seguenti tipologie:

a) prestazioni aggiuntive di personale interno impiegato nella realizzazione dell'iniziativa e nelle correlate attività di progettazione, organizzazione, documentazione e verifica;

b) consulenze e collaborazioni esterne per lo svolgimento delle medesime attività;

c) affitto di locali, utenze per servizi generali, noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali e altri beni e prodotti, specificamente utilizzati nella realizzazione dell'iniziativa.

Art. 4

(Attuazione degli interventi)

1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) si provvede, in conformità al

Piano regionale integrato di cui all'articolo 5 della legge, mediante l'emanazione di appositi bandi che fissano il termine e le modalità per la presentazione delle domande di contributo e determinano la misura massima del contributo da concedere a fronte della spesa ammessa.

2. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) si provvede mediante la stipula di convenzione con il soggetto attuatore, con la quale vengono definiti i tempi e le modalità di realizzazione dell'iniziativa progettuale, l'ammontare del finanziamento e le modalità di erogazione e di rendicontazione.

Art. 5

(Concessione dei contributi)

1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) sono concessi dal Direttore del Servizio competente in materia di immigrazione, che provvede contestualmente alla loro liquidazione per una quota non superiore al 90% dell'importo concesso.

2. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) sono concessi dal Direttore centrale competente in materia di immigrazione, contestualmente all'approvazione della convenzione; il Direttore del Servizio competente in materia di immigrazione provvede alla loro liquidazione per una quota non superiore al 90% dell'importo concesso.

3. Il saldo è corrisposto a consuntivo, contestualmente all'approvazione del rendiconto delle spese sostenute.

Art. 6

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

(Abrogazioni e disciplina transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati, in particolare, i regolamenti emanati con i seguenti decreti del Presidente della Regione:

a) DPReg 15 ottobre 2002, n. 0313/Pres. (Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari);

b) DPReg 31 ottobre 2003, n .400/Pres (Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti alle scuole dell' infanzia della Regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di programmi specifici di mediazione linguistica, culturale ed interculturale a favore di bambini immigrati extracomunitari);

c) DPReg 16 aprile 2004, n. 0128/Pres (Regolamento per la realizzazione di attivita' di sostegno a favore degli immigrati e delle loro famiglie, di misure per la tutela dei rifugiati e profughi, di interventi per iniziative a favore di una civile convivenza);

d) DPReg 16 aprile 2004, n. 0129/Pres (Regolamento per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di corsi di alfabetizzazione e approfondimento della lingua italiana a favore degli immigrati extracomunitari);

e) DPReg 15 febbraio 2005, n. 037/Pres (Modifiche e integrazioni al "Regolamento per la concessone di finanziamenti per realizzazione di corsi di sostegno scolastico a favore di studenti immigrati extracomunitari").

2. Ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi i regolamenti di cui al comma 1.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

P03
06_45_1_DPR_320

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2006, n. 0320/Pres.

Aree della laguna di Marano-Grado suscettibili di concessione per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi. Individuazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, e successive modifiche, avente ad oggetto "Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado";

VISTO il proprio decreto 27 settembre 2006, n. 0289/Pres., in vigore dal 19 ottobre 2006, concernente "LR 31/2005. Regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado. Approvazione.";

ATTESO CHE l'articolo 3, comma 1, del predetto regolamento prevede che l'Amministrazione regionale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d'intesa con l'Assessore alla salute e protezione sociale, individui ogni tre anni le aree da mettere a bando per il rilascio delle concessioni ai fini dell'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado;

CONSIDERATO che il rilascio delle concessioni di cui al ripetuto regolamento è consentito solo nell'ambito delle superfici della laguna di Marano - Grado classificate con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2004, n. 3585, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, quali zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi;

CONSIDERATO che nelle aree individuate da mettere a bando per il rilascio delle concessioni ai fini dell'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado dovranno essere rispettati gli obiettivi e i limiti fissati dagli articoli 1 e 2 del più volte citato regolamento;

ATTESO CHE il Dipartimento di biologia dell'Università degli Studi di Trieste ha presentato, in data 4 novembre 2005, lo studio affidato dalla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna con convenzione di data 23 giugno 2005 avente come oggetto "Individuazione di aree idonee all'attività di venericoltura nella laguna di Marano e Grado";

PRESO ATTO che detto studio del Dipartimento di biologia dell'Università degli Studi di Trieste individua le aree da mettere a bando come dettato dall'articolo 3, comma 1, del summenzionato regolamento, indicando le coordinate GAUSS BOAGA delle superfici assentibili;

VISTO altresì il decreto ministeriale 24 febbraio 2003 "Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano", con il quale sono state individuate le aree da sottoporre ad interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio;

PRESO ATTO che la zona individuata dallo studio del Dipartimento di biologia dell'Università di Trieste risulta totalmente esterna alla zona individuata dal precitato decreto ministeriale, e che pertanto nelle aree proposte come assentibili per il rilascio di concessioni per l'attività di venericoltura il decreto ministeriale medesimo non prevede che debba essere effettuato alcuno degli interventi ivi elencati;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2006, n. 2418;

DECRETA

1. È approvata la delimitazione delle aree demaniali della laguna di Marano - Grado da mettere a bando per il rilascio di concessioni per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento per il rilascio di concessioni in aree demaniali per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado, previsto dall'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31, e successive modifiche, e approvato con proprio decreto 27 settembre 2006, n. 0289/Pres., così come riportata nell'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Nelle aree delimitate ai sensi del punto 1 qualsiasi utilizzo delle aree medesime deve essere preceduto dalla presentazione di una relazione d'incidenza avente i contenuti previsti dall'Allegato G al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 ottobre 2006

ILLY

P03
06_45_1_DPR_320_ALL

ALLEGATO A

Coordinate Gauss-Boaga dei punti delle aree demaniali della laguna di Marano – Grado da mettere a bando per l'attività di allevamento di molluschi bivalvi

DESCRIZIONE	Y	X
A1	5062397,832	2371005,603
A2	5062446,015	2371403,123
A3	5062297,435	2372478,091
A4	5061649,236	2372004,339
A5	5061711,158	2371676,507
D1	5061610,791	2372207,877
D2	5062039,256	2372439,236
D3	5062223,257	2372684,57
D4	5062358,191	2373228,394
D5	5062501,303	2373518,707
D6	5062734,37	2373674,085
D7	5062877,482	2373710,885
D8	5063114,639	2373690,441
D9	5063351,795	2373625,018
D10	5063294,55	2373809,019
D11	5063257,75	2374111,598
D12	5063237,306	2374524,578
D13	5063294,55	2374757,645
D14	5063413,129	2374986,624
D15	5063515,351	2375207,425
D16	5063572,596	2375399,603
D17	5063556,24	2375530,448
D18	5063437,662	2375559,071
D19	5063014,687	2375615,938
D20	5062901,743	2375683,704
D21	5062851	2375594
D22	5063050	2375477,046
D23	5063412	2375249
D24	5063115,926	2374760,777
D25	5062911,284	2374886,242
D26	5062864,401	2374814,062
D27	5062592,216	2374853,31
D28	5062381,176	2374987,333
D29	5062355,391	2375248,564
D30	5062271,966	2375327,021
D31	5062325	2375392
D32	5062281,823	2375438,776
D33	5062211,526	2375390,049
D34	5062047,434	2375109,291
D35	5062157,835	2374962,091
D36	5062096,501	2374855,779
D37	5062039,256	2374855,779
D38	5061938,537	2374778,427
D39	5061885	2374824
D40	5061335	2373668

DESCRIZIONE	Y	X
C1	5062571,853	2371524,32
C2	5063277,979	2372739,123
C3	5063328,177	2372862,946
C4	5063435,267	2373472,021
C5	5063328,177	2373461,981
C6	5063103,957	2373548,992
C7	5062863,004	2373565,725
C8	5062622,052	2373425,169
C9	5062538,388	2373267,88
C10	5062394,485	2372739,123
B1	5062542,892	2370969,236
B2	5064465,253	2373129,846
B3	5064332,146	2373241,108
B4	5064288,641	2373418,476
B5	5064338,839	2373682,854
B6	5064325,453	2373803,331
B7	5064208,323	2374007,471
B8	5063957,331	2374224,998
B9	5063508,281	2374288,901
B10	5063626,021	2373726,36
B11	5063671,113	2373593,162
B12	5063652,794	2373077,126
B13	5063532,317	2373087,166
B14	5063485,466	2372809,401
B15	5062595,279	2371253,248
E1	5064569,899	2373247,495
E2	5065172,763	2373925,27
E3	5065112,985	2374042,198
E4	5065182,805	2374181,838
E5	5065400,023	2374298,204
E6	5065469,842	2374368,024
E7	5065326,324	2374445,602
E8	5065244,867	2374399,055
E9	5065163,411	2374243,9
E10	5064975,093	2374129,548
E11	5064771,644	2374282,689
E12	5064511,759	2374643,425
E13	5064412,852	2374876,997
E14	5064426,423	2375132,164
E15	5064589,336	2375229,136
E16	5064760,007	2375248,53
E17	5064825,948	2375244,651
E18	5064822,069	2375481,263
E19	5064810,433	2375508,415
E20	5064445,818	2375438,595
E21	5064279,026	2375426,959
E22	5064019,141	2375485,142
E23	5064088,961	2375384,291
E24	5064119,992	2374957,614
E25	5064065,687	2374856,763
E26	5063770,892	2374550,331
E27	5063666,163	2374468,875
E28	5063821,318	2374445,602
E29	5063949,321	2374410,692
E30	5064104,476	2374333,114

DESCRIZIONE	Y	X
E31	5064379,877	2374038,319
E32	5064496,243	2373712,493
E33	5064465,212	2373537,943
E34	5064469,091	2373340,12
H1	5065638,188	2374448,527
H3	5065981,34	2375243,778
H4	5065915,914	2374852,884
H5	5065807,305	2374724,881
H6	5065593,967	2374643,425
H7	5065524,147	2374542,574
I1	5065559,057	2374794,701
I2	5065791,79	2374938,22
I3	5065826,7	2375159,316
I6	5065485,358	2374973,13
I7	5065493,116	2374860,642
G1	5065012,134	2374317,599
G2	5065136,259	2374546,453
G3	5065209,957	2374604,636
G4	5065396,144	2374585,241
G5	5065444,729	2374638,872
G6	5065330,203	2374763,67
G7	5065268,141	2374961,493
G8	5065287,535	2375213,62
G9	5065275,898	2375485,142
G10	5065129,211	2375533,137
G11	5065097,47	2375473,505
G12	5064961,709	2375473,505
G13	5064950,072	2375151,558
G14	5064907,405	2375039,07
G15	5064771,644	2374996,403
G16	5064674,672	2375085,617
G17	5064577,7	2375039,07
G18	5064600,973	2374883,915
G19	5064682,43	2374666,698
G20	5064926,799	2374344,751
F1	5063584,706	2374585,241
F2	5063774,771	2374732,639
F3	5063906,653	2374934,341
F4	5063898,895	2375085,617
F5	5063701,073	2374837,369
I5	5065534,398	2375395,547
H2	5066265,918	2375147,143
I4	5065858,575	2375285,466
B01	5064211	2372844
B02	5063661,036	2373309,305
D01	5063265,552	2373648,809

AREE ASSENTIBILI

Scala 1:12.500

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

M01
06_45_1_DPR_321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2006, n. 0321/Pres.

Assegnazioni statali destinate alla bonifica e al recupero ambientale dei siti ex estrattivi della Miniera di Raibl a Cave del Predil.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, con decreto assunto di concerto con il Ministero del Tesoro in data 31 luglio 2003 ha incluso l'ex miniera di Raibl sita a Cave del Predil nell'elenco delle aree industriali prioritarie ricomprese nel piano straordinario di bonifica e recupero ambientale previsto e finanziato dall'art. 114, comma 20, legge 23 dicembre 2000, n. 388, rinviando a successivi accordi di programma da concludersi tra le amministrazioni interessate la definizione puntuale degli interventi;

VISTO che in data 16 dicembre 2005, il Ministero dell'Ambiente, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia di Udine e il Comune di Tarvisio hanno concluso l'accordo di programma quadro per la bonifica e il recupero ambientale dei siti ex estrattivi della miniera di Raibl a Cave del Predil, quantificando il costo dell'intervento di bonifica in Euro 1.000.000,00, interamente posto a carico del bilancio dello Stato come risulta dall'art. 6, comma 2 dello stesso accordo;

VISTO il decreto prot. n. 2288/qdv/di/g/sp del 28 marzo 2006 con il quale il Ministero dell'Ambiente, dando corso agli impegni assunti nell'accordo di programma innanzi citato, dispone il pagamento in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia della somma di Euro 1.000.000,00;

VISTA la quietanza di Tesoreria centrale dello Stato numero 30 del 2006 emessa per un importo di Euro 1.000.000,00;

RIGUARDATO lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e verificato che nessun capitolo di entrata e di spesa appare destinato a ricevere tale erogazione;

RITENUTO necessario procedere alle opportune iscrizioni allo scopo di far affluire al bilancio regionale le indicate risorse;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.3.212 di nuova istituzione, denominata "*Assegnazioni statali vincolate per la bonifica e il recupero ambientale delle aree industriali*" è iscritto lo stanziamento di Euro 1.000.000,00 per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 1302 (2.3.2) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 270, Servizio n. 264 - Gestione patrimonio immobiliare - con la denominazione: "*Acquisizione di fondi dallo Stato destinati agli interventi di bonifica e recupero ambientale dei siti ex estrattivi della miniera di Raibl a Cave del Predil - APQ di data 16 dicembre 2005*".

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 52.2.270.2.681 è iscritto lo stanziamento di Euro 1.000.000 per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1485 (2.1.210.2.8.29) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 270, Servizio n. 264 - Gestione patrimonio immobiliare - con la denominazione: "*Spese per gli interventi di bonifica e recupero ambientale dei siti ex estrattivi della miniera di Raibl a Cave del Predil - APQ di data 16 dicembre 2005*".

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 ottobre 2006

ILLY

B03
06_45_1_DPR_322

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2006, n. 0322/Pres.

Assegnazioni statali destinate alla messa in sicurezza delle aree sciabili.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con Decreto n. 21320 del 28 novembre 2005 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha provveduto a ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano le risorse destinate alla messa in sicurezza delle aree sciabili per l'annualità 2004 ai sensi dell'art. 7, comma 5, L. 24 dicembre 2003 n. 363;

RILEVATO che sui contenuti del provvedimento è stata raggiunta l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano come risulta dalla deliberazione n. rep. 2374 di data 24 novembre 2005;

ATTESO che, sulla base dei citati atti, per le indicate finalità, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia spettano per le finalità anzidette risorse pari a Euro 162.319,21;

RIGUARDATA pertanto la necessità di fare confluire tali somme nel bilancio regionale;

VERIFICATO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non risulta istituito un appropriato capitolo di entrata né una definita unità previsionale di base avente lo specifico scopo di accogliere i fondi erogati dallo Stato in attuazione della legge citata, mentre risulta istituito un capitolo di spesa destinato a sostenere i procedimenti di spesa posti in essere dalla Regione per le finalità di cui allo stesso provvedimento;

RITENUTO pertanto necessario procedere alle opportune iscrizioni allo scopo di far affluire al bilancio regionale le indicate risorse;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 2.3.743, di nuova istituzione al titolo II, categoria III, rubrica n. 360 con la denominazione "*Assegnazioni vincolate ad interventi di promozione turistica - di parte capitale*", è iscritto lo stanziamento di Euro 162.319,21 per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 685 (2.3.2.) da istituire nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 360, Sevizio n. 295, Servizio per lo sviluppo del sistema turistico regionale - denominato: "*Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi mirati alla messa in sicurezza delle aree sciabili*".

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 6.5.360.2.2201 è iscritto lo stanziamento di Euro

162.319,21 per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 8955, già istituito nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 ottobre 2006

ILLY

B03
06_45_1_DPR_323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2006, 0323/Pres.

Assegnazioni statali destinate al Commissario delegato per l'emergenza socio-ambientale determinatasi nel Comune di Tolmezzo.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che con nota prot. n. 649418 di data 18 ottobre 2006 l'Ufficio finanziamenti grandi enti della Cassa depositi e prestiti ha comunicato di avere erroneamente accreditato sul conto corrente regionale n. 2967857, acceso presso la Tesoreria regionale, la somma di Euro 2.517.631,72 destinato invece alla contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza socio - ambientale nel Comune di Tolmezzo ai sensi della Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 3182 di data 14 febbraio 2002;

CONSIDERATO che l'annullamento del movimento contabile da parte della stesso ente versante comporterebbe un ritardo nell'impiego delle indicate risorse, come risulta dalla stessa nota in appresso citata;

RITENUTO pertanto necessario che l'Amministrazione regionale, al fine di accelerare l'approvvigionamento della contabilità speciale, provveda essa stessa allo storno dei fondi;

RIGUARDATO lo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e verificato che nessun capitolo di entrata e di spesa appare destinato a ricevere tale erogazione;

RITENUTO necessario procedere alle opportune iscrizioni allo scopo di far affluire al bilancio regionale le indicate risorse;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

DECRETA

Art. 1

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 6.1.110 di nuova istituzione, denominata "*Entrate per partite di giro non contabili - Acquisizione per conto terzi di assegnazioni statali vincolate*" è iscritto lo stanziamento di Euro 2.517.631,72 per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 440 (6.1.3) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 250, Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - con la denominazione: "*Acquisizione di fondi dallo Stato destinati alla contabilità speciale di cui alla Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 3182 di data 14 febbraio 2002 - Partita di giro*".

Art. 2

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, a carico dell'unità previsionale di base 56.2.250.4.1716 "*Spese per partite di giro non contabili - Trasferimento in favore di terzi di assegnazioni statali vincolate*" - di nuova istituzione alla Funzione obiettivo n. 56 - Programma 56.2, Rubrica n. 250 - è iscritto lo stanziamento di Euro 2.517.631,72- per l'anno 2006 con riferimento al capitolo 1610 (2.1.413.2.08.16) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 250, Servizio n. 242 - Risorse finanziarie - con la denominazione: "*Trasferimenti in favore della contabilità speciale di cui all'Ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 3182 di data 14 febbraio 2002 - Partita di giro*".

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 ottobre 2006

ILLY

B03
06_45_1_DPR_324

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2006, 0324/Pres.

Assegnazioni statali per l'attuazione del progetto "Evoluzione del sistema DGR nazionale" nell'ambito del programma "Mattoni del SSN".

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con convenzione del 10 novembre 2004 fra la Regione Emilia - Romagna (in qualità di Capogruppo) e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali - Roma, la nostra Regione è stata individuata quale beneficiario del progetto "Evoluzione del sistema DRG nazionale" - compreso nel Programma "Mattoni del S.S.N." - finalizzato a promuovere, a livello nazionale, una base metodologica comune di classificazioni, codifiche e conoscenze, in vista dello sviluppo del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS);

CONSIDERATO che per la realizzazione di tale progetto è stato attribuito alla Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi della deliberazione n. 1067 di data 4 luglio 2005 della Giunta della Regione Emilia - Romagna, un finanziamento complessivo di euro 80.000,00 euro che verrà erogato dall'Agenzia per i servizi regionali - Roma - tramite la Regione Emilia - Romagna, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 3 della Convenzione sopraccitata;

RAVVISATA la necessità di iscrivere la suddetta assegnazione nel bilancio regionale per le finalità indicate in premessa;

VISTO che nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006 e nel documento tecnico allegato ai bilanci suddetti esistono già le appropriate unità previsionali di base, ma non i corrispondenti capitoli, cui fare affluire la predetta assegnazione e ritenuto di provvedere alla loro istituzione;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della L.R. 16 aprile 1999, n. 7;

VISTA la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 3;

DECRETA

Art. 1

Nell'unità previsionale di base 2.3.429 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli

anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è iscritto lo stanziamento di euro 80.000,00 per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 822 (2.3.2.), che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione «*Acquisizione di fondi per la realizzazione del Programma "Mattoni del S.S.N." - Progetto "Evoluzione del sistema DRG nazionale"*» e con lo stanziamento di euro 80.000,00 per l'anno 2006.

Art. 2

Nell'unità previsionale di base 7.3.310.2.236 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, è iscritto lo stanziamento di euro 80.000,00 per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4655 (2.1.220.3.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 202 - Economia sanitaria - con la denominazione «*Spese per la realizzazione del Progetto "Evoluzione del sistema DRG nazionale" nell'ambito del Programma "Mattoni del S.S.N." - fondi statali*» e con lo stanziamento di euro 80.000,00 per l'anno 2006.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 ottobre 2006

ILLY

F05
06_45_1_DPR_325

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 ottobre 2006, n. 0325/Pres.

L.R. 2/2006, articolo 8, commi 3, 4 e 5. Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 8, commi 3, 4, 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 che prevede interventi dell'Amministrazione regionale a sostegno della formazione imprenditoriale da disciplinare attraverso l'adozione di un regolamento finalizzato alla individuazione delle tipologie di attività ammissibili e dei relativi termini e modalità di attivazione delle attività medesime;

CONSIDERATO che l'Amministrazione regionale ha da tempo avviato politiche di intervento a favore delle PMI a sostegno di processi di innovazione, ristrutturazione, crescita dimensionale e internazionalizzazione;

CONSIDERATO che le strategie di cambiamento strutturale dell'impresa non possono prescindere dalla presenze di risorse umane in possesso di competenze in grado di definire ed implementare le strategie medesime;

CONSIDERATO che nelle PMI l'imprenditore ed i dirigenti costituiscono il riferimento fondamentale per tutte le scelte di carattere strategico connesse allo sviluppo aziendale;

VISTO il testo recante "Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un Programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli Venezia Giulia" predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca e ritenuto di approvarlo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di Autonomia;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2466 del 20 ottobre 2006;

DECRETA

È approvato il "Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un Programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli Venezia Giulia", previsto dall'articolo 8, commi 3, 4, 5 della L.R. 2/2006, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 ottobre 2006

ILLY

F05
06_45_1_DPR_325_ALL

Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, articolo 8, commi 3, 4, 5, recante interventi a sostegno di attività riguardanti la formazione imprenditoriale. Regolamento per la concessione di incentivi per la realizzazione di un Programma integrato di servizi informativi, di accoglienza, formativi e di accompagnamento a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese collocate sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 8, commi 3, 4 e 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, recante interventi a sostegno di attività riguardanti la formazione imprenditoriale, disciplina la concessione di incentivi per la realizzazione di un programma di formazione manageriale e imprenditoriale, di seguito denominato Programma, a favore di imprenditori e dirigenti di piccole e medie imprese e microimprese (PMI) aventi sede legale o operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia .

Art. 2

(Obiettivi e finalità del Programma)

1. Il Programma è realizzato nel biennio 2007/2008 ed è formulato in conformità dei seguenti obiettivi e finalità:

a) sostenere l'aggiornamento degli imprenditori sulle novità che si manifestano nel campo delle tecniche manageriali con riferimento al mercato, alla produzione, alla gestione aziendale per la creazione di figure manageriali nuove e sempre più specializzate ed orientate a specifici target e business aziendali;

b) promuovere la gestione manageriale e la diffusione della cultura manageriale presso l'imprenditoria media e piccola al fine di favorire la progettazione e la realizzazione di percorsi di miglioramento continuo, di implementazione di progetti di sviluppo organizzativo, di riduzione dei costi, di certificazione di qualità;

c) diffondere la conoscenza sulle trasformazioni che si realizzano nei mercati nazionali ed internazionali e le opportunità e criticità che si manifestano;

d) sviluppare le conoscenze sui processi di internazionalizzazione al fine di accrescere la capacità di muoversi in modo adeguato sui mercati internazionali e, in particolare, sviluppare tematiche relative al marketing internazionale, agli strumenti di promozione e gestione delle vendite sui mercati esteri, all'internazionaliz-

zazione della catena del valore, alla gestione dei rischi, al potenziamento del marchio sui mercati esteri, alla conoscenza rispetto a realtà economiche e di mercato di aree e Paesi emergenti;

e) promuovere le opportunità che l'Amministrazione regionale, lo Stato e la Unione Europea mettono a disposizione dell'impresa regionale in materia di ricerca ed innovazione e sviluppo tecnologico ed organizzativo;

f) diffondere le buone prassi in materia di spin off aziendale allo scopo di ottimizzare il ciclo del valore scorporando o riaccorpando in tutto o in parte la produzione, il mercato, le attività di gestione;

g) diffondere le buone prassi in materia di ricerca e innovazione;

h) promuovere le buone prassi e le tecniche per la gestione delle risorse umane con riferimento al tema della motivazione, della formazione continua, dell'innovazione e della creatività diffusa, della valorizzazione delle relazioni industriali.

Art. 3

(Destinatari)

1. Il Programma si rivolge agli imprenditori e dirigenti di PMI, come definite nel decreto del Presidente della Regione n. 0463/Pres. del 29 dicembre 2005 aventi sede legale o operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

(Soggetti proponenti e partenariato)

1. Il Programma può essere presentato dai seguenti soggetti:

a) enti di formazione accreditati, ai sensi del decreto del Presidente della Regione n. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modifiche, sul territorio regionale nelle macrotipologie B - Formazione superiore - o C - Formazione continua e permanente;

b) università;

c) istituti, pubblici o privati, aventi tra i propri fini statutari la formazione di carattere imprenditoriale e manageriale e con comprovata esperienza nel settore.

2. È ammessa la presentazione del Programma da parte di soggetti di cui al comma 1 nelle forme di raggruppamento temporaneo.

3. Ove ricorra la presentazione da parte di un costituendo raggruppamento temporaneo, i soggetti partecipanti, all'atto della presentazione del Programma, si impegnano alla formale costituzione del raggruppamento entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della graduatoria di cui all'articolo 8, comma 10, pena la decadenza dalla titolarità del Programma.

4. Le spese relative alla costituzione del raggruppamento temporaneo sono imputabili al piano di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a).

5. L'attuazione del Programma è sostenuta attraverso un partenariato costituito dal soggetto attuatore e da associazioni di categoria le quali intervengono nella realizzazione del Programma secondo modalità che devono essere descritte nel Programma medesimo. Il sostegno delle associazioni di categoria non comporta la loro formale partecipazione al raggruppamento temporaneo né, nel caso di titolarità del Programma da parte di un solo soggetto, conduce alla costituzione formale di un raggruppamento con il titolare del Programma.

6. Il Programma deve altresì individuare i rappresentanti delle associazioni di categoria partecipanti al Comitato di Indirizzo di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d).

Art. 5

(Presentazione delle candidature e delle proposte di Programma)

1. Il Programma è presentato utilizzando il formulario di cui all' allegato A.

2. Ciascun soggetto, quale proponente unico ovvero capofila o componente di un costituendo raggruppamento, non può presentare più di una candidatura.

3. Il mancato o incompleto utilizzo del formulario di cui all'allegato A, la mancata o incompleta sottoscrizione della modulistica medesima e la presenza del medesimo soggetto in più di una candidatura sono causa di esclusione della proposta di Programma dalla fase di valutazione.

Art. 6

(Articolazione del Programma)

1. Il Programma si compone di due parti:

a) piano di informazione e sensibilizzazione, nel quale il proponente descrive le modalità attraverso le quali intende portare a conoscenza dei potenziali destinatari le finalità del Programma e le procedure per l'accesso alle attività formative previste dal Programma medesimo;

b) piano formativo, che è costituito dall'insieme dei prototipi formativi che costituiscono l'offerta del Programma e che sono attivati dal soggetto attuatore ogniqualvolta si determini la presenza del numero minimo di allievi previsto dall'allegato B e da azioni, anche individualizzate, di accoglienza e accompagnamento.

2. I prototipi formativi costituenti il piano formativo devono sviluppare gli obiettivi e le finalità previsti dall'articolo 2. Il proponente presenta prototipi formativi corrispondenti al fabbisogno rilevato rispetto ai citati obiettivi e finalità.

3. L'architettura didattica, finanziaria ed i costi ammissibili sono disciplinati secondo quanto indicato nell'allegato B.

Art. 7

(Aiuti di stato)

1. I prototipi formativi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) rientrano nella disciplina degli aiuti di stato e, in particolare, nella disciplina di esenzione dall'obbligo di notifica di cui al regolamento (CE) n. 68/2001 del 12 gennaio 2001 e successive modifiche, con l'applicazione delle intensità lorde massime di aiuto pari al 35 per cento dei costi sovvenzionabili per la formazione specifica, e pari al 70 per cento dei costi sovvenzionabili per la formazione generale con le maggiorazioni previste dal regolamento medesimo.

2. È generale la formazione interaziendale e comunque quella che si conclude con una prova finale e con il rilascio di una attestazione certificata dall'Amministrazione regionale.

Art. 8

(Valutazione ex ante, graduatoria e ammissione al finanziamento)

1. La valutazione ex ante delle candidature e delle relative proposte di Programma è svolta da una Commissione, costituita con provvedimento del Direttore centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, composta da:

a) quattro rappresentanti della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di seguito denominata Direzione;

b) un rappresentante dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione;

c) un rappresentante della Direzione centrale Attività Produttive.

2. Il piano di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 6, comma 1 , lett. a) viene valutato secondo i requisiti di ammissibilità sulla base dell'esame dei seguenti aspetti:

a) coerenza e qualità progettuale;

b) coerenza finanziaria.

c) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione.

3. I prototipi formativi del piano formativo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b) sono valutati attraverso l'esame di ciascun prototipo formativo, secondo modalità di tipo comparativo. A ciascun prototipo viene attribuito un punteggio, non superiore a 60, sulla base dei seguenti criteri:

a) partenariato (fino ad un massimo di punti 12);

b) analisi e risultati attesi (fino ad un massimo di punti 18);

c) moduli, qualità ed organizzazione didattica (fino ad un massimo di punti 24);

d) coerenza e completezza del progetto (fino ad un massimo di punti 6).

Il punteggio minimo di ciascun prototipo per l'utile inserimento del medesimo in graduatoria è pari a punti 35.

4. Le modalità di realizzazione delle fasi di accoglienza e accompagnamento previste dal piano formativo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b) sono valutate secondo i requisiti di ammissibilità sulla base dell'esame dei seguenti aspetti:

a) coerenza e qualità progettuale;

b) coerenza finanziaria.

c) utilizzo corretto del formulario predisposto dalla Regione.

5. A seguito della fase di valutazione la Direzione adotta gli atti di approvazione della graduatoria.

6. Ogni Programma, per l'utile inserimento nella graduatoria, deve essere composto da:

a) il piano di informazione e sensibilizzazione di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a) che ha superato positivamente la valutazione di ammissibilità;

b) il piano formativo di cui all'articolo 6, comma 1, lett. b), composto da tutti i prototipi che nella fase di selezione hanno conseguito un punteggio di almeno 35, che devono essere in un numero pari ad almeno l'80% di quelli presentati, e dalla descrizione delle modalità attuative delle azioni di accoglienza e accompagnamento che deve avere superato positivamente la valutazione di ammissibilità.

7. La mancata sussistenza anche di una delle condizioni di cui al comma 6 esclude il Programma dall'utile inserimento nella graduatoria.

8. Ai fini della composizione della graduatoria la Direzione procede alla individuazione del punteggio di ciascun Programma dato dalla media dei punteggi di tutti i prototipi che hanno raggiunto la soglia minima di 35 punti.

9. Il soggetto attuatore è il proponente del Programma collocato al primo posto della graduatoria.

10. La graduatoria nonché gli elenchi dei Programmi e dei prototipi esclusi dalla graduatoria sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione

Art. 9

(Articolazione dei finanziamenti)

1. La proposta di Programma deve prevedere il rispetto delle seguenti percentuali di finanziamento:

a) piano di informazione e sensibilizzazione: non più dell'8 per cento della disponibilità finanziaria complessiva;

b) attività formative - attraverso la realizzazione dei prototipi formativi: almeno il 72 per cento della disponibilità finanziaria complessiva;

c) azioni di accoglienza e accompagnamento: non più del 20 per cento della disponibilità finanziaria complessiva.

Art. 10

(Modalità di pagamento)

1. L'erogazione degli incentivi da parte della Direzione a favore del soggetto attuatore avviene secondo le seguenti fasi di anticipazione e saldo:

a) prima anticipazione, pari al 25 per cento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui all'articolo 11;

b) seconda anticipazione, pari al 30 per cento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, ad avvenuto effettivo utilizzo, certificato dal soggetto attuatore, di almeno il 70 per cento della prima anticipazione;

c) terza anticipazione, pari al 40 per cento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, ad avvenuto effettivo utilizzo, certificato dal soggetto attuatore, dell'intera somma di cui alla prima anticipazione e di almeno il 70 per cento della seconda anticipazione. La terza anticipazione non può comunque essere erogata prima del 1° gennaio 2008;

d) saldo, pari alla differenza tra la somma dei costi complessivamente riconosciuti a rendiconto e la somma delle anticipazioni erogate, ad avvenuta verifica del rendiconto.

2. Le erogazioni a titolo di anticipazione avvengono previa presentazione, da parte del soggetto attuatore, di fideiussione bancaria o assicurativa a copertura della somma oggetto di anticipazione. I costi relativi all'accensione delle fideiussione possono essere rendicontati all'interno della quota finanziaria destinata al piano di informazione e sensibilizzazione.

3. L'erogazione della seconda e della terza anticipazione avvengono previa espressione di parere favorevole da parte del soggetto responsabile della valutazione del Programma di cui all'articolo 12, comma 3.

Art. 11

(Attuazione del Programma)

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, la Direzione e il soggetto attuatore provvedono alla sottoscrizione della convenzione con cui vengono disciplinati i rispettivi obblighi ed adempimenti nonché le modalità per la realizzazione del piano di informazione e sensibilizzazione, per l'attivazione e realizzazione dei prototipi formativi e delle azioni di accoglienza e accompagnamento e le relative procedure di gestione e rendicontazione.

Art. 12

(Valutazione del Programma)

1. Le funzioni di valutazione del Programma sono svolte dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia assicura la realizzazione di rapporti intermedi che vengono esaminati ed approvati nelle sedute ordinarie del Comitato di Indirizzo di cui all'articolo 13.

3. L'Agenzia è chiamata ad esprimere un parere in ordine alle modalità di attuazione del Programma, funzionale alla erogazione della seconda e della terza anticipazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c)

Art. 13

(Comitato di indirizzo)

1. Al fine di garantire il monitoraggio del Programma, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della conven-

zione di cui all'articolo 11 è costituito, con provvedimento del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, il Comitato di indirizzo del Programma composto da:

a) il Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) due rappresentanti della Direzione;

c) un rappresentante del soggetto attuatore del Programma;

d) due rappresentanti delle associazioni di categoria costituenti il partenariato di cui all'articolo 4, comma 5.

Partecipa alle sedute del Comitato di indirizzo, con funzioni di osservatore, il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte dalla Direzione.

2. Il Comitato di indirizzo svolge le seguenti funzioni:

a) esamina, nella sua prima seduta, il piano di valutazione presentato dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;

b) esamina lo stato di avanzamento qualitativo e finanziario del Programma;

c) definisce eventuali modifiche o correttivi al Programma ed alle sue modalità di realizzazione, coerenti con le previsioni del presente Regolamento, ove si riscontrino criticità o esigenze di carattere innovativo;

d) esamina i rapporti di valutazione predisposti dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 12 , comma 2;

e) esamina eventuali proposte di aggiornamento del Programma derivanti dal soggetto attuatore. Le proposte di aggiornamento possono riguardare:

   1) la previsione di nuove modalità di realizzazione del piano di informazione e sensibilizzazione;

   2) la previsione di nuovi prototipi formativi;

   3) la previsione di innovazioni nelle modalità di realizzazione delle fasi di accoglienza e accompagnamento.

3. Le proposte di aggiornamento sono subordinate alla successiva fase di valutazione delle proposte medesime da parte della Direzione secondo le modalità di cui all'articolo 8, con la conseguente integrazione del Programma.

4. Il Comitato di indirizzo si riunisce due volte all'anno, previa convocazione del Presidente. Possono essere indette riunioni straordinarie su richiesta di almeno due rappresentanti del Comitato.

Art. 14

(Norma transitoria)

1. Le candidature e le relative proposte di Programma, pena l'inammissibilità, devono pervenire agli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, via San Francesco 37, entro le ore 12.00 del 7 dicembre 2006.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Allegato A (riferito all'articolo 5, comma 1)

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DI UN PROGRAMMA INTEGRATO DI SERVIZI INFORMATIVI, DI ACCOGLIENZA, FORMATIVI E DI ACCOMPAGNAMENTO A FAVORE DI IMPRENDITORI E DIRIGENTI DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLLOCATE SUL TERRITORIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Articolo 8, comma 3, 4 e 5 legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2

SEZIONE A – SOGGETTO PROPONENTE

SOGGETTO PROPONENETE UNICO O CAPOFILA DI RAGGRUPPAMENTO
Denominazione:
Natura giuridica:
Oggetto sociale/finalità/missione e settori di attività:
Anno di costituzione:
Persona da contattare e funzione ricoperta:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
E – mail:

ALTRI SOGGETTI ADERENTI AL RAGGRUPPAMENTO *(ripetere i dati per ciascun soggetto aderente)*
Denominazione:
Natura giuridica:
Oggetto sociale/finalità/missione e settori di attività:
Anno di costituzione:
Persona da contattare e funzione ricoperta:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
E – mail:

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA FACENTI PARTE DEL PARTENARIATO DI CUI ALL'ARTICOLO 4, COMMA 5 - che non fanno parte dell'eventuale raggruppamento da costituire formalmente nelle forme previste dalla normativa vigente. *(ripetere i dati per ciascun soggetto aderente)*
Denominazione:
Natura giuridica:
Oggetto sociale/finalità/missione e settori di attività:
Anno di costituzione:
Persona da contattare e funzione ricoperta:
Indirizzo:
Telefono:
Fax:
E – mail:

SEZIONE B - ISTITUTI PUBBLICI O PRIVATI AVENTI TRA I PROPRI FINI STATUTARI LA FORMAZIONE DI CARATTERE MANAGERIALE [La presente sezione deve essere compilata esclusivamente dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c), proponenti unici ovvero componenti un raggruppamento a titolo di capofila o partecipante al fine della verifica dell'esperienza nel settore]

1. Denominazione dell'istituto

____

____

2. Elencare i percorsi formativi di carattere imprenditoriale o manageriale, di durata non inferiore a 12 ore, realizzati tra il 1° gennaio 2003 ed il 31 dicembre 2005. Per realizzati si intende avviati e conclusi nel periodo indicato

____

____

3. In relazione a ciascuno dei percorsi elencati al punto 1 indicare la sede di realizzazione, la tipologia di destinatari, il numero di partecipanti che hanno concluso il percorso, l'eventuale riferimento del percorso a programmi formativi finanziati con risorse pubbliche – comunitarie, nazionali o regionali

____

____

SEZIONE C - PARTENARIATO

1. Descrivere le motivazioni della scelta del/dei partner/s

____

____

2. Descrivere il ruolo e l'attività svolti da ciascun partner nell'attuazione del Programma

____

____

3. Indicare l'appartenenza dei rappresentanti in seno al Comitato di Indirizzo di cui all'articolo 13

____

____

SEZIONE D – PIANO DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

1. Descrivere le modalità di realizzazione del piano di informazione e sensibilizzazione, con riferimento ai canali informativi ammissibili indicati nell'allegato B

____

____

2. Indicare il cronoprogramma previsto per l'attuazione del piano di informazione e sensibilizzazione

____

____

SEZIONE E – PIANO DI FORMAZIONE - PROTOTIPI FORMATIVI

In relazione a ciascun prototipo formativo predisporre in forma completa la seguente scheda

SCHEDA PROTOTIPO FORMATIVO

1. Denominazione del prototipo:

____

____

2. Analisi del fabbisogno formativo in relazione al prototipo, anche con riguardo agli obiettivi e finalità di cui all'articolo 2 del presente

regolamento:____

____

3. Destinatari dell'intervento formativo:

____

____

4. Risultato atteso sia come cambiamento a livello di partecipante che di organizzazione:

____

____

5. Moduli formativi. Denominazione, obiettivi, contenuti e durata:

____

____

Dati riassuntivi

N° modulo	Titolo	N° ore teoria	N° ore pratica	Durata totale
1				
2				
Ecc...				
Prova finale				

6. Organizzazione dell'aula e della logistica:

____

____

7. Strumenti di monitoraggio dell'attività formativa:

____

____

8. Modalità di realizzazione della prova finale:

____

____

9. Preventivo di spesa
   a) Costo ora/corso: euro _____
   b) Durata in ore: ______
   c) Costo totale: a) * b)-______

SEZIONE F - PIANO DI FORMAZIONE - ATTIVITA' DI ACCOGLIENZA E ACCOMPAGNAMENTO

1. Descrivere le modalità di realizzazione delle attività di accoglienza

____

____

2. Descrivere le modalità di realizzazione delle attività di accompagnamento

____

____

SEZIONE G – PIANO FINANZIARIO

Attività	Costo	Percentuale
Piano di informazione e sensibilizzazione	Euro	%
Piano di formazione – Prototipi formativi	Euro	%
Piano di formazione – Attività di accoglienza e accompagnamento	Euro	%
TOTALE	Euro	100%

SEZIONE H – ULTERIORI INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERATORE

1. Destinatario del pagamento:
   ____
   Via ______________________________ Città ________________
   Provincia ________________ CAP __________

2. Estremi del conto corrente bancario presso cui effettuare i trasferimenti finanziari
   Banca ________________ Via ____________ Città ____________
   Provincia ________________ CAP __________
   N° conto corrente ________________ CAB __________ ABI ____________

3. Estremi del conto corrente postale presso cui effettuare i trasferimenti finanziari: ____________

DICHIARAZIONE FINALE *(DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTI DEL PROPONENTE OVVERO, NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO, DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI)*

IL/I SOTTOSCRITTO/I, LEGALE/I RAPPRESENTANTE/I DEL/I SEGUENTE/I SOGGETTO/I

____

ATTESTA/ATTESTANO CHE PER LO STESSO PROGRAMMA NON E' STATA INOLTRATA ALTRA DOMANDA CHE POSSA COMPORTARE IL CUMULO DEI CONTRIBUTI. DICHIARA/DICHIARANO INOLTRE ESPRESSAMENTE DI ESONERARE CODESTA AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LA TESORERIA DA OGNI RESPONSABILITA' DERIVANTE DA INESATTE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ISTANZA E DALLA MANCATA COMUNICAZIONE, NELLE DOVUTE FORME, DI EVENTUALI VARIAZIONI.
DICHIARANO ALTRESI' DI IMPEGNARSI A COSTITUIRSI FORMALMENTE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO ENTRO 30 GIORNI DALLA FORMALIZZAZIONE DELL'APPROVAZIONE ED AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA *(SOLO NEL CASO LA PROPOSTA DERIVI DA UN COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO)*

SEGUONO FIRME

IL PRESENTE FORMULARIO SI COMPONE DI N. ____ PAGINE

Allegato B (riferito all'articolo 6)

ARCHITETTURA DIDATTICA, FINANZIARIA E COSTI AMMISSIBILI

A. Prototipi formativi

1. Partecipazione ai prototipi formativi. Ogni edizione di prototipo formativo può essere attivata ogniqualvolta si raggiunga un numero minimo di allievi pari a 5. Non si ammettono edizioni di prototipo con più di 25 allievi.
2. Prova finale. Ciascuna edizione di prototipo formativo si conclude con una prova finale di verifica e con il rilascio di un attestato di partecipazione a fronte di una effettiva partecipazione, certificata dall'apposito registro di presenza, ad almeno il 70% della durata complessiva del prototipo medesimo.
3. Durata dei prototipi formativi e architettura finanziaria. Ciascun prototipo formativo deve prevedere una durata espressa in ore. I prototipi possono avere una durata ed un costo massimo corrispondente a quanto indicato nella seguente tabella:

Durata	Costo massimo	Costo ora/corso massimo
12 ore	1560,00	130,00
16 ore	2080,00	130,00
20 ore	2600,00	130,00
24 ore	3120,00	130,00
28 ore	3640,00	130,00
32 ore	4160,00	130,00
40 ore	5200,00	130,00
48 ore	6240,00	130,00
56 ore	7280,00	130,00
64 ore	8320,00	130,00

Nella fase di presentazione del prototipo formativo, il costo previsto per ognuno di essi deve essere espresso in forma aggregata, nel quadro di riferimento dato dal numero delle ore e dal costo ora/corso; detto costo massimo non comprende le ore relative alla docenza.
Il rendiconto deve essere espresso in forma analitica. Nell'ambito del costo massimo indicato in fase di presentazione del prototipo, possono essere rendicontate spese relative a tutte le voci indicate al punto 4 el presente allegato nonché, in misura aggiuntiva, quelle relative alla docenza.
Le spese ammissibili relative alla docenza sono indicate nel punto 4, lettera c) del presente allegato.
Il ricorso a docenze rientranti nella fascia 1 deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nella seguente tabella:

Durata del prototipo	Incidenza percentuale massima della docenza di fascia 1 (con eventuale arrotondamento all'unità superiore)
12 ore	100%
16 ore	75%
20 ore	75%
24 ore	65%
28 ore	55%
32 ore	55%
40 ore	50%
48 ore	50%
56 ore	50%
64 ore	50%

Nella determinazione del costo complessivo di ciascuna edizione di prototipo viene calcolata anche la quota orario del salario dei partecipanti alle attività formative determinata sulla base del costo

orario desumibile dalla busta paga del mese o dei mesi in cui la formazione è stata realizzata, secondo le modalità di calcolo indicate dall'articolo 26 del regolamento di cui al D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni. La somma totale delle quote orarie del salario dei partecipante imputabile a ciascuna edizione di prototipo non può essere superiore al 25% del costo totale della edizione di prototipo stesso determinato dalla somma fra il costo del prototipo determinato in fase di selezione ed il costo complessivo ascrivibile alle docenze.
Il tasso di contribuzione pubblica è determinato, sulla base di quanto previsto dall'articolo 7 con riferimento al costo complessivo dato dalla somma dei seguenti elementi: costo del prototipo approvato in fase di selezione, costo della docenza, quote di salario imputate all'edizione di prototipo.

4. Costi ammissibili. I costi ammissibili per la realizzazione dei prototipi formativi sono i seguenti:
   a) *Progettazione esecutiva*: non più del 5% del costo complessivo del prototipo. Le attività del personale dipendente sono imputabili attraverso il prodotto del costo orario derivante dalla busta paga relativa al periodo della prestazione e ricavabile secondo le modalità indicate dall'art. 26 del regolamento di cui al D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni e le ore di impegno. Le prestazioni del personale non dipendente sono imputabili per un massimo di euro 400,00 + IVA per ciascuna giornata/uomo di impegno.
   b) *Elaborazione materiale didattico:* le prestazioni del personale dipendente sono imputabili attraverso il prodotto del costo orario derivante dalla busta paga relativa al periodo della prestazione e ricavabile secondo le modalità indicate dall'art. 26 del regolamento di cui al D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni e le ore di impegno. Le prestazioni del personale non dipendente sono imputabili per un massimo di euro 400,00 + IVA per ciascuna giornata/uomo di impegno.
   c) *Docenza:* le prestazioni del personale dipendente sono imputabili attraverso il prodotto del costo orario derivante dalla busta paga relativa al periodo della prestazione e ricavabile secondo le modalità indicate dall'art. 26 del regolamento di cui al D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni e le ore di impegno. Le prestazioni del personale non dipendente devono essere rese all'interno della seguente disciplina:

Fascia	Tipologia	Costo orario massimo
1	• Docente universitario ordinario • Dirigente di ricerca • Dirigente d'azienda ed imprenditore con esperienza almeno decennale • Professionista ed esperto di formazione manageriale con esperienza almeno decennale	Euro 200,00 + IVA
2	• Docente universitario associato • Dirigente d'azienda ed imprenditore con esperienza almeno triennale • Professionista ed esperto di formazione manageriale con esperienza almeno triennale	Euro 100,00 + IVA
3	• Ricercatore, imprenditore e professionista della formazione manageriale con esperienza inferiore a tre anni	Euro 70,00 + IVA

   d) *Direzione:* le prestazioni possono essere realizzate da personale dipendente con l'imputazione del prodotto del costo orario derivante dalla busta paga relativa al periodo della prestazione e ricavabile secondo le modalità indicate dall'art. 26 del regolamento di cui al D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni e le ore di impegno. Ove non riconducibili a prestazioni di personale dipendente possono essere svolte da personale esterno con curriculum adeguato alle mansioni svolte con un compenso orario massimo pari a euro 60,00 + IVA
   e) *Coordinamento:* le prestazioni possono essere realizzate da personale dipendente con l'imputazione del prodotto del costo orario derivante dalla busta paga relativa al periodo della

prestazione e ricavabile secondo le modalità indicate dall'art. 26 del regolamento di cui al D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni e le ore di impegno. . Ove non riconducibili a prestazioni di personale dipendente possono essere svolte da personale esterno con curriculum adeguato alle mansioni svolte con un compenso orario massimo pari a euro 55,00 + IVA

f) *Tutor:* le prestazioni del personale dipendente sono imputabili attraverso il prodotto del costo orario derivante dalla busta paga relativa al periodo della prestazione e ricavabile secondo le modalità indicate dall'art. 26 del regolamento di cui al D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni e le ore di impegno. . Ove non riconducibili a prestazioni di personale dipendente possono essere svolte da personale esterno con curriculum adeguato alle mansioni svolte con un compenso orario massimo pari a euro 50,00 + IVA

g) *Segreteria/amministrazione:* le prestazioni devono essere realizzate da personale dipendente con l'imputazione del prodotto del costo orario derivante dalla busta paga relativa al periodo della prestazione e ricavabile secondo le modalità indicate dall'art. 26 del regolamento di cui al D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni e le ore di impegno.

h) *Personale ausiliario:* le prestazioni devono essere realizzate da personale dipendente con l'imputazione del prodotto del costo orario derivante dalla busta paga relativa al periodo della prestazione e ricavabile secondo le modalità indicate dall'art. 26 del regolamento di cui al D.P.Reg. n. 0125/Pres./2001 e successive modifiche e integrazioni e le ore di impegno.

i) *Trasferte:* le trasferte del personale dipendente sono riconosciute sulla base di quanto contenuto nella busta paga del mese di riferimento. Per le trasferte sostenute da personale non dipendente si riconoscono i seguenti costi:
   1) spese di viaggio relativamente a:
      - viaggio aereo, ove la residenza del professionista sia ad almeno 300 km dal luogo della prestazione;
      - viaggio ferroviario;
      - utilizzo del mezzo proprio con riconoscimento di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza;
      - utilizzo di autobus del servizio pubblico;
   2) spese di pernottamento (alberghi fino a 4 stelle);
   3) spese per i pasti (non più di 30,00 euro a pasto).

j) *Assicurazioni.*

k) *Affitto locali e attrezzature:* le spese relative all'affitto di aule didattiche o attrezzature sono ammissibili nei soli casi in cui il prototipo formativo si realizzi presso sedi occasionali.

l) *Materiali didattici e di consumo.*

m) *Telefono*

n) *Spese postali*

o) *Cancelleria e stampati*

B. Piano di informazione e sensibilizzazione

1. In fase di presentazione del Programma, i costi relativi al Piano di informazione e sensibilizzazione devono essere espressi in forma aggregata.
2. Sono ammissibili spese relative alla alimentazione dei seguenti canali informativi:
   a) informatico/multimediale, con la realizzazione o implementazione di un sito internet, con la produzione di materiale documentario e prodotti informativi specifici, con la elaborazione di iper testi;
   b) cartaceo, attraverso la produzione di materiale divulgativo;
   c) iniziative seminariali, con l'organizzazione di incontri tematici;
   d) mass media, con servizi stampa dedicati, diffusione di notizie/spot su radio e televisioni nazionali e locali.

   Ulteriori forme di pubblicizzazione potranno essere concordate tra la Direzione centrale e il soggetto attuatore.
3. In fase di rendicontazione i costi sostenuti devono essere espressi in forma analitica, con la dimostrazione della coerenza fra attività realizzata e canali informativi ammissibili.

C. Attività di accoglienza e accompagnamento

1. La fase di accoglienza si realizza attraverso colloqui, anche individualizzati e della durata non superiore a 1 giornata/uomo per ciascun destinatario, al fine di evidenziare l'effettivo fabbisogno e delineare l'ottimale partecipazione ai prototipi formativi.
2. La fase di accompagnamento si realizza attraverso azioni di consulenza individualizzata al fine favorire le prime fasi di ricaduta ed applicazione dei contenuti della formazione. L'azione di consulenza a favore di ciascun destinatario non può essere superiore a 6 giornate/uomo.
3. In fase di presentazione del Programma, i costi relativi alle fasi di accoglienza e accompagnamento devono essere espressi in forma aggregata.
4. In fase di rendicontazione i costi sostenuti devono essere espressi in forma analitica, con la distinzione tra fase di accoglienza e fase di accompagnamento.
5. I costi ammissibili per la realizzazione delle fasi di accoglienza e accompagnamento sono i seguenti:
   a) giornata/uomo per consulenza: non più di euro 600,00 + IVA
   b) spese di viaggio relativamente a:
      - viaggio aereo, ove la residenza del professionista sia ad almeno 300 km dal luogo della prestazione;
      - viaggio ferroviario;
      - utilizzo del mezzo proprio con riconoscimento di 1/5 del costo di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza;
      - utilizzo di autobus del servizio pubblico;
   c) spese di pernottamento (alberghi fino a 4 stelle);
   d) spese per i pasti (non più di 30,00 euro a pasto).

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

L01
06_45_1_DPR_327

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 in materia di lavori pubblici.» Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina organica dei lavori pubblici";

VISTE in particolare le modifiche apportate a detta disciplina normativa con la legge regionale 26 maggio 2006, n. 9;

VISTO in particolare l'articolo 4 della legge regionale 14/2002 che prevede che sia emanato il regolamento di attuazione della legge medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare;

VISTO il proprio decreto 5 giugno 2003 n. 0165/Pres. con il quale è stato approvato il "Regolamento di attuazione della LR 14/2002 in materia di lavori pubblici";

VISTE le modifiche proposte al citato testo regolamentare come predisposte dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici;

VISTA la delibera n. 2079 dell'8 settembre 2006 con cui è stato approvato, in via preliminare, il regolamento recante "Modifiche al D.P.Reg. 0165/2003 (Regolamento di attuazione della LR 14/2002 in materia di lavori pubblici)";

VISTA la nota prot. n. 11/6496-D6 del 25 settembre 2006 con la quale il Presidente del Consiglio regionale comunica che la IV Commissione permanente nella seduta n. 116 del 21 settembre 2006 ha deliberato, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sulla deliberazione e sulle modifiche apportate in sede di Commissione;

VISTO l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2330 del 6 ottobre 2006;

DECRETA

È approvato il regolamento recante "Modifiche al Regolamento di attuazione della LR 14/2002 in materia di lavori pubblici", emanato con DPReg. n. 0165/Pres./2003, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2006

ILLY

L01
06_45_1_DPR_327_ALL

Modifiche al "Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici" di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

Art. 1

(Modifiche all'art. 1 del DPReg 0165/Pres/2003)

1. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres. (Regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

"3. Sono soggetti al Regolamento i contratti misti che hanno ad oggetto principale l'esecuzione di lavori.".

Art. 2

(Modifiche all'art. 2 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003, è sostituita dalla seguente:

"a) «Amministrazioni aggiudicatrici» quelle di cui al paragrafo 9 della Direttiva 2004/18/CE;".

Art. 3

(Modifiche all'art. 4 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 del DPReg 0165/Pres/2003, le parole: ", ad esclusione di quelli di cui all'articolo 9, comma 9, lettera c) della legge, e ne motiva la scelta" sono soppresse.

Art. 4

(Modifiche all'art. 40 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 40 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 40

(Attività preliminare all'affidamento dei servizi di progettazione)

1. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 9, della legge 14/2002, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9, il Responsabile unico del procedimento sceglie la procedura più rispondente all'interesse pubblico tra quelle disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del Regolamento. Nei casi di cui all'articolo 9, comma 9bis, della legge 14/2002, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9, il Responsabile unico del procedimento procede ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento."

Art. 5

(Modifiche all'art. 43 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 43 del D.P.Reg 0165/Pres/2003, le parole: "vigenti tariffe professionali" sono sostituite dalle parole "tariffe professionali d.i riferimento".

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 43 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003, le parole: "vigenti tariffe professionali" sono sostituite dalle parole "tariffe professionali di riferimento".

3. La formula indicata al comma 4 dell'articolo 43 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003 è sostituita dalla seguente:

P = ai x 25+bi x 25+ci x 25+di x 25

4. La legenda degli indicatori che rappresentano gli elementi da utilizzare nella formula di cui al comma 4 dell'articolo 43 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003 è integrata con il seguente elemento:

Ymax = massimo valore degli scarti Yi

5. Il comma 6 dell'articolo 43 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

"6. La lettera d'invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati e deve indicare:

a) la documentazione di cui all'articolo 44, comma 1 lettera b);

b) l'indicazione del fattore ponderale da assegnare agli elementi di valutazione dell'offerta qualora suddivisi in sub-elementi."

Art. 6

(Modifiche all'art. 44 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 44 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

"c) una busta contenente l'offerta economica costituita da:

1. ribasso percentuale da applicarsi sull'intero importo stimato a base di gara, opportunamente giustificato analiticamente;

2. riduzione da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico, opportunamente giustificato con puntuale cronoprogramma."

2. Il comma 4 dell'articolo 44 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

"4. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati nel bando di gara e possono variare:

a) per l'elemento di cui al comma 2 lettera a): da 20 a 45;

b) per l'elemento di cui al comma 2 lettera b): da 20 a 40;

c) per l'elemento di cui al comma 2 lettera c): da 10 a 20;

d) per l'elemento di cui al comma 2 lettera d): da 5 a 15."

3. Il comma 7 dell'articolo 44 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

"7. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata utilizzando metodi multicriteri o multiobiettivi da indicarsi nel bando o nell'avviso di gara ovvero, in alternativa, utilizzando il seguente sistema multicriterio e multiobiettivo:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa e le modalità di gestione di cui al comma 2 dell'articolo 44 lettere a) e b) attraverso la media dei punteggi, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai singoli commissari e moltiplicati per il peso ponderale di cui al comma 4;

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa ed il tempo di esecuzione dei lavori, i punteggi relativi agli elementi c) e d) di cui al comma 2 vanno assegnati sulla base della seguente formula:

Vi = Pmin/Pi * Peso

dove:

Vi = punteggio da assegnare al concorrente i-esimo;

Pm = prezzo o tempo minimo offerto;

Pi = prezzo o tempo del concorrente i-esimo;

P = peso dell'elemento c) o dell'elemento d) stabilito nel bando.

Art. 7

(Modifiche all'art. 45 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. L'articolo 45 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 45

(Affidamento dei servizi di progettazione di importo inferiore a 100.000,00 euro)

1. L'affidamento dei servizi di progettazione di importo stimato superiore a 40.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro è preceduto dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell'albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione. L'avviso è contestualmente inviato agli Ordini professionali.

2. L'avviso deve contenere il numero massimo dei soggetti da invitare a presentare un'offerta, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e gli elementi di cui all'articolo 43, comma 1 lettere a), b), c), d), e) f), h), i) ed n).

3. Il numero massimo di candidati da invitare per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e accessori è compreso tra cinque e dieci.

4. Il candidato interessato si segnala alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito informatico della Regione e, contestualmente alla segnalazione presenta una dichiarazione con la quale:

a) attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare previste dalla vigente normativa nazionale;

b) attesta di essere iscritto all'albo professionale;

c) indica i lavori corrispondenti alle classi e alle categorie dell'opera da realizzare per i quali il professionista ha svolto i servizi nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell'avviso con i relativi importi per le prestazioni professionali fornite. La somma degli importi dei servizi prestati devono essere almeno pari all'80% e non superiori al 1000% dell'importo cui si riferiscono i servizi da affidare. Almeno uno dei servizi prestati deve essere di importo superiore o uguale all'80% dell'importo cui si riferiscono i servizi da affidare;

d) fornisce l'elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e l'indicazione del progettista che coordina la progettazione.

5. Il responsabile unico del procedimento invita i candidati che si sono segnalati. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello previsto dall'avviso, il responsabile unico del procedimento seleziona i professionisti da invitare alla presentazione dell'offerta, nel numero pari a quello stabilito, sulla base di una graduatoria ottenuta ponendo in ordine decrescente l'importo di cui al comma 4, lettera c). In caso di parità di posizione in graduatoria il responsabile unico del procedimento procede con sorteggio all'individuazione dei candidati da ammettere alla gara.

6. Ai candidati non ammessi alla gara viene data comunicazione dell'esclusione contestualmente all'invio della lettera di invito ai candidati ammessi.

7. Con la lettera di invito sono indicati:

a) gli estremi dell'avviso pubblicato;

b) il termine entro il quale deve pervenire l'offerta;

c) l'indirizzo al quale l'offerta deve essere spedita e la lingua o le lingue in cui deve essere redatta;

d) gli elementi di valutazione dell'offerta e il fattore ponderale da assegnare a ciascuno degli elementi medesimi.

8. L'affidamento viene effettuato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della vigente normativa.

9. I servizi di progettazione possono essere affidati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, mediante procedura negoziata, alla quale è invitato un numero di soggetti non inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nei seguenti casi:

a) qualora non siano pervenute domande di partecipazione alla gara, ovvero un unico soggetto risulti in possesso dei requisiti previsti dall'avviso e l'avviso non preveda l'affidamento in caso di un una unica offerta valida;

b) l'avviso non preveda l'affidamento dell'incarico nel caso pervenga una sola offerta valida;

c) quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili in nessun caso imputabili alla stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalla gara di cui al presente articolo;

d) qualora l'importo dei servizi di progettazione da affidare sia inferiore a 40.000,00 euro.".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 54 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 54 del DPReg 0165/Pres/2003, le parole: "e all'articolo 5 della legge regionale 11/1999," sono soppresse.

Art. 9

(Modifiche all'articolo 57 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. L'articolo 57 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 57

(Procedura ristretta semplificata)

1. La procedura ristretta semplificata è preceduta dalla pubblicazione dell'avviso di gara ai sensi degli articoli 37, comma 3, e 38 della legge.

2. L'avviso deve contenere:

a) nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex, telefax ed e-mail della stazione appaltante;

b) categoria prevalente e classifiche del lavoro da appaltare e procedura di aggiudicazione prescelta;

c) luogo di esecuzione, oggetto dell'appalto, descrizione delle lavorazioni, importo complessivo, oneri per la sicurezza, modalità di determinazione del corrispettivo;

d) il termine ultimo per il completamento dei lavori e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori;

e) data limite di ricevimento delle domande di partecipazione, modalità di invio, indirizzo a cui devono essere trasmesse, lingua o lingue in cui devono essere redatte;

f) termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte;

g) cauzione e garanzie richieste;

h) condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione alla gara previste dalla vigente normativa nazionale;

i) criterio utilizzato per l'aggiudicazione dell'appalto;

j) presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare;

k) numero massimo delle imprese da invitare, compreso tra quindici e venticinque per gli affidamenti di importo compreso tra 500.001,00 e 1.499.999,00 euro;

l) numero massimo delle imprese da invitare, compreso tra dieci e quindici, per gli affidamenti di importo compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro;

m) numero massimo delle imprese da invitare tra cinque e dieci per gli affidamenti di importo inferiore a 100.000,00 euro.

3. I soggetti esecutori di lavori pubblici possono segnalare alla stazione appaltante il loro interesse a partecipare alla procedura ristretta semplificata; il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 sul sito informatico della Regione.

4. La segnalazione deve indicare le categorie e classifiche risultanti da attestazione SOA ove obbligatorie ovvero l'iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura e deve essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 2, lettera j).

5. È ammessa la segnalazione di interesse congiunta di più imprese che si obblighino, in caso di aggiudicazione, a costituire un raggruppamento nelle forme di legge.

6. Il responsabile unico del procedimento invita alla procedura ristretta semplificata le imprese che si sono segnalate. Qualora le imprese candidate siano in numero superiore al numero delle imprese da ammettere alla gara, il responsabile unico del procedimento forma una graduatoria delle imprese candidate sulla base dei criteri di idoneità organizzativo dimensionale del regolamento-tipo di cui all'articolo 20 della legge ed invita le imprese classificate secondo detto ordine sino a concorrenza del numero stabilito. In caso di parità di punteggio il responsabile unico del procedimento procede a sorteggio. L'impresa invitata singolarmente può presentare offerta in qualità di mandataria di raggruppamento.

7. Alle imprese non ammesse alla gara viene data comunicazione dell'esclusione contestualmente all'invio della lettera d'invito alle imprese ammesse.

8. Con la lettera di invito sono indicati:

a) gli estremi dell'avviso pubblicato;

b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dall'avviso;

d) gli elementi di valutazione dell'offerta e il fattore ponderale da assegnare a ciascuno degli elementi medesimi.

9. Qualora non sia raggiunto il numero minimo di imprese da invitare, la stazione appaltante può dare corso alla procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, della legge, cui partecipano i soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura ristretta semplificata.".

Art. 10

(Modifiche all'articolo 67 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. Al comma 3 dell'articolo 67 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003, le parole "euro 20.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00".

Art. 11

(Modifiche all'articolo 73 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. Il comma 4 dell'articolo 73 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003, è sostituito dal seguente:

"4. Il Direttore dei lavori, in aggiunta alle attività ed ai compiti espressamente indicati dal presente Regolamento, verifica, a lavori ultimati, la validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione.".

Art. 12

(Modifiche all'articolo 128 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. Il comma 1 dell'articolo 128 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003, è sostituito dal seguente:

"1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo secondo le modalità previste dall'articolo 54 della legge.".

Art. 13

(Inserimento dell'art. 128 bis al D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. Dopo l'articolo 128 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003 è inserito il seguente:

"Art. 128 bis

(Attestazione di idonea esperienza)

1. L'idonea esperienza degli offerenti e dei candidati ad eseguire i servizi di collaudo è valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità. La prova della capacità tecnica dei prestatori dei servizi di collaudo è fornita mediante la presentazione di un elenco delle principali prestazioni professionali prestate negli ultimi cinque anni in relazione alle opere di cui all'allegato A del DPR 25 gennaio 2000, n. 34 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

2. Per i collaudatori delle opere strutturali ai sensi della normativa regionale vigente in materia, l'elenco di cui al comma 1 deve riferirsi a servizi professionali attinenti ad opere strutturali in zona sismica ove è cogente l'applicazione di tale normativa.

3. I servizi prestati devono in ogni caso imputarsi all'assunzione di responsabilità diretta di tipo professionale da parte del prestatore.".

Art. 14

(Modifiche all'articolo 155 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003)

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 155 del D.P.Reg. 0165/Pres/2003, le parole: "all'articolo 5 della legge regionale 11/1999" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 38 della legge".

Art. 15

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni del D.P.Reg. 0165/Pres./2003:

a) lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 (Definizioni);

b) articolo 47 (Affidamento fiduciario del Responsabile unico del procedimento);

c) articolo 48 (Affidamento fiduciario dell'amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante);

d) comma 3 dell'articolo 54 (Pubblicità e termini);

e) comma 3 dell'articolo 58 (Procedura negoziata);

f) comma 3 dell'articolo 128 (Nomina del collaudatore)

g) articolo 130 (Specializzazioni dell'elenco);

h) articolo 131 (Iscrizione nell'elenco);

i) articolo 132 (Pubblicità dell'elenco regionale dei collaudatori);

j) la tabella B;

k) la tabella C.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

L01
06_45_1_DPR_328

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 ottobre 2006, n. 0328/Pres.

Regolamento recante «Modifiche al regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'articolo 20, comma 2 della L.R. 14/2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disciplina organica dei lavori pubblici" e, in particolare l'art. 20, comma 2;

VISTO il proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0374/Pres. con il quale è stato approvato il "Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)";

VISTE le modifiche proposte al citato testo regolamentare come predisposte dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici e ritenuto di approvarle;

VISTO l'art. 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2445 del 20 ottobre 2006;

DECRETA

È approvato il regolamento recante "Modifiche al Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'art. 20, comma 2, della L.R. 14/2002", emanato con DPReg 0374/Pres./2004 nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 27 ottobre 2006

ILLY

L01
06_45_1_DPR_328_ALL

Modifiche al "Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'articolo 20, comma 2 delle legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)", di cui al decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0374/Pres.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 3 del D.P.Reg. 0374/Pres /2004)

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0374/Pres. (Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'articolo 20, comma 2 delle legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici») è sostituita dalla seguente:

"c) idoneità organizzativo-dimensionale determinata sulla base del rapporto tra il costo del personale dipendente, sommato ad ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, e la cifra di affari in lavori risultante dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando, nonché sul numero dei dipendenti dell'impresa o del raggruppamento di imprese iscritti presso sedi INPS della Regione Friuli Venezia Giulia all'atto della presentazione della richiesta d'invito.";

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 del D.P.Reg. 0374/Pres/2004, sono inseriti i seguenti:

"2bis) I dati di cui al comma 1, lettera c), risultano da dichiarazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale o in caso di sua assenza da altro revisore contabile iscritto nell'apposito registro.

"2ter) Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 500.000,00 euro le Amministrazioni aggiudicatrici hanno la facoltà, attraverso il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 20 comma 2 della LR 14/2002, di introdurre, in modo trasparente e non discriminatorio, ad integrazione dei criteri di idoneità organizzativo-dimensionale indicati al comma 1 lettera c) ulteriori criteri oggettivi al fine di selezionare le imprese da ammettere alla gara".

Art. 2

(Modifiche all'articolo 6 del D.P.Reg. 0374/Pres /2004)

1. L'articolo 6 del D.P.Reg. 0374/Pres/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Associazione temporanea di imprese)

Nel caso di associazione temporanea di imprese, fermi restando i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione per la esecuzione di lavori ed opere pubbliche, ai fini della determinazione del criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), vengono considerati la cifra di affari in lavori con riferimento al raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini della determinazione del criterio di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), si considera la situazione della sola impresa capogruppo.".

Art. 3

(Sostituzione della tabella A di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.Reg. 374/2004)

1. La tabella A di cui all'art. 3, comma 2, del D.P.Reg. 374/2004 è sostituita dalla tabella A allegata al presente regolamento.

Tabella A
(riferita all'articolo 3)

Criteri per la selezione"

A)Idoneità economico finanziaria			B)Idoneità tipologica		C)Idoneità organizzativo dimensionale			
Importo relativo alla cifra di affari in lavori realizzata nei cinque anni anteriori alla data di pubblicazione del bando.			Importo complessivo dei lavori eseguiti nella categoria prevalente nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione del bando.		Rapporto tra il costo del personale dipendente sommato ad ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, e la cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente.		Numero dei dipendenti dell'impresa o del raggruppamento di imprese iscritti presso sedi INPS della Regione Friuli Venezia Giulia all'atto della presentazione della richiesta di invito.	
Fasce		Punti	Fasce	Punti	Fasce	Punti	Fasce	Punti
I	Fino a 1,50 volte l'importo a base d'asta	0	Fino a 0,40 (0,60 per i lavori superiori a 3,5 milioni di EURO) volte l'importo a base d'asta	0	Fino a 0,10	0	Fino al 20% dei dipendenti	0
II	da maggiore di 1,50 volte a 2,25 volte l'importo a base d'asta	3,5	da maggiore di 0,40 volte (0,60 per i lavori superiori ai 3,5 milioni di EURO) a 1,50 volte l'importo a base d'asta	3,5	da maggiore di 0,10 a 0,15	3,5	da maggiore del 20% al 40% dei dipendenti	3,5
III	da maggiore di 2,25 volte a 3,25 volte l'importo a base d'asta	7	da maggiore di 1,50 volte a 2,50 volte l'importo a base d'asta	7	da maggiore di 0,15 a 0,20	7	da maggiore del 40% al 60% dei dipendenti	7
IV	da maggiore di 3,25 volte a 4 volte l'importo a base d'asta	11	da maggiore di 2,50 volte a 4 volte l'importo a base d'asta	11	da maggiore di 0,20 a 0,25	11	da maggiore del 60% al 80% dei dipendenti	11
V	oltre 4 volte l'importo a base d'asta	15	oltre 4 volte l'importo a base d'asta	15	Oltre 0,25	15	da maggiore del 80% al 100% dei dipendenti	15

E' opportuno precisare che:

- la cifra d'affari in lavori deve risultare dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando e redatti secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2425 cod.civ.;
- il costo del personale risulta dalla voce b.9) secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2425 cod.civ., e -- nel caso di impresa artigiana- deve essere maggiorato della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;
- i costi per il godimento di beni di terzi risultano dalla voce b. 8) secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2425 cod.civ.;
- i costi per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali risultano dalla voce b.10b) secondo lo schema di bilancio di cui all'art. 2425 cod.civ..

Rapporto tra il costo del personale dipendente (compresa la valorizzazione del lavoro artigiano secondo tabella INAIL), sommato ad ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, e la cifra di affari in lavori risultante dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando o, in caso di impresa non tenuta al deposito del bilancio, dalla situazione economica utilizzata ai fini della presentazione delle ultime cinque dichiarazioni dei redditi.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

I01
06_45_1_DGR_2402

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 ottobre 2006, n. 2402.

L.R. 5/2005. "Piano regionale integrato per l'immigrazione. Approvazione definitiva.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 "Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati";

VISTO l'articolo 5 della predetta legge che individua nel "Piano regionale integrato per l'immigrazione" (di seguito denominato "Piano regionale") lo strumento per definire gli indirizzi e gli interventi idonei a perseguire gli obiettivi dell'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati nei vari settori;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1501 del 30.6.2006 con la quale è stato approvato in via preliminare il predetto Piano regionale ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio delle Autonomie locali e della Consulta regionale per l'immigrazione;

ATTESO che in data 26.7.2006 si è riunito il Consiglio delle Autonomie locali il quale ha espresso osservazioni e formulato proposte in ordine al Piano regionale;

ATTESO altresì che anche la Consulta regionale per l'immigrazione, riunitasi in data 31.7.2006, ha espresso osservazioni e formulato proposte in ordine al medesimo Piano regionale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla III Commissione permanente del Consiglio regionale sulla bozza di Piano regionale integrato per l'immigrazione, nonché sulle osservazioni e proposte dei citati organi nella seduta del 13.9.2006;

RITENUTO pertanto di approvare definitivamente il Piano regionale nel testo integrato con le osservazioni e le proposte formulate dai su citati organi;

RICORDATO che con delibera n. 1506 del 30.6.2006 la Giunta regionale, al fine di assicurare la continuità dell'azione promozionale e di sostegno nelle more dell'approvazione del suddetto Piano regionale integrato, ha approvato il "Programma degli interventi prioritari e urgenti per l'anno 2006";

Su proposta dell'Assessore all'istruzione, cultura, sport e pace di concerto con gli Assessori competenti in materia di lavori pubblici, sanità e politiche sociali, formazione e lavoro;

all'unanimità,

DELIBERA

1. È approvato in via definitiva il "Piano regionale integrato per l'immigrazione" nel testo di cui all'allegato della presente deliberazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della stessa.

2. Ai fini dell'attuazione degli interventi da realizzare per l'anno in corso, sono confermate le previsioni recate dal "Programma di interventi urgenti e prioritari per l'anno 2006", approvato con la delibera n. 1506 citata nelle premesse.

3. La presente delibera è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

I01
06_45_1_DGR_2402-ALL

Legge regionale 4 marzo 2005 n. 5

PIANO REGIONALE INTEGRATO PER L'IMMIGRAZIONE Triennio 2006-2008

INDICE

Capitolo 1

FINALITÀ PRINCIPALI

Nell'ambito delle finalità generali indicate nell'art. 1 co. 2 della L.R. 4 marzo 2005 n. 5, nel triennio di attuazione del presente Piano regionale integrato per l'immigrazione, l'amministrazione regionale intende perseguire il raggiungimento dei seguenti **quattordici macro-obiettivi**:

1. aumentare **la capacità** del sistema regionale **di conoscere e di monitorare** l'evoluzione del fenomeno migratorio in Regione, attraverso strumenti di analisi e ricerca quali-quantitativi;

2. avviare un programma regionale di c**ontrasto alla discriminazione**, in attuazione di quanto disposto dall'art. 44 co. 12 del Decreto Legislativo n. 286/98.

3. sostenere l'avvio dei **servizi territoriali** di cui all'art. 21 co. 1 lettere a,b,c,d,e della L.R. 4 marzo 2005 n. 5, estendendo e consolidando in tutto il territorio regionale una rete di servizi per l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati finalizzati a garantire adeguate forme di tutela dei diritti dei cittadini stranieri, con particolare attenzione alle situazioni di vulnerabilità.

4. Dare avvio ad un **Protocollo** regionale per il sostegno del **diritto d'asilo**;
5. Definire apposite linee guida per l'accoglienza e la **protezione** dei minori stranieri non accompagnati
6. sostenere progetti di protezione sociale che diano attuazione a quanto disposto dall'art. 18 del decreto legislativo 286/98, attuando in particolare un più efficace monitoraggio sulle situazioni di grave violenza e sfruttamento anche in **ambito lavorativo**;
7. Avviare progetti che diano **attuazione** alle misure previste dall'art. 18 della L.R. 4 marzo 2005 n. 5 (sostegno alle misure alternative alla detenzione)
8. Accrescere l'efficacia degli interventi nel campo delle politiche abitative in attuazione dell'art. 20 della L.R. 4 marzo 2005 n. 5, sostenendo in particolare gli enti locali nell'attuazione dei servizi di **agenzia sociale per la casa e dare avvio agli accordi di programma**
9. Dare avvio, a partire fin dall'anno scolastico 2006-2007, ad un nuovo programma regionale di interventi nel settore dell'insegnamento dell'italiano come L2 e dell'educazione interculturale
10. Realizzare interventi che permettano di agevolare l'accesso e la fruizione, da parte dei cittadini stranieri dei servizi socio-sanitari, compresi quelli comunque erogabili anche nei confronti dei cittadini stranieri non in regola con le norme sul soggiorno;
11. Sostenere **azioni innovative** che permettano ad un più elevato numero di cittadini stranieri, in possesso di competenze e professionalità acquisite nel paese di origine o di provenienza, di accedere a percorsi di **riqualificazione professionale**
12. Sostenere l'apertura di **centri interculturali** e rafforzare l'attività di quelli già esistenti
13. Dare maggiore organicità e stabilità alla realizzazione di **percorsi di formazione e aggiornamento in materia di immigrazione** per gli operatori regionali, degli enti locali, del servizio sanitario, del servizio scolastico, degli enti pubblici e delle associazioni
14. Avviare una stretta **collaborazione** tra l'Osservatorio sull'immigrazione (art. 7 L.R. 5/05) e l'osservatorio del mercato del lavoro al fine di potere disporre di **dati ed analisi anche di tipo qualitativo** sulle reali condizioni di lavoro e sui percorsi di integrazione sociale dei cittadini stranieri e contribuire a determinare con maggiore precisione e chiarezza il fabbisogno di manodopera straniera in relazione alla determinazione dei flussi di ingresso.

La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 della LR n. 5/2005, provvederà ad indire nell'anno 2007 la "Conferenza regionale sull'immigrazione" quale momento di partecipazione e di confronto propositivo con le istituzioni e gli organismi operanti nello specifico settore.

Capitolo 2

LE AZIONI CONTRO LA DISCRIMINAZIONE

Le linee di intervento

In osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 co. 1 e 2 della L.R. 4 marzo 2005 n. 5, il Piano definisce un programma regionale di azioni contro la discriminazione strutturato sulle seguenti tre funzioni:

1. **Monitoraggio** e studio del fenomeno della discriminazione, diretta ed indiretta, sul territorio regionale;

2. Promozione di azioni positive finalizzate a **prevenire** fenomeni di discriminazione;

3. Assunzione di **azioni di assistenza** e tutela legale per le vittime di ogni forma di discriminazione diretta e indiretta.

Il coordinamento degli interventi

Il coordinamento del programma regionale di azioni contro la discriminazione è realizzato dall'Osservatorio sull'immigrazione di cui all'art. 7 della L.R. 4 marzo 2005 n. 5.

In particolare l'Osservatorio svolge le seguenti funzioni:

1. Si relaziona con tutti i soggetti istituzionali e del mondo associativo che si occupano delle attività di contrasto alla discriminazione ed in particolare coordina l'operato dei servizi territoriali, di altri Osservatori operanti per le medesime finalità, e degli enti iscritti all'Albo regionale;

2. Organizza, anche insieme al difensore civico e al tutore dei minori, e avvalendosi di soggetti pubblici e privati aventi specifiche competenze, **periodici momenti di formazione**;

3. Predispone materiale informativo e ne cura la diffusione;

4. Sostiene l'organizzazione in tutto il territorio regionale di iniziative di **sensibilizzazione**;

5. Raccoglie le segnalazioni di possibili atti di discriminazione che giungono dai servizi territoriali e dalle associazioni iscritte all'Albo;

6. Cura i rapporti con **l'ufficio nazionale antidiscriminazioni** e attiva forme di collaborazione e di scambio di buone pratiche con analoghi servizi istituiti da altre regioni

I servizi di assistenza

I servizi territoriali di cui all'art. 21 della L.R. 5/05 e le associazioni ed enti iscritti all'Albo di cui all'art. 10 delle medesima legge, provvedono a:

1. Organizzare **sul territorio** iniziative di sensibilizzazione contro la discriminazione;

2. Garantire **un'immediata assistenza e tutela alla persona** che lamenta una discriminazione diretta o indiretta, dandone comunicazione all'Osservatorio

Capitolo 3

GLI INTERVENTI A FAVORE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI

La situazione regionale

Nel territorio della Regione sono numerose e radicate le esperienze di accoglienza e protezione a favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati. In particolare fin dal 2001 alcune amministrazioni locali hanno aderito ad un programma sperimentale, chiamato "programma nazionale asilo" sostenuto nell'ambito di una collaborazione tra il Ministero dell'Interno, l'ANCI (Associazione nazionale dei comuni d'Italia) e l'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati). Detto programma è stato messo a regime con la previsione normativa contenuta nell'art. 1 sexies e 1 septies della della legge n. 39/1990 come modificata dalla legge n. 189/2002 all'articolo 32[1], istituendo il cosiddetto sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati. Il sistema dei comuni aderenti al sistema è coordinato da un servizio centrale la cui gestione è affidata dal Ministero dell'Interno all'ANCI[2]

Hanno aderito a tale sistema nel corso del 2006 **i comuni di Trieste, Udine, Pordenone, Codroipo[3],** mettendo a disposizione complessivamente 129 posti di accoglienza. Il Comune di Gorizia, che dal 2001 al 31.122005 ha fatto parte del sistema nazionale, ha sospeso il progetto a causa di alcune problematiche insorte con l'ente gestore del progetto, ma ha ribadito, attraverso una nota inviata all'amministrazione regionale, la propria volontà di riattivare appena possibile i servizi previsti in seno al sistema nazionale.

---

[1]La dignità della persona ha un ruolo di primaria importanza nel sistema di valori delineato nella Costituzione Italiana. Ed è alla tutela della dignità della persona che deve essere ricollegato il riconoscimento del diritto d'asilo allo straniero cui sia impedito nel Paese d'origine «l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana», riconoscimento che è destinato ad operare «secondo le condizioni stabilite dalla legge» (art. 10, comma 3 Cost.). E' opportuno sin d'ora sottolineare che, ad oggi, nessuna legge ordinaria è stata emanata in adempimento del dettato costituzionale, il che ha reso poco conosciuto (come sarà più avanti posto in luce) lo stesso istituto dell'asilo. Il Legislatore si è limitato finora a disciplinare le modalità d'accesso alla procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, attraverso l'emanazione della L.39/90 (detta Legge Martelli). Successivamente, la L.189/02 ha solamente introdotto alcune, seppure rilevanti, modifiche alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato, senza tuttavia disciplinare organicamente il diritto d'asilo.

[2]Il sistema nazionale di protezione si articola, nel 2006, su 102 progetti territoriali per un totale di 2.428 posti di accoglienza.

[3]Il progetto territoriale di Trieste consta di 41 posti di accoglienza; quello di Udine di 45 posti; quello di Pordenone di 25e quello di Codroipo di 18.

Il Protocollo per il sostegno del diritto d'asilo

Considerata l'esperienza positiva realizzata in Friuli Venezia Giulia in seno al sistema nazionale di protezione, il Piano si pone l'obiettivo di realizzare **una rete di interventi regionale** che rafforzi il sistema nazionale di protezione istituito dalla L. 189/02, anche favorendo la realizzazione di progetti innovativi. A tale fine l'amministrazione si fa promotrice di un **Protocollo** regionale sul diritto d'asilo da sottoscrivere tra l'amministrazione regionale, l'ANCI, gli enti locali coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dal citato Sistema di protezione, enti del sistema sanitario, associazioni ed enti di tutela del diritto d'asilo, iscritti all'Albo di cui all'art. 10 della L.R. 5/05.

Obiettivi prioritari del Protocollo sono:

1. promuovere un **sistema di accoglienza e protezione** dei richiedenti asilo e dei rifugiati il più possibile diffuso sull'intero territorio regionale;

2. assicurare **livelli omogenei** di intervento per ciò che attiene l'erogazione dell'accoglienza, dell'informazione e dell'assistenza legale e dei percorsi di integrazione abitativa e lavorativa dei beneficiari dei programmi di protezione;

3. promuovere **iniziative di sensibilizzazione e informazione** sul tema del diritto d'asilo.

La realizzazione del Protocollo, che impegna la Regione a realizzare provvedimenti amministrativi conseguenti, si realizza mediante azioni concertate ed integrate indirizzate alla protezione e all'inserimento socio - lavorativo di rifugiati, richiedenti asilo e titolari di permesso per motivi umanitari. Le tematiche ed i settori d'intervento del Protocollo sono i seguenti:

a) **rafforzamento** degli interventi di accoglienza ed integrazione sociale dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

b) **monitoraggio** delle presenze e delle condizioni di protezione ed accoglienza ed inserimento dei richiedenti asilo e dei rifugiati presenti sul territorio regionale;

c) **sostegno** ad iniziative di formazione, orientamento e tutela legale verso i beneficiari dei progetti di protezione, e formazione degli operatori pubblici e privati;

d) **sostegno** ad azioni di sensibilizzazione verso la popolazione relativamente al diritto d'asilo

Le azioni innovative

Tra le principali azioni innovative che si prevede di potere realizzare in attuazione del citato Protocollo, si segnala in particolare:

a) il rafforzamento degli interventi attuati da parte degli enti locali che aderiscono al sistema nazionale di protezione anche ampliando i posti di accoglienza attualmente esistenti, con particolare attenzione verso le situazioni **maggiormente vulnerabili** quali donne sole, minori, persone vittime di tortura o di trattamenti disumani e degradanti, nonché di garantire effettività alla tutela giurisdizionale;

b) attivazione di percorsi di insegnamento della lingua italiana e di formazione professionale che aiutino i richiedenti asilo e rifugiati ad un più veloce ed efficace inserimento.

c) la promozione e il sostegno, anche in collaborazione con l'ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) ad eventi di sensibilizzazione sul tema del diritto d'asilo, in occasione della ricorrenza del **20 giugno** quale giornata mondiale del rifugiato;

d) il sostegno, anche in attuazione dell'art. 29 co. 2 della legge regionale 4 marzo 2005 n. 5, a progetti che sostengano i rifugiati in possesso di **titoli di studio di livello universitario** conseguiti nei paesi di origine, che necessitino di un percorso di studi integrativo al fine del conseguimento del titolo di studi previsto dall'ordinamento italiano[4].

---

[4] Il rifugiato, come è noto, non può più usufruire della protezione del proprio paese di origine, né può rivolgersi alle autorità diplomatiche al fine di ottenere la necessaria assistenza amministrativa. Egli infatti gode, in virtù della Convenzione di Ginevra del 1951 sul riconoscimento dello status di rifugiato, di una specifica protezione internazionale. Il rifugiato che richiede il riconoscimento del percorso di studi effettuato nel proprio paese di origine, risulta quasi sempre impossibilitato a disporre di tutta la documentazione ordinariamente richiesta agli stranieri.

Va considerato infine che nella città di Gorizia ha sede la **Commissione territoriale** per l'esame delle domande di asilo istituita ai sensi dell'art. 1 quater della legge n. 39/1990 come modificata dalla legge n. 189/2002 all'articolo 32[5]. Detta commissione è competente per l'esame delle domande di asilo presentate nel territorio del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e del Trentino Alto Adige. In base alla sopraccitata normativa il sistema delle autonomie locali concorre alla composizione dell'organo giudicante attraverso la nomina di un componente in seno ad esso (attualmente è designato dal Comune di Gorizia il membro effettivo e dalla Provincia di Gorizia quello supplente). Il Protocollo potrà definire le modalità più opportune attraverso le quali l'amministrazione regionale concorra a sostenere gli enti locali coinvolti in detto gravoso onere.

Poiché le politiche per l'asilo assumono sempre più una dimensione sovranazionale ed europea, si prevede di sostenere le iniziative che favoriscano il **raccordo con le reti internazionali** per il diritto d'asilo e con le esperienze progettuali esistenti o programmate a livello di Unione Europea, con particolare attenzione agli stati confinanti di Slovenia ed Austria.

La Regione, infine, anche in considerazione del crescente coinvolgimento in materia di accoglienza e protezione dei rifugiati da parte del sistema delle autonomie locali e delle regioni, dichiara la propria disponibilità ed interesse a partecipare, nelle forme e modalità che si riterranno più opportune, al dibattito relativo all'elaborazione di una legge organica sul diritto d'asilo che disciplini la materia dando attuazione al dettato costituzionale.

Capitolo 4

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Il quadro regionale

In riferimento al quinto macro obiettivo del Piano relativo alla Definizione di un piano regionale per l'accoglienza e la protezione dei minori stranieri non accompagnati è utile un approfondimento sul fenomeno e una riflessione sulla crescente presenza dei **minori non accompagnati** nel territorio regionale.

Per minore straniero non accompagnato si intende qui riferirsi a[6] " il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda d'asilo[7], si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano".

La banca dati nazionale istituita presso il Comitato per i minori stranieri mostra una tendenza di crescita per cui dal 2000 al 2003 ne sono stati segnalati complessivamente più di 20.000 e nell'ultima rilevazione del 30 settembre 2003 i minori segnalati risultano 9.325, il 4,8% in più rispetto all'analoga rilevazione del 31 gennaio 2002.

La particolare posizione geografica della regione Friuli-Venezia Giulia ha determinato, negli ultimi anni, importanti flussi migratori di minori stranieri non accompagnati, flussi non programmati, non governati, espressione di una varietà di situazioni **molto diversificate**. Non ultima è la constatazione che spesso la spinta ad emigrare viene proprio dalla famiglia che arriva a contrarre debiti significativi per le proprie risorse per poter sostenere le spese di viaggio e la permanenza del figlio in Italia, nell'aspettativa che questo rappresenti "un investimento" per un futuro migliore per tutto il nucleo parentale.

In Regione Friuli Venezia Giulia[8] al 31.12.2004 risultavano 470 minori stranieri non accompagnati in carico dei servizi sociali dei Comuni di cui 368 ospiti presso strutture residenziali. Il flusso nell'anno 2004 ha visto 984 minori presi in carico e un forte ricambio nelle strutture residenziali 315 ammessi e 344 dimessi.

---

[5] Dal 22 aprile 2005 (data di entrata in vigore della nuova procedura di esame delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato in base alle disposizioni del DPR 303/05) al 31 dicembre 2005 risultano pervenute alle sette commissioni territoriali per l'esame delle domande di asilo, complessivamente 7.287 domande. Di esse 175 sono state di competenza della commissione territoriale di Gorizia. (dati forniti dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo, aggiornati al 30.12.06).

[6] Art. 1 del D.P.C.M. 535/99 recante il "Regolamento concernente i compiti del Comitato Minori Stranieri a norma dell'art. 33, commi 2 e 2 bis del decreto legislativo 25 luglio 1998m n. 286"

[7] La condizione giuridica del minore straniero non accompagnato richiedente asilo va distinta da quella degli altri minori. Essa è disciplinata dall'art. 2 co. 5 del DPR 303/05 (regolamento di attuazione della L. 189/02 relativamente alle procedure di riconoscimento dello status di rifugiato)

[8] Dati CRDA (Centro regionale documentazione sull'infanzia e l'adolescenza)

La loro età prevalente è compresa tra i 15 e i 17 anni, l'84% dei minori proviene dalla Romania. Significativo è il dato relativo alla percentuale di minori stranieri non accompagnati presi in carico dal SSC rispetto alla totalità dei minori presi in carico che è di 13,31 %.

Gli Obiettivi

Considerate le caratteristiche che questo fenomeno assume a livello regionale, fenomeno che ha dei risvolti giuridici e normativi tuttora non risolti dalle competenti autorità statali e per la risoluzione delle quali la Regione deve intraprendere le azioni necessarie, gli obiettivi della programmazione regionale nei confronti dei minori stranieri non accompagnati sono:

1. instaurare una **prassi di lavoro intraregionale e interistituzionale** tra i diversi soggetti della rete: Tribunale per i minori, Giudice tutelare, questure, enti locali e non ultimo il Comitato Minori Stranieri, autorità consolari;

2. garantire **efficaci forme di tutela dei minori,** assicurando adeguati livelli di accoglienza, protezione e inserimento sociale anche per prevenire e contrastare possibili forme di sfruttamento;

3. **predisporre procedure omogenee** a livello regionale di presa in carico per superare le diverse prassi spesso condizionate da situazioni di emergenza. Si evidenzia l'importanza che gli interventi siano attuati con approccio multidisciplinare, attraverso il coordinamento dell'intervento di tutti gli attori, in modo tale che il benessere e la protezione dei minori non accompagnati diventino una realtà a livello pratico applicativo;

4. **promuovere progetti di cooperazione internazionale** con le aree d'origine dei minori stranieri, favorendo il parternariato con le autorità nazionali e lo ONG che operano in tali paesi. I progetti di cooperazione aventi tra i propri obiettivi il supporto al rientro e al reinserimento dei minori stranieri, nonché più in generale il miglioramento della condizione dell'infanzia potranno essere realizzati dagli Enti Locali che hanno programmi d'accoglienza dei minori stranieri nel territorio regionale anche nei Paesi che si trovino nella prima e seconda fascia tra quelli d'adesione e pre-adesione all'Unione Europea (Bulgaria, Romania, Turchia e Croazia) in deroga alla limitazione geografica prevista nel Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partnenariato internazionale 2007-2009 di cui al DGR 1633 dd. 14.7.2006.

Le azioni

Le azioni che la Regione intende mettere in atto per garantire l'accoglienza e la protezione dei minori stranieri nel proprio territorio, è:

1. Azioni nei confronti delle autorità statali per **sollecitare** la risoluzione dei problemi tuttora aperti relativi ai minori stranieri non accompagnati, tra i quali particolarmente urgenti appaiono: lo status giuridico dei minori al compimento del 18° anno d'età, la situazione dei minori richiedenti asilo, le procedure di rimpatrio volontario, le procedure di rimpatrio forzato, il ruolo e i compiti del Comitato minori stranieri.

2. L'emanazione di specifiche "**Linee guida sulle procedure di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati**" rivolte ai soggetti responsabili dell'accoglienza dei minori, in primo luogo gli enti locali e i responsabili e gli educatori delle strutture di accoglienza.

3. Le citate Linee guida dovranno declinare e rendere realmente fruibili i **seguenti diritti**, assicurando che tutte le azioni e decisioni che abbiano un impatto sulla condizione del minore stesso siano prese nella prospettiva di tutelarlo **nel suo interesse superiore**;

   - il diritto **all'informazione**;
   - il diritto **all'affidamento presso una famiglia,** ai sensi della legge 184/83;
   - il diritto ad **un collocamento presso strutture di accoglienza adeguate**;
   - il diritto **all'ascolto** della sua opinione in ogni fase dell'intervento: dalla prevenzione della separazione, alla ricerca della famiglia, dalla riunificazione fino al reinserimento del minore;
   - il diritto alla nomina di un Tutore[9];

---

[9] Si segnala il recente avvio di corsi di formazione per tutori a cura dell'Ufficio del Pubblico Tutore regionale dei minori.

- il diritto **alla salute**;
- il diritto **all'istruzione e alla formazione**;
- il diritto a**d avere contatti con la famiglia nel paese di origine**.
- 4. Specifiche **Linee di indirizzo** e di coordinamento dovranno inoltre prendere in considerazione la questione dei **minori vittime di tratta e/o sfruttamento** per i quali dovranno essere previste particolari misure (in riferimento ad es. alla riservatezza circa il luogo in cui viene collocato il minore, al rapporto dello stesso con soggetti esterni, ecc.) per tutelare e proteggere i minori vittime di tratta e/o di sfruttamento. Gli operatori dei servizi socio-sanitari e delle comunità dovranno informare il minore sulla possibilità di sporgere denuncia nei confronti degli sfruttatori, spiegandogli adeguatamente le conseguenze (apertura del procedimento penale e relativo iter) e garantendogli l'assistenza sia che intenda sporgere denuncia, sia che sia chiamato a testimoniare in relazione agli eventi di cui è stato vittima. Il minore vittima di tratta e/o di sfruttamento deve essere informato sulla possibilità di essere inserito in un programma di protezione sociale, sui vantaggi e gli svantaggi di tale possibilità rispetto ai programmi rivolti ai minori stranieri non accompagnati.
- La Regione dovrà inoltre impegnarsi a **continuare a supportare economicamente i Comuni** che si trovano a dover sostenere la spesa derivante dalla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati senza poterlo programmare con anticipo, anche in considerazione del sempre più grave dissesto finanziario in particolare dei piccoli Comuni.

Capitolo 5

PROGRAMMI DI PROTEZIONE SOCIALE

Il quadro nazionale e regionale

L'intervento regionale nel campo dei programmi di protezione sociale è disciplinato dall'art. 17 della L.R. 5/05 che prevede interventi specifici rivolti a persone che risultino vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento, anche in ambito lavorativo, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 286/98[10]. La normativa in materia di misure contro la tratta delle persone è stata ulteriormente rafforzata dalla L. 11 agosto 2003 n. 228 che ha modificato l'art. 600 del Codice Penale (riduzione o mantenimento in schiavitù) e dell'art. 601 (tratta di persone), introducendo all'art. 13 uno speciale programma di accoglienza per le vittime dei reati connessi alla tratta e alla riduzione in schiavitù. L'entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell'art. 13 della citata normativa, avvenuto con DPR 19 settembre 2005 n. 237, rafforza il complesso degli interventi che l'ordinamento giuridico italiano pone a tutela delle vittime delle situazioni di traffico, grave violenza e sfruttamento, attribuendo alle Regioni e agli enti locali un forte ruolo nell'implementazione degli interventi.

I programmi di protezione sociale riguardano quattro tipologie di interventi rivolti alle vittime:

a) interventi di protezione

b) interventi di assistenza ed accoglienza

c) programmi di supporto all'integrazione sociale

d) progetti di rientro volontario e al reinserimento nel paese di origine

---

[10]La normativa italiana in materia di lotta alla tratta presenta delle caratteristiche particolarmente innovative nell'Unione Europea. La norma, ponendo al centro la relazione tra persone immigrate e l'assoggettamento a condizioni di grave sfruttamento e diversificate forme di violenza, intende sostenere le vittime di tali violenze e coercizioni e contrastare la tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale e di altro genere. In particolare la normativa consente di realizzare un percorso di inclusione sociale mediante i programmi di assistenza e integrazione sociale, intesi come riformulazione del progetto migratorio in condizioni di legalità, sicurezza e autonomia. Il complesso del lavoro sviluppato per la protezione e l'inserimento socio-lavorativo delle vittime rappresenta anche un efficace contributo al contrasto delle organizzazioni criminali che ne gestiscono il traffico e lo sfruttamento. L'Italia è infatti il Paese dell'Unione Europea in cui sono state avviate e portate a positiva conclusione il maggior numero di inchieste giudiziarie contro i soggetti ed i racket dediti alla tratta di persone, con particolare riguardo alla tutela della vittima.

L'ambito di applicazione dell'art. 17 della L.R. 5/05 risulta particolarmente complesso poiché si riferisce a molteplici situazioni di violenza e sfruttamento che pur presentando forti analogie tra esse, sono tuttavia diversificate in relazione alle modalità e alle forme della violenza contro le vittime e alle ricadute di carattere sociale.

La vittima può essere oggetto di *trafficking*[11]; si tratta della situazione più grave nella quale la vittima, che conosce poco o nulla il contesto italiano, ha pochi strumenti di difesa.

La situazione di violenza o sfruttamento può però anche colpire soggetti inizialmente non trafficati, ma che, al pari di questi ultimi vengono assoggettati ad analoghe condizioni di totale privazione della propria libertà e dignità. In questo secondo caso lo sfruttamento trova facile terreno nella condizione di grave e totale marginalità sociale della vittima, quasi sempre privo di un titolo valido di soggiorno, che non ha o ritiene di non avere alcun potere contrattuale per fare valere i propri diritti, ed avendo timore a denunciare la propria condizione alla pubblica autorità, accetta la condizione di violenza come inevitabile.

In ragione della sua gravità e diffusione, l'art. 18 del decreto legislativo 286/98 ha trovato applicazione prevalentemente in relazione alla violenza e allo sfruttamento sessuale di cittadine straniere[12]. Anche nella regione Friuli Venezia Giulia gli interventi in tale ambito sono presenti e radicati con esperienze e progettualità di alto livello.

Sono invece ridotti numericamente, e meno strutturati, gli interventi di protezione rivolti alle vittime di grave sfruttamento in ambito lavorativo. Si tratta di una "zona di confine" sostanzialmente invisibile rispetto alla quale non si dispongono di dati sufficienti a quantificare il fenomeno che, tuttavia, ad avviso sia delle organizzazioni e degli enti operanti in regione nel campo della lotta alla tratta che dei studiosi del fenomeno, risulta essere ben più grave ed esteso di quanto non appaia a prima vista. I fenomeni di cosiddetta "riduzione in schiavitù" (nei quali lo sfruttamento sessuale e quello lavorativo possono variamente incrociarsi) risultano infatti connotare in maniera allarmante anche tutti gli stati dell'Unione Europea.

Gli interventi

Gli interventi del Piano integrato della LR 5/05 sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. avviare un sistema efficace di **monitoraggio** e valutazione quali-quantitativo degli interventi a favore delle vittime di tratta ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 286/98 e dell'art. 13 della L. 228/2003, allo scopo di promuovere la conoscenza degli esiti più interessanti e la diffusione delle buone prassi a tutti i soggetti coinvolti

2. potenziare le **Unità mobili** su tutto il territorio regionale aventi il compito di svolgere un lavoro di primo contatto e di creazione di rapporti di fiducia con le vittime, fase indispensabile per permettere l'emersione delle situazioni di sfruttamento;

3. promuovere interventi di r**iduzione del dann**o e di promozione dei diritti per le persone coinvolte nei fenomeni legati alla tratta, quali la prostituzione, il lavoro forzato e il grave sfruttamento lavorativo, compreso quello domestico, l'accattonaggio, le attività illegali; tali interventi, oltre che nei contesti in cui si manifesta la prostituzione (non solo di strada ma anche al chiuso) - o l'accattonaggio e le attività illegali. Tali interventi vanno realizzati con particolare attenzione anche negli istituti penitenziari e negli attuali CPT poiché in essi le vittime possono trovarsi a diretto contatto con gli stessi soggetti autori dello sfruttamento perpetrato.

4. sostenere progetti attuativi dell'art. 18 del decreto legislativo 286/98, anche attraverso opportuni co-finanziamenti di programmi nazionali, che siano in grado di sviluppare programmi di assistenza ed integrazione sociale in tutte le fasi previste, compresa la fase del supporto **all'inserimento lavorativo** (attraverso corsi di

---

[11] Con tale espressione si fa riferimento nella letteratura scientifica ad un'attività criminale, generalmente attuata da un organizzazione avente forti ramificazioni internazionali, consistente nell'illecito trasferimento da uno Stato ad un altro di un migrante attraverso la violenza, il ricatto o l'inganno. Il trasferimento è finalizzato ad attuare nel paese di destinazione uno sfruttamento della persona trafficata con completo assoggettamento del migrante al volere dell'organizzazione.

[12] Dai dati del Dipartimento per le Pari Opportunità emerge come nel periodo marzo 2000 - marzo 2005, sono 8.891 le vittime di tratta avviate ai programmi di protezione assistenza e integrazione sociale (di cui 461 minori), 4.697 i permessi di soggiorno ex art. 18; 6.497 i percorsi di formazione socio-occupazionale, 4.443 inserimenti nel mondo del lavoro. Molti degli enti coinvolti sono inoltre titolari o gestiscono le postazioni locali del Numero Verde sulla Tratta, che da luglio 2.000 a luglio 2005 ha ricevuto 485.964 chiamate.

formazione, borse lavoro, accesso ai servizi di orientamento) e scolastico. Risulta in particolare prioritario **ampliare l'attuale rete di accoglienza protetta**, presente con esperienze già consolidate a Trieste, Udine e Pordenone, insufficienti tuttavia nel rispondere alle richieste di presa in carico delle vittime.

5. promuovere il rafforzamento di un **lavoro di rete** tra enti pubblici, organizzazioni non-profit, forze dell'ordine, magistratura ed ispettorati del lavoro per l'identificazione e la tutela delle vittime di tratta al fine di elaborare linee guida e protocollo di intervento sulla presa in carico delle vittime.

6. organizzare p**ercorsi di formazione specifici** per gli operatori pubblici e privati con particolare attenzione ai servizi sociali di base degli enti locali alla polizia municipale, agli istituti ed enti comunque a contatto con il mondo del lavoro e ai servizi delle ASS. La fase dell'individuazione e dell' "aggancio" della vittima della tratta rappresenta il momento più delicato dell'intero programma di protezione sociale. Risulta pertanto indispensabile rafforzare l'attenzione e la capacità dei servizi pubblici di riconoscere con tempestività le situazioni e di attivare gli interventi appropriati.

Un settore di intervento di importanza cruciale rispetto al quale è necessario porre una specifica attenzione è quello del sostegno a programmi di **rimpatrio assistito e di reinserimento** nel paese di origine. In particolare l'efficacia di tali interventi è data dalla solidità del progetto di reinserimento grazie al quale la vittima del traffico può tornare a vivere nel proprio paese in condizioni di dignità, autosufficienza economica e sicurezza. Gli incentivi previsti dall'art. 17 della L.R. 5/05 saranno pertanto rivolti a co-finanziare programmi di aiuto al reinserimento socio-economico attuati da organismi nazionali ed internazionali, nonché da associazioni ed enti operanti in materia di cooperazione presenti nei paesi di origine delle vittime della tratta.

Capitolo 6

IL SOSTEGNO ALLE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

L'accesso alle misure alternative alla detenzione da parte del cittadino straniero

L'art. 27 della Costituzione prevede che *"le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato"*. La riforma penitenziaria del 1975 e la successiva Legge 10 ottobre 1986 n. 663 rappresentano un significativo cambio di cultura affinché la pena si declini non più esclusivamente secondo le modalità della custodia detentiva, ma soprattutto secondo percorsi trattamentali, anche alternativi al carcere, come peraltro ribadito dagli artt. 81 e seguenti delle Regole Minime dell'O.N.U. del 1955, del Consiglio d'Europa del 1973, della Raccomandazione R (87) del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987.

Detta cultura operativa permea in particolare le norme sul processo penale per i minori di cui ai D.P.R. 447 e 448/88, al D.Lgs. 272/89 e successive modificazioni e integrazioni.

In tale contesto le misure alternative alla detenzione attraverso la concessione di spazi sempre più ampi di "non reclusione", offrono al condannato l'opportunità di ristabilire, e in alcuni casi di non interrompere, il legame con l'ambiente esterno, nella prospettiva della Sua progressiva **reintegrazione** nel tessuto sociale e produttivo.

Si possono individuare due presupposti culturali, tra loro strettamente interconnessi, che sono alla base dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione

- il superamento del carcere come unica possibile risposta al problema della criminalità e della devianza sociale;

- l'individualizzazione e la flessibilità del trattamento del condannato con il determinante contributo della comunità esterna.

Nonostante già la L. 354/75 abbia ribadito il principio della applicabilità uguale delle norme sul trattamento penitenziario nei confronti del cittadino italiano e straniero, sia per ciò che riguarda l'applicazione delle misure detentive che per l'impegno rieducativi e che l'art. 35 dell'Ordinamento penitenziario stabilisca che *"Nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali"* la situazione dei detenuti stranieri **appare connotata da evidenti situazioni di criticità** che minano l'effettiva uguaglianza tra italiani e stranieri sia per ciò

che attiene l'esecuzione inframuraria della pena che in relazione all'accesso ai benefici previsti dall'ordinamento.

La condizione carceraria dei cittadini stranieri è caratterizzata dai seguenti aspetti:

1. Una **diffusa carenza** sul piano della tutela legale derivante da difficoltà linguistiche ed economiche, rafforzata in molti casi dall'assenza di una rete parentale prossima allo straniero

2. Una spiccata **difficoltà di accesso** alle misure alternative/sostitutive alla detenzione[13] a causa di:

   - assenza di uno stabile domicilio o residenza;
   - frequente condizione di irregolarità del soggiorno
   - mancanza di una rete famigliare in Italia
   - carenza nel territorio di progetti di accoglienza che offrano un'accoglienza esterna;

3. Una frequente perdita delle **regolarità di soggiorno** durante l'esecuzione inframuraria della pena - fenomeno riconducibile alla carenza di servizi di informazione ed orientamento del detenuto - con conseguente ingresso nella clandestinità a pena scontata.

Gli interventi del Piano integrato della L.R. 5/05 sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. realizzazione di **servizi informativi** nelle cinque case circondariali presenti in Regione, dando attuazione a quanto previsto dall'art. 21 co. 2 della L.R. 5/05;

2. rafforzamento di progetti, realizzati da comuni e da associazioni ed enti iscritti all'albo di cui all'art. 10 della L.R. 5/05, che permettano di **dare applicazione** alle misure previste dall'ordinamento in alternativa o in sostituzione della pena detentiva, dando priorità ai soggetti infraventunenni.

Gli interventi di cui all'art. 18 della L.R. 5/05 costituiscono parte integrante delle "*politiche per le persone detenute ed ex detenute*" di cui all'articolo 51 della legge regionale 6/2006.

Nell'ambito delle attività dell'**Osservatorio** in accordo con le competenti strutture carcerarie e giudiziarie, si ritiene utile condurre un monitoraggio, con conseguente stesura di un apposito rapporto, sulla condizione dei detenuti stranieri, con particolare attenzione alla tematica dell'applicazione delle misure alternative alla detenzione, che permetta all'amministrazione regionale di disporre di tutti gli elementi conoscitivi necessari ad orientare gli interventi.

Per ciò che attiene gli interventi di promozione della salute psico-fisica dei detenuti, si rinvia a quanto indicato nel capitolo sull'assistenza sanitario relativamente alla costituzione di un apposito gruppo di lavoro in seno all'Osservatorio sulla salute dei migranti di cui all'art. 23 commi 5 e 6 della legge regionale 4 marzo 2005 n. 5.

L'Accordo quadro

La complessità della normativa vigente del settore, che attribuisce ad enti e servizi diversi la responsabilità della realizzazione di tali politiche, rende necessaria la stipula di un Accordo quadro tra il Ministero di Giustizia e la Regione Friuli Venezia Giulia che ponga le basi per un coordinamento delle azioni dei diversi soggetti; i servizi e le strutture del Ministero di Giustizia, gli enti locali, il volontariato e il terzo settore.

---

[13]In particolare le difficoltà riguardano i seguenti istituti: L'affidamento in prova; i Permessi premio; la semilibertà; la detenzione domiciliare; il lavoro all'esterno.

Capitolo 7

LE INIZIATIVE DI RIENTRO E REINSERIMENTO NEI PAESI DI ORIGINE

Il cittadino straniero che, per le più diverse ragioni, registra un fallimento del proprio progetto migratorio, cade facilmente in circuiti di marginalità ed esclusione che impediscono agli interessati persino di realizzare la propria volontà di rientro volontario, con evidenti gravi ricadute sociali.

Le iniziative di rientro e reinserimento di cui all'art. 19 della Legge regionale 4 marzo 2005 n. 5 sono finalizzate a:

a) sostenere **progetti di rimpatrio** e reinserimento dei cittadini stranieri che si trovino in condizioni di bisogno, previa presentazione all'amministrazione regionale, da parte di un ente locale, ovvero di un'associazione od ente iscritto all'Albo di cui all'art.10, cui il cittadino straniero si è rivolto, di un'apposita documentata richiesta;

b) contribuire **alle spese** per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri deceduti nel territorio regionale nel corso di infortuni sul lavoro o per altre ragioni, sulla base di una richiesta avanzata dai familiari, anche tramite un ente locale, o un'associazione od ente iscritto all'Albo di cui all'art.10.

Gli interventi regionali dovranno prioritariamente rivolgersi alle **situazioni più vulnerabili** (quali donne sole, anziani, malati) e dovrebbero, salvo motivate eccezioni, rafforzare interventi di sostegno al rientro **previsti nell'ambito di programmi nazionali** (quali ad esempio i programmi dell' O.I.M - Organizzazione Internazionale delle Migrazioni). Nel caso di cittadino straniero avente residenza nel territorio regionale la condizione di particolare vulnerabilità è attestata dal Comune presso il quale l'interessato ha tuttora o aveva l'ultima residenza; nel caso di cittadino straniero privo di residenza anagrafica, l'intervento regionale è subordinato all'attivazione di una specifica collaborazione tra l'amministrazione regionale e l'OIM o altre qualificati organismi operanti per le medesime finalità.

Capitolo 8

LE POLITICHE ABITATIVE

Gli obiettivi

Obiettivi primari del Piano per ciò che attiene le politiche abitative a favore della popolazione straniera immigrata sono:

1. La prevenzione di fenomeni di **segregazione e marginalizzazione** urbana della popolazione straniera immigrata;

2. Il pieno accesso dei cittadini stranieri ai servizi abitativi previsti dalla normativa regionale di settore, operando nella direzione della rimozione degli ostacoli d'ordine culturale, sociale o amministrativo che impediscono concretamente **l'effettivo godimento della parità** di condizioni con i cittadini italiani;

3. La realizzazione di interventi di **agenzia sociale per la casa** ugualmente rivolti a cittadini italiani e stranieri che siano in condizioni di disagio;

4. Il rafforzamento degli interventi regionali di **prima accoglienza** rivolti agli stranieri che si trovino in condizioni di vulnerabilità;

5. La realizzazione di **programmi innovativi** che permettano di dare attuazione alle azioni indicate all'art. 20 co. 3 della L.R. 5/05.

La pianificazione

Al fine di prevenire possibili fenomeni di segregazione e marginalizzazione urbana della popolazione straniera immigrata risulta necessario operare, in sede di pianificazione urbanistica, un **raccordo sistematico** con i servizi operanti in materia di immigrazione. In particolare, considerata la complessità della materia e i rapidi mutamenti in atto nella società (non va dimenticato che la pur contenuta crescita demografica è riconducibile

quasi esclusivamente alla popolazione straniera immigrata) risulta importante utilizzare opportunamente i dati e le analisi provenienti dall'Osservatorio di cui all'art. 7 della L.R. 5/05 al fine di pianificare gli opportuni interventi.

Va prioritariamente sottolineato come il fenomeno migratorio nel corso degli ultimi anni registri una tendenza sempre più evidente alla stabilizzazione delle presenze; ciò è chiaramente indicato dalla crescente tendenza alla riunificazione dei nuclei familiari con contestuale necessità di ricerca di alloggi dignitosi a costi contenuti al fine di consentire agli stranieri di realizzare un'integrazione compiuta, di avviare i figli ad una regolare frequenza scolastica e di partecipare alla vita pubblica locale[14].

Si individua la necessità di una più incisiva azione dell'amministrazione regionale nei seguenti settori di intervento:

- Sviluppo e recupero del **patrimonio edilizio** esistente e disponibile con particolare riguardo alle aree della riqualificazione urbana;

- Sostegno ai **comuni** che mettono a disposizione aree pubbliche ed edifici di loro proprietà al fine di realizzare nuovi alloggi a costo contenuto

- Sostegno alle iniziative di **edilizia sociale** promosse da associazioni di categoria, cooperative, operatori privati

L'agenzia sociale per la casa

Dall'esperienza maturata negli ultimi anni da parte della Struttura stabile per l'immigrazione nel sostegno a programmi di sostegno all'alloggio realizzati da enti locali ed associazioni emergono due situazioni principali:

- i lavoratori stranieri che hanno difficoltà nel reperimento di un alloggio in locazione a causa di **difficoltà di orientamento al territorio** o di situazioni di diffidenza da parte della popolazione autoctona, o di **discriminazione**;

- i cittadini stranieri che presentano situazioni di **vulnerabilità** e che necessitano pertanto di **tempestivi percorsi di supporto individuali** al fine in particolare di evitare una rapida e grave caduta in condizioni di marginalità sociale e di perdita della regolarità di soggiorno

L'attivazione dei servizi di agenzia sociale per la casa, come disciplinati dall'art. 20, comma 5 della legge regionale 4 marzo 2005 n. 5 rappresenta l'obiettivo principale da perseguire nel triennio. In base a quanto disposto dalla norma i servizi di agenzia sociale per la casa debbono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) Il servizio è attivato dai **comuni** nell'ambito dei servizi socio-assistenziali del territorio

b) Gli interventi sono finalizzati a favorire **l'accesso e la sostenibilità socio-economica dell'alloggio**

c) I destinatari sono i cittadini/cittadine stranieri e italiani che siano in **condizioni di disagio e di vulnerabilità sociale**

La lettura coordinata dell'art. 20 comma 5 della L.R. 5/05 con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, consente di definire i servizi di agenzia sociale per la casa quale parte integrante del "*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione sociale e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*" oggetto della riforma operata dalla recente legge regionale 6/2006.

---

[14] A conferma della progressiva stabilizzazione del fenomeno migratorio risultano estremamente indicativi i dati relativi alle graduatorie delle cinque ATER regionali, relative agli ultimi bandi di assegnazione alloggi. ATER-UDINE: gli stranieri non comunitari rispetto agli italiani incidono nelle graduatorie per circa il 30- 33%.; ATER-PORDENONE: su n. 593 domande, n. 402 sono di italiani e n. 191 di stranieri non comunitari(32,20%).; ATER-GORIZIA: su n. 570 domande, n. 420 sono di italiani e n. 150 di stranieri non comunitari (26,31%). ATER-TRIESTE: su n. 2.100 domande, n. 1.481 sono di italiani e n. 729 di stranieri non comunitari (34,72%).; ATER-TOLMEZZO: su n. 64 domande, n. 49 sono di italiani e n. 15 di stranieri non comunitari (23,43%).

L'applicazione della norma richiede pertanto di operare al fine di produrre cambiamenti significativi, rispetto alle esperienze realizzate fino ad ora, sia sul piano culturale, che sul piano della concreta erogazione dei servizi. In particolare si dovrà addivenire, attraverso un processo necessariamente **graduale** che salvaguardi la positività delle esperienze positive realizzate in regime di pre-vigenza della L.R. 5/05, ad una strutturazione dei servizi di agenzia sociale per la casa nell'ambito dei servizi socio-assistenziali del territorio che:

a) superi la separatezza di servizi offerti alla popolazione straniera rispetto a quelli offerti alla rimanente popolazione italiana, fermo restando l'evidente necessità di strutturare dei servizi specifici rivolti ai cittadini stranieri;

b) incardini la titolarità degli interventi nei comuni, anche in forma associata, superando la situazione attuale, caratterizzata dalla concessione diretta di fondi regionali ad associazioni ed enti per la realizzazione degli interventi di supporto all'inserimento abitativo dei cittadini stranieri immigrati

La piena attuazione del dispositivo di cui all'art. 20 co. 5 della L.R. 5/05 comporta la necessità di addivenire, con l'approvazione del Piano regionale integrato sull'immigrazione, ad una nuova regolamentazione degli interventi che sostituisca il vigente Decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005 n. 0374 (Regolamento dell'art. 4 comma 20 della L.R. 18.07.2005 n. 15) che, nelle more dell'emanazione del Piano, disciplina l'erogazione di contributi straordinari a favore della attuali agenzie sociali per l'abitazione.

In particolare andranno regolamentati:

a) i requisiti dei beneficiari dei servizi di agenzia sociale per la casa;

b) la tipologia minima degli interventi attuati da detti servizi;

c) la tipologia delle spese ammissibili in relazione alle attività dell'agenzia sociale.

Si ritiene che i servizi di agenzia sociale per la casa debbano comunque comprendere le seguenti attività:

1. la gestione di **fondi di rotazione** per la concessione di microprestiti non onerosi volti ad agevolare l'accesso alle abitazioni;

2. l'**orientamento** e la consulenza immobiliare;

3. l'accompagnamento alle regole dell'abitare anche mediante interventi di mediazione sociale;

4. la **mediazione culturale** a favore dei cittadini stranieri ai sensi dell'art. 25 della l.R 5/05;

5. la realizzazione di interventi di **sostengo economico e di accompagnamento** sociale rivolti alle situazioni più vulnerabili o a rischio di emarginazione, ivi compresa la gestione diretta di immobili a favore degli stessi soggetti.

Nelle more della definizione della nuova regolamentazione degli interventi in materia di agenzia sociale per la casa, al fine di assicurare continuità alle azioni da tempo in essere sostenute dalla Direzione Centrale per l'immigrazione, ed evitare altresì la possibile sovrapposizione di interventi di competenza di altre Direzioni, la programmazione degli interventi di competenza della Direzione centrale per l'immigrazione sarà prioritariamente rivolta al sostegno delle attività di cui ai punti da 2 a 5 del paragrafo precedente.

Gli interventi di ospitalità temporanea

Gli interventi di prima accoglienza rivolti a stranieri in **situazioni di difficoltà** da attuarsi nelle strutture destinate all'ospitalità temporanea di cui all'art. 20 comma 4 della L.R. 5/05 sono rivolti prevalentemente agli stranieri che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 14 della L.R. 5/05 (richiedenti asilo e rifugiati), art. 17 (programmi di protezione sociale), art. 18 (misure sostitutive alla detenzione), art. 23 co. 2 e 9 (programmi sanitari), art. 21 (persone in condizioni di bisogno segnalate dai servizi territoriali) nonché ai soggetti che necessitino di soccorso ed assistenza o risultino nelle condizioni di rischio di esclusione sociale di cui all'art. 50 della legge regionale 31 marzo 2006.

La Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle

politiche della pace e della solidarietà, nell'ambito delle attività di Osservatorio promuove un monitoraggio delle strutture attualmente utilizzate per le finalità sopra indicate e promuove un percorso di consultazione con gli enti e le istituzioni pubbliche coinvolte, nonché con gli enti ed associazioni interessate al fine di definire un Regolamento regionale relativo ai requisiti gestionali e strutturali di dette strutture. Con il medesimo Regolamento sono altresì stabilite le modalità e le condizioni di contribuzione alla spesa di accoglienza da parte dei beneficiari.

Gli accordi di programma

L'art. 20 comma 3 della L.R. 5/05 prevede la possibilità che con accordo di programma tra Regione, Province e Comuni, si possano realizzare programmi integrati, inseriti nel Piano regionale, finalizzati a soddisfare esigenze abitative correlate ad azioni di inserimento lavorativo e di formazione. Si tratta di una tipologia di interventi **innovativa** che fa riferimento all'opportunità di sostenere con azioni mirate, percorsi di integrazione sociale a favore di stranieri soggiornanti con un titolo abilitante all'attività lavorativa, che si trovano in condizioni di temporanea difficoltà, al fine di **prevenire** il rischio di non riuscire ad acquisire o di perdere i requisiti necessari al mantenimento di una piena regolarità di soggiorno, (tale situazione assume un particolare rilievo nel caso di stranieri in possesso di permessi di soggiorno di breve durata, quali il permesso di soggiorno per "ricerca lavoro", come disciplinati dalla vigente normativa statale).

L'individuazione dei parametri minimi per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica

Un tema estremamente rilevante al fine di garantire un'effettiva parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri in materia abitativa e di prevenire il prodursi, a carico dei cittadini stranieri, di situazioni che incidono pesantemente sull'esercizio dei diritti fondamentali è relativo alla tematica dell'applicazione del dettato della lettera (a) comma 3, art. 29 del D.Lvo 286/98 il quale prevede che lo straniero intenzionato a chiedere il ricongiungimento familiare debba dimostrare la disponibilità *"di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica"*. La Legge Regionale dedicata all'edilizia residenziale pubblica della nostra regione fissa solo dei parametri massimi, sopra i quali la Regione non concede contributi finanziari ai richiedenti per sostenere i costi della costruzione della propria abitazione. Tale scelta appare del tutto ragionevole, poiché finalizzata a fissare dei parametri superati i quali si ritiene non necessario concedere al richiedente alcun contributo pubblico. In ragione della vigenza della citata normativa nazionale tuttavia, in assenza della definizione di parametri minimi, i comuni e le Aziende per i Servizi Sanitari, enti che ai sensi dell'art. 6 del D.P.R 31 agosto 1999, n. 394 rilasciano le certificazioni di conformità degli alloggi ai succitati parametri - hanno dovuto **utilizzare altre fonti normative** diverse da quelle previste nonché spesso diverse a seconda dell'ente locale interessato. Inoltre, il ricorso a tali fonti normative in sostituzione di quelle mancanti ha fatto sì che siano divenuti rilevanti alcuni requisiti - non di rado assenti in gran parte nel parco-abitazioni in cui vivono i residenti di cittadinanza italiana, in particolar modo di alcune località del Friuli Venezia Giulia, in mancanza dei quali l'alloggio non viene dichiarato idoneo ai fini del ricongiungimento familiare o viene dichiarato idoneo a ospitare un numero di persone inferiore a quello con cui lo straniero intende ricongiungersi. La situazione inoltre si è ulteriormente complicata con l'entrata in vigore delle modifiche al D.P.R 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di applicazione del Testo Unico sull'immigrazione), contenute nel D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334. In base a tale normativa le ipotesi nelle quali viene richiamato il rispetto dei parametri minimi vengono richiamati dalla normativa **sono aumentate**, andando a interessare non solo le procedure per la richiesta del nulla osta al ricongiungimento familiare e della carta di soggiorno, ma anche quelle relative al **semplice rilascio** del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

La situazione complessiva che si è venuta a creare non può essere ignorata in ragione delle sue vaste ricadute; la definizione di una normativa regionale ad hoc che permetta di individuare i parametri minimi per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costituisce pertanto un obiettivo prioritario da parte dell'amministrazione regionale al fine di giungere ad una efficace soluzione delle problematiche abitative sopra indicate.

Capitolo 9

I SERVIZI TERRITORIALI E GLI INTERVENTI DI POLITICA SOCIALE

L'integrazione tra le politiche dell'immigrazione e le politiche generali sul welfare

Va premesso che il presente primo Piano regionale integrato sull'immigrazione si inserisce in un momento particolarmente complesso delle politiche di **welfare** regionale, per la sovrapposizione di leggi nel settore so-

ciale che dovranno trovare necessariamente, nella loro attuazione, sia sul versante della programmazione che della regolamentazione, momenti e sedi di coordinamento.

In particolare, in riferimento alle disposizioni previste dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 "Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale" si osserva che **sarà necessario correlare e coordinare** in particolare il macro obiettivo n. 3 di questo Piano ("realizzare i servizi territoriali in maniera il più possibile omogenea su tutto il territorio regionale, dando concreta attuazione all'insieme dei servizi previsti all'art. 21") con le disposizioni previste dalla citata L. 6/2006

Tale coordinamento trova esplicito riferimento in particolare dall'art. 4 "Destinatari del sistema integrato" e dall'art. 47 "*Politiche per gli immigrati.*" La sede di tale coordinamento è il Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale previsto dall'art. 22 della citata L.R. 6/2006.

In considerazione di quanto finora espresso è utile trovare una definizione e una chiara collocazione dei Servizi territoriali di cui al comma 1 dell'art.21 della L.R. 5/2005. La lettura congiunta delle norme consente di definire tali servizi territoriali quale parte integrante del "*Sistema integrato e prestazioni essenziali*" di cui all'articolo 6 della citata legge 6/2006 . Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui alla citata L.R. 6/2006, art. 23 dovrà pertanto essere strettamente coordinato con il Piano integrato sull'immigrazione al fine di definire con precisione il livello minimo di servizi per l'immigrazione da realizzare su tutto il territorio regionale.

Il Capo IV della citata L.R. 6/2006 norma l'organizzazione territoriale del sistema integrato a**ll'interno del quale** dovranno trovare collocazione anche le attività previste dalla L.R. 5/2005 di competenza dei Comuni.

L'obiettivo di una sempre maggiore assunzione di titolarità diretta dei progetti e degli interventi per l'immigrazione da parte degli enti locali andrà realizzato con la dovuta gradualità salvaguardando in particolare le esperienze più innovative realizzate da associazioni, sindacati ed enti.

Si ritiene di individuare nel Piano di zona lo strumento centrale di programmazione locale che permetta di:

a) passare progressivamente da una logica di interventi per l'immigrazione frutto di progettualità discontinue ad una logica che inquadra gli interventi **nell'ordinaria gestione dei servizi** per i cittadini erogati dai Comuni, nell'ambito dei loro compiti di gestione del territorio;

b) realizzare un **migliore monitoraggio** del fenomeno migratorio, anche attraverso una diffusione più omogenea e capillare dei servizi.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra indicati la Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà, di concerto con la Direzione centrale Salute e Protezione provvederà a sollecitare l'inserimento nei Piani di Zona degli interventi in materia di accoglienza ed integrazione sociale dei cittadini stranieri da realizzarsi negli ambiti territoriali di competenza.

Va evitata la tendenza a considerare gli interventi rivolti all'utenza straniera come unicamente afferenti all'area socio-assistenziale. Obiettivo prioritario generale della norma regionale è infatti quello di permettere ai cittadini stranieri di accedere a tutti servizi del territorio in condizioni di parità con i cittadini italiani. Per tale ragione una particolare attenzione deve essere riservata nella programmazione e nella implementazione degli interventi di cui all'art. 21 della L.R. 5/05 a coordinare strettamente tali interventi con altri servizi di competenza degli enti locali rivolti al complesso della popolazione residente (quali l'edilizia, i servizi anagrafici, i servizi di polizia municipale, la pianificazione territoriale).

I progetti, presentati dai comuni in forma singola o associata, finalizzati alla realizzazione dei servizi territoriali di cui all'art. 21 della L.R. 5/05 dovranno altresì indicare con chiarezza le modalità con le quali si intende garantire, per quanto possibile, **l'erogazione di tutti i servizi** indicati alle lettere a, b, c, d ed e del medesimo articolo, anche coordinando gli interventi di settore attuati dagli enti ed associazioni iscritti all'Albo regionale, aventi rapporti convenzionali con l'amministrazione comunale. Ciò al fine di evitare che nel territorio di competenza, alcuni degli interventi previsti dalla legge regionale 5/05 risultino fortemente carenti o assenti, ovvero risultino esservi una pluralità di azioni in un medesimo settore non giustificata da esigenze oggettive.

Capitolo 10

L'ASSISTENZA SANITARIA

Le aree critiche per la salute e i nodi per l'accesso ai servizi

La popolazione straniera immigrata presente in regione presenta al proprio interno condizioni assai eterogenee che debbono essere adeguatamente tenute in considerazione nella programmazione degli interventi di assistenza sanitaria.

Da un lato il territorio regionale, in misura analoga a quanto avviene complessivamente nel Paese, vede il progressivo stabilizzarsi della popolazione straniera immigrata. Dall'altro lato persistono forti condizioni di rischio per la salute legate alle aumentate situazioni di incertezza della condizione giuridica dei migranti, alla precarietà del soggiorno, a situazioni di marginalità sociale e disparità culturale nonché in taluni casi ad un'impermeabilità del servizio sanitario.

Il servizio sanitario si trova pertanto di fronte ad una doppia sfida:

a) orientare i servizi per garantire il diritto alla salute nei confronti della popolazione straniera portatrice di **atteggiamenti, valori, e modelli culturali** sui temi della salute individuale e famigliare che, ove non adeguatamente considerati, possono mettere in crisi il rapporto dello straniero con il SSN e pregiudicare il diritto alla salute, specie nelle situazioni maggiormente vulnerabili;

b) ripensare delle strategie di intervento alla luce del fatto che il solo riconoscimento giuridico del diritto all'assistenza sanitaria per i cittadini immigrati non è sufficiente di per se a garantire in concreto l'accesso ai servizi essenziali ed urgenti e a garantire l'efficacia dell'intervento e che risulta necessario attuare una strategia di interventi complessa che permetta di assicurare **l'effettivo accesso** ai diritti formalmente garantiti in condizioni equivalenti a quelle dei cittadini italiani.

L'obiettivo generale rimane quello di garantire la tutela della salute fisica e mentale ai cittadini stranieri con pari accessibilità e fruizione dei servizi sanitari e con accoglienza e assistenza adeguata ai fattori etnici e culturali di diversità.

Ruolo e funzioni dell'Osservatorio

Con DGR n. 2391 del 17 settembre 2004, presso la Direzione Centrale salute e protezione sociale, è stato istituito l' "Osservatorio per la salute dei migranti", coordinato e sostenuto dalla medesima Direzione, che ha funzioni di monitoraggio della situazione sanitaria e sociale in riferimento alla popolazione immigrata, di attuazione di progetti ed interventi di informazione e di sensibilizzazione sui temi della salute e della sicurezza sociale della popolazione immigrata.

In particolare al suddetto organismo sono attribuite le seguenti funzioni:

- Monitoraggio della situazione sanitaria e sociale in riferimento alla popolazione immigrata;
- Attuazione di progetti ed interventi specifici di tutela e promozione della salute, della sicurezza sociale, nonché di formazione degli operatori ad un approccio transculturale e pluridisciplinare;
- Coordinamento di progetti specifici di tutela e promozione della salute, della sicurezza sociale, con particolare riferimento alle situazioni vulnerabili e alle problematiche emergenti;
- Individuazione delle problematiche emergenti per le quali costituire specifici gruppi di lavoro

A supporto dell'Osservatorio sono istituiti allo stato attuale i seguenti sei gruppi di lavoro.

- Gruppo di lavoro buone pratiche
- Gruppo di lavoro scheda epidemiologica
- Gruppo di lavoro sulla tutela e promozione della salute della donna e del bambino

- Gruppo di lavoro sulla profilassi ed il controllo delle malattie infettive
- Gruppo di lavoro sulla prevenzione ed il controllo degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali
- Gruppo di lavoro sulla formazione

Il loro numero, funzione e finanziamento è suscettibile di modifica nell'arco del periodo di attuazione del presente Piano, con decisione della Direzione centrale Salute e Protezione Sociale assunta su indicazione dell'Osservatorio medesimo.

L'analisi delle problematiche emergenti ha individuato due aree critiche per cui si ritiene di istituire i seguenti due nuovi gruppi di lavoro:

- gruppo di lavoro sulla salute mentale e sulle situazioni a forte rischio di emarginazione
- gruppo di lavoro sulla condizione socio-sanitaria della popolazione carceraria

L'Osservatorio è collegato con l'attività complessiva di osservazione del fenomeno migratorio di cui all'art. 7 della L.R. 4 marzo 2005 n. 5, nonché con la programmazione regionale degli interventi attuata dalla Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà.

Obiettivi prioritari

Si individuano i seguenti dieci obiettivi prioritari del Piano per ciò che attiene l'area sanitaria:

1. Il consolidamento degli interventi in tema di **mediazione culturale** e loro progressivo inserimento nell'ambito dei servizi aggiuntivi obbligatoriamente offerti dalle singole ASS;

2. Il potenziamento degli interventi nell'area **materno infantile**;

3. Il potenziamento degli interventi nell'area della **medicina del lavoro** e della prevenzione degli infortuni sul lavoro, degli incidenti stradali e degli incidenti domestici;

4. La realizzazione di nuove strategie in grado di intervenire con maggiore efficacia nei confronti di situazioni di **gravi disuguaglianze** sull'accesso ai servizi sulla salute in ambiti sociali particolarmente degradati (in particolare le situazioni collegate al fenomeno della prostituzione e all'uso di sostanze stupefacenti);

5. La realizzazione di azioni che permettano un **effettivo accesso** e fruizione in tutto il territorio regionale delle prestazioni sanitarie comunque garantite anche agli stranieri non regolarmente soggiornanti sul territorio (Decreto Legislativo 286/98- art. 35)

6. La realizzazione di un monitoraggio attento sul fenomeno del **disagio mentale** nella popolazione straniera immigrata, che permetta di orientare le strategie di intervento nel settore;

7. La strutturazione di un'attività permanente di f**ormazione e aggiornamento** del personale socio-sanitario, con particolare attenzione alle tematiche della relazione transculturale;

8. La produzione e diffusione di **materiale informativo plurilingue** in grado di raggiungere l'utenza straniera;

9. Il rafforzamento degli interventi di supporto e **riabilitazione delle vittime di tortura,** da attuarsi prevalentemente nell'ambito del Protocollo regionale sul diritto d'asilo;

10. Il miglioramento della capacità dei **presidi ospedalieri** di attuare interventi di accoglienza, ascolto, mediazione culturale nei confronti dei cittadini stranieri, sviluppando azioni ed interventi nell'ambito della rete HPH (ospedali che promuovono salute)

Mediazione culturale

Le attività di mediazione culturale offerte dalle Aziende Ospedaliere e Sanitarie della Regione sono pre-

senti in molte delle strutture sanitarie del FVG anche se con offerta di servizi fortemente differenziati. Le criticità rilevate riguardano soprattutto i seguenti aspetti:

- L'attività di mediazione in alcune ASS è stata avviata solo di recente (anni 2003, 2004 e 2005) e tale intervento necessita ancora di una valutazione di efficacia e di un percorso di stabilizzazione; in alcune ASS l'attività di mediazione risulta invece attuata attraverso interventi molto limitati.

- L'attività di mediazione (sulla base dell'indicatore attualmente disponibile: monte ore annuo) nelle diverse aziende ospedaliere e sanitarie presenta situazioni fortemente differenziate in rapporto alla popolazione straniera presente.

- Persistono carenze nella formazione dei mediatori nell'area della salute

In tale settore si ritiene pertanto di proporre degli interventi finalizzati a perseguire:

a) Il **rafforzamento dei servizi di mediazione** nelle aree ove essi sono ritenuti carenti o ancora in fase di strutturazione;

b) Il progressivo consolidamento dei servizi di mediazione esistenti attraverso il loro inserimento nella programmazione gestionale e amministrativa delle singole ASS;

c) la realizzazione di specifici **corsi di aggiornamento** per mediatori culturali in ambito sanitario, da attivarsi in tutte le ASS della regione.

La direzione centrale Salute e protezione sociale, sulla base delle valutazioni fornite dall'Osservatorio, insieme alla direzione centrale per l'immigrazione, individua i servizi socio-sanitari nei quali la mediazione culturale risulta carente o comunque da potenziare con una logica di priorità, provvedendo altresì a definire per quanto possibile dei livelli omogenei di servizi di mediazione. Nell'ottica di una progressiva stabilizzazione di tali servizi nell'ambito della programmazione delle singole Aziende ospedaliere e sanitarie, per ciò che attiene i servizi di mediazione che nel 2007 risultano già attivati da almeno due annualità i costi a carico delle singole Aziende non potranno essere inferiore al 30% della spesa complessiva per l'annualità richiesta e al 50% della spesa complessiva per il 2008.

Nell'assegnazione dei contributi alle Aziende per le attività di mediazione l'amministrazione regionale opera una valutazione ponderata che tiene conto della spesa storica, del numero degli stranieri iscritti al servizio sanitario regionale nel territorio di competenza dell'Azienda considerata, nonché delle modalità organizzative di erogazione del servizio di mediazione.

La Direzione centrale salute e protezione sociale, di concerto con la Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà intende provvedere ad organizzare, entro dicembre 2007, dei moduli di aggiornamento sulla mediazione linguistica in ambito socio-sanitario rivolti ai mediatori iscritti all'elenco di cui all'art. 25 co. 6 della L. R. 5/05.

Tutela e promozione della salute della donna e del bambino

I dati regionali indicano un aumento costante, negli ultimi anni, della quota di donne straniere che accedono ai servizi sanitari per l'assistenza alla gravidanza e al parto e per l'interruzione volontaria della gravidanza.

Il numero dei nati da cittadine straniere rappresenta attualmente il 14% circa dei nati totali in Friuli Venezia Giulia Nell'ambito della tutela della gravidanza, del parto e del puerperio, si evidenzia la necessità di attivare percorsi nascita attenti alla lettura multidimensionale dei bisogni delle donne immigrate e rispettosi delle differenze culturali di "maternage".

Per quanto riguarda le IVG (interruzioni volontarie di gravidanza) risulta in progressivo aumento in Regione, in accordo con i dati nazionali, il numero di interventi a carico di cittadine straniere; in particolare il tasso di abortività è circa quattro volte quello delle italiane; le donne extracomunitarie comunitarie inoltre presentano una maggiore ripetitività di ricorso all'IVG rispetto alle donne italiane e un numero di IVG rispetto al numero dei parti molto superiore a quello delle italiane. Tale fenomeno presenta dimensioni decisamente allarmanti e necessita di interventi efficaci ed urgenti.

Come si evince dall'esame dei dati sopraindicati, il progressivo cambio di fisionomia del fenomeno mi-

gratorio richiede un'attenzione maggiore ai temi della salute della donna e deibambini. I dipartimenti materno-infantili presso le strutture ospedaliere, i consultori e i servizi vaccinali, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, a livello del territorio vanno considerati "antenne privilegiate" per individuare problematiche legate a differenze culturali e per porre in essere interventi sanitari personalizzati.

Il sostegno a progetti integrati socio-sanitari rivolti alle donne immigrate e ai minori da realizzarsi presso ogni ASS va pertanto considerata un obiettivo prioritario del Piano per l'intero triennio.

Si propone di dare attuazione ai seguenti interventi:

- pubblicazione e diffusione di materiale informativo plurilingue sui temi della pianificazione famigliare, sull'IVG e sulla salute riproduttiva della donna, sui servizi erogati dal Servizio Sanitario Regionale e sulle modalità di accesso. A tale materiale informativo va data opportuna diffusione tramite i consultori, i principali presidi sanitari, i centri servizi per cittadini stranieri attivati dagli enti locali e dalle associazioni ed enti iscritti all'albo di cui all'art. 10 della LR 5/05.
- sostegno in ogni ASS della regione la diffusione di un'offerta di percorsi nascita adeguati e attenti alle differenze culturali di "maternage"

Medicina del lavoro

Nella regione Friuli Venezia Giulia l'incidenza degli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori immigrati risultano di gran lunga superiori a quelli subiti dagli Italiani[15]. La maggior ricorrenza degli infortuni tra gli immigrati può essere correlata a:

- maggiore rischiosità dei lavori svolti
- reale difficoltà di formazione/informazione sulle misure di sicurezza;
- differenze culturali (comprensione della lingua, percezione del rischio);
- situazioni di vita extralavorative disagiate che incidono sul benessere psicofisico dell'individuo.

Si individuano pertanto, in attuazione dell'art. 25 co. 3 della L.R. 4 marzo 2005 n. 5, le seguenti azioni da sviluppare nel triennio 2007-2009, anche con la collaborazione del gruppo di lavoro specifico dell'Osservatorio per la salute degli immigrati:

1. Effettuare un monitoraggio degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali degli immigrati e studio sull'andamento del fenomeno infortunistico negli immigrati, intesi come lavoratori non nati in Italia (monitoraggio svolto tramite il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro di cui alla L.R.18/2005, art. 56;
2. Realizzare materiale informativo plurilingue, in accordo con il gruppo di lavoro specifico dell'Osservatorio per la salute degli immigrati, le associazioni sindacali e datoriali, prevedendo altresì opportune forme di diffusione e divulgazione di detto materiale presso i luoghi di lavoro nel territorio regionale, nonché forme di collaborazione finalizzate a permettere un effettivo utilizzo di detti materiali, con particolare attenzione ai lavoratori che non hanno frequentato alcun corso di formazione professionale;
3. Attuare dei percorsi di formazione dei lavoratori sulla percezione del rischio:
4. Realizzare dei corsi di formazione/informazione ai lavoratori e ai datori di lavoro sulle misure di sicurezza, con l'ausilio di mediatori culturali;
5. Promuovere l'inserimento, nei corsi di lingua e cultura italiana, di moduli informativi sulla sicurezza del lavoro;

[15]Dati consultabili in www.sanita.fvg.it/ars/specializza/progetti/allegati/Migrantiok.doc

6. Favorire azioni che agevolino i ricongiungimenti familiari, da considerarsi quale fattore generale di stabilità del percorso migratorio;

7. Sostenere interventi a favore dell'abitare e dell'integrazione sociale dei lavoratori e delle loro famiglie;

8. Realizzare interventi specifici di prevenzione degli incidenti domestici;

9. Promuovere l'individuazione di delegati alla sicurezza nelle aziende anche tra gli stessi cittadini stranieri immigrati;

10. Promuovere l'inserimento della sicurezza sul lavoro nel lavoro di rete con le associazioni degli immigrati.

Il lavoro somministrato (o interinale) rappresenta un contesto **particolarmente critico**, nel quale il rischio di infortuni è doppio rispetto al mondo del lavoro a contratto a tempo indeterminato. Si ritiene perciò necessario porre su questo settore una specifica attenzione di osservazione e monitoraggio, nonché di promozione di specifici progetti ed interventi.

Negli ultimi anni si registra un **forte aumento dell'occupazione femminile immigrata**[16] soprattutto nei settori dell'assistenza, cura e pulizia. Le rilevazioni statistiche sugli infortuni femminili evidenziano alcuni elementi problematici: mentre il rapporto INAIL 2005 segnala infatti una diminuzione complessiva del tasso di infortuni dei lavoratori in generale (lavoratori migranti inclusi) segnala una controtendenza nel lavoro femminile, **con infortuni in (anche se pur lieve) aumento**[17]. Poiché si tratta di lavoratrici impegnate in comparti nei quali la prevenzione antinfortunistica rappresenta una questione problematica, il lavoro femminile va considerato come un'area alla quale prestare, nell'attuazione degli interventi, una specifica attenzione e progettualità.

Per quanto attiene le **malattie professionali** dei lavoratori extracomunitari non si dispone di dati adeguatamente precisi ed è quindi necessario ed urgente avviare l'attività di ricerca sul fenomeno in regione e conseguentemente attivare le azioni d'intervento nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione.

Per gli incidenti stradali si rinvia alla seconda parte del Piano per la Prevenzione.

Il disagio mentale nella popolazione straniera

La LR 5/05 manifesta un'attenzione specifica ad altri due temi emergenti, quello della salute mentale e quello degli interventi di riduzione e prevenzione del danno, prevedendo che tali interventi siano garantiti anche agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno. Prima ancora che l'ambito strettamente sanitario, tali problematiche investono delle tematiche interculturali di particolare complessità e delicatezza (si pensi alle profonde differenze culturali che vi possono essere relativamente alla percezione del rapporto tra sanità e follia e al rapporto con l'uso delle sostanze stupefacenti)

Come sopra indicato, si prevede di costituire, già nel 2006, un gruppo di lavoro specifico sul tema della salute mentale nella popolazione straniera immigrata nell'ambito delle attività dell'Osservatorio per la salute dei migranti. L'attività di tale gruppo di lavoro è finalizzato a:

a) realizzare un'indagine quantitativa e qualitativa sull'incidenza e sulle caratteristiche delle problematiche di salute mentale nella popolazione immigrata;

b) contribuire a rafforzare gli interventi di assistenza, di accoglienza e di mediazione linguistica rivolti a cittadini stranieri che presentino problemi legati alla salute mentale, anche proponendo l'avvio di programmi sperimentali da realizzarsi nelle varie ASS della regione, in attuazione della L.R. 4 marzo 2005 n. 5.

Accesso al SSN da parte degli stranieri non in regola con le norme sull'ingresso e il soggiorno

L'esperienza regionale per ciò che attiene la piena e corretta applicazione delle disposizioni in materia di

---

[16] Nel 2005 la manodopera femminile rappresentava il 38% della forza lavoro immigrata denunciata all'INAIL.
[17] Nel 2004 le infortunate immigrate erano state il 16,6% del totale immigrati; nel 2005 sono il 17,23% - anche se le assicurazioni INAIL per lavoratrici sono passate da 658.690 del 2004 a 738.000 nel 2005.

cure essenziali ed urgenti, ancorché continuative, nei confronti degli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno previste dalla vigente normativa nazionale in materia è complessivamente positiva. Tuttavia anche nella nostra regione, ai migranti privi, per qualsiasi motivo, di regolare titolo di soggiorno non viene talvolta garantito l'accesso ai servizi e la fruibilità delle prestazioni sanitarie come sancito dalle leggi in vigore. Ciò è imputabile ad una pluralità di fattori, riconducibili sia alla scarsa conoscenza e informazione su questi temi da parte della popolazione straniera, sia a carenze formative/informative del personale sociosanitario, sia alla mancanza o all'insufficienza di punti logistici di ascolto in grado di orientare l'utenza straniera alla concreta fruizione delle prestazioni sanitarie loro garantite.

Il numero di cittadini STP (stranieri temporaneamente presenti) iscritti nelle varie Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia è estremamente variabile e disomogeneo in rapporto alla popolazione straniera presente sul territorio. Particolare preoccupazione destano i dati sull'erogazione dei servizi STP presso l'ASS n. 2 e presso l'ASS n. 6. Il numero estremamente contenuto di interventi in regime STP presso tali Aziende (specie se rapportato alla popolazione straniera presente) appare un chiaro indicatore dell'esistenza di difficoltà di accesso della popolazione straniera a tale tipologia di servizi.

Si evidenzia pertanto il persistere di sentimenti di paura in parte della popolazione straniera non in regola con le norme sul soggiorno che non è a conoscenza delle garanzie di riservatezza ed anonimato che la normativa nazionale in materia garantisce allo straniero che si rivolge alle strutture sanitarie (Decreto legislativo 286/98, art. 35 co. 5). L'esiguità numerica delle prestazioni in regime STP rischia di indurre gli operatori sanitari a sottovalutare l'importanza della tematica e le sue ricadute socio-sanitarie sull'intera collettività, riconducendo ad una condizione di sostanziale "invisibilità" la condizione socio-sanitaria di parte della popolazione straniera comunque presente sul territorio.

Dal confronto dei dati qualitativi e quantitativi a disposizione, si ritiene ragionevole supporre che l'esistenza di punti di ascolto o di ambulatori di medicina generale dedicati, da attivarsi in ragione di almeno un ambulatorio per ogni ASS, permetta di fare emergere con maggiore efficacia un'area di bisogno altrimenti sommersa.

L'istituzione di "servizi dedicati" alla salute dei migranti irregolarmente presenti sul territorio deve tuttavia rimanere strettamente aderente all'obiettivo di orientare i migranti all'accesso al SSN, evitando il rischio di indurre tanto nei cittadini stranieri che negli operatori sanitari un errato e pericoloso atteggiamento di delega alla cura della salute del cittadino straniero a strutture "separate" rispetto all'insieme dei servizi socio-sanitari rivolti a tutta la popolazione.

Gli obiettivi della programmazione regionale per il triennio sono pertanto in tale settore:

1. l'istituzione o il rafforzamento di ambulatori di medicina generale, in ragione di uno o più ambulatori per territorio di competenza di ciascuna ASS, in grado di interfacciarsi concretamente (anche con interventi "di strada", ove se ne ravvisasse la necessità) alla popolazione straniera non in regola con le norme sul soggiorno, creando con essa un rapporto di fiducia verso l'istituzione sanitaria ed operando con funzioni di collegamento ed accompagnamento dello straniero verso la struttura sanitaria competente per l'intervento. Le procedure di rilascio delle tessere STP vanno rese più agevoli e concretamente accessibili da parte del cittadino straniero, garantendo altresì il totale anonimato, come disposto dalla normativa nazionale e regionale. In particolare si dovrà valutare l'opportunità che gli ambulatori di medicina generale dedicati alla popolazione straniera non in regola con le norme sul soggiorno provvedano direttamente al rilascio delle tessere STP e agli adempimenti relativi.

2. Il rafforzamento delle specifiche competenze professionali degli operatori socio-sanitari in tale ambito tematico, prevedendo la realizzazione, specie nelle ASS ove se ne ravvisi maggiormente la necessità, di moduli formativi di base / di aggiornamento rivolti al personale socio-sanitario e al personale amministrativo delle ASS sulle normative in materia e sulle "buone prassi" di realizzazione dei servizi sanitari in oggetto

3. La realizzazione di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui temi del diritto alla salute del cittadino straniero.

Formazione e aggiornamento degli operatori

Nonostante l'attività di formazione e aggiornamento del personale dei servizi socio-sanitari sia in costante aumento negli ultimi anni e a tale settore siano state dedicate risorse crescenti, la formazione degli operatori socio-sanitari nei riguardi della popolazione migrante è ancora insufficiente e non omogenea a livello regionale, sia per quanto riguarda la conoscenza della normativa in materia di immigrazione, sia per ciò che attiene alla capacità di rapportarsi ad un nuovo tipo di utenza.

Risulta necessario dare maggiore forza e capacità di penetrazione all'attività formativa, strutturando un programma regionale, in attuazione dell'art. 25 co. 8 della L.R. 4 marzo 2005 n. 5, che abbracci l'arco temporale dell'intero triennio considerato dal presente Piano, avente le seguenti caratteristiche generali:

Destinatari: oltre agli operatori degli ambiti, delle ASS, delle aziende ospedaliere e universitarie, risulta indispensabile estendere l'offerta formativa anche ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, nonché ai responsabili di distretto, di dipartimento, ai responsabili delle strutture ospedaliere di rete e alle direzioni generali ed amministrative delle aziende

Contenuti: Con riferimento ai corsi di base, vengono individuate come indispensabili le

seguenti tematiche:

- Aspetti socio-demografici.
- Aspetti clinico-epidemiologici.
- Aspetti normativi.
- Aspetti relazionali.
- Aspetti relativi all'organizzazione e integrazione dei servizi

Tutte le tematiche dovrebbero essere affrontate affiancando al contesto generale (nazionale e regionale) quello specifico locale. I corsi di base vanno organizzati a livello provinciale o di ambito Ai corsi di base risulta opportuno affiancare lo svolgimento di alcuni incontri formativi di aggiornamento/approfondimento di tematiche specifiche, con particolare attenzione alle problematiche emergenti in tema di medicina delle migrazioni.

I corsi di aggiornamento/approfondimento possono essere organizzati su base regionale.

Ove possibile vanno privilegiate le soluzioni residenziali per facilitare la conoscenza tra i partecipanti e la condivisione delle esperienze, anche allo scopo di favorirne la messa in rete;

Particolare attenzione andrà posta ad organizzare i momenti formativi secondo modalità di tipo seminariale in modo da renderne effettivamente possibile il coinvolgimento diretto attraverso interventi, testimonianze, etc. e in modo da agevolare la conduzione di lavori di gruppo/esercitazioni.

I contenuti dei corsi formativi, gli approcci metodologici e l'organizzazione generale sono concordati in seno all'Osservatorio regionale per la salute dei migranti di cui all'art. 23 co. 5 della Legge Regionale 4 marzo 2005 n. 5, insieme alla Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà.

In considerazione dell'esperienza maturata nel settore, si ritiene opportuno affidare all'A.S.S. n. 4 (medio Friuli) l'organizzazione dei sopraccitati incontri formativi

Promozione e supporto degli interventi presso i presidi ospedalieri

L'esperienza del ricovero presso una struttura ospedaliera a seguito di infortunio o malattia può rappresentare nella vita di una persona un'esperienza particolarmente traumatica. Tale problematica assume un rilievo particolare in relazione alla popolazione straniera. È infatti evidente come nel contesto del ricovero ospedaliero più che in altri servizi socio-sanitari, i problemi legati alla comunicazione linguistica con il cittadino straniero e al rispetto delle differenze culturali possano risultare particolarmente delicati.

Si individuano le seguenti due priorità:

1. organizzare i servizi ospedalieri in modo da tenere conto ed accettare la presenza di cittadini stranieri che possono essere portatori di diverse concezioni della salute e della malattia, di aspettative di cura e di rapporti con l'istituzione sanitaria differenti da quelli della popolazione autoctona;

2. Potenziare i servizi di mediazione linguistica presso i principali presidi ospedalieri della regione, con particolare attenzione ai servizi di pronto soccorso.

Si segnala l'esperienza della rete degli ospedali per la promozione della salute (HPH)[18], presente anche in regione, che rappresenta un'esperienza da potenziare, promuovendo azioni specifiche, all'interno di tale rete, in relazione all'accoglienza dei pazienti stranieri.

Capitolo 11

L'ISTRUZIONE E L'EDUCAZIONE INTERCULTURALE

Premesse

La materia è disciplinata dall'art. 24 della LR marzo 2005 n. 5, che al terzo comma afferma che *"le comunità scolastiche accolgono le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco e dello scambio tra le culture".*

Un'analisi della presenza degli studenti stranieri nelle scuole della regione nel corso degli ultimi anni[19], permette di evidenzare subito come la presenza dei minori stranieri nelle scuole costituisca un fenomeno strutturale[20] destinato ad incidere in profondità sull'attività didattica e sulla definizione degli stessi percorsi curricolari. La questione centrale che infatti si pone oggi non è più quella di come aiutare i minori stranieri ad inserirsi a pieno titolo nella scuola italiana, bensì di come ripensare il complesso delle attività didattiche in un'ottica che è già interculturale per tutti, stranieri ed italiani.

Allo scopo di dare attuazione, almeno parziale, ai principi innovativi indicati dalla L.R 5/05 nel campo dell'educazione e dell'istruzione interculturale, fin a partire dall'anno scolastico 20006/20007, la Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà ha ritenuto di individuare i seguenti due obiettivi prioritari:

a) estendere e dare stabilità agli interventi didattici finalizzati a favorire l'inserimento dell'alunno straniero nella scuola, a partire dalle positive esperienze sperimentali finora realizzate, in primis il progetto SAM (stranieri: accoglienza e mediazione)[21]

---

[18]La rete degli *Ospedali per la promozione della salute* (HPH, dall'inglese *Health Promoting Hospital*) rappresenta il tentativo promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità di introdurre nell'area dell'assistenza ospedaliera i principi e i metodi della promozione della salute, intesa come "processo che mette in grado le persone e le comunità di avere un maggior controllo sulla propria salute e di migliorarla".

[19]Le iscrizioni dei minori stranieri nelle scuole della regione nell'anno scolastico 2004/2005 sono pari a 8.848 unità, a fronte di 7.067 iscrizioni effettuate nell'anno scolastico precedente, con un aumento percentuale pari al 25,2%. L'incidenza percentuale degli alunni stranieri sulla popolazione studentesca nell'anno scolastico 2004/2005 è del 5,9% per la scuola dell'infanzia, del 7,3% per la scuola primaria, del 7,1% per la scuola secondaria di 1° grado, del 3,9% per la scuola secondaria di 2° grado. La percentuale media totale è di 6,0%. (Ires, Annuario statistico dell'immigrazione in FVG 2004, Regione Friuli Venezia Giulia, struttura stabile per gli immigrati).

[20] Si ritiene utile sottolineare la validità di quanto già indicato nell'Annuario statistico dell'Immigrazione 2004 curato dall'IRES Friuli Venezia Giulia, su incarico dell'amministrazione regionale, laddove si afferma che: "*l'aumento dei minori e degli studenti è da sempre, in tutti i contesti interessati da movimenti migratori, il segnale della definitiva stabilizzazione di un fenomeno che diventa strutturale*".

[21]Il Progetto SAM è frutto di un Protocollo d'intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia - servizio per le politiche della pace e l'Ufficio Scolastico Regionale ed ha coinvolto una rete di istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia. Il progetto S.A.M. "Stranieri: Accoglienza e Mediazione" ha rappresentato una sperimentazione metodologica, rispondente ai nuovi bisogni formativi emersi sul territorio e ha ricondotto a sistema le diverse azioni messe in campo, pensata come "progetto pilota" che consente di individuare linee strategiche per un organico apprendimento di sistema. In particolare si è operato sui seguenti ambiti:
- le buone pratiche di insegnamento dell'italiano L2 per gli stranieri,
- l'educazione interculturale come sfondo integratore di tutte le discipline ed attività della scuola,
- il raccordo della scuola con la realtà territoriale (famiglie, enti, associazioni ...).

Il progetto SAM ha avuto inizio nell'anno scolastico 2002/2003. Il numero di istituzioni scolastiche si è progressivamente ampliata nel corso degli anni, fino a comprendere nell'anno scolastico 2005/2006 le seguenti scuole:
- Istituto Comprensivo E. Giacich di Monfalcone
- Istituto Professionale Superiore di Monfalcone
- 1° Circolo didattico di Pordenone
- 2° Circolo didattico di Pordenone
- Liceo Scientifico Statale E.Torricelli di Maniago
- Circolo didattico di Spilimbergo
- S.M.S. B.Partenio di Spilimbergo
- I.S.I.S. di Spilimbergo
- 2° Circolo didattico di Trieste
- Istituto Comprensivo Roiano Gretta di Trieste
- Direzione Didattica San Giacomo di Trieste
- Liceo Classico Statale F. Petrarca di Trieste
- 4° Circolo didattico di Udine
- Istituto Comprensivo di Tricesimo
- S.M.S. via Petrarca di Udine
- S.M.S. G.D.Bertoli di Pasian di Prato
- Istituto Tecnico Industriale A. Malignani di Udine

b) rafforzare l'educazione interculturale in tutte le scuole, indipendentemente dalla percentuale della presenza degli alunni stranieri[22]

Tipologie di intervento

La Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà intende emanare un bando che permetta a tutte le scuole di realizzare una specifica progettualità sui temi sopraindicati a partire dall'a.s. 2006/2007. Il bando riguarderà sia le attività didattiche e di mediazione linguistica espressamente rivolte al minore straniero, sia il complesso degli interventi di educazione interculturale, nella convinzione che si tratti di due tipologie di intervento **distinte ma strettamente integrate tra loro**.

Le azioni ed interventi saranno attinenti a:

1. la mediazione con le famiglie[23]

2. il supporto individuale all'alunno straniero (anche attraverso attività di mediazione linguistico-culturale)

3. Gli interventi di didattica L2

4. La didattica interculturale

I primi tre interventi sono finalizzati all'inserimento dell'alunno straniero nella comunità scolastica e la loro attuazione è strettamente collegata al numero degli alunni stranieri. L'educazione interculturale rappresenta invece un **intervento generale** che riguarda, come si è detto, la scuola come sistema educativo nel suo complesso e non è pertanto strettamente connessa al numero più o meno elevato di minori stranieri nella scuola medesima. È certamente evidente che un alto numero di minori stranieri in una scuola renda più urgente e prioritaria la realizzazione di una forte didattica interculturale, ma si ritiene che vada rigettata la concezione in base alla quale la didattica interculturale viene ad assumere rilievo nella programmazione didattica solo in ragione del rapporto dell'istituzione scolastica con gli alunni stranieri.

Il sostegno ai minori stranieri

In relazione alle attività di sostegno didattico e alle attività di mediazione linguistica-culturale rivolte ai minori stranieri si intende richiedere alle istituzioni scolastiche di presentare all'amministrazione regionale (Struttura stabile per l'immigrazione presso la Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà), entro trenta giorni dall'avvio dell'attività didattica, un progetto aventi i seguenti requisiti minimi indispensabili:

- **indicazione** degli interventi di mediazione e sostegno ai minori stranieri che la scuola ritiene necessari (e della relativa quantificazione della richiesta di sostegno economico) in rapporto al numero degli alunni stranieri[24] (tali interventi sono limitati ai minori che risultino inseriti nel sistema scolastico italiano **da non più di tre anni**)

- **descrizione** delle attività didattiche e di mediazione linguistico-culturale che la scuola intende realizzare;

- definizione di un impegno ad attivare le attività finanziate **entro 30 giorni** dall'accoglimento della domanda;

[22] I termini "mediazione linguistica" e "mediazione culturale" sono spesso stati utilizzati anche nel contesto regionale attribuendogli significati variabili ed incerti. Si propone di utilizzare l'espressione "mediazione linguistico-culturale" per indicare il necessario sostegno all'inserimento nella comunità scolastica degli alunni stranieri aventi scarse competenze linguistiche. Si propone altresì di utilizzare l'espressione "educazione interculturale" per indicare le attività (svolte in primis dai docenti, con il possibile aiuto di apporti esterni) attinenti ad una pedagogia di tipo interculturale.

[23] Vanno incentivate e valorizzati i percorsi di interazione con le famiglie degli alunni stranieri, nonché le occasioni di relazione tra famiglie straniere e famiglie italiane. La mediazione scuola/famiglia non va letta solo nel senso di offrire ai genitori del minore straniero un'occasione di comunicazione linguistica che permetta di superare delle difficoltà di comprensione nei messaggi, ma anche sia finalizzata a costruire dei percorsi di maggiore partecipazione delle famiglie straniere nelle attività scolastiche.

[24] Possono essere beneficiari degli interventi anche i minori, nati in Italia o all'estero aventi cittadinanza italiana in ragione della cittadinanza italiana di uno dei genitori, nonché i minori cittadini di paesi membri dell'Unione Europea;

- definizione di un impegno a definire da parte di ogni scuola un "**protocollo di accoglienza**" dei minori stranieri;
- definizione di un impegno del dirigente scolastico e di alcuni docenti della scuola a partecipare, nel corso dell'anno scolastico, ad alcuni **momenti periodici di verifica** dell'andamento del progetto concordati con l'amministrazione regionale
- definizione di un impegno di parte del personale docente dell'istituto scolastico a partecipare a **percorsi formativi** per l'insegnamento dell'italiano L2 proposti dall'amministrazione regionale;
- trasmissione all'amministrazione regionale di una relazione finale relativa alle attività svolte indicante il numero degli alunni stranieri coinvolti, l'attività di sostegno didattico svolta, il numero di interventi di mediazione linguistico-culturale realizzate in riferimento alle diverse lingue. Si richiede altresì che la relazione riporti anche un'analisi, da effettuarsi a cura del collegio docente, sugli aspetti di forza e sulle criticità degli interventi realizzati

Si prevede di differenziare gli interventi volti a sostenere l'accoglienza e l'inserimento del minore straniero nella scuola, in base all'ordine di scuola[25], come di seguito indicato:

Scuole dell'infanzia

a) attività di mediazione con le famiglie straniere ed italiane e con il territorio

b) attività di mediazione linguistico-culturale a supporto individuale dell'alunno straniero, limitatamente a situazioni di effettivo bisogno

Considerate le caratteristiche della scuola dell'infanzia la priorità va data alla realizzazione degli interventi di mediazione linguistico-culturale con le famiglie straniere ed italiane e con il territorio

Scuola primaria

a) attività di mediazione con le famiglie straniere ed italiane e con il territorio

b) attività di mediazione linguistico-culturale a supporto individuale dell'alunno straniero nei primi mesi dell'anno scolastico con possibilità di proseguire l'intervento anche nel corso dell'intero anno scolastico in casi di effettivo bisogno. Gli interventi sono ugualmente rivolti anche agli alunni stranieri iscritti successivamente all'avvio dell'anno scolastico.

Scuola secondaria di 1° grado

Accanto agli interventi sopra delineati per la scuola primaria si richiede, specie nelle ultime classi, di realizzare un'attività didattica specifica da attuarsi da parte di docenti di materie linguistiche che abbiano una formazione specifica nel settore per l'apprendimento dell'italiano L2. L'intervento che si richiede consiste in un'attività da realizzarsi con **gruppi di allievi** (aventi un numero indicativo compreso tra i 7 e i 15 allievi) almeno per il 50% nella prima parte dell'anno scolastico. La costituzione del gruppo di allievi può avvenire anche nell'ambito di reti tra scuole.

Nella scuola secondaria gli interventi di supporto didattico e di mediazione linguistico-culturale a favore di singoli allievi dovrebbero avere **carattere relativamente residuale** rispetto all'intervento di didattica L2 realizzato con le modalità sopraindicate e dovrebbero essere concentrati nei primi mesi dell'anno scolastico, quando più utile può risultare anche un intervento di mediazione linguistico-culturale di tipo individuale. Una prosecuzione di interventi individuali di mediazione linguistico-culturale nel corso di tutto l'anno va limitata alle sole situazioni nelle quali l'alunno straniero evidenzi situazioni di forte svantaggio.

Gli interventi di tipo individuale (o con gruppi di numero inferiore a quelli sopra indicati) potranno essere comunque ammessi in quelle scuole che a causa del loro **isolamento geografico** e/o del basso numero di alunni stranieri presenti non possono attivare gli interventi secondo la metodologia sopra indicata.

---

[25] Risulta opportuno procedere ad un approfondimento delle modalità specifiche attraverso le quali realizzare un programma di interventi di mediazione linguistica nei rapporti con le famiglie negli asili nido.

Scuola secondaria di 2º grado

Valgono in linea generale le tipologie di intervento già indicate in relazione alla secondaria di 1° grado. Tuttavia va sottolineato che nella secondaria di 2° grado il tema della didattica interculturale assume una particolare importanza, in considerazione di vari fattori, tra i quali l'età degli alunni, e le dinamiche psicologiche e relazionali dell'età dell'adolescenza (estrema attenzione alla percezione delle differenze). Una incidenza particolare assume il fatto che la scuola secondaria di 2° grado è una scuola "terminale" rispetto al ciclo di studi ed in tale contesto la difficoltà dell'alunno straniero che presenta carenze linguistiche di "stare al passo" con i coetanei può risultare (o essere percepita come) più marcata e può essere alla base del prodursi di situazioni di esclusione da parte dei coetanei ovvero di auto-esclsione). In tale ordine di scuola un'attenzione specifica va quindi fatta a:

- la rivisitazione dei curricoli in un'ottica interculturale;
- l'utilizzo delle lingue veicolari (specie l'inglese per le discipline tecniche e scientifiche) che spesso l'alunno straniero padroneggia bene (lavorare sulla percezione di sé e sull'auto-stima dell'alunno straniero)
- la possibilità di prevedere momenti di insegnamento in lingua straniera (secondo il modello CLIL[26])

Si registra una carenza di dati informativi specifici relativi all'incidenza del fenomeno dell'iscrizione dei minori stranieri nel corso dell'anno scolastico. Poiché tali arrivi, se in numero rilevante, possono incidere in maniera assai sensibile sulla programmazione dell'attività didattica e sull'efficacia degli interventi di sostegno all'inserimento del minore straniero, la tematica va adeguatamente considerata realizzando da parte della Direzione centrale interessata un monitoraggio specifico allo scopo di predisporre degli interventi che garantiscano un adeguato e sollecito supporto alle istituzioni scolastiche.

La didattica interculturale

L'educazione interculturale, definendosi come la normalità dell'educazione nelle attuali società globali non può riguardare solo gli alunni non italiani ma attraversa i processi formativi rivolti a tutti gli studenti.

In particolare si segnala l'opportunità di assumere, nella programmazione didattica, le seguenti priorità:

a) la valorizzazione della dimensione laboratoriale come strutturale dell'agire formativo;

b) la necessità di realizzare ambienti di apprendimento interculturali che fanno della pluralità di linguaggi, di esperienze, di punti di vista e di dimensioni valoriali, la propria ricchezza;

c) l'importanza di leggere il processo di apprendimento nella sua complessità ed integralità superando la sola dimensione cognitiva sottolineando la centralità delle dimensioni emotive ed operative. A questo riguardo laboratori teatrali, artistici, multimediali, linguistici, pluridimensionali, di lettura, di narrazione, possono costituire un elemento essenziale del processo formativo di matrice interculturale.

La maturità di una scuola interculturale si misura in particolare dalla propria capacità di rileggere e **ridefinire i curricoli in chiave interculturale**. Si tratta di un processo che solo negli ultimi anni ha iniziato a muovere i primi passi e che certo coinvolge anche la responsabilità di quanti sono chiamati a definire i curricoli a livello nazionale e regionale

Per quanto riguarda le scuole, sia singolarmente che in rete, lo stesso progetto SAM ha effettuato, a livello di definizione dei curriculi alcune sperimentazioni significative che richiedono un ulteriore sostegno e rafforzamento. In particolare assumono rilievo le seguenti prassi:

a) la strutturazione di progetti interculturali mediante l'utilizzo dei saperi di diverse discipline;

---

[26] L'acronimo CLIL - Content and Language Integrated Learning - viene usato per indicare l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua straniera. Nella regione Friuli Venezia Giulia sono attive dal 2002 numerose esperienze di utilizzo del modello CLIL presso scuole secondarie di secondo grado.

b) la rilettura di una o più discipline in chiave interculturale mediante l'ampliamento dei moduli e dei contenuti cognitivi della stessa disciplina;

c) l'inserimento di nuovi moduli/discipline/laboratori entro il curriculum definito dalle singole scuole;

d) la costruzione di curriculum scolastici a partire da standard di competenze rilette in chiave interculturale.

Non va inoltre dimenticato che la pluralità linguistica presente nelle scuole costituisce una importante ricchezza sia culturale che professionale. Si inserisce qui l'utilità di pensare a momenti della vita scolastica vissuti secondo il modello CLIL che tende a favorire la dimensione plurilinguistica che non ha solo un valore funzionale ma implica importanti ricadute sia sulla percezione di sé che sui percorsi di cittadinanza attiva.

Si richiede che ogni scuola **inserisca** nel proprio **POF (piano dell'offerta formativa)** gli interventi di didattica interculturale come elemento strutturale della propria programmazione.

Il programma di didattica interculturale che la scuola intende realizzare e la corrispondente richiesta di finanziamento, è presentato alla Struttura stabile per l'immigrazione operante in seno alla Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà, entro trenta giorni dall'avvio dell'attività didattica, congiuntamente (nel caso di scuole che hanno alunni stranieri) al programma degli interventi relativi alla didattica e alla mediazione linguistica verso gli alunni stranieri.

Il sostegno a esperienze innovative

Si ritiene di supportare con uno specifico sostegno economico le progettualità che presentino i seguenti elementi innovativi:

1. creazione di **scuole polo** al fine di favorire la nascita di reti di scuole capaci di interagire tra loro scambiandosi esperienze, conoscenze, modalità operative et.

2. realizzazione di **protocolli d'intesa tra l'istituzione scolastica e l'ente locale** o l'ambito, da inserirsi all'interno degli strumenti di programmazione locale (Piani di zona) finalizzati a:

   a) stabilire un efficace collegamento tra il servizio scolastico e i servizi sociali del comune o dell'ambito socio-assistenziale al fine di intervenire sul miglioramento della qualità della comunicazione tra la scuola, l'ente locale e la famiglia degli alunni stranieri;

   b) contrastare il diffondersi di pregiudizi e promuovere il dialogo interculturale;

   c) contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

3. produzione di materiale didattico avente **caratteristiche di riproducibilità** finalizzato alla diffusione di buone pratiche.

4. disponibilità di un **numero significativo** di personale docente a partecipare a corsi di formazione e aggiornamento sui temi della didattica interculturale ovvero a realizzare incontri e scambi di buone prassi con docenti di altri istituti scolastici della regione.

Allo scopo di valorizzare l'apporto proveniente dal mondo della scuola in materia di dialogo interculturale, la Regione promuove un concorso di idee al fine della predisposizione di un logo denominato "FVG Solidale".

Il logo dovrà rappresentare in forma sintetica e visivamente identificabili i concetti di solidarietà, integrazione sociale, cooperazione e pace.

La competente Direzione centrale provvederà ad emanare apposito bando rivolto alle sole istituzioni scolastiche dei seguenti gradi: scuole dell'infanzia; scuola primaria; scuola secondaria di 1° grado; scuola secondaria di 2° grado; che presentino valida domanda per il finanziamento delle attività didattiche di educazione interculturale e di accoglienza degli allievi stranieri.

Per ogni singolo ordine di scuole potrà essere assegnato un premio di euro 4.000,00 (per un totale di euro

16.000,00) alla scuola che presenterà la bozza di logo migliore.

Il Gruppo di ricerca a livello regionale e la formazione del personale docente e dirigente.

La conclusione, con l'anno scolastico 2005/2006 del progetto sperimentale SAM dopo un'esperienza pluriennale rappresenta un momento delicato. Infatti la ricca esperienza rappresentata dalla rete SAM e da altre iniziative relative all'inserimento dell'alunno straniero e alla didattica interculturale, abbisogna, al fine di non essere dispersa di essere ulteriormente rielaborata da uno o più **gruppi di ricerca** di alto valore scientifico che possano operare a partire dall'anno scolastico 2006-2007 perseguendo i seguenti obiettivi:

1. fungere da punto di **riflessione** e incontro per le scuole del territorio sui temi della mediazione e della didattica interculturale, favorendo la diffusione delle buone prassi;

2. sottoporre all'amministrazione regionale indicazioni e **proposte** per lo sviluppo della didattica interculturale nelle scuole;

3. raccogliere ed elaborare il miglior **materiale didattico** prodotto dalle scuole del territorio e contribuire alla sua **diffusione**;

4. collaborare nei processi di **formazione** rivolti agli insegnanti e ai dirigenti scolastici.

La Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà, anche in accordo con l'ufficio scolastico regionale, sentiti tutti i soggetti interessati, provvederà a costituire i gruppi di ricerca, stabilendone modalità e tempi di funzionamento.

Strettamente connesso al lavoro dei gruppi di ricerca risulta essere il tema della formazione: l'art. 24 co. 8 LR 4 marzo 2005 n. 5 dispone infatti che: *"l'amministrazione concede incentivi per interventi di formazione riguardanti l'educazione interculturale di dirigenti, docenti e personale non docente, nonché per corsi di formazione di docenti per l'insegnamento della lingua italiana come L2"* In attuazione del sopraccitato articolo, la Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà intende promuovere percorsi formativi specifici rivolti sia ai docenti che ai dirigenti delle scuole relativamente a:

1. L'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda

2. La didattica interculturale

Per realizzare i percorsi formativi sopra indicati la Regione promuoverà specifici accordi inter-istituzionali in particolare con l'USR (Ufficio Scolastico Regionale), le Università degli Studi della regione e con l'IRRE (Istituto Regionale Ricerca Educativa).

Nella costituzione del gruppo di lavoro, nella definizione dei percorsi formativi e nella disseminazione delle sperimentazioni più innovative va valorizzata l'esperienza realizzata da quelle scuole che hanno dato avvio ad innovative programmazioni didattiche, ed in particolare dagli insegnanti della rete SAM (Stranieri Accoglienza Mediazione), che possono diventare attori importanti di tali percorsi formativi.

La formazione degli adulti: la competenza linguistica come primario veicolo di integrazione

L'apprendimento della lingua italiana costituisce il principale e primario veicolo di integrazione sociale del cittadino straniero nella comunità regionale. Una competenza linguistica di livello molto modesto, ovvero che consenta solo di gestire la comunicazione della vita quotidiana (situazione purtroppo molto frequente, anche rispetto a cittadini stranieri soggiornanti stabilmente nel territorio regionale) favorisce inevitabilmente il prodursi di situazioni di integrazione sociale assai parziale.

A tale problematica va data la dovuta attenzione poiché solo l'acquisizione di una buona competenza linguistica, anche nella lingua scritta, permette di **contrastare efficacemente circuiti di isolamento culturale** e di separatezza delle comunità straniere dalla vita sociale complessiva della comunità regionale, nonché permette al cittadino straniero di accedere a condizioni socio-lavorative migliori. In particolare risulta estremamente importante operare con l'obiettivo di favorire una comunicazione interculturale tra cittadini stranieri e cittadini italiani più ricca ed articolata, che superi gli stereotipi sociali dominanti.

Gli interventi

L'organizzazione di una maggiore e più accessibile offerta formativa rivolta ai cittadini stranieri per l'apprendimento e il perfezionamento della lingua italiana rappresenta pertanto un obiettivo prioritario da perseguire in attuazione dell'art. 24 della L.R. 4 marzo 2005 n.4.

Si individuano i seguenti punti qualificanti:

1. L'offerta va rafforzata in termini di numero di **corsi disponibili**, resa più **omogenea** sul territorio regionale, nonché resa accessibile durante l'intero anno solare, anche durante **il periodo estivo**;

2. Va superato l'impianto tradizionale del corsi imperniato sulla comunicazione frontale, a favore di **metodologie didattiche più idonee** quali l'interazione tra allievi, il lavoro di gruppo, la conoscenza del territorio et.

3. Ogni corso dovrebbe essere fruibile indipendentemente dal grado di **alfabetizzazione** degli utenti;

4. Vanno rafforzati i moduli didattici sulla storia e la cultura italiana e sulla cultura locale nonché moduli di **formazione alla cittadinanza** (accesso ai servizi, sicurezza sul lavoro, diritti e doveri, dialogo interculturale);

5. Obiettivo comune a ogni corso deve essere quello di favorire la partecipazione delle **donne** attraverso percorsi **elastici** nelle regole di gestione del corso e nei calendari;

Una specifica attenzione andrà dedicata al sostegno di esperienze innovative, specie nei confronti delle situazioni a **rischio di esclusione**, concepite come **laboratori didattici** basati sui seguenti principi:

a) Siano composti dall'alternarsi di **moduli diversi**, tali da coprire l'attività didattica durante l'intero anno;

b) siano frequentabili sulla base di un **piano personalizzato**

c) siano incentrati sul lavoro comune tra gli allievi, finalizzato alla **realizzazione di un prodotto culturale** comunicabile all'esterno (ricerca, spettacolo, libro, et)

In attuazione dell'art. 24 comma 8 della L.R. 4 marzo 2005 n. 5, la Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà, in collaborazione con la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca sosterrà la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, da organizzarsi su base provinciale, rivolti a docenti operanti nell'ambito della formazione degli adulti.

Al fine di favorire il conseguimento dei titoli di studio[27], anche mediante percorsi integrativi degli studi sostenuti dai cittadini stranieri nei paesi di provenienza, la Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà promuoverà l'attivazione di specifici interventi, anche in **via sperimentale**, in attuazione del comma 9 del medesimo art. 24 della L.R. 4 marzo 2005 n. 5.

Capitolo 12

LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il quadro generale

I dati provenienti da diverse ricerche indicano in maniera concorde come i cittadini stranieri soggiornanti per motivi di lavoro sono spesso in possesso di titoli di studio e di competenze professionali di livello medio e

[27] Secondo i dati del "Rapporto Caritas sull'Immigrazione 2005", gli stranieri laureati residenti sono il 12,1% mentre tra gli italiani la percentuale scende al 7,5%. Il primato che vale anche per gli altri titoli di studio. Gi stranieri diplomati sono il 27,8% contro il 25,9% degli italiani e i gli stranieri possessori di licenza media sono il 32,9% contro il 30,1%.

medio-alte acquisite nel paese di provenienza. Tali competenze, ove non riconosciute, risultano non "spendibili" sul mercato del lavoro. Questa situazione da un lato sfavorisce l'integrazione sociale degli stranieri, collocati perlopiù ai livelli bassi delle mansioni e dall'altro altera artificiosamente il mercato del lavoro nella misura in cui le competenze professionali dello straniero vengono comunque utilizzate, senza che ciò corrisponda ad un'adeguata collocazione professionale.

La realizzazione degli obiettivi indicati dall'art. 25 co. 4 della L.R. 4 marzo 2005 n. 5, in particolare per ciò che attiene il tema della riqualificazione professionale, costituisce pertanto uno degli obiettivi prioritari del presente Piano.

Per permettere di orientare con efficacia la programmazione in tale settore, si ritiene utile realizzare, anche con il supporto dell'Osservatorio sull'Immigrazione di cui all'art. 7 della legge regionale 5/05 un'**indagine di tipo qualitativo** su quali siano stati finora gli interventi formativi che hanno avuto maggiore efficacia in relazione ad un aumento dell'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini stranieri. L'ambito di maggiore interesse appare essere quello relativo ai corsi di **qualificazione di base abbreviata**. Va altresì operata una valutazione sull'efficacia e sulle criticità evidenziate nei corsi sulla formazione imprenditoriale finora sostenuti tramite il F.S.E.

Va rafforzata la scelta, già sostenuta dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, di sostenete con particolare attenzione i percorsi di qualificazione organizzati dagli enti di formazione e dagli istituti scolastici strutturati in modo da favorire una effettiva frequenza ai percorsi medesimi da parte dei cittadini stranieri che svolgano un'attività lavorativa durante il periodo di frequenza del percorso professionale.

In particolare si ritiene di dovere dare priorità ai corsi di qualificazione professionale nonché ai corsi finalizzati a sostenere l'avvio di attività imprenditoriali da parte dei cittadini stranieri[28] aventi le seguenti caratteristiche:

a) siano **integrati** tra formazione linguistica, orientamento al lavoro, orientamento alle normative, formazione specifica;

b) Siano strutturati in modo da **essere accessibili** alle donne straniere e comunque ai soggetti socialmente più deboli;

c) siano inseriti negli **accordi di programma** tra regione e enti locali di cui all'art. 20 co. 3 della legge regionale 5/05;

- prevedano azioni di **accompagnamento** all'avvio dell'attività imprenditoriale e durante la **prima fase** di avvio delle attività.

La programmazione complessiva dell'offerta formativa regionale, che, nel triennio considerato risente della diminuzione delle risorse disponibili tramite il Fondo Sociale Europeo, dovrà porre adeguata attenzione affinché l'utenza straniera non risulti penalizzata nell'accesso all'offerta formativa disponibile.

La Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà, anche recependo quanto segnalato dal gruppo di lavoro sulla prevenzione e il controllo degli infortuni costituito in senso all'Osservatorio per la salute dei migranti di cui all'art. 23 comma 5 della legge regionale 5/2005, sostiene la realizzazione di programmi presentati dai soggetti di cui all'art. 26 comma 5 della L.R. 4 marzo 2005 n.5 finalizzati a diffondere la conoscenza tra i lavoratori stranieri comunque presenti nel territorio regionale sulla legislazione relativa alle norme sulla sicurezza sul lavoro nonché le norme sui diritti e i doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro, anche al fine di contrastare ogni forma di discriminazione.

---

[28]Un dato positivo che si registra nel territorio regionale, come in tutta la realtà nazionale è il forte aumento delle imprese promosse e guidate da cittadini stranieri nei campi dei servizi, del commercio fisso ed ambulante, della ristorazione. L'avvio di tali attività imprenditoriali autonome da parte di cittadini stranieri trova ostacoli nella scarsa conoscenza della lingua italiana e soprattutto nella scarsa conoscenza delle norme e dei regolamenti che disciplinano le attività commerciali ed i servizi.

La figura del mediatore culturale

La figura del mediatore linguistico-culturale proprio per la crescente importanza che ha assunto nel corso degli ultimi anni, è in rapidissima evoluzione e, anche nel territorio regionale sono presenti esperienze diversissime, difficilmente confrontabili tra loro, in relazione all'individuazione del significato e del ruolo stesso del mediatore e al profilo di competenze necessarie.

La legge regionale 5/05 ha stabilito la necessità di inquadrare la figura del mediatore linguistico-culturale, al fine di dovere definirne i tratti salienti, pur nella consapevolezza della necessità di adottare delle disposizioni elastiche che possano modificarsi nel tempo, "accompagnando" l'evoluzione di tale nuova figura che forse più di ogni altra evidenzia l'evoluzione verso una società plurale sul piano linguistico e culturale.

A seguito del lavoro congiunto tra la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, la Direzione centrale Istruzione, cultura, sport e pace, e la direzione centrale salute e protezione sociale, è stata predisposta una proposta di Regolamento di cui all'art. 25 co. 6 e 7 della L.R. 5/04 con il quale si prevede di disciplinare:

- l'istituzione dell'elenco dei mediatori e le modalità di iscrizione e cancellazione da tale elenco;
- le modalità e i criteri per lo svolgimento dei corsi di formazione vincolanti per l'iscrizione all'elenco;
- i criteri di valutazione delle esperienze lavorative e formative acquisite;
- gli obblighi di aggiornamento periodico

Il Regolamento prevede altresì di disciplinare le modalità e i requisiti di iscrizione all'elenco dei mediatori culturali aventi significative esperienze lavorative pregresse nonché competenze acquisite in corsi di formazione d'aula organizzati nel corso degli ultimi anni, corsi aventi tuttavia caratteristiche disomogenee tra loro in assenza di una specifica normativa regionale di settore. Rispetto a tale tematica va ricercato un equilibrio che permetta da un lato di salvaguardare le professionalità comunque acquisite, dall'altro di assicurare che tutti i mediatori culturali iscritti all'elenco presentino i medesimi requisiti di professionalità.

Si ritiene pertanto necessario prevedere che in sede di prima applicazione del Regolamento, i mediatori che richiedono l'iscrizione all'elenco regionale sulla base delle esperienze lavorative e formative pregresse siano tenuti a frequentare **un corso specifico** di aggiornamento organizzato dall'amministrazione regionale di durata non inferiore alle 60 ore d'aula.

I corsi di formazione e di aggiornamento organizzati nelle forme previste dal Regolamento in materia devono comunque essere organizzati, dal punto di vista della tempistica dei corsi medesimi, della loro accessibilità e della distribuzione territoriale dell'offerta formativa, in modo da poter favorire quanto più possibile **la frequenza** da parte di cittadini e cittadine stranieri lavoratori.

La formazione degli operatori in materia di immigrazione

La formazione e l'aggiornamento costante degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni ed enti operanti nel settore dell'immigrazione costituisce uno snodo fondamentale al fine di assicurare una corretta e puntuale attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale.

Nel corso degli anni 2004 e 2005 la Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti - Struttura stabile per l'immigrazione, ha rafforzato ed esteso l'offerta formativa, realizzando dei corsi in materia di diritto all'immigrazione nei quattro territori provinciali.

Anche sulla base dell'ottima risposta avuta in termini di ampia partecipazione ai corsi sopraccitati, nonché sulla base delle valutazioni fatte dalla Struttura stabile per l'immigrazione,si ritiene che i corsi formativi in materia debbano fare particolare attenzione a:

1. curare una adeguata formazione relativamente all'evoluzione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia e agli orientamenti giurisprudenziali;
2. prevedere che il percorso formativo, accanto ai contenuti di tipo più strettamente giuridici, contenga anche moduli relativi alla comunicazione interculturale;

3. prevedere, accanto a corsi di formazione di taglio generale, strutturati su più incontri, anche momenti formativi specifici di **approfondimento** delle tematiche maggiormente delicate ed emergenti;

4. assicurare forme veloci di **aggiornamento** anche attraverso l'utilizzo di strumenti on-line

Gli operatori dei servizi territoriali di cui all'art. 21 della L.R. 4 marzo 2005 n.5 nonché gli operatori degli enti ed associazioni destinatari di contributi per la realizzazione degli interventi previsti nel presente Piano **sono tenuti a frequentare** i sopraindicati corsi di formazione e aggiornamento organizzati dall'amministrazione regionale.

Capitolo 13

L'INSERIMENTO LAVORATIVO

Il quadro di riferimento

Gli interventi del Piano integrato sull'immigrazione trovano la loro collocazione all'interno del Programma Triennale di politica del lavoro 2006-2008, attuativo della L.R. 18/2005, già approvato dalla Giunta Regionale.

A quanto già indicato nel predetto Piano, cui si rinvia, si ritiene di aggiungere quanto segue al fine di meglio delineare e precisare l'ambito e la portata di alcuni interventi.

In materia di accesso al lavoro da parte di cittadini stranieri non comunitari, la situazione in Friuli Venezia Giulia appare caratterizzata dai seguenti elementi:

- Un aumento costante della **domanda** di manodopera straniera (nel corso del 2004 gli avviamenti al lavoro di stranieri sono stati circa 18.600 pari al 19,2% del totale);

- Un preoccupante aumento della condizione di **precarietà del soggiorno** dello straniero, segnalata dall'aumento dei titoli di soggiorno di durata annuale nonché dei titoli di soggiorno di durata semestrale (ricerca lavoro) a causa dell'effetto combinato delle disposizioni nazionali in materia di immigrazione introdotte dalla L. 189/02 e della generale tendenza all'aumento della precarietà lavorativa;

- La perdurante problematica legata alla **scarsa efficacia** della politica nazionale basata sull'attuale gestione dei flussi di ingresso (impossibilità di incontro diretto tra domanda ed offerta di lavoro) con conseguente prodursi di ingressi e permanenze irregolari, facilmente assorbibili nel settore del lavoro sommerso;

- Una perdurante scarsa visibilità del lavoro domestico e del lavoro di tutela con conseguente **scarsa tutela** dei lavoratori;

- Un aumentata problematica in termini di sicurezza sociale in relazione all'aumento degli appalti con ditte straniere da parte di imprese regionali

Obiettivi principali

Si individuano i seguenti obiettivi principali:

1. Avvio di una stretta **collaborazione** tra l'Osservatorio sull'immigrazione (art. 7 L.R. 5/05) e l'osservatorio del mercato del lavoro al fine di:

   a) potere disporre di **dati ed analisi qualitative** sulle reali condizioni di lavoro e sui percorsi di integrazione sociale dei cittadini stranieri;

   b) disporre di strumenti di **rilevazione più efficaci** per la determinazione dei fabbisogni anche in relazione alla gestione dei flussi di ingresso, superando un approccio basato sulla sola raccolta ed elaborazione di dati quantitativi;

   c) accrescere la qualità del **monitoraggio** del sistema regionale sulle **reali condizioni** di lavoro e di **accoglienza** dei lavoratori stranieri

2. Definizione, attraverso il coinvolgimento delle Province, di un programma per l'istituzione, presso i centri per l'impiego, dei **servizi di mediazione culturale e per l'aggiornamento dei mediatori** previsti dall'art. 26, comma 8 della legge regionale 5/05

3. Definizione di un programma per la **formazione del personale dei centri per l'impiego sui temi dell'immigrazione** (vedi capitolo sulla formazione degli operatori in materia di immigrazione)

4. Definizione, di concerto con tutti i soggetti interessati, dei criteri in base ai quali ampliare e consolidare, in tutto il territorio regionale, **reti di sportelli** che siano in grado di garantire ai cittadini stranieri **informazione, tutela e sostegno**, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza sul lavoro.

5. Definizione, di concerto con tutti i soggetti interessati, di un programma di interventi finalizzati alla pubblicizzazione, conoscenza e alla verifica **dell'effettiva applicazione** di quanto previsto dall'articolo 27 della L.R. 05/2005 relativamente all'accesso dei cittadini e cittadine stranieri al **pubblico impiego**.

6. Definizione di iniziative finalizzate **al supporto e sostegno alle attività autonome e imprenditoriali** di cittadini e cittadine stranieri mediante il coinvolgimento delle Camere di commercio e delle associazioni di categoria in attività di informazione e supporto territorialmente distribuite, previa mappatura ed analisi dei servizi attualmente esistenti.

   Come si è detto in premessa, si rinvia a quanto già indicato nel Programma Regionale Triennale di politica del lavoro per ciò che attiene i seguenti ambiti:

5. Definizione delle modalità di validazione dei progetti relativi all'ingresso di lavoratori stranieri che prevedano programmi di **formazione all'estero**;

6. Definizione delle modalità di approvazione dei progetti formativi relativi a **periodi temporanei di addestramento** di lavoratori stranieri (art. 27 co.1 lettera f del d.lgs. 286/98);

7. Predisposizione di indirizzi in materia di coordinamento e verifica delle procedure di ingresso per **prestazioni oggetto di contratto di appalto**.

Capitolo 14

LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

La promozione della "società plurale"

Il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità linguistiche, culturali e religiose e il dialogo interculturale tra i «nuovi cittadini» e le comunità linguistiche e culturali autoctone costituisce una delle finalità generali della legge regionale 4 marzo 2005 n. 5 (art. 1 co. 2 lettera -e-). Più ancora che in altri settori di intervento la norma esplica in questo campo tutta sua portata di norma fortemente innovativa che si rivolge all'intera società regionale.

Gli interventi previsti dalla norma, all'art. 28 pur prevedendo la realizzazione di interventi specifici rivolti alle comunità straniere al fine di permettere alle stesse di coltivare le proprie identità culturali arricchendole nel contatto con la società di accoglienza, ha l'obiettivo generale di promuovere una «società plurale» nella quale le differenze siano vissute come elementi di ricchezza e non come motivi di paura e di divisione.

Se la Regione FVG è tradizionalmente una terra di convivenza e di fecondo confronto tra molteplici identità culturali va tuttavia evidenziato come gli interventi finora realizzati a sostegno del dialogo interculturale e interreligioso tra le comunità autoctone e le comunità straniere in particolare di origine extraeuropea, risultino insufficienti rispetto ai rapidi mutamenti del fenomeno migratorio e alle conseguenti profonde modifiche che investono l'intera società.

La Direzione centrale Istruzione, cultura, sport e pace intende pertanto:

- promuovere e sostenere l'attività di **centri interculturali**;
- sostenere **eventi culturali** aventi come obiettivo la diffusione di atteggiamenti di apertura verso le diversità culturali, religiose e linguistiche;

- sostenere e diffondere le **produzioni culturali**, artistiche, letterarie, teatrali, cinematografiche che affrontino le tematiche legate ai cambiamenti sociali e culturali prodotti dai fenomeni migratori;

- promuovere iniziative che agevolino l'accesso dei cittadini stranieri alle istituzioni **bibliotecarie e museali**, agli eventi teatrali e ad altri eventi culturali

I centri interculturali

L'obiettivo di fondo della promozione dei centri interculturali è quello di promuovere tutte le occasioni di accesso dei cittadini stranieri agli spazi culturali, sociali e ricreativi del territorio. I centri interculturali non vanno pertanto concepiti come "luoghi separati" esclusivamente dedicati alla popolazione straniera, bensì come luoghi di incontro e confronto reciproci, portatori di iniziative di informazione ed educazione interculturale finalizzate alla convivenza civile e al rafforzamento di una "cittadinanza attiva interculturale" che vede coinvolti in eguale misura cittadini stranieri immigrati e cittadini e cittadine delle comunità locali.

Il Piano considera un obiettivo strategico l'apertura e il consolidamento di almeno un centro interculturale per ogni provincia, sollecitando la messa in rete, al fine della programmazione e della gestione degli interventi, di tutti i soggetti istituzionali ed associativi.

L'attività prioritaria dei centri interculturali è rivolta a:

- organizzare momenti di incontro culturale e ricreativo tra cittadini stranieri e comunità locale e iniziative volte a realizzare percorsi di partecipazione alla vita pubblica locale;

- fornire ai cittadini italiani e stranieri luoghi di aggregazione;

- organizzare iniziative di sensibilizzazione e di informazione pubblica sui temi connessi all'immigrazione ed iniziative finalizzate alla valorizzazione delle diverse culture;

- gestire emeroteche e biblioteche plurilingue

La comunicazione plurilingue

L'utilizzo di adeguati strumenti di comunicazione plurilingue costituisce un veicolo per permettere ai cittadini stranieri immigrati un accesso effettivo all'informazione ed è nello stesso tempo strumento essenziale per la promozione, nelle comunità straniere, di atteggiamenti di apertura interculturale e di dialogo. La comunicazione plurilingue assume in tale ottica non già il ruolo di consolidamento di "canali separati" di comunicazione, bensì di strumento importante di partecipazione alla vita pubblica locale.

Il Piano individua pertanto l'obiettivo di rafforzare gli interventi che permettano di realizzare una comunicazione ed un accesso all'informazione plurilingue, anche attraverso **strumenti radiofonici e telematici**. Priorità verrà data ai progetti che prevedano un coinvolgimento attivo, anche sul piano della **produzione dei contenuti informativi**, delle associazioni degli immigrati di cui all'art. 10 co.3 lettera (b) della legge regionale 4 marzo 2005 n. 5.

La Regione intende promuovere, anche in via sperimentale, l'attivazione di spazi di comunicazione plurilingue rivolta ai cittadini stranieri immigrati, nell'ambito della programmazione televisiva e radiofonica della sede RAI regionale.

Capitolo 15

LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E IL PARTENARIATO INTERNAZIONALE SCIENTIFICO

Le Università della regione, per vocazione aperte verso una dimensione internazionale della ricerca, hanno una percentuale significativa, ed in costante crescita, di studenti stranieri.

Di particolare rilevanza assume inoltre la presenza nel territorio regionale di istituti di ricerca di livello internazionale che ospitano per periodi anche medio-lunghi, ricercatori e studiosi provenienti prevalentemente da paesi extraeuropei.

In attuazione dell'art. 29, co.1 della legge regionale 4 marzo 2005 n. 5, la Direzione Centrale per le identità linguistiche e i migranti, all'istruzione, alla cultura, allo sport e alle politiche della pace e della solidarietà, di concerto con la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, intende r**afforzare i programmi di sostegno agli studenti e ai ricercatori** stranieri accolti nelle Università delle regione, per percorsi di formazione, stage e ricerca. Si ritiene inoltre opportuno prevedere una **maggiore integrazione** di detti interventi con il programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e delle attività di partnerariato internazionale di cui alla legge regionale 30 ottobre 2000 n.19.

Per ciò che attiene infine il sostegno ai programmi di cooperazione che hanno tra i soggetti attuatori i cittadini stranieri si rinvia all'aggiornamento operato nel 2005 sul programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e delle attività di partnerariato internazionale.

Capitolo 16

L' OSSERVATORIO SULL'IMMIGRAZIONE

Il ruolo dell'Osservatorio nel sistema regionale

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Regionale Istruzione, Cultura, Sport, Pace, individua nell'Osservatorio sull'immigrazione previsto dall'art. 7 della legge regionale n. 5 del 4 marzo 2005, uno degli strumenti fondamentali per garantire una efficace politica regionale nel settore dell'immigrazione.

L'Osservatorio nasce dalla consapevolezza che l'immigrazione nella Regione FVG ha assunto ormai le caratteristiche di **fenomeno strutturale** complesso in notevole espansione destinato a modificare in profondità aspetti sociali, culturali ed economici della società regionale. Le politiche volte a sostenere l'accoglienza e l'integrazione sociale dei cittadini stranieri in attuazione della legge regionale 5/05 debbono pertanto riuscire ad essere all'altezza della complessità delle problematiche poste dai fenomeni migratori. Risulta pertanto prioritario disporre di strumenti di raccolta, analisi ed elaborazioni di dati non solo quantitativi ma anche qualitativi relativamente al fenomeno migratorio e ai cambiamenti che si verificano nella società. Come si è detto, l'immigrazione coinvolge infatti sia la comunità immigrata che la società locale con un numero crescente di sue articolazioni interne, quali le amministrazioni pubblica, i servizi, le imprese, le organizzazioni di categoria, il mondo del volontariato e del privato sociale, gli organismi politici e legislativi. A tutti questi livelli si producono comportamenti, atti, regole che complessivamente qualificano il contesto di accoglienza e la qualità del percorso di integrazione. La stessa fisionomia dell'immigrazione si modella sui comportamenti della società e sulla capacità di questa di adattarsi ai cambiamenti. Per tale motivo assume importanza crescente la conoscenza del fenomeno immigratorio, le opportunità e le criticità che esso genera nel contesto di accoglienza e la conoscenza di come il contesto locale reagisce alla diversità ponendo in essere comportamenti di accettazione oppure di rifiuto.

L'Osservatorio sull'immigrazione, costituendo un fondamentale strumento di conoscenza, permette di orientare le stesse scelte dell'amministrazione in relazione agli interventi da realizzare fornendo la necessaria base di informazioni e di analisi.

Gli interventi regionale di settore acquisiscono pertanto maggiore solidità e trasparenza superando eventuali rigidità, stereotipi e preconcetti che trovano alimento in una incompleta o distorta conoscenza dei fenomeni migratori.

L'attività di Osservatorio potrà inoltre favorire lo sviluppo di proposte al fine di fronteggiare nuove situazioni problematiche emergenti o di adeguare gli strumenti di intervento disponibili, anche attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative sperimentali.

Esso infine costituisce il necessario fondamento conoscitivo di cui si alimentano i dispositivi di valutazione periodica delle politiche regionali previsti nella L.R. n. 5/2005.

L'Osservatorio è quindi uno strumento al servizio delle Istituzioni per l'elaborazione di politiche locali adeguate, per potenziare le capacità progettuali e le iniziative degli Enti locali e degli altri soggetti che operano direttamente o indirettamente nel campo delle migrazioni. In questo senso esso ha il compito di individuare e diffondere buone prassi ed esempi di interventi di successo da parte degli attori pubblici e privati che operano a favore delle persone immigrate.

Per operare efficacemente l'Osservatorio sull'immigrazione dovrà interagire con gli altri osservatori a li-

vello regionale, interregionale e nazionale. Una particolare attenzione verrà dedicata a realizzare una stretta collaborazione, anche in termini di produzione di studi, analiso e ricerche con **l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro** istituito ai sensi della legge regionale n. 20/2003.

In considerazione del ruolo dell'Osservatorio come sopra delineato si ritiene di attribuire all'Osservatorio anche compiti di raccolta, elaborazione e analisi delle **situazioni di discriminazione**, nonché di promozione di interventi di prevenzione della discriminazione e di coordinamento delle attività secondo quanto indicato al capitolo "programma regionale di azioni contro la discriminazione".

L'attività di monitoraggio, studio e ricerca sul fenomeno migratorio in regione condotta dall'Osservatorio costituisce attività propedeutica alla realizzazione della valutazione triennale delle azioni realizzate in materia di immigrazione, e della loro efficacia, di cui all'art. 6 della L.R. 4 marzo 2005 n. 5. La Giunta regionale provvederà con apposito atto a stabilire le modalità attraverso le quali implementare le azioni di valutazione triennale previste dalla legge.

Gli ambiti di intervento

Nell'ambito delle attività dell'Osservatorio si individuano i seguenti interventi:

1. operare una **raccolta, elaborazione e analisi quali/quantitativa** di dati relativi al fenomeno migratorio;

2. raccogliere ed elaborare dati e informazioni sulle situazioni di **discriminazione** subite dalle cittadine e dai cittadini immigrati. Tra le azioni di monitoraggio assume una **priorità** l'avvio di una più attenta analisi sulla condizione sociale delle donne straniere che risulta più esposta a situazioni di possibile discriminazione rispetto all'effettivo accesso ai servizi e alle opportunità di inserimento socio-lavorativo. Parimenti più alto è il rischio per la **donna straniera** di essere vittima di situazioni di **esclusione sociale e culturale** nonché di possibile **violenza**, anche domestica. I dati che emergeranno dal monitoraggio sopra indicato costituiranno punto di riferimento per l'amministrazione regionale per orientare l'attuazione del presente Piano, nonché per operare un più efficace raccordo tra gli interventi regionali in materia di integrazione ed accoglienza delle cittadine straniere con le disposizioni previste da altre normative di settore, quali la L.R. 17/00 (realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà).

3. raccogliere ed elaborare dati e informazioni finalizzati al monitoraggio e la verifica **dell'efficacia** degli interventi attuati in materia di immigrazione, impegnando a tal fine, tutti soggetti attuatori degli interventi sostenuti da contributo regionale a redigere, con le modalità e i tempi che verranno definiti dall'Osservatorio, le schede di raccolta dati ed informazioni sul funzionamento e sull'efficacia degli stessi interventi ;

4. collegare i diversi segmenti di conoscenza scientifica del fenomeno dell'immigrazione nella sua composizione ed articolazione al fine di **operare studi ed analisi complessive** anche finalizzate a valutare l'efficacia degli interventi di accoglienza ed integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;

5. organizzare **corsi formativi** per cittadini immigrati ed operatori della Pubblica Amministrazione e degli enti ed associazioni operanti nel settore dell'immigrazione;

6. garantire **la divulgazione** dei risultati delle attività svolte mediante i più appropriati strumenti di comunicazione: realizzazione sito web, servizio banca dati, biblioteca tematica;

7. organizzare **pubblicazioni, convegni** e seminari tematici;

8. realizzare un'attività di coordinamento dei servizi territoriali sull'immigrazione;

9. realizzare, anche on line, una rete di collegamento tra i vari Osservatori a livello regionale (a partire dagli osservatori attivati dalla Provincia di Udine e da quella di Gorizia), interregionale, nazionale ed europeo, nonché consentire una più efficace visibilità delle informazioni;

10. realizzare un servizio di **consulenza** sulle materie oggetto delle indagini dell'Osservatorio nei confronti degli Enti e delle Istituzioni pubbliche;

11. **integrare** il modello dell'Osservatorio sul mercato del lavoro transfrontaliero Adriatico (SVILMA) con quello regionale.

Si ritiene necessario approfondire la problematica connessa alle modalità di realizzazione di un **monitoraggio** sulla presenze e le condizioni dei cittadini stranieri trattenuti nel CPTA (centro di temporanea permanenza ed assistenza) di Gradisca d'Isonzo, con particolare attenzione alla **situazione socio-sanitaria**, anche sollecitando l'attivazione di opportune forme di coordinamento e di collaborazione tra l'amministrazione regionale e le competenti autorità statali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

R07
06_45_1_DGR_2443

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 2443.

L.R. 43/1990, revoca della D.G.R. 1631//2006.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il DPGR n. 245/Pres., dd. 8 luglio 1996, recante il Regolamento di esecuzione della norma predetta;

VISTO il DPGR n. 194/Pres., dd. 3 giugno 1998, che ha concluso la procedura di VIA regionale sul progetto del centro di stoccaggio provvisorio, selezione, cernita, triturazione e condizionamento volumetrico di rifiuti assimilabili agli urbani, presentato dalla ditta "Vipaper srl" ubicato in via Pietraferrata a Trieste, con il giudizio di compatibilità ambientale di seguito riportato :

"Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto di un centro di stoccaggio provvisorio, selezione, cernita, triturazione, condizionamento volumetrico di rifiuti speciali assimilabili agli urbani presentato dalla società Vipaper srl di Trieste con la prescrizione che l'autorizzazione tenga conto dei seguenti punti, comprensivi anche delle integrazioni predisposte dal committente:

- *corrispondenza con le disposizione del decreto legislativo 22/1997;*
- *delimitazione del bacino di utenza alla provincia di Trieste e al mandamento di Monfalcone;*
- *esclusione dai rifiuti conferibili al centro delle tipologie potenzialmente putrescibili, secondo quanto indicato alle pagine 4 e 5 della relazione integrativa;*
- *limitazione del numero dei mezzi operanti;*
- *mantenimento delle emissioni acustiche nei limiti di legge diurni ed esclusione dell'attività notturna;*
- *mascheramento, con quinte arboree, sul lato lungo via Pietraferrata e ove possibile, sugli altri lati.*

Le prescrizioni progettuali di carattere igienico-sanitario formulate dall'Azienda per i servizi Sanitari n. 1 "Triestina" saranno recepite nella fase esecutiva ed approvate dal competente organo tecnico provinciale.";

ATTESO che il suddetto decreto contiene tra l'altro la prescrizione che limita il bacino di utenza dell'impianto in questione alla Provincia di Trieste ed al Mandamento di Monfalcone, e che la prescrizione stessa è stata successivamente recepita nell'autorizzazione ex D.Lgs. 22/1997, rilasciata con decreto del Presidente della Provincia di Trieste prot. 17744/18-99, dd. 18 agosto 1999 alla "Vipaper srl";

ATTESO altresì che l'autorizzazione di cui sopra è stata volturata a favore della "Logica Riciclaggio Inerti srl" di Trieste con la determina della Provincia di Trieste n. 81/2003, dd. 28 febbraio 2003;

VISTA la nota della Provincia di Trieste prot. n. 32913 - 09.07.04/2005 dd. 9 agosto 2005, con la quale è stato chiesto il pronunciamento dell'Amministrazione regionale in merito alla possibilità di modificare la prescrizione, contenuta nel citato DPGR n. 194/Pres. dd. 3 giugno 1998, relativa alla limitazione del bacino di utenza dell'impianto in questione alla Provincia di Trieste e al Mandamento di Monfalcone, ai fini della conseguente modifica della successiva autorizzazione provinciale;

VISTA la propria deliberazione n. 1631 del 14 luglio 2006, con la quale, sulla base dell'istruttoria svolta e del conforme parere n. VIA/15/2006 dd. 5 luglio 2006 della Commissione tecnico-consultivo VIA di cui all'art. 22 della LR 43/1990, è stata accolta la richiesta in questione;

RICORDATO, in particolare, che tale richiesta ha potuto essere accolta in relazione al fatto:

- che non sono al riguardo necessarie modifiche impiantistiche e che, di conseguenza, non vi sono impatti ambientali diversi o aggiuntivi rispetto alla situazione esistente;

- che i pareri che le Autorità e gli Enti, appositamente consultati, hanno fornito sono risultati favorevoli;

RILEVATO che la Provincia di Trieste - con nota prot. n. 34638-09.07.04/2006, dd. 11 settembre 2006 - ha evidenziato che la richiesta di pronunciamento dell'Amministrazione regionale inerente alla precitata nota dd. 9 agosto 2005 era da intendersi riferita esclusivamente alla prescrizione di cui al DPGR n. 194/Pres. dd. 3 giugno 1998 relativa alla delimitazione del bacino di utenza alla Provincia di Trieste e al Mandamento di Monfalcone, mentre non si richiedeva alcun pronunciamento regionale sulle altre due richieste - a suo tempo formulate nell'istanza dd. 31 maggio 2005 della "Logica Riciclaggio Inerti srl" diretta alla medesima Amministrazione provinciale di Trieste - attinenti all'aumento della capacità di stoccaggio (da 300 a 700 t) ed alla possibilità di accettare, da parte di ACEGAS APS, in situazioni di emergenza il conferimento di rifiuti urbani provenienti dalle Province di Pordenone e Gorizia;

RILEVATO, al riguardo, che nella menzionata nota prot. n. 34638-09.07.04/2006 dd. 11 settembre 2006 la Provincia di Trieste ha ritenuto non proponibili le ultime due richieste predette in assenza di una rinnovata procedura di VIA ovvero di verifica (screening);

PRECISATO che, in ordine alle due predette richieste sull'aumento della capacità di stoccaggio e sulle situazioni di emergenza, la "Logica Riciclaggio Inerti srl" non ha presentato all'Amministrazione regionale - né direttamente, né tramite la Provincia di Trieste - alcuna documentazione tecnica in grado di consentire l'esame istruttorio e la valutazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, di tali due attività originariamente non previste;

RILEVATO pertanto che l'Amministrazione regionale, relativamente all'impianto di trattamento rifiuti della "Logica Riciclaggio Inerti srl" ubicato in via Pietraferrata a Trieste, non può esprimersi, ai sensi della LR 43/1990, in ordine all'aumento della capacità di stoccaggio (da 300 a 700 t) ed al conferimento in situazioni di emergenza, da parte di ACEGAS APS, dei rifiuti urbani provenienti dalle Province di Pordenone e Gorizia;

RITENUTO necessario - al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine alla richiesta di pronunciamento formulata dalla Provincia di Trieste relativamente all'istanza, a quest'ultima diretta, dalla "Logica Riciclaggio Inerti srl" - precisare che l'Amministrazione regionale, in ragione degli elementi sopra riportati, ai sensi della LR 43/1990, può dare il proprio assenso sullo stralcio della prescrizione riguardante la delimitazione del bacino di utenza, mentre non può esprimersi sulle ulteriori due modifiche concernenti l'aumento della capacità di stoccaggio e le situazioni di emergenza;

RITENUTO, per le motivazioni sopra esposte, di revocare la precitata deliberazione giuntale n. 1631 del 14 luglio 2006, al fine provvedere con nuovo atto deliberativo che precisi in maniera dettagliata e puntuale la posizione dell'Amministrazione regionale relativamente alla richiesta di pronunciamento formulata dalla Provincia di Trieste in ordine all'istanza, a quest'ultima diretta, dalla "Logica Riciclaggio Inerti srl" per quanto attiene all'impianto di trattamento rifiuti ubicato in via Pietraferrata a Trieste;

VISTO l'art. 19 della LR 43/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

- per le motivazioni sopra esposte, di revocare la propria deliberazione n. 1631 del 14 luglio 2006, al fine provvedere con nuovo atto deliberativo che precisi in maniera dettagliata e puntuale la posizione dell'Amministrazione regionale relativamente alla richiesta di pronunciamento formulata dalla Provincia di Trieste in ordine all'istanza, a quest'ultima diretta, dalla "Logica Riciclaggio Inerti srl" per quanto attiene all'impianto di trattamento rifiuti ubicato in via Pietraferrata a Trieste;

- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

R07
06_45_1_DGR_2444

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 2444.

L.R. 43/1990 - Stralcio della prescrizione contenuta nel D.P.G.R. 194/1998, relativa alla limitazione del bacino di utenza, dell'impianto di trattamento rifiuti della Logica Riciclaggio Inerti srl ubicato in via Pietraferrata a Trieste, alla Provincia di Trieste ad al Mandamento di Monfalcone.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento nella Regione Friuli Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale;

VISTO il DPGR n. 245/Pres., dd. 8 luglio 1996, recante il Regolamento di esecuzione della norma predetta;

VISTA la propria deliberazione n. 2443 di data odierna, di revoca della deliberazione n. 1631 del 14 luglio 2006, con la quale era stata stralciata la prescrizione contenuta nel DPGR n. 194/Pres., dd. 3 giugno 1998 - provvedimento conclusivo della procedura di VIA regionale sul progetto del centro di stoccaggio provvisorio, selezione, cernita, triturazione e condizionamento volumetrico di rifiuti assimilabili agli urbani, della ditta "Vipaper srl" di Trieste - concernente la limitazione del bacino di utenza dell'impianto in questione alla Provincia di Trieste ed al Mandamento di Monfalcone;

RICORDATO che la menzionata deliberazione n. 1631 del 14 luglio 2006 era stata assunta su richiesta della Provincia di Trieste prot. n. 32913 - 09.07.04/2005 dd. 9 agosto 2005, con la quale la Provincia medesima chiedeva lo stralcio della predetta prescrizione del DPGR n. 194/Pres. dd. 3 giugno 1998 limitativa del bacino di utenza dell'impianto di cui trattasi;

RICORDATO altresì che la precitata deliberazione di revoca n. 2443 di data odierna si è resa necessaria in quanto la Provincia di Trieste (con nota prot. n. 34638-09.07.04/2006, dd. 11 settembre 2006) ha evidenziato che la richiesta di pronunciamento dell'Amministrazione regionale inerente alla precitata nota dd. 9 agosto 2005 era da intendersi riferita esclusivamente alla prescrizione di cui al DPGR n. 194/Pres. dd. 3 giugno 1998 relativa alla delimitazione del bacino di utenza alla Provincia di Trieste e al Mandamento di Monfalcone, mentre non si richiedeva alcun pronunciamento regionale sulle altre due richieste (a suo tempo formulate nell'istanza dd. 31 maggio 2005 della "Logica Riciclaggio Inerti srl" diretta alla medesima Amministrazione provinciale di Trieste) attinenti all'aumento della capacità di stoccaggio (da 300 a 700 t) ed al conferimento in situazioni di emergenza, da parte di ACEGAS APS, dei rifiuti urbani provenienti dalle Province di Pordenone e Gorizia;

RILEVATO che la suddetta deliberazione di revoca ha l'obiettivo di provvedere, con nuovo atto delibera-

tivo, alla precisazione dettagliata e puntuale della posizione dell'Amministrazione regionale relativamente alla richiesta di pronunciamento formulata dalla Provincia di Trieste in ordine all'istanza, a quest'ultima diretta, dalla "Logica Riciclaggio Inerti srl" per quanto attiene all'impianto di trattamento rifiuti ubicato a Trieste;

RITENUTO di provvedere in conformità;

VISTO il DPGR n. 194/Pres., dd. 3 giugno 1998, che ha concluso la procedura di VIA regionale sul progetto del centro di stoccaggio provvisorio, selezione, cernita, triturazione e condizionamento volumetrico di rifiuti assimilabili agli urbani, presentato dalla ditta "Vipaper srl" di Trieste, con il giudizio di compatibilità ambientale di seguito riportato :

"Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto di un centro di stoccaggio provvisorio, selezione, cernita, triturazione, condizionamento volumetrico di rifiuti speciali assimilabili agli urbani presentato dalla società Vipaper srl di Trieste con la prescrizione che l'autorizzazione tenga conto dei seguenti punti, comprensivi anche delle integrazioni predisposte dal committente:

- *corrispondenza con le disposizione del decreto legislativo 22/1997;*
- *delimitazione del bacino di utenza alla provincia di Trieste e al mandamento di Monfalcone;*
- *esclusione dai rifiuti conferibili al centro delle tipologie potenzialmente putrescibili, secondo quanto indicato alle pagine 4 e 5 della relazione integrativa;*
- *limitazione del numero dei mezzi operanti;*
- *mantenimento delle emissioni acustiche nei limiti di legge diurni ed esclusione dell'attività notturna;*
- *mascheramento, con quinte arboree, sul lato lungo via Pietraferrata e ove possibile, sugli altri lati.*

Le prescrizioni progettuali di carattere igienico-sanitario formulate dall'Azienda per i servizi Sanitari n. 1 "Triestina" saranno recepite nella fase esecutiva ed approvate dal competente organo tecnico provinciale.";

RICORDATO in particolare che:

- l'impianto in argomento era stato autorizzato alla "Vipaper srl" con decreto del Presidente della Provincia di Trieste prot. 17744/18-99, dd. 18 agosto 1999;
- che detto provvedimento contiene le prescrizioni di cui la menzionato DPGR n. 194/Pres. dd. 3 giugno 1998;
- l'autorizzazione di cui sopra è stata volturata dalla medesima Provincia di Trieste a favore della "Logica Riciclaggio Inerti srl" di Trieste con la determina n. 81/2003, dd. 28 febbraio 2003;

VISTO il parere n. VIA/23/2006 dd. 4 ottobre 2006 della Commissione tecnico-consultivo VIA di cui all'art. 22 della LR 43/1990, con cui - a seguito della precitata nota della Provincia di Trieste prot. n. 34638-09.07.04/2006 dd. 11 settembre 2006 - la Commissione medesima:

- ha confermato il parere favorevole n. VIA/15/2006 dd. 5 luglio 2006 in ordine allo stralcio della prescrizione (di cui al DPGR n. 194/Pres., dd. 3 giugno 1998) relativa alla limitazione del bacino di utenza dell'impianto in questione alla Provincia di Trieste e al Mandamento di Monfalcone;
- ha ribadito che il parere n. VIA/23/2006 dd. 4 ottobre 2006 viene reso in maniera favorevole, in quanto:

  – lo stralcio della prescrizione di cui trattasi non comporta modifiche impiantistiche e, di conseguenza, non vi sono impatti ambientali diversi o aggiuntivi rispetto alla situazione esistente;

  – i pareri che le Autorità e gli Enti (appositamente consultati nell'istruttoria esperita per l'espressione del precedente parere n. VIA/15/2006 dd. 5 luglio 2006) hanno fornito sono risultati favorevoli allo stralcio in questione;
- ha precisato che il parere reso nella seduta del 4 ottobre 2004, in relazione al contenuto della menzionata

nota della Provincia di Trieste prot. n. 34638-09.07.04/2006 dd. 11 settembre 2006, riguarda unicamente lo stralcio della prescrizione concernente la limitazione del bacino di utenza, e non riguarda né l'aumento della capacità di stoccaggio (da 300 a 700 t) dell'impianto di trattamento rifiuti sito in via Pietraferrata a Trieste, né il conferimento in situazioni di emergenza, da parte di ACEGAS APS, dei rifiuti urbani provenienti dalle Province di Pordenone e Gorizia;

- ha altresì precisato che - sull'aumento della capacità di stoccaggio (da 300 a 700 t) dell'impianto di trattamento rifiuti sito in via Pietraferrata a Trieste, e sul conferimento in situazioni di emergenza, da parte di ACEGAS APS, dei rifiuti urbani provenienti dalle Province di Pordenone e Gorizia - non può venire comunque espresso parere con riferimento agli impatti ambientali derivanti da tali attività originariamente non previste, in quanto la "Logica Riciclaggio Inerti srl" non ha presentato all'Amministrazione regionale (né direttamente, né tramite la Provincia di Trieste) alcuna documentazione tecnica in grado di consentire la valutazione di tali due tematiche;

RITENUTO di poter procedere, sulla scorta del ricordato parere n. VIA/23/2006 dd. 4 ottobre 2006, allo stralcio della prescrizione, contenuta nel DPGR n. 194/Pres., dd. 3 giugno 1998, con la quale veniva posta una limitazione, alla Provincia di Trieste ed al Mandamento di Monfalcone, del bacino di utenza dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato in via Pietraferrata a Trieste;

RITENUTO altresì, sempre sulla base del predetto parere n. VIA/23/2006 dd. 4 ottobre, di precisare che il presente provvedimento non riguarda, per le motivazioni sopra riportate, né l'aumento della capacità di stoccaggio (da 300 a 700 t) dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato in via Pietraferrata a Trieste, né il conferimento in situazioni di emergenza, da parte di ACEGAS APS, dei rifiuti urbani provenienti dalle Province di Pordenone e Gorizia;

RITENUTO necessario precisare che la presente deliberazione verrà inviata sia alla "Logica Riciclaggio Inerti srl", sia alla Provincia di Trieste, affinché quest'ultima proceda alla conseguente modifica dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata in capo alla "Logica Riciclaggio Inerti srl" per la gestione del centro di stoccaggio provvisorio, selezione, cernita, triturazione e condizionamento volumetrico di rifiuti assimilabili agli urbani sito in via Pietraferrata a Trieste, nonché alle Autorità ed agli Enti consultati nell'istruttoria;

VISTO l'art. 19 della LR 43/1990;

all'unanimità,

DELIBERA

- per le motivazioni sopra esposte, di stralciare la prescrizione contenuta nel DPGR n. 194/Pres. dd. 3 giugno 1998 con la quale veniva posta una limitazione, alla Provincia di Trieste ed al Mandamento di Monfalcone, del bacino di utenza dell'impianto di trattamento rifiuti, oggi della "Logica Riciclaggio Inerti srl", ubicato in via Pietraferrata a Trieste;

- per le motivazioni sopra esposte, di non accogliere le richieste riguardanti l'aumento della capacità di stoccaggio (da 300 a 700 t) dell'impianto di trattamento rifiuti ubicato in via Pietraferrata a Trieste, ed il conferimento in situazioni di emergenza, da parte di ACEGAS APS, dei rifiuti urbani provenienti dalle Province di Pordenone e Gorizia;

- di inviare la presente deliberazione sia alla "Logica Riciclaggio Inerti srl", sia alla Provincia di Trieste, affinché quest'ultima proceda alla conseguente modifica dell'autorizzazione a suo tempo rilasciata in capo alla "Logica Riciclaggio Inerti srl" per la gestione del centro di stoccaggio provvisorio, selezione, cernita, triturazione e condizionamento volumetrico di rifiuti assimilabili agli urbani sito in via Pietraferrata a Trieste, nonché alle Autorità ed agli Enti consultati nell'istruttoria;

- di pubblicare la presente deliberazione sul B.U.R.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_45_1_DGR_2456

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 2456.

Art. 2545 septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto dell'autorità di una società cooperativa senza nomina di commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 2545-septiesdecies C.C. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

VISTO altresì il verbale di revisione ordinaria ultimato il giorno 15.05.2006 alla cooperativa "Sicurezza Privata soc. coop. a r.l." con sede in Trieste, dal quale si rileva che la cooperativa stessa non ha curato il deposito del bilancio d'esercizio presso il competente Registro delle Imprese per due anni consecutivi;

RAVVISATA pertanto la necessità, fatta presente anche dal revisore, di procedere allo scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies C.C. della predetta cooperativa, ricorrendo i presupposti di legge;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 10 della legge regionale 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 27 settembre 2006;

VISTO l'art. 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'art. 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'art. 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio, ex art. 2545-septiesdecies c.c., la cooperativa "Sicurezza Privata soc. coop. a r.l." con sede in Trieste, costituita addì 19.03.2001 per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_45_1_DGR_2457

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 2457.

Art. 2545 octiesdecies C.C. - Sostituzione del liquidatore della cooperativa "Piccola Società Cooperativa Anna a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria, ultimato addì 26.07.2006, alla cooperativa "Piccola

Società Cooperativa Anna a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste, dal quale emergono gravi irregolarità di funzionamento, non sanabili, concernenti sia l'aspetto amministrativo - gestionale che la condizione economico - finanziaria della società;

RAVVISATA, a causa delle irregolarità nella gestione della liquidazione, la necessità di provvedere alla sostituzione del liquidatore, siccome rappresentato anche dal revisore;

PRESO ATTO del parere espresso in merito, ai sensi del comma 2, lett. a) dell'art. 10 della L.R. 20.11.1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23, nella seduta del 27 settembre 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione che ha proposto la sostituzione del liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies C.C.;

RITENUTO di nominare liquidatore della cooperativa in parola il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, Via della Geppa n. 17;

VISTI gli artt. 2484 e 2545-octiesdecies C.C.;

VISTO l'art. 18 della legge regionale 20.11.1982, n. 79;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- di nominare ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-octiesdecies c.c. il dott. Piergiorgio Renier, con studio in Trieste, Via della Geppa n. 17, liquidatore della cooperativa "Piccola Società Cooperativa Anna a r.l." in liquidazione, con sede in Trieste, in sostituzione del sig. Guido Doz.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle Cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_45_1_DGR_2458

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 2458.

Art. 2545 terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "Superclean Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in San Dorligo della Valle.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 03.07.2006 alla cooperativa "Superclean Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in San Dorligo della Valle, dal quale si rileva che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies C.C.;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 27 settembre 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'art. 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli artt. 2545-terdecies C.C., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, Via Pier Luigi da Palestrina n. 3, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Trieste;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "Superclean Società Cooperativa" in liquidazione, con sede in San Dorligo della Valle, costituita il 28.12.1998, per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-terdecies c.c., agli artt. 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

- Il dott. Emilio Ressani, con studio in Trieste, Via Pier Luigi da Palestrina n. 3, è nominato commissario liquidatore.

- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_45_1_DGR_2459

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 2459.

Art. 2545 terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della "Cooperativa Servizi di Aquileia - Società Cooperativa" con sede in Aquileia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 27.07.2006 alla "Cooperativa Servizi di Aquileia - Società Cooperativa" con sede in Aquileia, dal quale si evince che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies C.C.;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 27 settembre 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'art. 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Udine;

VISTI gli artt. 2545-terdecies C.C., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La "Cooperativa Servizi di Aquileia - Società Cooperativa" con sede in Aquileia, costituita addì 10.09.1997, per rogito notaio dott. Antonio Grimaldi di Grado, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-terdecies c.c., agli artt. 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- Il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella n. 16, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

C15
06_45_1_DGR_2460

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 2460.

Art. 2545 terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa "DI.EFFE. Service - Società Cooperativa" con sede in Gorizia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione straordinaria ultimato il giorno 04.09.2006 alla cooperativa "DI.EFFE. Service - Società Cooperativa" con sede in Gorizia, dal quale si evince che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545-terdecies C.C.;

PRESO ATTO del parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 27 settembre 2006 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lett. a), dell'art. 10 della L.R. 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'art. 3 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della menzionata cooperativa l'avv. Antonio Corubolo, con studio in Gorizia, Via Vittorio Veneto n. 14, iscritto all'Ordine degli Avvocati della Provincia di Gorizia;

VISTI gli artt. 2545-terdecies C.C., 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, 18 della L.R. 20.11.1982, n. 79, e 9 della L.R. 15.11.1999, n. 28;

VISTA la legge 17.7.1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- La cooperativa "DI.EFFE Service - Società Cooperativa" con sede in Gorizia, costituita addì 09.04.2003, per rogito notaio dott. Paolo Alberto Amodio di Udine, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2545-terdecies c.c., agli artt. 194 e seguenti del R.D. 16.3.1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.
- L'avv. Antonio Corubolo, con studio in Gorizia, Via Vittorio Veneto n. 14, è nominato commissario liquidatore.
- Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

F05
06_45_1_DGR_2465

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 2465.

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 - 2000-2006. Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.4 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico di cui alla D.G.R. n. 3062/2005. Rifinanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/99, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;

VISTO il regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/99 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il regolamento della Commissione Europea n. 448/2004 che modifica il regolamento (CE) n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e che revoca il regolamento (CE) n. 1145/2003;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2004)2911 del 20.07.2004 di modifica della decisione C(2000) 2076 del 21.09.2000, con la quale è stato approvato il nuovo Programma Operativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000/2006;

VISTO il Complemento di Programmazione, adottato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 22.06.2004 e approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1945 del 22 luglio 2004;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3062/2005 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse D, misura D.4 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico - del citato Complemento di programmazione;

CONSIDERATO che il suddetto avviso prevede la presentazione dei progetti, secondo la modalità "sportello", a partire dal 16 gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2006;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria per la realizzazione di detti progetti è pari a euro 350.000,00 di cui euro 262.500,00 a favore di progetti da realizzare el di fuori delle aree Obiettivo 2 ed euro 87.500,00 a favore delle aree obiettivo 2;

CONSIDERATO che a seguito della valutazione dei progetti formativi presentati nel mese di maggio le risorse finanziarie destinate alle aree non obiettivo 2 risultano esaurite;

CONSIDERATA la valenza dei progetti in questione i quali sviluppano le tematiche dell'innovazione, nella loro accezione ampia relativa alla ricerca scientifica e tecnologica ed allo sviluppo di conoscenza organizzative, sociali ed economiche, finalizzandole ad un processo di collocazione lavorativa di laureati presso PMI;

VISTO l'avanzamento finanziario del Complemento di Programmazione dell'Obiettivo 3;

RITENUTO di approvare un ulteriore finanziamento pari ad euro 300.000,00 per il sostegno di progetti presentati a partire dal mese di giugno 2006 e ritenuti ammissibili a seguito del processo di valutazione previsto dall'avviso;

CONSIDERATO che il suddetto ulteriore finanziamento si riferisce a progetti da realizzare al di fuori delle aree Obiettivo 2;

RITENUTO di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione;

all'unanimità,

DELIBERA

In relazione all'attuazione dell'avviso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3062/2005 e per le motivazioni indicate in premessa, è approvato un ulteriore finanziamento a favore di progetti presentati a partire dal mese di giugno 2006 e considerati ammissibili a seguito della fase di valutazione prevista dall'avviso.

Il suddetto ulteriore finanziamento si riferisce a progetti da realizzare al di fuori delle aree obiettivo 2.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

F05
06_45_1_DGR_2467

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 2467.

L.R. 18/2005, art. 63. Modifiche alla D.G.R. 1621/2005 - Indirizzi operativi per la realizzazione dei progetti di tirocinio inseriti in processi di mobilità geografica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 12 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), ed in particolare l'articolo 63, il quale prevede che la Regione promuove ed incentiva i tirocini formativi e di orientamento al fine di agevolare l'inserimento lavorativo attraverso la conoscenza diretta del modo del lavoro;

VISTO il "Programma-quadro per l'integrazione e lo sviluppo delle sperimentazioni in materia di tirocini formativi inseriti in processi di mobilità geografica" definito nell'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M., sancito nella seduta del 20 maggio 2004 dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e autonomie locali;

VISTA la propria deliberazione n. 1621 dd. 1 luglio 2005, con cui sono stati approvati gli "Indirizzi operativi per la realizzazione dei progetti di tirocinio inseriti in processi di mobilità geografica", previsti nell'ambito del citato Programma-quadro;

VISTO il decreto direttoriale 26 luglio 2006 della Direzione generale del mercato del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale, a motivo della complessità delle procedure previste dal Programma-quadro, vengono prorogati i termini delle attività relative all'implementazione dei tirocini;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno modificare i termini previsti dalla citata D.G.R. n. 1621/2005 e prevedere che eventuali ulteriori modifiche dei termini, nelle ipotesi di ulteriori sopravvenute revisioni da parte ministeriale, siano definite con decreto del Direttore del Servizio lavoro della Direzione lavoro, formazione, università e ricerca;

RITENUTO, inoltre, di individuare in tutte le tipologie di cooperative i soggetti con cui gli enti promotori possono sottoscrivere convenzioni per attivare i servizi necessari all'implementazione dei tirocini;

RITENUTO, altresì, per ragioni di opportunità istituzionale, di modificare la procedura di trasmissione dei progetti di tirocinio alle Regioni di provenienza dei tirocinanti prevista dalla medesima D.G.R. n. 1621/2005, individuando nella Regione Friuli Venezia Giulia, tramite l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale istituita dalla legge regionale n. 18/2005, il soggetto deputato alla formalizzazione della richiesta di condivisione dei progetti medesimi da parte delle Regioni interessate;

RITENUTO, altresì, di integrare i sopra citati "Indirizzi operativi per la realizzazione dei progetti di tirocinio inseriti in processi di mobilità geografica" individuando nell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale il soggetto deputato alla valutazione dei progetti di tirocinio presentati dai soggetti promotori;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale al lavoro, formazione, università e ricerca;

all'unanimità,

DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa specificate, di modificare come segue l'allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2005, recante "Indirizzi operativi per la realizzazione dei progetti di tirocinio inseriti in processi di mobilità geografica":

a) al comma 3 del paragrafo 4 è soppressa la parola "sociali";

b) al comma 1 del paragrafo 6 sono soppresse le parole "che siano accompagnati da una formale condivisione del progetto da parte delle Regioni di provenienza dei destinatari;";

c) il comma 2 del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: "2. I progetti sono trasmessi dalla Regione Friuli Venezia Giulia, tramite l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, alla Regione di provenienza dei tirocinanti per ottenere una formale condivisione dei medesimi.";

d) dopo il comma 2 del paragrafo 6 è inserito il seguente: "2 bis. I progetti sono valutati dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale sulla base dei requisiti di cui al paragrafo 6 ed approvati dalla Regione con provvedimento del competente Direttore di servizio.";

e) al comma 1 del paragrafo 7 le parole "entro il 30 marzo 2006" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2007";

f) al comma 4 del paragrafo 7 le parole "entro il termine ultimo del 31 dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine ultimo del 31 dicembre 2007";

g) dopo il comma 4 del paragrafo 7 è inserito il seguente: “4 bis. I termini di cui ai commi 1 e 4 possono essere modificati, nelle ipotesi di sopravvenute modifiche dei termini di cui al Programma-quadro da parte ministeriale, con decreto del Direttore del Servizio lavoro, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.”

2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

S06
06_45_1_DGR_2493

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 2493. (Estratto).

Comune di Ruda: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 34 dell’1 agosto 2006, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all’unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 27 del 13.01.2006 in merito alla variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale del comune di Ruda, superate dall’introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 34 del 01.08.2006;

2. di confermare l’esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 34 del 01.08.2006, di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale del comune di Ruda;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

S06
06_45_1_DGR_2497

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 2497. (Estratto).

Comune di Azzano Decimo: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 33 del 31 maggio 2005, di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere le riserve vincolanti, espresse con propria deliberazione n. 413 del 03.03.2006 in merito alla variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale del comune di Azzano Decimo superate dall'introduzione di modifiche ed integrazioni e dalla proposizione di verifiche e motivazioni a sostegno di specifiche previsioni di variante, disposte con la deliberazione comunale consiliare n. 33 del 31.05.2006;

2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 33 del 31.05.2006, di approvazione della variante n. 34 al Piano regolatore generale comunale del comune di Azzano Decimo;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

S06
06_45_1_DGR_2499

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 ottobre 2006, n. 2499. (Estratto).

Comune di Teor: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 23 del 13 luglio 2006, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di confermare l'esecutività della deliberazione consiliare del comune di Teor n. 23 del 13.07.2006, di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

S06
06_45_1_ADC_PIAN TERR CERVIGNANO64

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, ENERGIA, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Cervignano del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 64 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 5 maggio 2006 il comune di Cervignano del Friuli ha preso atto, in

ordine alla variante n. 64 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

S06
06_45_1_ADC_PIAN TERR CERVIGNANO65

Comune di Cervignano del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 65 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 37 del 5 maggio 2006 il comune di Cervignano del Friuli ha preso atto, in ordine alla variante n. 65 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

S06
06_45_1_ADC_PIAN TERR CERVIGNANO66

Comune di Cervignano del Friuli. Avviso di approvazione della variante n. 66 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 38 del 5 maggio 2006 il comune di Cervignano del Friuli ha preso atto, in ordine alla variante n. 66 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

S06
06_45_1_ADC_PIAN TERR FAEDIS13

Comune di Faedis. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 31 del 27 settembre 2006 il comune di Faedis ha preso atto, in ordine alla variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

S06
06_45_1_ADC_PIAN TERR LATISANA47

Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Latisana, con deliberazione consiliare n. 88 del 25.11.2005, integrata con deliberazione consiliare n. 62 del 26.07.2006, ha adottato la variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

S06
06_45_1_ADC_PIAN TERR LATISANA49

Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 49 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Latisana, con deliberazione consiliare n. 28 del 22.02.2006, integrata con deliberazione consiliare n. 63 del 26.07.2006, ha approvato il Piano di settore per il comparto del commercio ed ha adottato la contestuale variante n. 49 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 49 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

S06
06_45_1_ADC_PIAN TERR LATISANA50

Comune di Latisana. Avviso di adozione della variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che il comune di Latisana, con deliberazione consiliare n. 74 del 07.08.2006, ha adottato la variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 50 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

S06
06_45_1_ADC_PIAN TERR MALBORGHETTO21

Comune di Malborghetto Valbruna. Avviso di approvazione della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 53 del 13 settembre 2006 il comune di Malborghetto Valbruna ha preso atto, in ordine alla variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, che la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

S06
06_45_1_ADC_PIAN TERR MALBORGHETTO26

Comune di Malborghetto Valbruna. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 50 del 13 settembre 2006 il comune di Malborghetto Valbruna ha preso atto, in ordine alla variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

S06
06_45_1_ADC_PIAN TERR STARANZANO5

Comune di Staranzano. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 47 del 30 settembre 2006 il comune di Staranzano ha respinto l'opposizione presentata in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

S06
06_45_1_ADC_PIAN TERR VILLAVICENTINA9

Comune di Villa Vicentina. Avviso di adozione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 55 del 20 dicembre 2005, il comune di Villa Vicentina ha adottato la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

A04
06_45_1_ADC_RIS AGR DICIPLINARE

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata "Collio".

Decreto 25 marzo 1998 G.U. n° 88 del 16 aprile 1998	*Proposta di modifica approvata dall'assemblea dei soci il 22 aprile 2005*
Articolo 1 La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" è riservata ai vini bianchi e rossi rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.	**Articolo 1** La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" è riservata ai vini bianchi e rossi rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Articolo 2 *1.* La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay; Malvasia (*da Malvasia istriana*); Müller Thurgau; Picolit; Pinot bianco; Pinot grigio; Ribolla o Ribolla gialla; Riesling (*da Riesling renano*); Riesling italico; Sauvignon; Tocai friulano; Traminer aromatico; Cabernet franc; Cabernet sauvignon; Merlot; Pinot nero. è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti esclusivamente dai corrispondenti vitigni.	**Articolo 2** *1.* La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Chardonnay; Malvasia (*da Malvasia istriana*); Müller Thurgau; Picolit; Pinot bianco; Pinot grigio; Ribolla o Ribolla gialla; Riesling (*da Riesling renano*); Riesling italico; Sauvignon; Tocai friulano; Traminer aromatico; Cabernet franc; Cabernet Sauvignon; Merlot; Pinot nero. è riservata ai vini ottenuti dalle uve **provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino ad un massimo del 15%, anche altre uve non aromatiche ed i relativi vini, provenienti dai vitigni con bacca di colore analogo, di cui al comma 1 del presente disciplinare.**
2. La specificazione "Cabernet" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti, congiuntamente, dai vitigni "Cabernet franc" e "Cabernet sauvignon".	*2.* La specificazione "Cabernet" è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vitigni "Cabernet franc" **e/o** "Cabernet Sauvignon" **e/o Carmenère**.
3. La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", con la specificazione bianco o rosso, è riservata ai vini bianchi o rossi, ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti da una o più varietà del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma, fatta eccezione per i	*3.* La denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio", con la specificazione bianco o rosso, è riservata ai vini bianchi o rossi, ottenuti da uve, mosti e vini provenienti dai vigneti composti da una o più varietà del corrispondente colore tra i vitigni di cui al primo comma, fatta eccezione per i

vitigni aromatici Müller Thurgau e Traminer aromatico i quali non possono superare il 20% del totale.	vitigni aromatici Müller Thurgau e Traminer aromatico, i quali non possono superare il **15%** del totale.
Articolo 3 Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere prodotte nelle zone appresso indicate: ***Prima zona*:** tale zona è delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine fino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernicco. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n.356 per Brazzano e Cormòns. Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a Cormòns, immette sulla strada nazionale n.56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la ferrovia verso est, fino al casello in prossimità del Km 25; da qui attraversa la strada ferrata ed imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara, arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis di Cormòns n.35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormòns-Moraro presso quota 40 della Boatina. Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45, punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso Nord, lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione; ***Seconda zona:*** tale zona è delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo dell'Agro Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con la strada che a Nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48. Da qui verso Ovest, segue la strada per Case Bressan (q.48), giunge a Borgo dei Conventi (q.46) e piega verso Sud sulla strada per	**Articolo 3** Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere prodotte nelle zone appresso indicate: ***Prima zona*:** tale zona è delimitata da una linea che dal cavalcavia della ferrovia Gorizia-Udine, prende la strada che dal quadrivio di Madonna del Fante porta direttamente a Piedimonte del Calvario. Da qui tale linea costeggia il corso del fiume Isonzo fino ad incontrarsi con il confine di Stato. Segue tale confine fino al suo incontrarsi con il torrente Judrio presso Mernicco. Prosegue quindi verso sud, seguendo il confine, lungo tale torrente, tra la provincia di Udine e quella di Gorizia sino al ponte della strada nazionale n.356 per Brazzano e Cormòns. Prosegue lungo detta strada fino al cavalcavia che, a Cormòns, immette sulla strada nazionale n.56, intersecando la ferrovia Gorizia-Udine. Da qui prosegue lungo la ferrovia verso est, fino al casello in prossimità del Km 25; da qui attraversa la strada ferrata ed imbocca la strada comunale che si dirama dalla strada nazionale e passa per Stuccara, arrivando a Bosco di Sotto; prosegue quindi per casa Cattarin Giovanni - Pradis di Cormòns n.35 fino ad arrivare alla strada comunale Cormòns-Moraro presso quota 40 della Boatina. Dal punto d'incontro con detta strada e lungo la stessa verso est, per un tratto di 950 metri si arriva a quota 45, punto d'incontro con il torrente Versa. Da quota 45 la delimitazione prosegue, verso Nord, lungo la sponda destra del torrente Versa fino ad arrivare alla linea ferroviaria Gorizia-Udine con la quale si identifica fino al cavalcavia con la strada per Piedimonte del Calvario, punto di partenza della linea di delimitazione; ***Seconda zona:*** tale zona è delimitata da una linea che iniziando dalle Case Pusnar raggiunge Case Medeot e Case Piccolo lungo il canale irriguo dell'Agro Cormonese Gradiscano. Da qui, seguendo il piede della collina, toccando Case Papalin ed attraversando le particelle catastali 680/3, 685/2, 685/1, 542 e 544/5, si ricongiunge con la strada che a Nord porta a Villanova di Farra passando per quota 49 e 48. Da qui verso Ovest, segue la strada per Case Bressan (q.48), giunge a Borgo dei Conventi (q.46) e piega verso Sud sulla strada per

Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q.45) segue ad Ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a quota 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso Nord-Est fino al Borgo Zoppini, percorrendo poi la strada statale n.351 fino a Case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.	Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q.45) segue ad Ovest la strada per Borgo Bearzat e prosegue fino ad incontrare, in prossimità di Villa Zuliani, a quota 36 la strada Gradisca d'Isonzo-Borgo Zoppini. Da qui il limite piega verso Nord-Est fino al Borgo Zoppini, percorrendo poi la strada statale n.351 fino a Case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.
Articolo 4 *1.* Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità. *2.* Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare ed i vigneti ubicati nella 1^a zona di produzione di cui all'art.3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 metri sul livello del mare. *3.* I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità minima di 3.500 ceppi ad ettaro. *4.* La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art.2 non deve essere superiore a tonnellate 4 per ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il "Picolit" ed a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti vitigni. *5.* Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.	**Articolo 4** *1.* Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere quelle tradizionali della zona di produzione, di giacitura collinare e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivanti le specifiche caratteristiche di qualità. *2.* Sono, comunque, da escludere i vigneti di fondo valle e quelli di pianura. Tale esclusione non riguarda, tuttavia, i vigneti ubicati su terreni pianeggianti derivanti da opere di sistemazione collinare ed i vigneti ubicati nella 1^a zona di produzione di cui all'art.3 su terreni di giacitura pedecollinare situati al di sopra della quota di 85 metri sul livello del mare. *3.* I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. I vigneti posti a dimora successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere una densità minima di **4000** ceppi ad ettaro. *4.* La resa massima di uva ammessa alla produzione dei vini di cui al precedente art.2 non deve essere superiore a tonnellate 4 per ettaro di superficie vitata in coltura specializzata per il "Picolit" ed a tonnellate 11 per ettaro di superficie vitata per i restanti vitigni. *5.* Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

6. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà in alcun caso essere superiore al 60% per il "Picolit" ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del 65% per il "Picolit" e del 75% per gli altri vini, avrà diritto alla denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovrà essere classificato come "vino da tavola". Il superamento di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita. *7.* È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, per un massimo di due volte prima dell'invaiatura.	*6.* La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà in alcun caso essere superiore al 60% per il "Picolit" ed al 70% per tutti gli altri vini. Per rese fino ad un massimo del 65% per il "Picolit" e del 75% per gli altri vini, avrà diritto alla denominazione di cui all'art. 1, rispettivamente, il 60% ed il 70%, mentre il rimanente 5% dovrà essere classificato come "vino da tavola". Il superamento di detti limiti massimi comporta la decadenza dal diritto alla denominazione per l'intera partita. *7.* È vietata ogni pratica di forzatura; è tuttavia ammessa l'irrigazione come mezzo di soccorso, (***si omette per un massimo di due volte***) fino all'invaiatura.
Articolo 5 *1.* Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie "riserva" debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. *2.* Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. *3.* È inoltre facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art.3, possano effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime: dimostrino di avere terreni vitati iscritti all'Albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione; presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo vigneti della denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio". *4.* Le uve destinate alla vinificazione dovranno	**Articolo 5** *1.* Le operazioni di vinificazione e di eventuale invecchiamento obbligatorio previsto per le tipologie "riserva" debbono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. *2* Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata. *3.* È inoltre facoltà del Ministero per le Politiche Agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, consentire, su apposita domanda delle ditte interessate, che le suddette operazioni di vinificazione, oltre che nella zona di produzione di cui all'art.3, possano effettuarsi anche nei comuni limitrofi alla stessa, nonché in stabilimenti di trasformazione situati all'interno del territorio regionale a condizione che le ditte medesime: dimostrino di avere terreni vitati iscritti all'Albo dei vigneti della zona di produzione della denominazione di origine controllata in questione; presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi tecnici della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sulla rispondenza tecnica degli impianti di vinificazione e sulla reale possibilità delle aziende di vinificare le proprie uve iscritte all'albo vigneti della denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio". *4.* Le uve destinate alla vinificazione dovranno

assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale del 10% per tutti i vini, eccetto che per il "Picolit" per il quale detto limite viene fissato al 13%. *5.* È ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini, dello stesso colore, aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio". *6.* Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini "riserva" di cui al successivo art. 7 decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.	assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale del **10,5%** per tutti i vini, eccetto che per il "Picolit" per il quale detto limite viene fissato al 13%. *5.* È ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini, dello stesso colore, aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" **purché i quantitativi totali di vino aggiunti, ottenuti dai vitigni di cui al precedente articolo 2, comma 1, non superino il 15%.** *6.* È Il periodo di invecchiamento previsto per le tipologie dei vini "riserva" di cui al successivo art. 7 decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.
Articolo 6 I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: *1) "Collio goriziano" o "Collio" tipologia bianco:* colore: paglierino, più o meno intenso; odore: delicato, leggermente aromatico; sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l. *2) "Collio goriziano" o "Collio" Chardonnay:* colore: paglierino; odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l. *3) "Collio goriziano" o "Collio" Malvasia:* colore: paglierino; odore: gradevole, caratteristico; sapore: asciutto, rotondo, armonico;	**Articolo 6** I vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare all'atto dell'immissione al consumo devono corrispondere alle seguenti caratteristiche: *1) "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia bianco:* colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso talvolta con riflessi ramati;** odore: delicato, leggermente aromatico; sapore: asciutto, vivace, fresco e armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: **11,5%** vol.; estratto non riduttore minimo: **15** g/l; acidità totale minima: **4,0** g/l. *2) "Collio Goriziano" o "Collio" Chardonnay:* colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;** odore: delicato, caratteristico; sapore: asciutto, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto non riduttore minimo: **15** g/l; acidità totale minima: **4,0** g/l. *3) "Collio Goriziano" o "Collio" Malvasia:* colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;** odore: gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

4) "Collio goriziano" o "Collio" Müller Thurgau:
colore: paglierino;
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

5) "Collio goriziano" o "Collio" Picolit:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

6) "Collio goriziano" o "Collio" Pinot bianco:
colore: paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

7) "Collio goriziano" o "Collio" Pinot grigio:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;

sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: **15** g/l;
acidità totale minima: **4,0** g/l.

4) "Collio Goriziano" o "Collio" Müller Thurgau:
colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;**
odore: intenso, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, armonico, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: **15** g/l;
acidità totale minima: **4,0** g/l.

5) "Collio Goriziano" o "Collio" Picolit:
colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;**
odore: delicato, fine, gradevole;
sapore: amabile o dolce, caldo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% vol.;
estratto non riduttore minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: **4,0** g/l.

6) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot bianco:
colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;**
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: **15** g/l;
acidità totale minima: **4,0** g/l.

7) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot grigio:
colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso, talvolta con riflessi ramati;**
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%

estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

8) "Collio goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla:
colore: paglierino;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, vivace, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

9) "Collio goriziano" o "Collio" Riesling:
colore: paglierino tendente al dorato;
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

10) "Collio goriziano" o "Collio" Riesling italico:
colore: paglierino leggero con riflessi verdolini;
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

11) "Collio goriziano" o "Collio" Sauvignon:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 15 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

vol.;
estratto non riduttore minimo: **15** g/l;
acidità totale minima: **4,0** g/l.

8) "Collio Goriziano" o "Collio" Ribolla o Ribolla gialla:
colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;**
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, fresco;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol.;
estratto non riduttore minimo: **15** g/l;
acidità totale minima: **4,5** g/l.

9) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling:
colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;**
odore: intenso, delicato, gradevole;
sapore: asciutto, caratteristico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: **15** g/l;
acidità totale minima: **4,0** g/l.

10) "Collio Goriziano" o "Collio" Riesling italico:
colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;**
odore: speciale, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: **15** g/l;
acidità totale minima: **4,0** g/l.

11) "Collio goriziano" o "Collio" Sauvignon:
colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;**
odore: delicato, caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: **15** g/l;

	acidità totale minima: **4,0** g/l.
12) "Collio goriziano" o "Collio" Tocai friulano: colore: paglierino con riflessi citrini; odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico; sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.	*12) "Collio Goriziano" o "Collio" Tocai friulano:* colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;** odore: delicato, gradevole, con profumo caratteristico; sapore: asciutto, caldo, pieno, amarognolo, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto non riduttore minimo: **15** g/l; acidità totale minima: **4,0** g/l.
13) "Collio goriziano" o "Collio" Traminer aromatico: colore: paglierino con riflessi dorati; odore: aroma tipico caratteristico; sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 15 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.	*13) "Collio Goriziano" o "Collio" Traminer aromatico:* colore: **da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;** odore: aroma tipico caratteristico; sapore: asciutto, aromatico, intenso, caratteristico, pieno; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto non riduttore minimo: **15** g/l; acidità totale minima: **4,0** g/l.
14) "Collio goriziano" o "Collio" tipologia rosso colore: rubino, con eventuali riflessi granati; odore: leggermente erbaceo, vinoso; sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 18 g/l; acidità totale minima: 4,5 g/l.	*14) "Collio Goriziano" o "Collio" tipologia rosso* colore: rubino, con eventuali riflessi granati; odore: leggermente erbaceo, vinoso; sapore: asciutto, di corpo, pieno, armonico; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto non riduttore minimo: **19** g/l; acidità totale minima: **4,0** g/l.
15) "Collio goriziano" o "Collio" Cabernet: colore: rubino, con riflessi granati; odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo; sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto secco netto minimo: 18 g/l;	*15) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet:* colore: rubino, con riflessi granati; odore: caratteristico, erbaceo, che si fa etereo nel tempo; sapore: asciutto, armonico, leggermente erbaceo; titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.; estratto non riduttore minimo: **19** g/l;

acidità totale minima: 4,5 g/l.

16) "Collio goriziano" o "Collio" Cabernet franc:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

17) "Collio goriziano" o "Collio" Cabernet sauvignon:
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

18) "Collio goriziano" o "Collio" Merlot:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

19) "Collio goriziano" o "Collio" Pinot nero:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto secco netto minimo: 18 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l.

I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva "riserva" di cui al seguente art. 7, dovranno presentare gli specifici caratteri

acidità totale minima: **4,0** g/l.

16) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet franc:
colore: rubino, abbastanza intenso;
odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;
sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: **19** g/l;
acidità totale minima: **4,0** g/l.

17) "Collio Goriziano" o "Collio" Cabernet Sauvignon:
colore: rubino, con riflessi granati;
odore: caratteristico, gradevole, intenso;
sapore: asciutto, rotondo, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: **19** g/l;
acidità totale minima: **4,0** g/l.

18) "Collio Goriziano" o "Collio" Merlot:
colore: rosso rubino non molto intenso;
odore: caratteristico, gradevole, talvolta con fondo erbaceo;
sapore: asciutto, leggermente amarognolo, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol.;
estratto non riduttore minimo: **19** g/l;
acidità totale minima: **4,0** g/l.

19) "Collio Goriziano" o "Collio" Pinot nero:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol;
estratto non riduttore minimo: **19** g/l;
acidità totale minima: **4,0** g/l.

I vini bianchi e rossi con specificazione aggiuntiva "riserva" di cui al seguente art. 7, dovranno presentare gli specifici caratteri

organolettici derivanti dal periodo e dalle modalità di invecchiamento. I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dall'origine. È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto secco.	organolettici derivanti dal periodo e dalle modalità di invecchiamento. I vini bianchi e rossi di cui al presente articolo, qualora affinati in fusti di legno, potranno presentare i peculiari caratteri organolettici derivanti dal sistema di produzione, che non dovranno tuttavia prevalere su quelli derivanti dall'origine. È facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per ciascun vino relativamente all'acidità totale e all'estratto secco.
Articolo 7 I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%, escluso il "Picolit", possono portare la specificazione aggiuntiva "riserva", purché: *1)* i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di tre anni, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve; *2)* i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di due anni ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.	**Articolo 7** I vini bianchi e rossi di cui all'art. 2, provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico minimo naturale del 12%, escluso il "Picolit", **ed estratto non riduttore minimo di 18 g/l per i bianchi e di 22 g/l per i rossi,** possono **adottare** la specificazione aggiuntiva "riserva", purché: *1)* **i vini non abbiano subito operazioni di arricchimento;** *2)* i vini rossi abbiano subito un periodo di invecchiamento di **30 mesi**, di cui almeno sei mesi trascorsi in botte di legno ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve; *3)* i vini bianchi abbiano subito un periodo di invecchiamento di **20 mesi** ed i corrispondenti quantitativi siano stati annotati separatamente sui registri di cantina entro il 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.
Articolo 8 Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni: I. è vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare.	**Articolo 8** Nella designazione in etichetta dei vini di cui al presente disciplinare di produzione si debbono osservare le seguenti prescrizioni: **1.** è vietato usare qualsiasi menzione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare.

II. le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" debbono figurare immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa;	**2.** le specificazioni di vitigno in aggiunta alla denominazione di origine controllata "Collio Goriziano" o "Collio" debbono figurare immediatamente al di sotto della dicitura "denominazione di origine controllata" ed in caratteri le cui dimensioni non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa. **Lo stesso criterio è adottato per l'indicazione delle tipologie. Rosso è obbligatoria, bianco è facoltativa.**
III. i vini con denominazione di origine "Collio Goriziano" o "Collio" debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;	**3.** è vini con denominazione di origine "Collio Goriziano" o "Collio" debbono obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve;
IV. i caratteri utilizzati per l'indicazione "riserva" non debbono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno;	**4.** i caratteri utilizzati per l'indicazione "riserva" non debbono superare, in dimensione, quelli usati per l'indicazione di vitigno;
V. è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni o località compresi nella zona delimitata nel precedente art.3 e dai quali effettivamente provengano le uve da cui i vini così designati sono stati ottenuti.	**5.** è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, località **o vigne** compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengano le uve da cui i vini così designati sono stati ottenuti.

E05

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Ufficio di gabinetto

Legge regionale 75/78, articoli 3 e 6. Nomine e designazioni da effettuarsi nel corso dell'anno 2007.

DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO PUBBLICO	ORGANO DA NOMINARE	SCADENZA	NORME CHE DISCIPLINANO LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE	ORGANO REGIONALE CUI SPETTA LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE
E.Z.I.T.	Presidente	16.12.2006	art.3 L.R. 25/2002	Presidente Regione
A.RE.RA.N.	Presidente	15.09.2007	art.128, c.3 L.R. 13/1998	Presidente Regione

E06
06_45_1_ERR_1940

ERRATA CORRIGE

B.U.R. n. 41 dell'11 ottobre 2006 - Decreto del Direttore del Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali 14 settembre 2006, n. ALP.1-1940-D/ESP/4829.

Si rende noto che nel B.U.R. n. 41 dell'11 ottobre 2006 nel decreto di cui all'oggetto, nel titolo, nel sommario a pag. 6 e a pag. 70, il n. del decreto anzichè "ALP.1-1940-D/ESP/4912" deve correttamente leggersi "ALP.1-1940-D/ESP/4829" e in calce al decreto la firma, anziché "MARINI", deve correttamente leggersi "MARIN".

E06
06_45_1_ERR_1944

B.U.R. n. 41 dell'11 ottobre 2006 - Decreto del Direttore del Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali 14 settembre 2006, n. ALP.1-1944-D/ESP/4912.

Si rende noto che nel B.U.R. n. 41 dell'11 ottobre 2006 in calce al decreto di cui all'oggetto, a pag. 72, la firma, anziché "MARINI", deve correttamente leggersi "MARIN".

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

C16

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO n. 102 depositato il 29 settembre 2006.

Declaratoria di incostituzionalità e conseguente annullamento della legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 21 luglio 2006 n. 12 (pubblicata in B.U.R. - supplemento straordinario n. 29 del 24 luglio 2006) recante "Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7", con specifico riguardo all'art. 7, commi 15 ed ai collegati commi da 16 a 20, per contrasto con gli articoli 3, primo comma, 97, primo e terzo comma e 51, primo comma della Costituzione.

Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956

RICORSO

Per il Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12

CONTRO

La Regione Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica con sede in Trieste.

per la declaratoria di incostituzionalità
e conseguente annullamento

della legge della Regione Friuli Venezia Giulia del 21 luglio 2006 n. 12 (pubblicata in B.U.R. - supplemento straordinario n. 29 del 24 luglio 2006) recante «Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7", con specifico riguardo all'art. 7, commi 15 ed ai collegati commi da 16 a 20, per contrasto con gli articoli 3, primo comma, 97, primo e terzo comma e 51, primo comma, della Costituzione

e a ciò a seguito

della determinazione el Consiglio dei Ministri i impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del giorno 8 settembre 2006.

1. - Nel B.U. della Regione Friuli Venezia Giulia n. 29 del 24 luglio 2006, n. 7, Supplemento straordinario, risulta pubblicata la legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, recante norme in materia di "Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7". Tra le numerose disposizioni, l'articolo 7 contiene una serie di commi in materia di personale che, per migliore comprensione e completezza espositiva, vengono qui riportate.

"14. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi della Regione relativi all'attuazione del diritto comunitario nell'ambito delle materie di propria competenza e alfine di garantire l'attuazione dei programmi comunitari per i quali la Regione è responsabile, le strutture dell 'Amministrazione regionale sono dotate di adeguate risorse umane e strumentali.

15. Ai fini di cui al comma 14, il personale assunto ai sensi dell 'articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 1998, n. 17 (Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7), con contratto di lavoro a tempo determinato prorogato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 27 novembre 2001, n. 26 (Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale n. 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato), e dell'articolo 18, comma 1, della legge n. 20 (Interventi di politica attiva del lavoro in situazioni di grave difficoltà occupazionale) nonché il personale assunto ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (Riordino normativa dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali), con contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, nella categoria e posizione economica di appartenenza, purché in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data di inquadramento.

16. L'inquadramento del personale di cui al comma 15, si consegue previo superamento di una prova selettiva articolata in una prova scritta e una prova orale, su materie attinenti lo specifico ambito di attività lavorativa, i cui criteri e modalità sono stabiliti con decreto del Direttore centrale organizzazione personale e sistemi informativi.

17. Ai fini dell'inquadramento il personale di cui al comma 15 presenta domanda entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'inquadramento ha effetto dalla data del relativo provvedimento.

18. Nelle more dell'espletamento delle procedure di inquadramento i contratti di lavoro a tempo determinato del personale che abbia presentato domanda ai sensi del comma 17 sono prorogati, alla scadenza, fino alla data di esecutività del provvedimento di inquadramento del personale dichiarato idoneo.

19. Al personale inquadrato ai sensi dei commi 14, 15, 16, 17 e 18 è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria e posizione economica di inquadramento. Il servizio prestato in modo continuativo nella categoria di inquadramento precedentemente all'immissione in ruolo è valutato per metà ai fini giuridici con effetto dalla data di inquadramento.

20. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 14, 15, 16, 17, 18 e 19 fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a

fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 51.1.280.1.3501 - capitoli 3550 e 3551;

b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650."

2. - La disposizione di cui al comma 15, peraltro, non sembra conforme ai principi costituzionali. Essa, infatti, prevede la possibilità di inquadrare nel ruolo unico regionale, nella categoria e nella posizione economica di appartenenza - purché in servizio alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 12/2006 - il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, ma non prevede alcuna forma di pubblico concorso, perché destina la totalità dei posti a tale personale.

Di conseguenza, anche il comma 16, il quale prevede le modalità per l'attuazione del comma 15, risulta affetto da invalidità derivata.

3. - I commi 15 e 16 dell'articolo 7, invero, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, determinando una grave lesione ai principi costituzionali di parità tra i cittadini (art. 3), di uguaglianza nell'accesso agli uffici pubblici (art. 51) e di accesso mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge, agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 97).

3.1. - Con riferimento all'articolo 97, giova far presente che la regola del pubblico concorso - come ribadito anche dal Consiglio di Stato - Sezione V con la recentissima decisione n. 4636/06 del 25 luglio 2006 - è posta a tutela non solo dell'interesse pubblico alla scelta dei migliori mediante una selezione aperta alla partecipazione di coloro che siano possesso dei prescritti requisiti, ma anche del diritto dei potenziali aspiranti a poter partecipare alla relativa selezione (Cons. Stato, Ad. pl. 29.2.1992, n. 2; Sez. IV 29.7.2000, n. 4188; Sez. V 4.4.2002 n. 1859; Sez. VI 29.4.2002, n. 2272).

La regola costituzionale del pubblico concorso viene poi concretamente salvaguardata con una serie di disposizioni legislative che espressamente comminano la nullità dell'assunzione effettuata senza osservanza delle prescritte procedure selettive e la responsabilità personale degli amministratori che vi hanno provveduto con riguardo sia alle amministrazioni statali sia alle altre amministrazioni pubbliche, compresi gli Enti locali (art. 3 D.P.R. 3.1.1957 n. 3; art. 12 D.Leg. C.P.S. 4.4.1947 n. 207; art. 5 L. 8.1.1979 n. 3; art. 6 L. 20.3.1975 n. 70; art. 9 D.P.R. 20.12.1979 n. 761 ed art. 14 L. 20.5.1985 n. 207; art. 36 D.L.vo 3.2.1993 e successive modificazioni; art. 36 D.L.vo, 30.3.2001 n. 165).

Per quanto concerne la fattispecie in esame, la richiesta di annullamento delle denunciate norme regionali trova conforto nella fondamentale sentenza di codesta Corte costituzionale n. 194 del 9-16 maggio 2002, la quale ha avuto modo di precisare, in tema di concorsi interni, che è illegittimo riservare ad essi una quota incongruamente elevata dei posti disponibili, a discapito della copertura mediante il pubblico concorso. Tale sentenza ha ricevuto piena conferma nella sentenza 20-26 gennaio 2004, n. 4, in tema di concorso riservato al solo personale che ha già operato con l'assegnazione di borse di studio e che abbia ottenuto almeno due proroghe del contratto di ricerca. Al riguardo, codesta Corte ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo comma, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione (sentenze n. 194 del 2002, n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453 del 1990 e n. 81 del 1983), ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. Inoltre codesta Corte ha riconosciuto che l'accesso al concorso possa essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione, ma ciò «fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda o irragionevolmente riduca, le possibilità di accesso, per tutti gli altri aspiranti, con violazione del carattere "pubblico" del concorso, secondo quanto prescritto in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97, terzo comma, della Costituzione» (sentenza n. 141 del 1999).

Solo in peculiari ipotesi codesta Corte ha ritenuto legittime procedure concorsuali integralmente riservate a personale interno e specificamente qualificato (cfr. sentenze n. 228 del 1997, n. 477 del 1995 e ordinanza n. 517 del 2002).

In tali ipotesi, peraltro, codesta Corte, dopo avere confermato l'indirizzo interpretativo sopra ricordato, ha ritenuto non irragionevoli tali previsioni, in considerazione della specificità della fattispecie in questione, e comunque coerenti con il principio del buon andamento.

3.2. - Nel caso in esame, poi, non sembrano che sussistano i presupposti per giustificatamente attribuire la totalità dei posti disponibili ai dipendenti assunti con contratti a termine, come riconosciuto - in un particolare caso - da codesta Corte (sentenza 8-24 luglio 2003, n. 274).

In quella fattispecie, riguardante l'articolo 3 della legge della Regione Sardegna 8 luglio 2002, n. 11, codesta Corte ha infatti ritenuto che la disposizione poteva essere considerata non irrazionale, in quanto essi riguardava l'inserimento in posti di ruolo di soggetti i quali si trovavano da tempo, nell'ambito dell'amministrazione regionale (o degli enti regionali), in una posizione di precarietà, perché assunti con contratto e termine o con la particolare qualificazione connessa alla figura degli addetti a lavori socialmente utili; e quindi verosimilmente avevano, nella precarietà, acquisito l'esperienza necessaria a far ritenere la stabilizzazione della loro posizione funzionale alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione.

Al contrario, il comma 15 dell'articolo 7 qui impugnato prevede la possibilità di inquadramento nel ruolo unico regionale, alla sola condizione che l'interessato sia in servizio alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 12/2006 (cioè il 24 luglio 2006, v. art. 9 della medesima legge). Appare evidente, pertanto; che una simile disposizione permetterebbe l'inserimento in ruolo di soggetti che potrebbero essere stati assunti a tempo determinato da pochissimo tempo (in ipotesi, anche dopo la promulgazione della legge regionale avvenuta in data 21 luglio 2006 e perfino il 23 luglio 2006, ossia il giorno precedente la pubblicazione della legge) e quindi assolutamente privi di quella esperienza necessaria, derivante dall'espletamento da tempo dell'attività in ambito regionale, giustamente da codesta Corte ritenuta funzionale alle esigenze di buon andamento della pubblica amministrazione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, non sembra esservi dubbio che le impugnate disposizioni regionali, permettendo l'inquadramento in ruolo anche di soggetti appena assunti, violano gli articoli 3, primo comma, 51 primo comma, e 97 primo e terzo comma, della Costituzione; disposizioni che risultano tra loro strettamente collegate, specie ove si consideri che, alla luce delle puntualizzazioni rese da codesta Corte con la sentenza 20-26 gennaio 2004, n. 34, l'articolo 51 della Costituzione, nel porre il principio che «tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici .... in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge», attua il fondamentale principio dell'art. 3 della Costituzione, ma non detta le regole di accesso al pubblico impiego, le quali, di contro, si rinvengono nelle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 97 Cost., secondo il quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge».

3.3. - È appena il caso, di aggiungere infine, che nessun particolare rilievo assume la circostanza che le impugnate disposizioni attengono alla materia dello «stato giuridico ed economico del personale», rispetto alla quale la Regione Friuli Venezia Giulia dispone, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto di potestà legislativa esclusiva, atteso che le disposizioni in tale materia devono comunque risultare in armonia con la Costituzione, nonché con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana.

Per tali ragioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, come in epigrafe rappresentato e difeso

CHIEDE

che codesta Corte Costituzionale voglia dichiarare illegittimo e quindi annullare l'articolo 7, commi 15 e 16, della legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 12 del 21 luglio 2006.

Si depositeranno, con l'originale notificato del presente ricorso:

estratto della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 febbraio 2006;

copia della legge regionale impugnata.

Roma, 18 settembre 2006

AVVOCATO DELLO STATO:
avv. Enrico Arena

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

G01

COMUNE DI CORMÒNS

(Gorizia)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale (ex asilo viale Roma).

È stata indetta l'asta pubblica per la vendita dell'ex asilo di viale Roma a Cormòns, con valore base d'asta di euro 348.000,00 (fuori campo IVA).

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 13.00 del giorno 04.12.2006. L'apertura delle buste avrà luogo presso il Comune di Cormòns (piazza XXIV Maggio, 22), alle ore 10.00 del giorno 05.1.2006.

Copia integrale del bando di gara è affisso all'Albo pretorio del Comune di Cormòns e pubblicato integralmente sul sito internet www.comune.cormons.go.it.

Informazioni possono essere richieste al responsabile del precedimento geom. Luigi Vosca (tel. 0481/637138, fax 0481/637142) e.mail: lavori.publici@com-cormons.regione.fvg.it.

Cormòns, 19 ottobre 2006

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Anna Del Bianco

G01
06_45_3_GAR_COM MEDEA TESORERIA

COMUNE DI MEDEA

(Gorizia)

Avviso di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 01.01.2007-31.12.2010.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che questo Ente ha indetto asta pubblica per l'affidamento del servizio sopra indicato. Copia del bando e relativi allegati possono essere richiesti presso il servizio finanziario, Via Torriani 5, Medea, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 16.00 alle 18.00. Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 30.11.2006. La gara si svolgerà il giorno 01.12.2006 alle ore 12.00 presso la sede comunale di Via Torriani 5.

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al responsabile del servizio finanziario, tel. 0481.676716.

Medea, 23 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:
dott.ssa Emanuela Bressi

G01

COMUNE DI ROMANS D'ISONZO

(Gorizia)

Avviso di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale - periodo 01.01.2007-31.12.2011.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Avvisa che è indetta licitazione privata per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2011.

Le domande di ammissione alla gara redatte secondo le prescrizioni contenute nel bando dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 06.12.2006.

Documenti di gara: copia integrale della documentazione di gara disponibile presso il Servizio Finanziario del Comune (tel. 0481/966920), dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.30.

Romans d'Isonzo, 27 ottobre 2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
rag. Roberto Brandolin

S06

COMUNE DI ARBA

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 11 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 28.09.2006, esecutiva agli effetti di legge è stata adottata la variante urbanistica n. 11 al Piano regolatore generale comunale;

Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, la variante n. 11 al P.R.G.C., sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi affinchè chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Arba, 25 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
geom. Massimo De Zorzi

S06
06_45_3_AVV_ COM BUJA 32

COMUNE DI BUJA

(Udine)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 32 al P.R.G.C.

IL SINDACO

ai sensi e per gli effetti del 2º comma dell'art. 32 bis e del 2º e 3º comma dell'art. 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni,

RENDE NOTO

Che con deliberazione consiliare n. 48 del 27 settembre 2006 è stato approvato il "Piano di settore per il comparto del commercio per l'allocazione delle grandi strutture di vendita" che costituisce contestuale adozione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Buja;

Che la predetta deliberazione, con i relativi elaborati, resterà depositata presso l'Ufficio Tecnico Comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.;

Che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni alla variante al P.R.G.C. ed i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.G.C. possono presentare opposizioni.

Buja lì 19 ottobre 2006

IL SINDACO:
p.i. Luca Marcuzzo

S06
06_45_3_AVV_ COM FONTANAFREDDA 20

COMUNE DI FONTANAFREDDA

(Pordenone)

Avviso di adozione della variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Fontanafredda ai fini del recepimento del tratto di autostrada A28 Portogruaro-Conegliano. Collegamento tra lo svincolo di S. Giovanni del Tempio (SS. n. 13) e la zona industriale La Croce (SP n. 17).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, comma 1 della legge regionale 52/91 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 80 del 25.07.2006, il Comune di Fontanafredda ha adottato la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 20 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Fontanafredda, 24 ottobre 2006

IL COORDINATORE DELL'AREA SERVIZI
URBANISTICA ED AMBIENTALI:
geom. Roberto Fratter

S06
06_45_3_AVV_ COM GRADISCA 12

COMUNE DI GRADISCA D'ISONZO

(Gorizia)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 12 alle Norme di Attuazione del P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEI SERVIZI TECNICI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, comma 2 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO CHE

con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 25 settembre 2006 è stata adottata la variante n. 12 alle Norme di Attuazione del P.R.G.C.;

la deliberazione suddetta unitamente a tutti gli elaborati relativi alla variante n. 12, sono depositati presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico durante l'orario d'ufficio (dal lunedì al venerdì), per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dal giorno 8 novembre 2006 e fino al giorno 20 dicembre 2006 affinchè chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune le osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal citato strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Gradisca d'Isonzo 20 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELLA P. O.:
arch. Giovanni Bressan

S06
06_45_3_AVV_ COM GRADISCA 13

Avviso di adozione e deposito del Piano Comunale di Settore del Commercio che costituisce variante n. 13 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
DEI SERVIZI TECNICI

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29;

VISTA la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 25 settembre 2006, esecutiva nei termini di legge, è stato adottato il "Piano comunale di settore del commercio" che costituisce "Variante n. 13 al P.R.G.C.";

che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 34 e 32bis della L.R. n. 52/1991, la deliberazione suddetta unitamente a tutti gli elaborati relativi al "Piano comunale di settore del commercio" ed alla "Variante n. 13 al P.R.G.C.", sono depositati nella Sede Municipale di via Ciotti n. 49 presso l'Ufficio Segreteria a libera visione del pubblico per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi a decorrere dal giorno 8 novembre 2006 e fino al 20 dicembre 2006 affinchè chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune le osservazioni e nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal citato strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Gradisca d'Isonzo 20 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELLA P. O.:
arch. Giovanni Bressan

S06
06_45_3_AVV_ COM GRADISCA TELEFONIA

Avviso di approvazione del Piano Comunale di Settore per la localizzazione degli Impianti per la Telefonia Mobile.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, lett. f) della L.R. 6 dicembre 2004 n. 28,

SI RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 25 settembre 2006, esecutiva nei termini di legge, è stato approvato il "Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile".

Gradisca d'Isonzo 20 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELLA P. O. DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Giovanni Bressan

S06

COMUNE DI MORSANO AL TAGLIAMENTO

(Pordenone)

Avviso di adozione e di deposito del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato "Roggia di Vado".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45, comma 2, della L.R. n. 52/91 e s.m.i.

SI RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 21 del 28.09.2003, esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "Roggia di Vado";

che, contestualmente l'avvenuta pubblicazione del presente avviso, gli atti costituenti il P.R.P.C. in questione saranno depositati presso la Segreteria comunale per la durata complessia di trenta giorni effettivi a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del seguente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

che entro tale termine può prendere visione di tutti gli elementi e presentare eventuali osservazioni e opposizioni al P.R.P.C.

Morsano al Tagliamento, 20 ottobre 2006.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
per. ed. Maurizio Nicodemo

S06
06_45_3_AVV_ COM PORDENONE 1

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata in zona commerciale HC in via Aquileia.

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI

VISTO l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 84 del 02.10.2006, esecutiva il 24.10.2006, è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa privata in zona commerciale HC in via Aquileia.

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 24.10.2006 al 05.12.2006 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso all'Albo comunale, con inserzione sul quotidiano locale "Il Messaggero Veneto - edizione locale" e tramite affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 5 dicembre 2006, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al P.R.P.C. possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

IL DIRETTORE DI SETTORE:
arch. Antonio Zofrea

S06
06_45_3_AVV_ COM PORDENONE 88

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante urbanistica al P.R.G.C. n. 88 avente ad oggetto l'individuazione, in via Udine, di attrezzature per la maternità, l'infanzia e l'eta' evolutiva.

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI

VISTO l'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 83 del 02.10.2006, esecutiva il 24.10.2006, è stata adottata la variante urbanistica al P.R.G.C. n. 88 avente al oggetto l' individuazione, in via Udine, di attrezzature per la maternità, l'infanzia e l'età evolutiva.

Ai sensi dell'art. 32 bis della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 24 ottobre 2006 al 5 dicembre 2006 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché mediante pubblicazione all'Albo comunale, con inserzione sul quotidiano locale "Il Messaggero Veneto - edizione locale" e tramite affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 5 dicembre 2006, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

IL DIRETTORE DEL SETTORE VI:
arch. Antonio Zofrea

A01
06_45_3_AVV_COM PORDENONE ACCORDO

Avviso di sottoscrizione dell'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 19 L.R. 07/2000.

Con la presente si rende nota l'avvenuta sottoscrizione in data 13 marzo 2006 delle «Modifiche ed integrazioni all'Accordo di Programma stipulato in data 11 dicemvre 1998, riguardante la localizzazione definitiva del Centro Diurno per l'accoglimento di persone in situazione di handicap residenti nel Distretto Urbano»

I soggetti firmatari dell'Accordo sono:

Comuni di Pordenone, Cordenons, Porcia, Roveredo in Piano e San Quirino - ASS n. 6 - Provincia di Pordenone.

Si informa che tale Accordo è depositato in visione presso la Segreteria dell'Ambito Urbano 6.5 in Via di San Quirino 5 a Pordenone

Pordenone, 11 ottobre 2006

IL FUNZIONARIO INCARICATO DI P. O.:
Miralda Lisetto

S06
06_45_3_AVV_ COM REMANZACCO 14

COMUNE DI REMANZACCO

(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 32 bis, comma 2 e 45, comma 2, della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 25 del 30.06.2006, il Comune di Remanzacco ha adottato la variante n. 14 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso l'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Remanzacco, 25 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
dott.ssa Flavia Rinaldi

S06
06_45_3_AVV_ COM REMANZACCO

Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 bis, comma 2, della L.R. 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 34 del 2 ottobre 2006, il Comune di Remanzacco ha adottato la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari di immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Remanzacco, 25 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
dott.ssa Flavia Rinaldi

S06
06_45_3_AVV_ COM SDANIELE 57

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

(Udine)

Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 57 al P.R.G.C. e variante n. 4 al P.P. del Centro Storico.

IL SINDACO

a' sensi e per gli effetti dell'art. 45, co. 2, della L.R. 19.11.1991 n. 52, così come disposto dalla LR 15/2004

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 70 del 15.09.2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare per la ristrutturazione statica e funzionale di "Palazzo Ronchi-Terenzio" e relative pertinenze da destinare a master della Facoltà di Scienza dell'Alimentazione dell'Università di Udine e contestualmente adottate la Variante n. 57 al P.R.G.C. e la variante n. 4 al P.P. di Ricostruzione del Centro Storico, a' sensi del combinato disposto di cui agli artt.127 e 32 bis della LR 52/91, e che gli atti costituenti le stesse sono depositati nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni interi e consecutivi, escluso i festivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

INFORMA

che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alle varianti di cui sopra.

San Daniele del Friuli, 23 ottobre 2006

IL SINDACO:
Gino Marco Pascolini

S06
06_45_3_AVV_ COM SDANIELE 58

Avviso di deposito degli atti costituenti la variante n. 58 al P.R.G.C.,

IL SINDACO

a' sensi e per gli effetti dell'art. 45, co. 2, della L.R. 19.11.1991 n. 52, così come disposto dalla LR 15/2004

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 68 del 15.09.2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare per la ristrutturazione di casa Ex Perosa per la realizzazione di struttura residenziale per minori in frazione Villanova e contestualmente adottata la variante n. 58 al P.R.G.C., a' sensi del combinato disposto di cui agli artt. 127 e 32 bis della LR 52/91, e che gli atti costituenti la stessa sono depositati nella Segreteria di questo Comune a libera disposizione di chiunque desideri prenderne visione, durante le ore d'ufficio, per 30 giorni interi e consecutivi, escluso i festivi, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione

INFORMA

che entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni alle Varianti di cui sopra.

San Daniele del Friuli, 20 ottobre 2006

IL SINDACO:
Gino Marco Pascolini

E06

COMUNE DI TARCENTO

(Udine)

Decreto di esproprio n. 2 del 20 ottobre 2006. (Estratto). Espropriazione per pubblica utilità dei terreni intressati dai lavori di realizzazione dell'impianto parcheggio "area ex Candolini 2° lotto" in Via Marinelli nel Capoluogo.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

1) l'espropriazione dei beni di seguito elencati:

Identificazione catastale	Mq.	Proprietari	Indennità
Foglio 26 mapp.le 4426 (ex 582)	450	sigg.ri **Vattolo Agostino** nato a Tarcento il 17/11/1939 c.f. VTTGTN39S17L050K e **Venuti Paola** nata a Treppo Grande il 22.12.1945 c.f. VNTPLA45T62L382W e residenti in Viale Marinelli, 11 in Tarcento	Indennità di esproprio € 13.501,00, indennità di occupazione € 1.500,11

2) il trasferimento del diritto di proprietà è subordinato alla condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato agli espropriati nelle forme degli atti processuali civili e ed è stato eseguito mediante l'imissione nel possesso nel termine perentorio di due anni decorrenti dalla data di emissione del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001;

3) di disporre che il presente provvedimento, sia trascritto senza indugio presso l'Ufficio dei registri Immobiliari e volturato presso i competenti uffici, a cura e spese del beneficiario dell'esproprio;

4) di stabilire che un estratto del presente atto sia trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene, per la pubblicazione di cui all'art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/01;

5) entro trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al precedente punto 4), per la proposizione di eventuali ricorsi da parte di terzi;

6) Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art. 21 della legge 06.12.1971 n. 1034 avanti il T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza, in via alternativa entro 120 giorni con ricorso straordinario al presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del D.P:R. 24.11.1971 n. 1199.

7) Si allega copia conforme all'originale del verbale di immissione in possesso, per la relativa annotazione.

Tarcento, il 20 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI:
ing. Luciano Antoniutti

S05
06_45_3_AVV_ COMITATO CORECOM GRAD

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - CO.RE.COM.

TRIESTE

Graduatoria per la concessione di contributi alle emittenti televisive locali ex art. 45, co. 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, redatta ai sensi del Regolamento emanato con D.M. 5 novembre 2004, n. 292 e relativo bando (D.M. 29 marzo 2006).

Approvazione del 17 ottobre 2006, dopo i controlli effettuati ai sensi dell'art. 7, co. 1 del Regolamento.

Emittente	*Punti fatturato*	*Magg. fissa*	*(PFi/PFm)* x 40	*Punti personale*	*(PDi/PDm)* x 60	Vi = [*(PFi/PFm) x 40*]+[*(PDi/PFm) x 60*]
Telequattro	90,43		**72,60**	454,60	**246,02**	**318,62**
Telefriuli	74,98		**60,19**	373,23	**201,99**	**262,18**
TV 7 Triveneta*	200,00	30,00	**184,63**	132,73	**71,83**	**256,46**
Rete Azzurra*	174,33	30,00	**164,03**	2,09	**1,13**	**165,16**
TelePordenone	63,10		**50,65**	136,40	**73,82**	**124,47**
VideoPordenone	12,68		**10,18**	135,00	**73,06**	**83,24**
Canale 6	2,12		**1,70**	150,00	**81,18**	**82,88**
Telenordest*	16,68		**13,39**	75,00	**40,59**	**53,98**
Antenna Tre Veneto*	19,08		**15,32**	63,30	**34,26**	**49,58**
Canale 55 MWN	10,43		**8,37**	74,39	**40,26**	**48,63**
Telechiara*	7,96		**6,39**	57,45	**31,09**	**37,48**
Telemare	0,28		**0,22**	55,36	**29,96**	**30,18**
7 Gold*	16,30		**13,08**	30,00	**16,24**	**29,32**
TV 7 Lady D.B.E.*	29,17		**23,42**	1,30	**0,70**	**24,12**
Teleregione Videoitalia*	7,46		**5,98**	30,00	**16,24**	**22,22**
Canale Italia*	12,26		**9,84**	3,02	**1,63**	**11,48**

* Emittente con sede fuori regione.

Secondo quanto disposto dall'art. 5, co. 3 del citato Regolamento, il contributo complessivo è erogato per i 4/5 al trentasette per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore, quindi alle prime 6 emittenti in graduatoria (16 emittenti X 37% = 5,92 , che con l'arrotondamento dà il risultato di 6 emittenti). Nella tabella sottostante, le emittenti che ricevono i 4/5 del contributo sono segnate in grigio.

E06
06_45_3_AVV_ CONS BBF ESPROPRI

CONSORZIO DI BONIFICA BASSA FRIULANA

UDINE

Decreto 8/06 del 32 ottobre 2006. (Estratto) - "Ristrutturazione del sistema scolante minore di Marignane Basse (Aquileia), Rotta Primero (Grado), Viola (Aquileia)".

Il sottoscritto Roberto Rigonat, in qualità di Presidente pro-tempore e legale rappresentante del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana,

ATTESO CHE:

- con decreto n. 1870 dd. 11/12/2000, a firma del Direttore del Servizio bonifica ed irrigazione, la Direzione regionale dell'agricoltura ha affidato in delegazione intersoggettiva al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana la progettazione e la realizzazione degli interventi di "Ristrutturazione del sistema scolante minore di Marignane Basse (Aquileia), Rotta Primero (Grado), Viola (Aquileia)";

(omissis)

DECRETA

a favore della "Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Demanio idrico" l'espropriazione degli immobili qui di seguito descritti e l'apposizione su di essi di servitù di passaggio, relative ai lavori di "Ristrutturazione del sistema scolante minore di Marignane Basse (Aquileia), Rotta Primero (Grado), Viola (Aquileia)", di proprietà della Ditta Azienda Agricola Tenuta Primero, di cui al frazionamento n° 41491 dd. 07/06/2006:

COMUNE DI GRADO:

a) Esproprio particella 244/34D di 3.404 mq, di cui 3.239 mq di vigneto e 165 mq di incolto

b) Esproprio particella 244/34C di 7 mq di vigneto

c) Servitù su particella 244/34, 403,70 mq di vigneto e 100,00 mq di incolto
V.A.M. Vigneto: 3,50 €/mq; Incolto: 1,10 €/mq;

indennità di esproprio:	mq 3.239 x € 3,50 =	11.336,50 €
	mq 165 x € 1,10 =	181,50 €
	mq 7 x € 3,50 =	24,50 €
maggiorazione per cessione volontaria	€ 11.542,50 x 0,50 =	5.771,25 €
indennità per servitù di passaggio	mq 403,70 x € 3,50/2 =	706,48 €
	mq 100,00 x € 1,10/2 =	55,00 €
	SOMMANO	18.075,23 €

Ditta cedente: Azienda Agricola Tenuta Primero S.r.l. con sede a Grado 34073 (GO) in via Primero 15 - C.F.: 00465340313 = 18.075,23 €

Ai sensi dell'art. 8 della legge 07/08/1990 n. 241 si comunica che l'Amministrazione competente nella realizzazione del progetto sopra indicato è il Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, via Cussignacco, 5 - 33100 Udine:

Ufficio Lavori ed Espropriazioni: tel. 0432/246211,
Responsabile del Procedimento Espropriativo: geom. Gabriele Peres,
Responsabile dell'Istruttoria: p.to. Andrea Murero.

Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, si informa che il trattamento dei dati personali è effettuato dal Consorzio di Bonifica per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.

Udine, 23 ottobre 2006

IL PRESIDENTE:
Roberto Rigonat

A16
06_45_3_AVV_ DIR LLPP PN 2 CONAD

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

PORDENONE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 1, della L.R. 3 luglio 2002, n. 16 - Domanda della Ditta Conad Friul Veneto S.c.a.r.l. (IPD/2746) per ottenere la concessione, in sanatoria, di derivazione d'acqua.

La Ditta Conad Friul Veneto S.c.a.r.l. (IPD/2746) ha presentato in data 05.05.2005 istanza di subentro nelle domanda dd. 27.10.2003 della ditta Costruzioni Rossit s.r.l., intesa ad ottenere la concessione, in sanatoria, per derivare mod. 0,065 di acqua da falda sotterranea in comune di San Vito al Tagliamento, mediante un' opera di presa ubicata al foglio 3, mappale 37 - sub 1 , per uso potabile, antincendio ed igienico e assimilati, con richiesta di cedere mod. 0,01 d'acqua per l'alimentazione dei servizi igienici del deposito attrezzature della ditta Costruzioni Rossit s.r.l..

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dall'8.11.2006, e pertanto fino al 22.11.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricade l'opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopraccitata, entro e non oltre 30 giorni dal 08.11.2006, e pertanto fino al 07.12.2006.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e responsabile dell'istruttoria amministrativa è la dott.ssa Gabriella Prizzon.

Pordenone, 2 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

(Pubblicazione a pagamento del richiedente)

A16
06_45_3_AVV_ DIR LLPP UD LUNIKGAS

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. 3.7.2002, n. 16 - Domande della Ditta Lunikgas S.p.A. per la concessione di derivazione d'acqua ad uso potabile e autolavaggio e della Ditta Schwarxenberger Ulrike per la concessione di derivazione d'acqua ad uso irriguo.

La Ditta Lunikgas S.p.A. con sede legale in Cologne (BS) ha chiesto in data 25.07.2006 la concessione per derivare mod. 0.10 di acque sotterranee in Comune di Palazzolo dello Stella al fg. 14 mapp. 231, ad uso potabile ed autolavaggio.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 30.11.2006, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Palazzolo dello Stella.

La Ditta Lunikgas S.p.A. con sede legale in Cologne (BS) ha chiesto in data 25.07.2006 la concessione per derivare mod. 0.10 di acque sotterranee in Comune di Cervignano del Friuli al fg. 9/10 mapp.98/1, ad uso potabile ed autolavaggio.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 06.12.2006, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Cervignano del Friuli.

La Ditta Schwarzenberger Ulrike con sede legale in Vienna (Austria) ha chiesto in data 23.08.2006 la concessione per derivare mod. 0.042 di acque sotterranee in Comune di Aquileia al fg. 5 mapp.19/3, ad uso irriguo.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 29.11.2006, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Aquileia.

Si avvisa che le domande, unitamente agli atti di progetto, saranno depositate presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via Uccellis n. 4, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 08.11.2006 e pertanto fino al 22.11.2006, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Udine, 25 ottobre 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing.Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

A16
06_45_3_AVV_ DIR LLPP PN 1 SITTA

Pubblicazione, ai sensi dell'art. 21, comma 5, della L.R. 03/07/2002, n. 16, dell'estratto del provvedimento di riconoscimento all'uso di acque pubbliche per ditte varie.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n.LLPP /B / 780 / RIC 4034 - 4246 - 4264 - 4270 - 4272 - 4274 - 4279 - 4290 - 4297 - 4311 - 4343 - 4384 - 4404 - 4408 - 4415 - 5732, emesso il

29.9.2006, è stato riconosciuto il diritto di continuare a derivare acqua pubblica secondo le quantità, per gli usi e nei luoghi descritti alle ditte / enti sottoelencati, fino alla data del 31.12.2013.

ELENCO DELLE DERIVAZIONI OGGETTO DEL DECRETO DI RICONOSCIMENTO N. LLPP/B/ 780/RIC DEL 29.9.2006

n. dom 1	*Richiedente* 2	*Cod. Fiscale* 3	*Indirizzo, sede* 4	*Ubicazione catastale delle derivazioni* 5	*Utilizzo* 6	*Portata moduli* 7
4034	S.I.T.T.A. srl	00415830306	Via Cascina Rinaldi 37; 33048 San Giovanni al Natisone	S. Giovanni al Natisone, F.5, Mapp.410	antincendio	0,013 (1,3 l/s)
4246	Az. Agr. Pilutti Stefano	PLTSFN62C26B483G	Piazza S. Andrea 6, loc. Straccis; 33030 Camino al Tagliamento	Camino al Tagliamento, F.93, Mapp.406; F. 93, Mapp. 384; F.93, Mapp. 402; F. 93, Mapp. 172; F. 93, Mapp. 384/244; F.84, Mapp.200 (6 pozzi)	irriguo	portata pompa 0,84
4264	Az. Agr. Floreani Carla	FLRCRL62T63L483C	Via dei Laghi 2; 33030 Majano	Majano, F.23, Mapp.493	irriguo	0,50
4270	Romano Vitas & Co. Srl	00084160324	Via S. Marco 5; 33052 Cervignano del Friuli	Cervignano del Friuli, CC Strassoldo, F.4, Mapp.373/5	lavorazioni enologiche ed igienizzazione cantina e consumi umani	0,009 (0,9 l/s)
4272	Az. Agr. F.lli Moschioni	00641740303	Via Lumignacco 10, fr. Risano; 33050 Pavia di Udine	Pavia di Udine, F.19, Mapp.35	irriguo	0,15
4274	Rigon Giovanni	RGNGNN40C29G224C	Via S. Lorenzo 73, fr. San Lorenzo; 33050 Fiumicello	Fiumicello, F.18, Mapp. 1171/3	uso zootecnico	0,004 (0,4 l/s)
4279	Bosco Gino	BSCGNI36E20L686B	Via Grovis 2; 33033 Codroipo	Varmo, F.5, Mapp.48	irriguo	0,31
4290	Gregorat Loris	GRGLRS55E19B545I	Via G. Verdi 3; 33040 Campolongo al Torre	Campolongo al Torre, F.7, Mapp. 332/1; F.8, Mapp. 234/17; F.5, Mapp. 388/1, F.2, Mapp. 176	irriguo, pompa mobile	portata pompa 0,30

4297	Malina spa	00269160305	Via Cortolet 23, Villanova; 33048 San Giovanni al Natisone	S. Giovanni al Natisone, F.8, Mapp.68	igienico - sanitario e antincendio	0,046 (4,6 l/s)
4311	Azienda Agricola F.lli Maschio Torviscosa sas	02430430302	Via Beligna 103; 33051 Aquileia	Torviscosa, F.6, Mapp.11	irriguo; pompa in comune con Az. Agr. Bernardis	1,00 (100 l/s)
4343	O.R.T. - Officine - Rettifiche - Tornitura di Di Giusto Giuliano & C. snc	00185120300	Via Banduzzi 71 fr. Castions di Mure; 33050 Bagnaria Arsa	Bagnaria Arsa, F.16, Mapp.75	igienico - sanitario	0,0097 (0,97 l/s)
4384	Azienda Agricola "Le Catocchie" di Badoglio Francesco	BDGFNC43E04Z334 H	Loc. Casali San Zenone 10; 33030 Camino al Tagliamento	Codroipo, F. 33, Mapp. 826	irriguo	0,25
4404	Consorzio Produttori Formaggio Montasio Società Cooperativa Agricola	00666850300	Strada Statale 252 Rivolto - Via Ellero; 33033 Codroipo	Codroipo, F.39, Mapp.100	industriale, prelievo 18.000 m3/anno	0,083 (8,33 l/s)
4408	Comelli Luca e Baldin Maida ss	02227730302	Via F. Corridoni 34; 33050 Bagnaria Arsa	Bagnaria Arsa F.15, Mapp.57	irriguo	0,50
4415	Simonetti Fausto	SMNFST35M09H629 U	Via dei Molini 18, fr. Alture; 33040 Ruda	Ruda, C.C. Perteole, F.6, Mapp.121/4 (ex 119)	irriguo	0,50
5732	Comelli Luca e Baldin Maida ss	02227730302	Via F. Corridoni 34; 33050 Bagnaria Arsa	Bagnaria Arsa F.15, Mapp.171	irriguo e zootecnico	0,033 (3,3 l/s)

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

(Pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

A16

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

Area Business Rete Elettrica
Zona Udine

UDINE

Pubblicazione degli estratti dei decreti del Direttore e del Responsabile di posizione organizzativa della Direzione provinciale lavori pubblici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della Divisione Infrastrutture e Reti - Area Business Rete Elettrica - Zona Udine dell'ENEL Distribuzione S.p.A. di data 17 ottobre 2006, prot. n. DDTRIZUD/P2006003573 si pubblicano, per estratto, i seguenti n. 18 decreti del Direttore del Responsabile di posizione organizzativa della Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, recanti l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Decreto n. 2607/TDE- UD/2034 di data 24 gennaio 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 19.10.2004, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un tronco di linea elettrica, in cavo aereo e sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 10 (tratto aereo) e m. 1.260 (tratto sotterraneo), così specificato:

Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cab. Brisions e subderivazione aerea per cab. Pagnacco Ferrovia (a palo), nei Comuni di Pagnacco e Tavagnacco, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla linea per cab. Branco Via Pagnacco, autorizzata con D.P. n. 1397/1 di data 15.05.1974, collegherà le nuove cabine Brisions e Pagnacco Ferrovia (a palo), interessando il territorio dei Comuni di Pagnacco e Tavagnacco.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'ENEL, prima dell' inizio dei lavori, provveda al deposito dei calcoli strutturali del palo della subderivazione.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 24 gennaio 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2608/TDE- UD/2070 di data 24 gennaio 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 31.05.2005, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un tronco di linea elettrica, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 160 x 2, così specificato:

Collegamento lìnea elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Via Tirrenia, in Comune di S. Giorgio di Nogaro, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla linea «cab. Via Planais - cab. Oltre Ronchi», autorizzata con D.P. n. 4677/I di data 17.04.1982, collegherà la nuva cabina Via Tirrenia, interessando il territorio del Comune di S. Giorgio di Nogaro.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e

gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione povinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, li 24 gennaio 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2613/TDE- UD/2098 di data 16 marzo 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 06.12.2005, con la quale l'ENEL - Divisione infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un tronco di linea elettrica, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 400, così specificato:

Interramento linea elettrica alla tensione di 20 kV, nel tratto cab. Via Coppi - cab. Chiopris, in Comune di Chiopris Viscone, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla cab. Via Coppi, alimentata dalla linea «cab. Via Selvina - cab. Emmezeta - cab. Via Coppi», autorizzata con D.P. n. 2017/1 di data 10.10.1983, farà capo alla linea per cab. Chiopris, autorizzata con D.P. n. 796/I di data 25.05.1982, interessando il territorio del Comune di Chiopris Viscone.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL.

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delie speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775.

In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data della presente, dovrà effettuare la demolizione completa del tratto di linea aerea che viene ora dimessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 16 marzo 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2617/TDE- UD/2084 di data 1 giugno 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 26.08.2005, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastnitture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un tronco di linea elettrica, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 185, così specificato:

Collegamento elettrico alla tensione dei 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Polisportivo, in Comune di Manzano, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla linea «cab. Drusin - cab. Via della Roggia», autorizzata con D.P. n. 5566/1 di data 27.10.1975, farà capo alla cab. Polisportivo, interessando il territorio del Comune di Manzano.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruizione ed esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà essere costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 6 giugno 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2620/TDE- UD/1911 di data 12 giugno 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 24.09.2002, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica, in cavo aereo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 4203, così specificato:

Rifacimento linea elettrica alla tensione di 20 kV, cab. Rio Format - Sostegno n. 78 (C.le Resia), nei Comuni di Resiutta e Resia, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla cab. Rio Fornat, alimentata dalla linea «cab. Resiutta - cab. Rio Fornat», autorizzata con D.R. n. 2335/TDE-UD/1815 di data 31.01.2002, proseguirà fino al sostegno n. 49 e dal sostegno n. 53 farà capo al sostegno n. 78 (ex 87 - C.le Resia), della linea «Resiutta - Resia - Coritis», autorizzata con D.R. n. 1516/TDE-UD/1023 di data 15.04.1994, interessando il territorio dei Comuni di Resiutta e Resia,

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV. L' autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'Enel, prima dell' inizio dei lavori, provveda al deposito delle opere strutturali ai sensi della L.R. 27/88.

Art. 2

La linea dovrà essere costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data delia presente, dovrà effettuare la demolizione completa del tratto di linea aerea che viene ora dimessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente au-

torizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 12 giugno 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2621/TDE- UD/2005 di data 12 giugno 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 02.04.2004, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un collegamento elettrico, in cavo aereo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 1185, così specificato:

Collegamento elettrico in cavo aereo, alla tensione di 20 kV, tra le derivazioni per cabina Pian delle Farcadicce e derivazione cabina Prossenicco Nuova, nei Comuni di Faedis e Taipana, avente il seguente tracciato:

- originandosi dal Sostegno n. 21 della derivazione cab. Pian delle Forcadicce, autorizzata con D.R. n. 1418/TDE-UD/915 di data 24.01.1994, farà capo al Sostegno n. 21 (37) della derivazione cab. Prossenicco Nuova, autorizzata con D.R. n. 1167/TDE-UD/702 di data 28.04.1993, interessando il territorio dei Comuni di Faedis e Taipana.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell' elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV. L' autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'Enel, prima dell'inizio dei lavori, provveda al deposito delle opere strutturali ai sensi della L.R. 27/88.

Art. 2

La linea dovrà essere costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni

vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 12 giugno 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2622/TDE- UD/2045 di data 12 giugno 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 25.01.2005, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un tronco di linea elettrica, in cavo aereo e sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 287 (tratto aereo) e m. 460 (tratto sotterraneo), così specificato:

Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo aereo e sotterraneo, cab. C.le S. Leopoldo in Comune di Pontebba, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla cab. S. Leopoldo, alimentata dalla linea «Malborghetto - Pontebba», autorizzata con D.P. n. 7137/1 di data 23.01.1978, farà capo alla nuova cabina C. le S. Leopoldo, interessando il territorio del Comune di Pontebba.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione

di 20 kV. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che l' ENEL, prima dell' inizio dei lavori, provveda al deposito delle opere strutturali ai sensi della L.R. n. 27/88.

Art. 2

La linea dovrà essere costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data della presente, dovrà effettuare la demolizione completa del tratto di linea aerea che viene ora dimessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellisi, 4.

Udine, lì 12 giugno 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2623/TDE- UD/2099 di data 12 giugno 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 14.12.2005, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine

(C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un tronco di linea elettrica, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 50 x 2, così specificato:

Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Trigenerazione Amga, in Comune di Tavagnacco, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla linea «cab. Feletto Via Buonarroti - cab. Hypo Bank», autorizzata con D.R. n. 2557/TDE-UD/2030 di data 06.04.2005, collegherà la nuova cabina Trigenerazione Amga interessando il territorio del Comune di Tavagnacco.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà essere costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 12 giugno 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2624/TDE- UD/2105 di data 15 giugno 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 09.02.2006, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 50, così specificato:

Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cab. C.le Ponte Arceons, in Comune di Prato Gamico, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla cab. Arceons, alimentata dalla derivazione omonima, autorizzata con D.P. n. 1507 di data 04.02.1985, farà capo alla nuova cabina C.le Ponte Arceons, interessando il territorio del Comune di Prato Carnico.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV. L' autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'Enel, prima dell' inizio dei lavori, provveda al deposito delle opere strutturali ai sensi della L.R. 27/88.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 15 giugno 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2625/TDE- UD/2074 di data 20 giugno 2006. (Estratto).

IL DIRETTORE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 15.06.2005, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica, in cavo aereo e sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza di m. 916 (tratto aereo) e m. 680 (tratto sotterraneo), così specificato:

Tronco di linea elettrica alla tensione di 20 kV, aereo ed in cavo sotterraneo, «Curiedi -Buttea», nei Comuni di Tolmezzo e Lauco, avente il seguente tracciato:

- originandosi dal Sostegno n. 21 della derivazione cabina Curiedi, autorizzata con D.A.A.F. n. 3230/27097 di data 03.08.1972 ERS, farà capo alla cabina Buttea, alimentata dalla linea «Lauco - Buttea», autorizzata con D.R. n. 534/TDE-UD/441 di data 22.031990, interessando il territorio dei Comuni di Tolmezzo e Lauco.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV. L' autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'Enel, prima dell' inizio dei lavori, provveda al deposito delle opere strutturali ai sensi della L.R. 27/88.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccelli, 4.

Udine, lì 20 giugno 2006

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2626/TDE- UD/2088 di data 20 giugno 2006. (Estratto).

IL DIRETTORE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 27.09.2005, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 180x2, così specificato:

Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cab. Via S. Daniele, in Comune di Codroipo, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla linea «cab. Quadrivio - cab. Via Zara», autorizzata con D.P. n. 2671/1 di data 25.11.1981, collegherà la nuova cabina Via S. Daniele, interessando il territorio del Comune di Codroipo.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV. L' autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'Enel, prima dell' inizio dei lavori, provveda al deposito delle opere strutturali ai sensi della L.R. 27/88.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni

vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 20 giugno 2006

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2627/TDE- UD/2094 di data 20 giugno 2006. (Estratto).

IL DIRETTORE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 28.11.2005, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linea elettrica, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza complessiva di m. 150, così specificato:

Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cabina Minini, in Comune di Majano, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla cab. Via S. Daniele, alimentata dal collegamento omonimo, autorizzato con D.R. n. 2453/TDE-UD/1922 di data 03.03.2003, farà capo alla nuova cabina Minini, interessando il territorio del Comune di Majano.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione

di 20 kV. L' autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'Enel, prima dell'inizio dei lavori, provveda al deposito delle opere strutturali ai sensi della L.R. 27/88.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi origìnari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 20 giugno 2006

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2628/TDE- UD/2102 di data 20 giugno 2006. (Estratto).

IL DIRETTORE

(omissis)

VISTA l'istanza di data 24.01.2006, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza di m. 155, così specificato:

Interramento linea elettrica, alla tensione di 20 kV, nel tratto cab. Togliano - Sost. n. 1 della derivazione Prestento, in Comune di Torreano, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla cabina Togliano, alimentata dalla linea «cab. Via Sottoplovie - cab. Togliano», autorizzata con D.R. n. 817/TDE-UD/522 di data 30.04.1991, si raccorderà al Sostegno n. 1 della derivazione Presento, autorizzata con D.P. n. 3171 di data 19.05.1964, interessando il territorio del Comune di Torreano.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data della presente, dovrà effettuare la demolizione completa del tratto di linea aerea che viene ora dimessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 20 giugno 2006

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

Decreto n. 2630/TDE- UD/2093 di data 31 luglio 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 28.11.2005, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza di m. 170 x 2, così specificato:

Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, cab. Via Monzambano, in Comune di Udine, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla linea «cab. Via Laipacco - cab. Via Valeggio», autorizzata con D.R. n. 1026/TDE-UD/638 di data 06.07.1976, collegherà la nuova cabina Via Monzambano, interessando il territorio del Comune di Udine,

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'Enel, prima dell' inizio dei lavori, provveda al deposito delle opere strutturali ai sensi della L.R. 27/88.

Art. 2

La linea dovrà essere costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 31 luglio 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2631/TDE- UD/2045 di data 1 agosto 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 10.02.2006, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica, in cavo aereo e sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza di m. 86 (tratto aereo) e m. 510 (tratto sotterraneo), così specificato:

Collegamento elettrico alla tensione di 20 kV, cab. Via Marussig e sistemazione derivazione aerea per cab. Boschetta (a palo), in Comune di Manzano, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla linea «cab. Villaggio Natisene - cab. Ferrovia», autorizzata con D.P. n. 3691/1 di data 06.07.1976, collegherà la nuova cabina Via Marussig e farà capo alla cabina Calligaris, con la sistemazione della derivazione aerea per cab. Boschetto (a palo), interessando il territorio del Comune di Manzano,

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell' elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV. L' autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'Enel, prima dell' inizio dei lavori, provveda al deposito delle opere strutturali ai sensi della L.R. 27/88.

Art. 2

La linea dovrà essere costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data della presente, dovrà effettuare la demolizione completa del tratto di linea aerea che viene ora dimessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12, mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 1 agosto 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2632/TDE- UD/2110 di data 1 agosto 2006. (Estratto).

L RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 20.02.2006, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica, in cavo aereo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza di m. 140 (tratto aereo) e m. 200 (tratto sotterraneo), così specificato:

Sistemazione ed interramento linea elettrica alla tensione di 20 kV, aerea ed in cavo sotterraneo, nel tratto sost. n./4 - sost. n./7 della derivazione cab. Casali Pustot e rifacimento derivazione per cab. Rivis di Miez Nuova, in Comune di Ronchis, avente il seguente tracciato:

- originandosi dal sost. n./4 della derivazione per cabina Casali Pustot, autorizzata con D.R. n. 1675/TDE-UD/1224 di data 11.11.1994, si raccorderà al sostegno n. II della derivazione predetta, con il collegamento della nuova cabina Rivis di Miez Nuova (a palo), interessando il territorio del Comune di Ronchis.

VISTO il T.U. di leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11.02.1998, n. 53;

VISTI gli atti della eseguita istruttoria, durante la quale non sono state presentate opposizioni o reclami;

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV. L' autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'Enel, prima dell1 inizio dei lavori, provveda al deposito delle opere strutturali ai sensi della L.R. 27/88.

Art. 2

La linea dovrà essere costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data della presente, dovrà effettuare la demolizione completa del tratto di linea aerea che viene ora dimessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 1 agosto 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2633/TDE- UD/2104 di data 1 agosto 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 08.02.2006, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza di m. 60, così specificato:

Interramento linea elettrica alla tensione di 20 kV, tratto sost. n. 76 - cabina Via S. Maria (a palo), in Comune di Merete di Tomba, avente il seguente tracciato:

- originandosi dal sostegno n./6 della derivazione cab. Via S. Maria, autorizzata con D.R. n. 585/TDE-UD/339 di data 25.05.1990, farà capo alla nuova cabina Via S. Maria Nuova (a palo), interessando il territorio del Comune di Merete di Tomba.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV. L' autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'Enel, prima dell'inizio dei lavori, provveda al deposito delle opere strutturali ai sensi della L.R. 27/88.

Art. 2

La linea dovrà essere costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro il termine di 36 mesi dalla data della presente, dovrà effettuare la demolizione completa del tratto di linea aerea che viene ora dimessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 7

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 1 agosto 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

Decreto n. 2634/TDE- UD/2107 di data 1 agosto 2006. (Estratto).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.

(omissis)

VISTA l'istanza di data 10.02.2006, con la quale l'ENEL - Divisione Infrastrutture e Reti - Zona Udine (C.F. e P.I. n. 05779711000), di seguito indicato ENEL, ha chiesto l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli allegati, della lunghezza di m. 280, così specificato:

Derivazione elettrica alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, per cab. Carburanti (a palo), in Comune di Udine, avente il seguente tracciato:

- originandosi dalla linea «C.P. Udine Sud - cab. Legno Nord», autorizzata con D.R. n. 1564/TDE-UD/1065 di data 18.05.1994, farà capo alla nuova cabina Carburanti (a palo) interessando il territorio del Comune di Udine.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'ENEL è autorizzato alla costruzione ed all'esercizio dell'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV. L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che l'Enel, prima dell' inizio dei lavori, provveda al deposito delle opere strutturali ai sensi della L.R. 27/88.

Art. 2

La linea dovrà essere costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche vigenti, di cui dovrà essere rilasciata apposita attestazione da parte dell'ENEL. La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione si intende accordata salvo i diritti dei Terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza l'ENEL viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei Terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

L'ENEL resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

L'ENEL, entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 1 agosto 2006

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. ing. Giovanni Ceschia

R07
06_45_3_AVV_ PROV GORIZIA RIFIUTI

PROVINCIA DI GORIZIA

Deliberazione n. 125 del 6 settembre 2006, prot. n. 20655/06. Costantin Gino & C. S.n.c. - D.L.vo 24 giugno 2003, n. 209 - art. 15. Adeguamento centri raccolta veicoli fuori uso. Non approvazione del progetto di adeguamento.

LA GIUNTA PROVINCIALE

(omissis)

DELIBERA

1. di respingere, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, il progetto di adeguamento presentato dalla ditta Costantin Gino & C. S.n.c. avente sede legale ed amministrativa a Villesse, in via Aquileia n. 36, cod. fisc. e P.IVA 00484470315, relativo al proprio impianto di autorottamazione sito nel territorio comunale di Villesse;

(omissis)

Gorizia, 6 settembre 2006

IL PRESIDENTE:
Enrico Gherghetta

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott.ssa Adriana Zuddas

C10
06_45_3_CON_AG SVIL TUR MARKETING

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL TURISMO
"TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA"

CODROIPO

(Udine)

Avviso pubblico per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le esigenze dell'Area marketing e prodotto.

CODICE 03

L'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in seguito, brevemente, TurismoFVG, intende assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 2 anni, una unità appartenente al terzo livello di cui al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, da assegnare alla struttura centrale operativa di Passariano (UD) per le esigenze dell'Area marketing e prodotto.

1. Mansioni- Job description

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la figura professionale da assumere avrà i seguenti compiti:

- individuare e definire, dietro istruzioni di massima, le strategie di pianificazione, promozione e creazione dei prodotti turistici regionali, nonchè gestire l'immagine coordinata turistica del territorio regionale;
- organizzare e gestire, dietro istruzioni di massima, campagne di comunicazione e strategie di promozione;
- creare e gestire prodotti turistici di filiera e territoriali, date le impostazioni di base;
- realizzare, dati i criteri di base, studi di mercato e prospettiva;
- progettare e gestire, dietro indicazioni di massima, itinerari e percorsi turistici regionali;

Per le mansioni da svolgere, si fa comunque riferimento a quanto previsto dalle norme di classificazione del personale del terzo livello di cui al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi.

2. I candidati devono possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione:

a) diploma di laurea in giurisprudenza, o economia e commercio, o laurea specialistica del nuovo ordinamento equiparata ai predetti diplomi di laurea, ovvero laurea triennale in economia e gestione dei servizi turistici, ovvero diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici;

b) requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici;

c) comprovata esperienza di almeno 2 anni nel settore pubblico o privato in attività relative al settore turistico con rapporto di lavoro subordinato o con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, o con altre forme di lavoro flessibile;

3. I candidati dovranno possedere, inoltre, i seguenti requisiti attitudinali e professionali.

- conoscenza, sulla base di specifiche esperienze di lavoro, degli aspetti del marketing e del prodotto turistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- conoscenza degli strumenti informatici più diffusi;
- conoscenza della lingua inglese;

- predisposizione ai rapporti umani, flessibilità nel lavoro, capacità organizzativa e di tempestiva risoluzione di problemi specifici attinenti l'attività d'ufficio operando anche con la necessaria autonomia, sulla base delle direttive ricevute, nonchè con la dovuta riservatezza, disponibilità a trasferte e viaggi;

4. Gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire alla sede legale della TurismoFVG, in piazza Manin n. 10, località Passariano, 33033 Codroipo (UD), entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza debitamente sottoscritta, redatta in carta semplice, nella quale dovranno indicare: codice identificativo della procedura selettiva, cognome e nome, indirizzo e recapito telefonico, dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente Avviso.

All'istanza dovrà inoltre essere allegato un apposito curriculum professionale e formativo su carta semplice, debitamente sottoscritto, a comprova del possesso degli ulteriori requisiti attitudinali e professionali di cui al punto 3 del presente Avviso e di ogni altro elemento ritenuto utile in relazione alla posizione lavorativa da ricoprire. Dovrà altresì essere allegata una fotocopia di un documento di identità valido.

Il termine per l'arrivo delle istanze, ove scada in giorno non lavorativo per l'Agenzia TurismoFVG, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. La data di arrivo delle istanze presentate a mano sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto sulle medesime a cura di TurismoFVG. Qualora l'istanza sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, purchè la raccomandata pervenga a TurismoFVG entro gli 8 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle istanze pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data apposto su ciascuna domanda da TurismoFVG.

5. La procedura selettiva sarà effettuata da un'apposita Commissione, composta dal Direttore generale di TurismoFVG o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, da un'unità di personale di TurismoFVG di categoria non inferiore a C se dipendente regionale e da un componente estraneo a TurismoFVG esperto nelle materie d'esame, soltanto sui candidati dei quali la Commissione stessa avrà accertato il possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente avviso. La Commissione potrà essere integrata da componenti aggiunti esperti nelle lingue straniere ed in informatica.

6. La procedura selettiva per l'assunzione consiste in una preselezione mediante valutazione di curriculum e in una selezione che ha per oggetto la valutazione attitudinale, l'accertamento delle conoscenze linguistiche e informatiche e un colloquio.

Per l'effettuazione della procedura selettiva, la Commissione potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, enti o società specializzate.

La Commissione dispone complessivamente di 5,00 punti per la valutazione della preselezione. Per essere ammessi alla successiva selezione i candidati dovranno conseguire una valutazione complessiva della preselezione di almeno 3,00 punti su 5,00.

La Commissione dispone complessivamente di 10,00 punti per la valutazione della selezione. La selezione si intende superata con una valutazione complessiva di almeno 7,00 punti su 10,00.

Il colloquio è volto alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, delle esperienze e delle conoscenze necessarie all'espletamento delle competenze professionali proprie della posizione lavorativa da ricoprire.

Il punteggio complessivo della prova selettiva è dato dalla somma del punteggio riportato nella preselezione e di quello riportato nella selezione da ciascun candidato.

7. A conclusione dei colloqui, gli esiti della procedura selettiva saranno trasmessi dalla Commissione giudicatrice all'Agenzia TurismoFVG, che procederà all'approvazione e alla pubblicazione della graduatoria.

La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati. A parità di punteggio, è privilegiato il candidato più giovane di età.

Il Direttore generale di TurismoFVG stipulerà il contratto individuale di lavoro con il vincitore della pro-

cedura selettiva con applicazione del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nel terzo livello e con termine di due anni per ragioni di carattere tecnico e organizzativo, connesse alla necessità di disporre di una professionalità diversa da quelle normalmente occupate, al fine di sviluppare l'organizzazione dell'Area marketing e prodotto di TurismoFVG.

Ai sensi dell'art.14 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7, si comunicano i seguenti elementi informativi.

- Struttura competente: TurismoFVG, con sede legale in piazza Manin n. 10, località Passariano, 33033 Codroipo (UD).
- Responsabile del procedimento: il Direttore Generale di TurismoFVG, dott. Jose Ejarque Bernet.
- Responsabile dell'istruttoria: dott. Sergio Schiafini - tel. 0432/815150.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni ivi previste.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Jose Ejarque Bernet

C10
06_45_3_CON_AG SVIL TUR PROMOZIONE

Avviso pubblico per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le esigenze dell'Area promozione e commercializzazione.

CODICE 02

L'Agenzia per lo sviluppo del turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in seguito, brevemente, TurismoFVG, intende assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 2 anni, una unità appartenente al terzo livello di cui al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, da assegnare alla struttura centrale operativa di Passariano (UD) per le esigenze dell'Area promozione e commercializzazione.

1. Mansioni- Job description

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la figura professionale da assumere avrà i seguenti compiti:

- impostare, predisporre e gestire, dietro istruzioni di massima, azioni di promozione e diffusione dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nei principali mercati, compresi i contatti e la promozione dell'offerta della Regione agli operatori turistici e al pubblico finale;
- organizzare e gestire, dietro istruzioni di massima, fiere turistiche, azioni promozionali e workshops, compresa la partecipazione alle medesime;
- date le impostazioni di base, concorrere all'organizzazione e gestione di viaggi educational, azioni ed eventi promozionali per operatori turistici;
- gestire, dietro indicazioni di massima, le relazioni e il dialogo con gli operatori turistici e la presenza di TurismoFVG nelle associazioni nazionali e internazionali di settore;

Per le mansioni da svolgere, si fa comunque riferimento a quanto previsto dalle norme di classificazione del personale del terzo livello di cui al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi.

2. I candidati devono possedere i seguenti requisiti minimi di partecipazione:

a) diploma di laurea in Lingue e letterature straniere o laurea specialistica del nuovo ordinamento equiparata;

b) requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso agli impieghi pubblici;

c) comprovata esperienza di almeno 2 anni nel settore pubblico o privato in attività relative al settore turistico con rapporto di lavoro subordinato o con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, o con altre forme di lavoro flessibile;

3. I candidati dovranno possedere, inoltre, i seguenti requisiti attitudinali e professionali.

- conoscenza, sulla base di specifiche esperienze di lavoro, degli aspetti della promozione e commercializzazione del prodotto turistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- conoscenza degli strumenti informatici più diffusi;

- conoscenza dell'inglese e di una seconda lingua tra: tedesco, o russo, o olandese, o francese o una lingua di un Paese dell'Europa dell'Est;

- predisposizione ai rapporti umani, flessibilità nel lavoro, capacità organizzativa e di tempestiva risoluzione di problemi specifici attinenti l'attività d'ufficio operando anche con la necessaria autonomia, sulla base delle direttive ricevute, nonchè con la dovuta riservatezza, disponibilità a trasferte e viaggi;

4. Gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire alla sede legale della TurismoFVG, in piazza Manin n. 10, località Passariano, 33033 Codroipo (UD), entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, apposita istanza debitamente sottoscritta, redatta in carta semplice, nella quale dovranno indicare: codice identificativo della procedura selettiva, cognome e nome, indirizzo e recapito telefonico, dichiarazione, sotto la propria responsabilità, del possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente Avviso.

All'istanza dovrà inoltre essere allegato un apposito curriculum professionale e formativo su carta semplice, debitamente sottoscritto, a comprova del possesso degli ulteriori requisiti attitudinali e professionali di cui al punto 3 del presente Avviso e di ogni altro elemento ritenuto utile in relazione alla posizione lavorativa da ricoprire. Dovrà altresì essere allegata una fotocopia di un documento di identità valido.

Il termine per l'arrivo delle istanze, ove scada in giorno non lavorativo per l'Agenzia TurismoFVG, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente. La data di arrivo delle istanze presentate a mano sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà apposto sulle medesime a cura di TurismoFVG. Qualora l'istanza sia inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, purchè la raccomandata pervenga a TurismoFVG entro gli 8 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle istanze pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data apposto su ciascuna domanda da TurismoFVG.

5. La procedura selettiva sarà effettuata da un'apposita Commissione, composta dal Direttore generale di TurismoFVG o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, da un'unità di personale di TurismoFVG di categoria non inferiore a C se dipendente regionale e da un componente estraneo a TurismoFVG esperto nelle materie d'esame, soltanto sui candidati dei quali la Commissione stessa avrà accertato il possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui alle lettere a), b) e c) del punto 2 del presente avviso. La Commissione potrà essere integrata da componenti aggiunti esperti nelle lingue straniere ed in informatica.

6. La procedura selettiva per l'assunzione consiste in una preselezione mediante valutazione di curriculum e in una selezione che ha per oggetto la valutazione attitudinale, l'accertamento delle conoscenze linguistiche e informatiche e un colloquio.

Per l'effettuazione della procedura selettiva, la Commissione potrà avvalersi della collaborazione di professionisti, enti o società specializzate.

La Commissione dispone complessivamente di 5,00 punti per la valutazione della preselezione. Per essere

ammessi alla successiva selezione i candidati dovranno conseguire una valutazione complessiva della preselezione di almeno 3,00 punti su 5,00.

La Commissione dispone complessivamente di 10,00 punti per la valutazione della selezione. La selezione si intende superata con una valutazione complessiva di almeno 7,00 punti su 10,00.

Il colloquio è volto alla verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, delle esperienze e delle conoscenze necessarie all'espletamento delle competenze professionali proprie della posizione lavorativa da ricoprire.

Il punteggio complessivo della prova selettiva è dato dalla somma del punteggio riportato nella preselezione e di quello riportato nella selezione da ciascun candidato.

7. A conclusione dei colloqui, gli esiti della procedura selettiva saranno trasmessi dalla Commissione giudicatrice all'Agenzia TurismoFVG, che procederà all'approvazione e alla pubblicazione della graduatoria.

La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punteggi complessivi conseguiti dai candidati. A parità di punteggio, è privilegiato il candidato più giovane di età.

Il Direttore generale di TurismoFVG stipulerà il contratto individuale di lavoro con il vincitore della procedura selettiva con applicazione del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nel terzo livello e con termine di due anni per ragioni di carattere tecnico e organizzativo, connesse alla necessità di disporre di una professionalità diversa da quelle normalmente occupate, al fine di sviluppare l'organizzazione dell'Area promozione e commercializzazione di TurismoFVG.

Ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si comunicano i seguenti elementi informativi.

- Struttura competente: TurismoFVG, con sede legale in piazza Manin n. 10, località Passariano, 33033 Codroipo (UD).
- Responsabile del procedimento: il Direttore Generale di TurismoFVG, dott. Jose Ejarque Bernet.
- Responsabile dell'istruttoria: dott. Sergio Schiafini - tel. 0432/815150.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati forniti verranno trattati in forma cartacea e/o informatica secondo le disposizioni ivi previste.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Jose Ejarque Bernet

C10
06_45_3_CON_AZ SMARIA ANGELI OPERATORE

AZIENDA OSPEDALIERA
"SANTA MARIA DEGLI ANGELI"

PORDENONE

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di Operatore socio sanitario - cat. "B" livello economico super (Bs).

In attuazione alla determinazione n. 971 del 16 ottobre 2006, a norma dell'art. 18, comma 6 del DPR 220/2001, si riporta la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di Operatore socio sanitario - cat. "B" livello economico super "Bs":

1	PETRACCO Nicoletta, n. 01/10/1968 a Spilimbergo (PN)	p. 64,675/100;
2	FALCOMER Monica, n.16/04/1968 a Varese	p. 63,245/100;
3	SEPE Antonietta, n. 22/07/1969 a Napoli	p. 61,791/100;
4	RAINERI Ivana, n. 28/05/1954 a Cipressa (IM)	p. 61,111/100;
5	LAZZARI Cristina, n. 01/12/1976 a Pordenone	p. 58,940/100;
6	COLLINI Alessandra, n. 29/09/1976 a S. Vito al Tagliamento (PN)	p. 58,530/100;
7	FURIN Gigliola, n. 05/04/1966 a Portogruaro (VE)	p. 58,224/100;
8	LOT Lucia, n. 06/10/1966 a Pordenone	p. 57,900/100;
9	MATTELLONI Veronica, n. 23/11/1978 a Udine	p. 57,560/100;
10	GIOVANATTO Elisa, n. 24/08/1983 a S. Daniele del Friuli (UD)	p. 57,250/100
11	BOTTOS Monica, n. 04/08/1977 a Pordenone	p. 57,040/100;
12	BRAVIN Artemia, n. 16/02/1967 a Portogruaro (VE)	p. 57,025/100;
13	MALISAN Michela, n. 11/10/1974 a Udine	p. 57,000/100;
14	MORO Nicola, n. 21/07/1966 a S. Donà di Piave (VE)	p. 56,930/100;
15	FRANK Irena, n. 10/01/1971 a	p. 56,140/100;
16	TOMAT Florinda, n. 08/12/1972 a Maniago (PN)	p. 55,677/100;
17	ANDRIAN Gabriele, n. 17/09/1972 a Palmanova	p. 54,970/100;
18	MORETTO Sandra, n. 12/08/1969 a St. Catharines (Canada)	p. 54,940/100;
19	PESOLA Massimo, n. 11/01/1976 a S. Severo (FG)	p. 54,850/100;
20	ARONICA Maria Angela, n. 22/05/1982 a Colonia (Germania)	p. 54,717/100;
21	LORENZONI Alessandra, n. 24/06/1968 a Cecina (LI)	p. 54,340/100;
22	DE MONTE Graziella, n. 01/02/1973 a Spilimbergo	p. 53,840/100;
23	GENOVESI Marco, n. 11/05/1968 a Noto (SR)	p. 53,700/100;
24	CASCONE Gerardo, n. 29/04/1968 a Castellamare di Stabia	p. 53,700/100;
25	SCHIAVA Antonella, n. 03/08/1974 a Sacile (PN)	p. 53,680/100;
26	BADIN Manuela, n. 24/06/1963 a Basilea (Svizzera)	p. 53,515/100;
27	MAGRO Carlo, n. 07/10/1974 a Canicattì (AG)	p. 53,145/100;
28	DE NADAI Loredana, n. 22/11/1974 a Vittorio Veneto (TV)	p. 53,025/100;
29	PELLIZZER Monia, n. 19/04/1981 a Pordenone	p. 52,895/100;
30	FEO Anna Clara, n. 17/01/1953 a Este (PD)	p. 52,800/100;
31	GHELARDI Ottavia, n. 07/11/1984 a Pisa	p. 52,710/100;

32	GUION Jessica, n. 02/01/1984 a Cividale del Friuli	p. 52,700/100;
33	COPPOLA Francesco, n. 29/10/1979 a Eboli (SA)	p. 52,700/100;
34	NAPPO Giuseppina, n. 15/03/1976 a Napoli	p. 52,500/100;
35	ZULIANI Fiorenza, n. 03/10/1966 a Treviso	p. 52,280/100;
36	MASCIA Eliana, n. 23/10/1961 a Mandas (CA)	p. 51,740/100;
37	TUNNO Giuseppe, n. 29/04/1982 a S. Cataldo (CL)	p. 51,717/100;
38	GRISOLIA Stefano, n. 11/02/1978 a Pisa	p. 51,710/100;
39	BERTAGNO Alessandra, n. 14/04/1986 a Vittorio Veneto	p. 51,700/100;
40	TASSO Cosima, n. 02/12/1960 a Mandredonia	p. 51,380/100;
41	BERTAGNIN Maria Sandra, n. 24/10/1964 a Pieve di Cadore (BL	p. 50,940/100;
42	MELCARNE Ilaria, n. 22/06/1977 a Wuppertal (Germania)	p. 50,865/100;
43	DE FLAVIIS Spartaco, n. 13/06/1978 a Penne (PE)	p. 50,790/100;
44	SPAGNOLO Rugero, n. 19/09/1976 a Agrigento	p. 50,700/100;
45	DOMINI Cristina, n. 22/01/1966 a Udine	p. 50,680/100;
46	BREDA Claudia, n. 15/03/1960 a Klosternenbourg (Austria)	p. 50,540/100;
47	MAGGIO Moira, n. 30/10/1982 a Monza	p. 50,500/100;
48	ROVEDO Nilla, n.17/02/1955 a Tramonti di Sopra (PN)	p. 50,280/100;
49	QUACECI Nunziata, n. 25/12/1964 a Catania	p. 49,900/100;
50	BRUNETTI Marta, n. 21/05/1982 a Perugia	p. 49,482/100;
51	PELLEGRINO Mario, n. 11/10/1979 a Salerno	p. 49,310/100;
52	LISERANI Sandro, n. 27/06/1949 a Livorno	p. 48,900/100;
53	GIGANTE Marino, n. 02/05/1970 a Tornimparte (AQ)	p. 48,700/100;
54	TROVATO Romina, n. 02/11/1980 a Schwelm (Germania)	p. 48,635/100;
55	BUZZANCA Antonia, n. 24/10/1970 a Varese	p. 48,615/100;
56	DI PASQUALI Giovanni, n. 08/08/1977 a Canicattì (AG)	p. 47,700/100;
57	LOMBARDI Maria Angela, n. 29/07/1968 a Venezia - Mestre	p. 47,455/100;
58	CUSSIGH Giovanna, n. 02/11/1964 a Tarcento	p. 47,230/100;
59	ZAMPARINI Elisabetta, n. 07/11/1978 a Regensburg (Germania)	p. 47,000/100;
60	CATALANOTTO Francesca, n.11/01/1976 a Castelvetrano (TP)	p. 47,000/100;
61	GIARDINA Giuseppe, n. 08/04/1974 a Canicattì (AG)	p. 47,000/100
62	MARASCO Rosa Dora, n. 02/06/1962 a General San Martin-Buenos Aires (Argentina)	p. 46,965/100;

63	BARONE Michela, n. 25/02/1953 a Amorosi (BN)	p. 46,865/100;
64	ANESE Lucia, n. 03/09/1970 a S. Vito al Tagliamento (PN)	p. 46,830/100;
65	BORGESE Emanuele, n. 14/12/1985 a Caltanissetta	p. 46,700/100;
66	MONTANA LAMPO Rosetta, n. 20/04/1966 a Agrigento	p. 45,900/100;
67	VIRONE Salvatore, n. 28/01/1985 a Agrigento	p. 45,700/100;
68	DI PASQUALI Sandro, n. 14/07/1974 a Canicattì (AG)	p. 45,700/100;
69	BRUNETTO Giuseppe, n. 07/06/1977 a Anversa (Belgio)	p. 45,070/100;
70	SANTAROSSA Stefania, n.25/06/1981 a Pordenone	p. 45,000/100;
71	MERLO Gaetano, n. 01/05/1986 a Caltanissetta	p. 44,900/100;
72	GLOGOVICH Lucia, n. 07/05/1956 a La tisana (UD)	p. 44,450/100;
73	INTINI Antonio Francesco, n. 07/07/1970 a Vibo Valentia	p. 44,175/100;
74	MASSARUT Rita, n. 29/01/1959 a Azzano X (PN)	p. 43,970/100;
75	MESSINA Attilio, n. 21/02/1986 a Licata (AG)	p. 43,700/100;
76	GIORDANO Maria Elena Rita, n. 30/10/1985 a Caltanissetta	p. 43,600/100;
77	CORSICO Antonella, n. 14/01/1963 a Avola (SR)	p. 42,950/100;
78	GARAISEH Layla, n. 08/10/1959 a Beit Sahaur (Giordania)	p. 42,180/100;
79	GORGA Luigi, n. 27/09/1972 a Rocadaspide (SA)	p. 42,000/100.

IL RESPONSABILE DELLA S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Giuseppe Balicchi

C10
06_45_3_CON_AZ SMARIA ANGELI PEDIATRIA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico di Pediatria.

In attuazione alla determinazione n. 923 del 04/10/2006, a norma dell'art. 18, comma 6 del DPR 483/1997, si riporta la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Dirigente medico di Pediatria:

1) MALORGIO Cristiana, n. il 29/04/1969 a Trieste	p. 87,800/100;
2) GENERO Antonella, n. il 15/07/1961 a Udine	p. 76,800/100;
3) FAVIA Anna, n. il 02/03/1971 a Bari	p. 74,200/100.

IL RESPONSABILE DELLA S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Giuseppe Balicchi

C10
06_45_3_CON_AZ SS4 NEFROLOGIA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 "MEDIO FRIULI"

UDINE

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente medico di nefrologia.

In relazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 438 dell'11.10.2006, esecutiva ai sensi di legge, é bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- RUOLO SANITARIO
- profilo professionale: medici
- area medica e delle specialità mediche
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: nefrologia
- posti n. 2

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'Impiego di Udine non ha comunicato alcun nominativo in mobilità relativo alla figura professionale corrispondente a quella per cui si intende dar corso alla procedura concorsuale, entro i termini previsti dall'art. 7 della legge n. 03/2003.

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 9.05.1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 nonché dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. n. 13 del 17.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D.Lgs. n. 165/2001 - D.L.vo 11.4.2006 n. 198).

Si applica in materia di trattamento dei dati personali, il D.Lgs. 30.06.2003 n. 196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per i posti a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente;

d) iscrizione all'Albo dell'ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando.

Ai sensi dell'art. 56 comma 2 del D.P.R. 10. 12.1997 n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto sopra richiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa ai posti di ruolo già ricoperti alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs n. 502/92 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale. Le discipline affini sono state individuate con D.M. 31.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Prove di esame:

a) *prova scritta*: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa;

b) *prova pratica*:

   1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;

   2) la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;

   3) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

c) *prova orale*: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs n. 165/2001 verrà effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera tra le seguenti:

- Francese - Inglese - Tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti Generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1) l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda Sanitaria, prima dell'immissione in servizio;

   2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica. È fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 626/1994;

c) titolo di studio per l'accesso ai posti messi a concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio professionale. L'iscrizione al corrispondente albo profes-

sionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza ed il codice fiscale;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/1979. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i servizi sanitari;

i) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003) per uso amministrativo con l'indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

   Ai fini del D. Lgs. 196/2003 si informa che questa Azienda si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato; tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

   Si rende nel contempo noto che, nell'eventualità di non espresso consenso all'uso dei dati nel testo della domanda, l'Amministrazione ritiene l'istanza quale silenzioso assenso ai fini di cui al precedente alinea ed a quanto contenuto al punto 16 del presente bando;

m) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap
- i tempi aggiuntivi necessari.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti esplicito da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata in forma autografa dal candidato. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, in nessun caso rimborsabile, (rif punto 4);
- certificato attestante l'iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, rilasciato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando. Per quanto attiene a tale certificazione il candidato può avvalersi di quanto previsto dal DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- certificato attestante il possesso della specializzazione. Particolare attenzione dovrà esercitare il candidato nel verificare che nell'attestato di conseguimento della specializzazione nella disciplina risulti formalmente certificato che la stessa è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n. 257 e che sia specificata la durata legale del corso.
- fotocopia non autenticata ed in carta semplice di un documento di identità personale, valido;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
- elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

I candidati di cui al 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 dovranno, inoltre, allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina dei posti messi a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare, agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria.

Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, né costituisce autocertificazione

Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 483/1997, agli artt. 11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art. 27:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli;

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 30 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10;

b) titoli accademici e di studio: 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:

   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina punti 1,00 per anno;

   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso punti 0,50 per anno;

   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.

8. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

L'attività di collaborazione coordinata continuativa, l'attività libero professionale, le consulenze, devono essere formalmente documentate o autocertificate in maniera esaustiva.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestato presso le Forze armate e nell'arma dei carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (all. n. 2), ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (all. n. 3), e ciò ai sensi dell'art. 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicare purché correttamente espresse e redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevo-

le delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni (D.P.R. n. 487 del 09.05.1994 e successive modifiche ed integrazioni) devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso € 10,33 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Unicredit Banca SpA - Servizio di tesoreria.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo Generale-Via Pozzuolo n.330-Udine,nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì orario 9,00-13,00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazio-

ni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta con provvedimento motivato dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997 n. 483.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà comunicato agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Il superamento di ciascuna delle previste prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

La valutazione è effettuata con il rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del DPR n. 483/1997.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del DPR 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e, salvo modifiche, rimane efficace per un biennio dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11 Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il candidato si impegna ad adempiere alle mansioni di dirigente medico con rapporto esclusivo così come indicate dall'art. 15-quater-decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, ed in conformità di ogni altra disposizione normativa, regolamentare ed aziendale attinente le mansioni stesse.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termi-

ne non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto in tema di aspettativa.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti o autocertificazioni falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui al C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O.C. Gestione Risorse umane per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili delle Aree afferenti la S.O.C. Gestione Risorse Umane, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - di tutti i giorni feriali (sabato esclu-

so) all'Ufficio Concorsi ed assunzioni (tel. 0432.806029/30/65) - Via Pozzuolo n. 330 - Udine oppure potranno consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it «http://www.ass4.sanita.fvg.it».

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Paolo Basaglia

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice All n. 1

Al Direttore Generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli"
Via Pozzuolo n. 330
33100 Udine

..l.. sottoscritt.. (a) ... ...

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di dirigente medico di nefrologia bandito il ______________ con avviso n. ________/M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat.. a .... il .... codice fiscale ... ...;
- di risiedere in ....,via ....n.......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza ita-
liana ....;
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt nelle liste elettorali per
il seguente motivo.......... ... ...);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero precisare quali);
- di non aver procedimenti penali in corso;
- di essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita il .... presso l'Università.. (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
  - abilitazione all'esercizio della professione conseguita il .... presso ....(b);
  - di essere iscritt.. all'Ordine dei medici di .... dal .... al n. ... .;
  - di essere in possesso della specializzazione in .... conseguita il . ... presso ....(b);
- di aver prestato servizio militare quale .... presso .... dal .... al .... (ovvero di non aver prestato servizio militare per ....;
- di aver prestato servizio presso .... dal .... al .... quale ....
  (indicare tutti servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni precisando le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego)
- di prestare attualmente servizio presso .... dal .... quale ....
  (ovvero di non prestare attualmente alcun servizio)
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontanea-
mente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;

- di avere diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: ... ...- allegare documentazione probatoria (c);
- di indicare la lingua ... ... ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera (d);
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio/reparto dell'Azienda;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 .... ed a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della Legge n. 104/1992).
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
  - sig. ....
  Via................... ... ...n.........
  telefono n. ....
  C.A.P. n...........................CITTA'............ ... ...

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del DPR 28.12.2000 n. 445

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,...........................

(firma autografa e non autenticata)
....

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciato e le date di conseguimento;
- c) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
- d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

ALLEGATO N. 2)
MOD – AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 d.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt ______________________________nat__ a
________________________________ il ____________________ residente a
____
indirizzo
____
__

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:

____in
data __________-- presso ____
____in
data __________-- presso ____--- i
seguenti diplomi professionali:

-
____
______

in data __________ presso
____

-
____
______

in data __________ presso
____

-
____
______

- di essere iscritto/a all'albo professionale
____

della Provincia di ____________________ dal ______________________________________ posizione nr.__________

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____

(luogo,data)

Il/La dichiarante

____

ALLEGATO N. 3)
MOD. – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 d.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

__l__ sottoscritt ________________________________nat__ a ________________________________ il ____________________ residente a ____

indirizzo ____

—

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

D I C H I A R A

____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____
____

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____
(luogo, data)

Il/La dichiarante

____

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- ______________________

____
(titolo)

composta di n. ________ fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento: ____

____

composta di n. __________ fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale ____
(qualifica))

presso ____
(Azienda o Ente)

dal ______________________________ al ____________-----------------

in qualità di dipendente dell__ stess ____________

ovvero

in qualità di dipendente della Cooperativa ________________________________

Articolo 46 (ex D.P.R. N. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Articolo 47 (ex d.P.R. N. 445/2000)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

C10
06_45_3_CON_AZ SS4 TECNICO

Bando di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro cat. D.

In attuazione della deliberazione n. 435 dell'11.10.2006, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sotto indicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- RUOLO SANITARIO
- personale di vigilanza ed ispezione
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario
- tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro- categoria D - fascia base
- posto n. 1

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'impiego di Udine non ha segnalato la presenza a livello regionale di figure professionali in disponibilità corrispondenti a quelle per cui s'intende dar corso alla procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 3/2003.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle stabilite dal D.P.R. 27.03.2001 n.220, pubblicato sul supplemento n. 144/L alla G.U. n. 134 del 12.06.2001 nonché quanto previsto dall'allegato n.1 del CCNL comparto sanità datato 20.09.2001.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, nonchè quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

L'amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (art.7 del D.L.vo 30.03.2001 n.165 e D.L.vo 11.4.2006 n.198).

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il D.L.vo 30 giugno 2003 n.196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione

- Diploma universitario (*) di tecnico della prevenzione nell'ambiente e luoghi di lavoro, conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Decreto legislativo n. 502/1992 (decreto Ministro sanità n. 58 del 17.01.1997)

A tale titolo sono equiparati, ai sensi della Legge n. 42 del 26.2.1999, i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento ed indicati nel Decreto Ministro della Sanità del 27.07.2000

(*) Laurea di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro ai sensi del D.M. 22.10.2004 n. 270 del Ministro dell'istruzione dell'Università e della ricerca.

ovvero

– Tecnico con funzione ispettiva per la tutela della salute nei luoghi di lavoro - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Legge 11 novembre 1990, n. 341

– Tecnico per la protezione ambientale e per la sicurezza - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Legge 11 novembre 1990, n. 341

– Tecnico di igiene ambientale e del lavoro - Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 - Legge 11 novembre 1990, n. 341

– Operatore vigilanza e ispezione - Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 - decreto 30 gennaio 1982, art. 81 del Ministro della sanità

Prove di esame:

scritta
- Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti
- L'organizzazione dipartimentale - Diritto Penale - Diritto processuale penale - Nozioni di diritto amministrativo- Igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro - Igiene degli alimenti Legislazione in materie di alimenti e di Polizia veterinaria - Nozioni di microbiologia applicata agli alimenti
- Nozioni di chimica generale ed organica.

pratica
- Modalità di prelevamento di campioni di alimenti - Sistema di campionamento ambientale (camp. Fisici e camp. Chimici) - II verbale di contestazione - La notizia di reato - II sequestro - Valutazione di un lay-out di una industria alimentare con particolare riguardo all'igiene e sicurezza sia dei lavoratori che degli alimenti

orale
- Materie previste per la prova scritta.
- Nonché elementi d'informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua straniera scelta fra le seguenti:-Francese-Inglese-Tedesco

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Requisiti Generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego:

   1. l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del S.S.N., prima dell'immissione in servizio;

   2. il personale dipendente dalle amministrazioni ed enti di cui al n. 1 della presente lettera è dispensato dalla visita medica;

c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve esse-

re rivolta al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del DPR n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, codice fiscale

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.02.1994, n. 174);

c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito della Azienda per i servizi sanitari;

l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

m) il consenso al trattamento dei dati personali (D.L.vo n. 196/2003);

n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 445/2000;

o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni;

p) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato

- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purché correttamente espresse.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33 in nessun caso rimborsabile, (riferimento punto 4);

- fotocopia non autenticata ed in carte semplice di un documento d'identità valido;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato
- elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, nè costituisce autocertificazione.

Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001, agli artt. 8 - 11 - 20 - 21 e 22:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli;

b) 70 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta;

b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.

3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

1) titoli di carriera	punti 15
2) titoli accademici di studio	punti 5
3) pubblicazioni e titoli scientifici	punti 3
4) curriculum formativo e professionale	punti 7

4. Titoli di carriera:

1. servizio nella figura professionale a concorso ante 01.09.2001 - ex C)	punti 1,200 per anno;
2. servizio nella stessa categoria e figura professionale a concorso post 1.9.2001	punti 1,200 per anno:
3. servizio nella categoria D) o Ds) nella medesima figura professionale ante 01.09.2001	punti 1,320 per anno:
4. servizio nella categoria D) con funzioni di coordinamento o Ds) nella medesima figura professionale post 01.09.2001	punti 1,320 per anno.

5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall'art. 11 del DPR 27.3.2001 n. 220.

Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (art. 21 D.P.R. 27.03.2001 n. 220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal DPR, n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valutazione il candidato deve allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 dicembre 1986, n. 958).

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2), ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3), e ciò ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R.

Ove il candidato alleghi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,di formazione o uso di atti falsi,richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000);

- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (art. 71) con le modalità di cui all'art. 43 (accertamento d'ufficio);

- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (art. 75).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4 - Modalità di versamento della tassa di concorso di € 10,33 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n.4 «Medio Friuli» presso Unicredit Banca SpA - Servizio di tesoreria;

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - Via Pozzuolo n. 330 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì - 9.00 - 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'art.6 del D.P.R. 27.03.2001 n. 220.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati, con raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido,

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del DPR 09.05.1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La stessa rimane efficace, salvo modifiche, per un termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inserito in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per il comparto sanità.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9 del CCNL comparto sanità 01.09.1995.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di 6 mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art.15 del CCNL 01.09.95.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.L.vo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti previsti dal citato D.L.vo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dei Responsabili delle Aree afferenti la S.O.C. Gestione risorse umane in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della

Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi ed assunzioni - Via Pozzuolo n. 330 - Udine - Tel. 0432 806029/30/65 - oppure consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Paolo Basaglia

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta libera All n. 1

Al Direttore Generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 4 "Medio Friuli"
Via Pozzuolo n. 330
33100 Udine

..l.. sottoscritt.. (a) ... ...

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n.1 posto di c.p.s. TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO cat. D) bandito il con prot. n. /M.1.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat.. a .... il .... codice fiscale ....
- di risiedere in ....,via ... ...n......;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....;
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di .... (ovvero: di non essere iscritt nelle liste elettorali per il seguente motivo.. ... .);
- di non aver riportato condanne penali (ovvero precisare quali – vanno indicate anche quelle per le quali non è prevista la menzione); ... ...
- di non aver procedimenti penali in corso...
- diploma universitario di TECNICO DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO conseguito il .... presso ... ...(b);
- di aver prestato servizio militare quale .... presso ... ...
dal .... al .... (ovvero di non aver prestato servizio militare per ....);
- di aver prestato servizio presso .... dal .... al .... quale ....
(indicare tutti servizi prestati presso Pubbliche amministrazioni precisando le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego)
- di prestare attualmente servizio presso ....
dal .... quale .... (ovvero di non prestare attualmente alcun servizio)
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.L.vo n.196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: - allegare documentazione probatoria ... ... (c);
- di indicare, ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera, ... (d);
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio/reparto dell'Azienda;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla Legge n. 104/1992 .... ed a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'art. 20 della Legge n. 104/1992).

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- sig. ....
Via...n.......
telefono n. ....
C.A.P. n...........................CITTA'...............................

DICHIARA INOLTRE

Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'art. 19 del DPR 28.12.2000 n. 445
Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data,...........................

(firma autografa e non autenticata)
....

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciato e le date di conseguimento;
- c) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
- d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

ALLEGATO N. 2)
AUTOCERTIFICAZIONE

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(ART. 46 d.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di selezione)

__l__ sottoscritt____________________________nat__ a
______________________________ il ____________________ residente a
____

indirizzo
____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

D I C H I A R A

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:

____in data
__________-- presso ____
____in data
__________-- presso ____--

- i seguenti diplomi professionali:

-
____

in data __________ presso
____

-
____
____

in data __________ presso
____

-
____
____

- di essere iscritto/a all'albo professionale
____
della Provincia di ______________ dal __________________________ posizione nr.__________

(luogo,data)

Il/La dichiarante

____

ALLEGATO N. 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART. 47 d.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000)
(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di selezione)

__l__ sottoscritt ____________________________nat__ a ______________________________ il ________________ residente a ____

indirizzo ____

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

____

____

____

____

____

____

____

____

____

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D. L.vo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____
(luogo, data)

Il/La dichiarante

____

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/etc.:
- ______________________________

  ____ (titolo)

  composta di n. _________ fogli è conforme all'originale.

- la copia del seguente titolo o documento:

  ____

  ____

  ____

  composta di n. ___________ fogli è conforme all'originale.

- di aver prestato e/o di prestare servizio quale

  ____ (qualifica))

  presso

  ____

  __________ (Azienda o Ente)

  dal __________________________ al ____________________ in qualità di dipendente dell__ stess ______

ovvero

in qualità di dipendente della Cooperativa ______________________________

Articolo 46 (ex D.P.R. N. 445/2000)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al *decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Articolo 47 (ex d.P.R. N. 445/2000)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

C10
06_45_3_CON_AZ SS5 COMM ORTOPEDIA

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5
"BASSA FRIULANA"

PALMANOVA

(Udine)

Sorteggio componenti Commissione esaminatrice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del DPR 10.12.1997, n. 483, si rende noto che in data 3 gennaio 2007, con inizio alle ore 9.00, presso la Sede Amministrativa di questa ASS - S.O. Politiche del Personale - Palmanova, fraz. Jalmicco - via Natisone, si procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione per il seguente concorso:

RUOLO SANITARIO

– n. 1 dirigente medico della disciplina di Ortopedia e Traumatologia"

IL DIRIGENTE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Adelchi Scarano

C10
06_45_3_CON_AZ SS5 MEDICINA INT

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1 posto di Dirigente Medico della Disciplina di medicina Interna a tempo indeterminato e pieno, con rapporto esclusivo.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente del Centro di Risorsa "Struttura Operativa Politiche del Personale" n. 741 del 18 ottobre 2006, esecutiva ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato e pieno, di n.1 posto di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Interna, a rapporto esclusivo.

– *Ruolo*: sanitario

– *Profilo professionale*: medici

– *Area*: medica e delle specialità mediche

– *Posizione funzionale*: Dirigente Medico

– *Disciplina*: Medicina Interna.

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Il concorso è disciplinato dal D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.Lgs. 9.5.1994, n. 487, dal D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, nonché dalla Legge 10.4.1991, n. 125.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, pubblicato sul supplemento n. 8/L alla G.U. del 17.1.1998, dal DM 30.1.1998 e dal DM 31.1.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Si applicano le disposizioni in materia di cui alla legge 15.5.1997, n.127, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28.12.2000, n. 445.

In materia di trattamento dei dati personali si applica il D.lgs. n. 196/2003.

L'Amministrazione garantire, ai sensi della normativa vigente, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art. 7, 1° comma, D.Lgs. n. 165/2001 e D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198).

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione:

a) laurea in medicina e chirurgia;

b) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;

c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in disciplina equipollente o affine (art. 8 D.lgs. n. 254/2000).

d) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto soprarichiamato è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio Sanitario nazionale. Le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale. (cfr D.M. 30.1.1998 e D.M. 31.1.1998, e successive modifiche ed integrazioni).

PROVE D'ESAME

Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerente alla disciplina stessa.

Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari delle disciplina messa a concorso;

- per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione.

- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire; verrà inoltre effettuato l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di una lingua straniera (inglese o francese o tedesca), a scelta del candidato.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva ri-

portata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 68/99, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (tra cui il D.Lgs. n. 215/2001, come modificato dall'art. 11 del D.Lgs. n. 236/2003, per i volontari in ferma breve delle tre forze armate congedati senza demerito, ufficiali di complemento delle tre forze armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza e la Legge n. 574/1980).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art.16 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La graduatoria rimane efficacie per un termine di 24 (ventiquattro) mesi (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - Requisiti generali di ammissione

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;

b) idoneità fisica all'impiego

   – l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari, prima dell'immissione in servizio;

   – il personale dipendente da Pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente da Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica. È fatta salva l'applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. n. 626/1994.

c) il titolo di studio previsto per l'accesso al concorso;

d) iscrizione all'albo professionale per l'esercizio della professione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

3 - Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del DPR n. 445/2000:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente; ovvero i requisiti sostitutivi di cui all'art.11 del D.P.R. 761/79. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C. 7.2.1994, n. 174);

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;

f) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi prestati come impiegati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

h) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;

i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;

l) il consenso al trattamento dei dati personali (D.lgs. n.196/2003) con l'eventuale indicazione di dati che non ritengano doversi pubblicizzare;

m) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver procedimenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al lettera l) viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari in relazione al tipo di handicap;
- i tempi aggiuntivi necessari.

Chi ha titolo a riserva di posti o a preferenze deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

4 - Documenti da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33, (dieci/33) in nessun caso rimborsabile, intestata all'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana" - Banca Popolare Friuladria (rif.punto 5);
- fotocopia in carta semplice, non autenticata, di un documento di identità valido;

– elenco, in triplice copia, di tutti i documenti e certificati allegati alla domanda.

I candidati di cui al 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, dovranno inoltre allegare alla domanda formale documentazione attestante l'appartenenza di ruolo nella disciplina del posto messo a concorso.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti, inclusi i dipendenti dell'A.S.S. n. 5 "Bassa Friulana", devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale. Sono valutate, altresì, la idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale, qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio.

Per quanto attiene i titoli, è facoltà del candidato di avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazione , anche contestuali all'istanza, rese ex 46 DPR n.445/2000 e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art.47 DPR n.445/2000 concernenti stati, fatti o qualità personali.

Qualora il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

– periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;

– posizione funzionale e figura professionale, disciplina di inquadramento;

– tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);

– impegno orario settimanale.

Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise.

Nella certificazione relativa ai servizi presso le Aziende per i Servizi Sanitari o presso le Aziende Ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n.761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misurazione della riduzione del punteggio.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi stessi sono stati prestati.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n.483/1997, agli artt.11 - 20 - 21 - 22 - 23 ed in particolare all'art.27.

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

a) 20 punti per i titoli

b) 80 punti per le prove d'esame.

2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti per la prova scritta

b) 30 punti per la prova pratica

c) 20 punti per la prova orale.

3) I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

a) titoli di carriera: 10

b) titoli accademici e di studio: 3

c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3

d) curriculum formativo e professionale: 4.

4. Titoli di carriera:

a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23:

   1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno

   2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

   3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti complessivamente del 25 e del 50 per cento;

   4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno;

5. Titoli accademici e di studio:

a) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.257, anche se fatta valere come requisito di ammissione: punti 0,500 per anno di corso;

b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

c) specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

d) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

e) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

f) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

6. Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione non conseguita ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257.

7. La specializzazione conseguita ai sensi del D.lgs. n. 257/1991, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione (art. 27 DPR n. 483/1997).

Nell'attestazione relativa alla specializzazione deve essere indicata la durata legale del corso.

Per la valutazione di attività prestate in base a rapporti convenzionali (art. 21 D.P.R. 10.12.1997, n.483) i relativi certificati di servizio devono riportare oltre che l'indicazione dell'attività svolta e della durata, l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (art. 22 D.P.R. 10.12.1997, n. 483) anche quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze Armate e nell'Arma dei Carabinieri, possono allegare copia autenticata del foglio matricolare o dello stato di servizio ai fini delle valutazioni dello stesso ai sensi dell'art. 22 della Legge 24 dicembre 1986, n.958, e successive modifiche ed integrazioni.

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi dell'art. 1 della Legge 370/1988 non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni, per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti ai sensi dell'art.46 del DPR n.445/2000. ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata, se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci il dichiarante incorre nelle sanzioni richiamate dall'art. 76 del citato DPR 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui ai precedenti alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

L'amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Ai fini della valutazione dei lavori scientifici il testo degli stessi deve essere allegato all'istanza di partecipazione.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta libera, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso - importo € 10,33

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

– Versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n.10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 «Bassa Friulana» di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale n.16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegate:

– devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 «Bassa Friulana» - via Natisone - fraz. Jalmicco - 33057 Palmanova;

ovvero

– devono essere presentate (sempre intestate al Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.5 «Bassa Friulana») direttamente all'Ufficio Protocollo Generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 15.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

All'atto della presentazione della domanda, verrà rilasciata, su richiesta, apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale.

8 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dal competente Organo nei modi e nei termini stabiliti dall'art. 5 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

10 - Convocazione candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale si svolgerà in aula aperta al pubblico.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere nel giorno stesso alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità, valido.

11 - Formazione e approvazione della graduatoria.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati.

La graduatoria sarà approvata dal Dirigente Responsabile della Struttura Operativa Politiche del Personale.

La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore

Il candidato dichiarati vincitore sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;

b) certificato generale del casellario giudiziale;

c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000, la stipulazione del contratto individuale per l'assunzione in servizio sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutte le certificazioni richieste anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

13 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

a) tipologia del rapporto;

b) data di inizio del rapporto di lavoro;

c) qualifica di assunzione, ruolo di appartenenza, professione e disciplina di appartenenza nonché relativo trattamento economico;

d) durata del periodo di prova;

e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda, prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dal CCNL, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

14 - Decadenza dall'impiego

Decade dall'impiego colui che abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente Organo.

15 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'art.14 del C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.2000.

16 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

17 - Trattamento personale dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione Concorsi della S.O. Politiche del Personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile della Sezione concorsi ed assunzioni, del Responsabile della Sezione trattamento giuridico e del Responsabile della Sezione trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

18 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Al riguardo l'Azienda si riserva espressamente di assumere autonome determinazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla comunicazione alla Provincia di quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'art. 34-bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso) alla Struttura Operativa Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - (tel.0432/921453 - E-mail: tognon@ass5.sanita.fvg.it) - via Natisone - fraz.Jalmicco - Palmanova -, oppure consultare il sito: www.ass5.sanita.fvg.it..

IL DIRIGENTE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Adelchi Scarano

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore Generale
A.S.S. N.5 "bassa friulana"
Via Natisone
33057 Palmanova (UD)

..l.. sottoscritt.. ....

c h i e d e

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. .... posti di ....bandito il .... n. ....
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:
- di essere nat........ a .... il ....;
- di risiedere a ...., via ...., n. ....;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ....);
- di essere iscritt.... nelle liste elettorali del Comune di ....;
(ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo ....);
- di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale. In caso di ipotesi diversa non rilasciare alcuna indicazione;
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): ....conseguito il .... presso l'Università degli Studi di : ....;
- specializzazione nella disciplina di ....(durata legale: anni ... ...) conseguita il .... presso Università degli Studi di : ....;
- di essere iscritt.... all'albo dell'Ordine dei Medici della provincia di ....;
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: .... (inglese o francese o tedesca)
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi): ....;
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni: ....;
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'A.S.S N.5 "BASSA FRIULANA" di Palmanova;
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: .... (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione (o indicare eventualmente i dati che non ritenga doversi pubblicizzare);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- sig. ....Via / Piazza .... n. ....telefono n. ...........C.A.P. .... città ....

DICHIARA INOLTRE

Che tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, datato e firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice. Gli stessi sono conformi agli originali, ai sensi dell'art. 19 del

D.P.R. 28.12.2000, n.445.

data, ...

(firma autografa non autenticata)
....(*)

(*) N.B.: l'istanza di partecipazione e le eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese devono essere sottoscritte in presenza del funzionario addetto all'Ufficio Concorsi, ovvero devono essere sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità valido.

C10
06_45_3_CON_IST ZOO SV COLLABORATORE

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

LEGNARO

(Padova)

Avviso di selezione pubblica, per titoli, di n. 1 collaboratore professionale sanitario - categoria D.

In esecuzione della deliberazione del Direttore generale n. 422 del 10/10/2006, È indetta una selezione pubblica per titoli, prova scritta (che può consistere anche in quesiti a risposta multipla) e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 collaboratore professionale sanitario - categoria D - da assegnarsi al laboratorio territoriale di Udine dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il 30º giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV^ Serie speciale concorsi ed esami.

L'avviso è disponibile sul sito www.izsvenezie.it. Per informazioni: tel. 049/8084246

Legnaro, 25/10/2006

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Francesco Favretti

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via S. Pellico n. 3 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991 GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)